



Corte costituzionale



Procedimento di accusa nei confronti dei ministri
della Repubblica italiana
(ex art. 134)

(Atti del Processo Lockheed)

(testo in revisione)

AVVERTENZA

La composizione della Corte costituzionale integrata è mutata, nel corso del giudizio penale, a seguito della cessazione dalla carica dei seguenti giudici:

- OGGIONI, per assenza (determinata da malattia), dal 9 maggio 1978.

- GIACCHI, per astensione, dal 23 giugno 1978.

- CRISAFULLI, per legittimo impedimento, dal 12 febbraio 1979.

In luogo del giudice aggregato Giacchi ha assunto le funzioni il giudice aggregato supplente dott. Achille Salerni, dal 23 giugno 1978.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il Parlamento in seduta comune, nella seduta del 3-10 marzo 1977, in base alla relazione della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa sull'inchiesta svolta nei confronti del senatore Luigi Gui e del deputato Mario Tanassi, nella loro qualità di Ministri della Difesa, e di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefebvre D'Ovidio, Antonio Lefebvre D'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava, Victor Max Melca, relativamente all'acquisto di 14 aerei C.130 Hercules dalla Società Lockheed, ha messo in stato d'accusa, a norma dell'articolo 96 della Costituzione, gli ex ministri senatore Luigi Gui e deputato Mario Tanassi, ed ha approvato la parte delle conclusioni della predetta relazione concernente i reati connessi, secondo i seguenti capi d'imputazione:

A) Gui, Tanassi, Fanali e Palmiotti: imputati del reato di cui agli articoli 110 e 319, prima parte, capoverso n. 1, del codice penale, per avere, in concorso tra loro, al fine di consentire la stipulazione di un contratto di fornitura allo Stato italiano di 14 Hercules C.130, in contrasto con le esigenze dell'Amministrazione, accettato prima la promessa e ricevuto poi il pagamento di somme di denaro complessivamente e approssimativamente ammontanti a lire 1.130.000.000 da Lefebvre D'Ovidio Ovidio, Lefebvre D'Ovidio Antonio, Crociani Camillo e Olivi Luigi, dei quali i primi due agivano nell'interesse e per conto della società Lockheed Aircraft Corporation e della Lockheed Georgia Company;

Gui, intrattenendo, quale ministro della difesa pro-tempore, rapporti personali e diretti con i rappresentanti e i dirigenti della società Lockheed; adoperandosi perché la lettera di intento fosse redatta entro il termine del marzo 1970 con i predetti rappresentanti e dirigenti concordato; ordinando che la lettera stessa fosse predisposta ed effettivamente sottoscrivendola entro il 15 gennaio 1970 e successivamente svolgendo attività intesa ad ottenere da parte del Governo italiano il reperimento del finanziamento nei modi indicati nella predetta lettera di intento;

Tanassi, ordinando, quale ministro della difesa pro-tempore, prima che gli uffici del Ministero avessero risolto tutti i problemi che la emanazione dell'atto comportava, che fosse predisposta una seconda lettera di intento; sottoscrivendo la detta lettera in data 3 giugno 1970 e gli atti conseguenti di sua competenza; adoperandosi per la sollecita adozione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto, oltre che per fare ottenere un finanziamento alla società Lockheed; ed inoltre consentendo un ulteriore aumento del

prezzo dei predetti aerei C.130 Hercules, a fronte del quale riceveva da Lefebvre D'Ovidio Ovidio, una somma aggiuntiva di dollari USA 50.000;

Palmiotti, partecipando, quale segretario particolare di Tanassi, all'attività criminosa dello stesso, con il quale ha preso parte a riunioni con Lefebvre D'Ovidio Ovidio, e in particolare per avere riscosso, in nome e per conto dello stesso Tanassi, dal predetto Lefebvre, una imprecisata ma ingente somma di denaro che costituiva parte del prezzo della corruzione;

Fanali, promuovendo nella sua qualità di capo di stato maggiore dell'Aeronautica, fin dall'inizio, le trattative con la società Lockheed; assicurando alla stessa, prima che i competenti organi ministeriali assumessero una qualsiasi decisione, la sua favorevole predisposizione all'acquisto degli aerei C.130 Hercules; propugnando l'acquisto di tali aerei nonostante i pareri contrari degli organi tecnici e dello stato maggiore, che proponevano aerei di produzione nazionale e comunque più confacenti alle esigenze della Aeronautica militare italiana.

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

B) Lefebvre D'Ovidio Ovidio e Lefebvre D'Ovidio Antonio: imputati del reato di cui agli articoli 110, 640 capoverso n. 1, codice penale, per avere in concorso tra loro, indotto in errore i competenti organi della pubblica amministrazione, ai quali prospettavano e facevano quindi pagare, come prezzo reale dovuto per l'acquisto di 14 aerei C.130 Hercules, forniti dalla società Lockheed allo Stato italiano, somme che indebitamente includevano percentuali corrispondenti all'ammontare delle tangenti erogate ai pubblici ufficiali di cui al capo A).

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

C) Lefebvre D'Ovidio Ovidio e Lefebvre D'Ovidio Antonio: imputati del reato di cui agli articoli 110, 112, n. 1, 321, in relazione all'articolo 319, prima parte, capoverso n. 1, codice penale, per avere, in concorso tra loro e con le persone di cui ai capi D) ed E) agendo per conto e nell'interesse delle società Lockheed Aircraft Corporation e Lockheed Georgia Company, promesso prima e corrisposto poi, utilizzando anche società fittizie, imprecisate somme di denaro complessivamente e approssimativamente ammontanti a lire 1.130.000.000, alle persone di cui al capo A) e per i fini in detto capo indicati.

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

D) Crociani, Antonelli, Fava: imputati di concorso, nel reato di cui al capo C), per avere, anche mediante la costituzione della società fittizia denominata " Com.El. ", partecipato all'attività criminosa dei fratelli Lefebvre, in particolare per avere fatto opera di mediazione nel pagamento, alle persone di cui al capo A), di lire 140.000.000 quale quota parte della maggior somma di cui al capo precedente.

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

E) Olivi e Melca: imputati del reato di cui agli articoli 110, 112, n. 1, 321, in relazione all'articolo 319, prima parte, capoverso n. 1, codice penale, per avere, in concorso tra loro e con le persone di cui ai capi C) e D), anche con la copertura della società Ikaria, svolto attività di mediazione tra i fratelli Lefebvre e il ministro della difesa pro-tempore Luigi Gui nell'opera di corruzione dai predetti spiegata nei confronti del Gui medesimo per indurlo all'acquisto per conto dello Stato italiano, di 14 aerei C.130 Hercules, nonché per avere fatto da tramite nel pagamento a Gui della somma di lire 48.750.000.

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

Roma, 14 marzo 1977

IL PRESIDENTE

CONTESTAZIONI SUPPLETIVE AGLI IMPUTATI

Per completezza del quadro degli addebiti, si riporta lo stralcio dal verbale dell'udienza del 3 maggio 1978, relativo alle contestazioni suppletive formulate nei riguardi degli imputati.

" Il Presidente, all'udienza del 3 maggio 1978, sulla richiesta dei Commissari d'accusa ha contestato, ai sensi dell'articolo 445 c.p.p.:

agli imputati Luigi Gui, Mario Tanassi, Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefebvre D'Ovidio, Vittorio Antonelli, Maria Fava:

- l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, codice penale, in ordine a tutti i reati loro contestati, "per avere cagionato allo Stato un danno patrimoniale di rilevante entità, comunque superiore ad un miliardo di lire ";

- l'aggravante di cui all'art. 15 legge costituzionale 15 marzo 1953, n. 1, in ordine ai reati di cui ai capi A), C), D) ed E) dell'atto di accusa, "per essere i reati di eccezionale gravità" in considerazione: del danno criminale qualificante i fatti contestati; della intensità del dolo, evidenziata tra l'altro dalla pertinacia con la quale gli imputati hanno perseguito l'intento criminoso; delle modalità e dei mezzi adottati, che nel loro complesso esprimono la natura particolarmente insidiosa dei comportamenti incriminati;

- la continuazione di reato ai sensi dell'articolo 81 cpv., c.p. con le parole: " con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ", alla fine della prima parte del capo A);

- la continuazione di reato ai sensi dell'articolo 81 cpv., c.p., con le parole: " con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso " alla fine del capo B);

- la continuazione di reato ai sensi dell'articolo 81 cpv. c.p., con le parole: " con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso " alla fine del capo E).

Avverte che, a norma dell'articolo 446 c.p.p., gli imputati possono chiedere un termine per preparare la difesa ".

Alla successiva udienza del 4 maggio 1978 il Presidente della Corte ha contestato all'imputato Antonio Lefebvre D'Ovidio, ai sensi dell'art. 445 c.p.p.:

L'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p. in ordine a tutti i reati a lui contestati, "per avere cagionato allo Stato un danno patrimoniale di rilevante entità, comunque superiore ad un miliardo di lire", nonché l'aggravante di cui all'art. 15 legge cost. 15 marzo 1953, n. 1, in ordine ai reati di cui ai capi B) e C), dell'atto di accusa, con la stessa motivazione dell'analoga contestazione formulata per gli imputati fisicamente presenti alla udienza dibattimentale di ieri 3 maggio. Contesta inoltre allo stesso Antonio Lefebvre D'Ovidio la continuazione del reato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., con le parole " con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso" alla fine dei capi B) e C) dell'atto di accusa, prendendo atto che i difensori del Lefebvre, interpellati, non hanno richiesto termini a difesa.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Vista la deliberazione di messa in stato d'accusa adottata dal Parlamento in seduta comune nella seduta del 3-10 marzo 1977 nei confronti del senatore Luigi Gui e del deputato Mario Tanassi, nella loro qualità di ministri della difesa, nonché di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefebvre D'Ovidio, Antonio Lefebvre D'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava e Victor Max Melca;

visti gli artt. 17, quarto comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 6 delle Norme integrative per i giudizi di accusa;

DISPONE

che, a cura della cancelleria, l'atto di accusa sia immediatamente notificato agli accusati.

Roma, 14 marzo 1977

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Vista la deliberazione di messa in stato d'accusa adottata dal Parlamento in seduta comune nella seduta del 3-10 marzo 1977 nei confronti del senatore Luigi Gui e del deputato Mario Tanassi, nella loro qualità di ministri della difesa, nonché di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefebvre D'Ovidio, Antonio Lefebvre D'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava e Victor Max Melca;

visti gli articoli 135, ultimo comma, della Costituzione, 21, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 6 delle Norme integrative per i giudizi d'accusa;

CONVOCA

la Corte costituzionale in pubblica udienza, per il giorno 28 marzo 1977, alle ore 9,30, per procedere al sorteggio dei Giudici aggregati.

Roma, 15 marzo 1977

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 28 MARZO 1977 (1)

Riconoscimento di legittimo impedimento.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riconosce il legittimo impedimento dei Giudici aggregati Valenza e Casali per gravissime infermità e del Giudice Ascari per le straordinarie peculiarità del caso di specie (2).

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: ARDUINO SALUSTRI

(1) Emessa nella pubblica udienza convocata per il sorteggio dei giudici aggregati.

(2) L'Avv. Ascari, dopo il sorteggio, chiedeva alla Corte che fosse apprezzato come impedimento il fatto di essere difensore di parte civile in un importante e delicato processo (strage di piazza Fontana).

GIUDIZIO D'ACCUSA

(1977-1979)

ORDINANZA 28 MARZO 1977 (1)

Inammissibilità di istanza tendente ad ottenere la revoca dell'ordine di cattura nei confronti di Olivi Luigi.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sull'istanza dell'avvocato Alfredo Angelucci - difensore di Luigi Olivi - tendente ad ottenere la revoca dell'ordine di cattura a carico dello stesso Olivi, emesso in data 7 dicembre 1976 dalla Commissione inquirente;

considerato che l'art. 17 N.i.g.a. attribuisce il potere di modificare i provvedimenti restrittivi della libertà personale al Presidente della Corte costituzionale - in caso di eccezionale urgenza - ovvero alla Corte, nella speciale composizione integrata prevista per i giudizi di accusa, dopo che il Collegio stesso siasi costituito;

che, pertanto, nessun potere al riguardo spetta alla Corte nella composizione ordinaria;

dichiara inammissibile l'istanza di cui in epigrafe.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: ARDUINO SALUSTRI

(1) Emessa nella pubblica udienza convocata per il sorteggio dei giudici aggregati.

ORDINANZA 28 MARZO 1977 (1)

Inammissibilità di istanza per sollevare questione di legittimità costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ritenuto che i difensori degli imputati Lefebvre D'Ovidio Antonio e Lefebvre D'Ovidio Ovidio deducono la illegittimità costituzionale dell'art. 16 e per riflesso dell'intera normativa contenuta nella legge 25 gennaio 1962, n. 20, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 101, 108, 111 della Costituzione sostenendo che la competenza per connessione della Commissione inquirente del Parlamento in seduta comune, della Corte costituzionale, a composizione integrata, nei confronti degli imputati non ministri, violi i citati principii costituzionali che imporrebbero la giurisdizione ordinaria nei confronti dei predetti;

sentiti gli avvocati Pittaluga per Lefebvre D'Ovidio Antonio ed Ovidio, Gatti per Antonelli Vittorio, Franco Coppi per Gui, Angelucci per Olivi, che hanno concluso come da verbale;

sentito altresì l'avvocato Barraco, difensore dell'imputata Maria Fava, il quale ha eccepito la nullità dell'atto di accusa per mancata indicazione delle prove su cui esso si fonda, con asserita violazione dell'art. 17 legge 25 gennaio 1962, n. 20;

sentiti i Commissari d'accusa;

considerato che questa Corte, pervenuto l'atto di accusa, deve svolgere le operazioni di sorteggio ai sensi dell'art. 21 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, al fine di procedere alla integrazione del Collegio;

che la Corte in sede di sorteggio è abilitata a sollevare questione di legittimità costituzionale di norme regolanti le relative operazioni, nonché delle norme che, quale logico antecedente, determinano una ripartizione di competenza tra la Corte nella composizione ordinaria e la Corte nella composizione integrata;

che le questioni sollevate non riguardano né la legittimità delle norme relative al sorteggio né quelle che determinano la ripartizione di competenza;

che del pari ogni questione sulla validità dell'atto di accusa spetta alla Corte nella composizione integrata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 1 della legge costituzionale del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953;

dichiara inammissibili allo stato le istanze di cui in epigrafe e ordina procedersi nelle operazioni di sorteggio.

(1) Emessa nella pubblica udienza convocata per il sorteggio dei giudici aggregati.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: ARDUINO SALUSTRI

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Vista la deliberazione di messa in stato d'accusa adottata dal Parlamento in seduta comune nella seduta del 3-10 marzo 1977 nei confronti del senatore Luigi Gui e del deputato Mario Tanassi, nella loro qualità di ministri della difesa, nonché di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefebvre D'Ovidio, Antonio Lefebvre D'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava e Victor Max

Melca;

visti gli artt. 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 19 delle
Norme integrative per i giudizi d'accusa;

NOMINA

istruttore e relatore il Giudice dott. Giulio Gionfrida.

Roma, 18 aprile 1977

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZE 21 APRILE 1977 (1)

Decisioni in tema di astensione e di impedimento.

I - Giudice aggregato prof. Codacci Pisanelli

La Corte accoglie la domanda di astensione proposta dal giudice aggregato prof. Giuseppe Codacci Pisanelli con lettera del 28 marzo 1977 versata in atti.

Nella composizione del Collegio subentra il primo dei supplenti dott. Anton Ebner.

II - Giudice aggregato avv. Ungaro

La Corte, vista la lettera del 17 marzo 1977 con cui l'avvocato Filippo Ungaro chiedeva che il suo nome non fosse compreso tra quelli sottoposti ad estrazione e udite le sue dichiarazioni odierne, ritiene che le motivazioni addotte integrino "le gravi ragioni di convenienza per astenersi" di cui all'art. 63 c.p.p.

Nella composizione del Collegio pertanto subentra, secondo l'ordine di estrazione, il secondo dei giudici aggregati supplenti prof. Emanuele Tuccari.

III - Giudice aggregato avv. Veronese

La Corte, vista la lettera 21 marzo 1977 del giudice aggregato avv. Vittorino Veronese (allegata agli atti) e udite le sue odierne dichiarazioni, ritiene che esse non costituiscono istanza di astensione né atto equipollente.

IV - Giudice aggregato supplente prof. Cavallari

La Corte, presa visione della lettera del prof. avv. Vincenzo Cavallari, versata in atti con l'allegato certificato medico; riconosciuta la fondatezza dell'addotto impedimento; ritenuto altresì che l'impedimento stesso non possa venir meno a breve scadenza, dichiara che il prof. avv. Vincenzo Cavallari cessa con effetto immediato dalla qualifica e dalle funzioni di giudice aggregato supplente.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1977 con cui è stato nominato istruttore e relatore del procedimento di accusa a carico del senatore Luigi Gui ed altri il Giudice dott. Giulio Gionfrida;

vista la nota in data 3 maggio 1977, con la quale il giudice istruttore segnala l'esigenza, per la complessità dell'istruttoria, che egli sia autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri componenti della Corte, con facoltà, ove occorra, di farsi sostituire nel compimento di atti istruttori;

considerato che per il più spedito compimento della istruttoria è opportuno provvedere in conformità della richiesta;

DECRETA

Ad integrazione del predetto decreto 18 aprile 1977, ai prof.ri Antonino De Stefano e Guglielmo Roehrsen è affidato il compito di collaborare con il Giudice Gionfrida nella istruzione del processo.

A tal fine è in facoltà del Giudice relatore Gionfrida di farsi sostituire, occorrendo, nel compimento di atti istruttori da parte dei predetti Giudici, ai quali vengono delegati i relativi poteri.

(1) Emesse in camera di consiglio convocata ex artt. 25 della legge n. 20 del 25 gennaio 1962 e 13 delle Norme integrative per i giudizi di accusa.

Roma, 4 maggio 1977

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 5 MAGGIO 1977 N. 1

Deposito in cancelleria: 6 maggio 1977

Corte costituzionale integrata - Composizione - Legge 25 gennaio 1962, n. 20, art. 26, u. co. - Giudici ordinari ed aggregati componenti il collegio giudicante al momento della sua costituzione - Sopravvenuta scadenza dalla carica in pendenza del giudizio - Prorogatio fino all'esaurimento del processo - Disposizione non espressamente abrogata, né incompatibile con gli artt. 1 e 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa;

considerato che si rende necessario decidere circa l'applicazione della normativa risultante dagli artt. 26 ultimo comma della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 1 e 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, anche in considerazione dell'imminente scadenza di un giudice ordinario;

udite le parti ed il collegio d'accusa;

esaminate le predette disposizioni al fine di accertare se l'ultimo comma dell'art. 26 della legge n. 20 del 1962 - il quale prevede che i giudici ordinari ed aggregati che entrano a formare il collegio giudicante, al momento della sua costituzione (e cioè con la prestazione del giuramento da parte di tutti i giudici aggregati), continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza dal loro incarico - risulti abrogato dal IV comma dell'art. 135 della Costituzione, nel testo modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 1967, secondo cui alla scadenza del termine novennale il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni;

ritenuto che le due norme disciplinano situazioni con caratteristiche di organizzazione e con finalità del tutto diverse, perché quella costituzionale mira ad escludere la prorogatio dei singoli giudici ordinari sino alla nomina dei nuovi giudici, stimandosi assicurata la funzionalità della Corte in relazione al quorum di undici membri, mentre la norma di legge ordinaria dispone che non possa mutarsi il collegio giudicante fino al termine del giudizio di accusa (salvo casi espressamente previsti da specifiche disposizioni: art. 25 legge n. 20 del 1962, art. 11 Norme integrative per i giudizi di accusa) e ciò al fine di assicurare, in condizioni di indipendenza e

di imparzialità, il contributo di tutti i giudici in carica all'atto della costituzione di quel particolare collegio;

ritenuto pertanto che non si produca l'effetto abrogativo nei confronti dell'art. 26 ultimo comma della legge n. 20 del 1962 per il sopravvenire degli artt. 1 e 7 della legge costituzionale n. 2 del 1967, in difetto di abrogazione espressa e di incompatibilità di contenuti normativi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che i giudici ordinari ed aggregati in carica al momento della costituzione del collegio giudicante per il giudizio di accusa, e cioè nel giorno del giuramento di tutti i giudici aggregati, continuano a far parte del collegio fino all'esaurimento del giudizio stesso.

Roma, 5 maggio 1977

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere f.to: ROLANDO GALLI

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1977.

DELIBERA DELLA CORTE 6 MAGGIO 1977

Disposizioni relative alle incompatibilità funzionali dei Giudici aggregati.

La Corte approva, in camera di consiglio, le seguenti disposizioni, proposte dal prof. Elia d'intesa col giudice aggregato prof. Marinucci.

I. I giudici aggregati, titolari di uffici o impieghi pubblici, debbono essere posti d'ufficio in aspettativa od in congedo secondo quanto previsto dalle discipline normative ad essi applicabili.

II. I giudici aggregati, titolari di funzioni pubbliche elettive, debbono astenersi da ogni attività del loro ufficio.

III. I giudici aggregati liberi professionisti debbono sospendere l'esercizio della loro attività, informandone gli organi professionali e ove necessario - se avvocati o procuratori - i giudici e le parti interessate, nei cui confronti può sempre esser fatta valere la situazione di incompatibilità funzionale.

IV. Per tutte le altre attività vietate a norma dell'art. 7 l. 11 marzo 1953, n. 87 è sufficiente la sospensione effettiva delle attività stesse.

V. È inibita ai giudici aggregati qualsiasi attività inerente ad una associazione o partito politico.

VI. Le incompatibilità funzionali previste dalle precedenti disposizioni decorrono dalla costituzione del collegio e permangono per tutto il periodo in cui i giudici aggregati esercitano le loro funzioni presso la Corte.

ORDINANZA 7 MAGGIO 1977 N. 2

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1977

Corte costituzionale integrata - Riunione in camera di consiglio per la decisione di questioni preliminari - Promuovimento di questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 16 e 27 - Consentono che soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 90, 96 e 134 della Costituzione possano essere sottoposti al procedimento parlamentare di messa in stato di accusa ed al conseguente giudizio della Corte - Possibili limitazioni o deroghe a principi costituzionali - Assunta violazione degli artt. 90, 96 e 134 della Costituzione, in relazione agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo e secondo comma, della stessa - Rimessione degli atti alla Corte costituzionale in composizione ordinaria - Sospensione del giudizio di accusa.

Corte costituzionale integrata - Riunione in camera di consiglio per la decisione di questioni preliminari - Eccezione di illegittimità costituzionale concernente l'art. 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - Assunta violazione del principio della "giurisdizionalità" dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (ex art. 13 Cost.) - Manifesta infondatezza.

Corte costituzionale integrata - Riunione in camera di consiglio per la decisione di questioni preliminari - Eccezione di illegittimità costituzionale concernente l'art. 64 del regolamento della Camera dei deputati (per assunta lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione) e l'intero regolamento parlamentare per i giudizi di accusa (del 1961) per omessa previsione che i soggetti "laici" possano esercitare il diritto di difesa personale e tecnica - Manifesta infondatezza.

Diritto di difesa - Costituzione, art. 24, secondo comma - Interpretazione - Modalità di esercizio - Adeguamento alle speciali caratteristiche del singolo procedimento, salva, in ogni caso, l'effettività del nucleo essenziale - Fattispecie - Procedimento parlamentare per la messa in stato di accusa.

Corte costituzionale integrata - Riunione in camera di consiglio per la decisione di questioni preliminari - Eccezione di illegittimità costituzionale concernente l'art. 26, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - Composizione del collegio giudicante - Assunta violazione dei principi di indipendenza, precostituzione ed imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza.

Corte costituzionale integrata - Riunione in camera di consiglio per la decisione di questioni preliminari - Eccezione di illegittimità costituzionale concernente l'art. 26, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - Composizione del collegio giudicante - Irrilevanza della questione rispetto al giudizio (di accusa) a quo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI

DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio per la decisione di questioni preliminari relative al procedimento di accusa nei confronti di Gui Luigi ed altri, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che, con istanza del 26 marzo 1977, l'avv. Alfredo Angelucci, difensore dell'imputato Olivi Luigi, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per contrasto con gli artt. 13 e 111 della Costituzione, dell'art. 64 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'intero Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, e degli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 citata per contrasto con gli artt. 25, primo comma, 90, 96, 3, 102, 111 e 112 della Costituzione;

che, con istanza del 29 marzo 1977, l'avv. Adolfo Gatti, difensore dell'imputato Antonelli Vittorio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 96 e 134 della Costituzione;

che, con istanza del 19 aprile 1977, l'avv. prof. Giuliano Vassalli, difensore dell'imputato Lefebvre D'Ovidio Antonio, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 20 del 1962 e dell'intera normativa in essa contenuta per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108 e 111 della Costituzione;

che, con istanza del 21 aprile 1977, l'avv. Paolo Barraco, difensore dell'imputata Fava Maria, ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 per contrasto con gli artt. 96, 134 e 25 nonché 3 e 24 della Costituzione;

che, nel corso della camera di consiglio del 21 aprile 1977, l'avv. Alfredo Angelucci, difensore di Olivi Luigi, sollevava questione pregiudiziale relativa alla composizione del Collegio giudicante, sostenendo la necessità di procedere a nuovo sorteggio dei giudici aggregati supplenti, il cui numero era diminuito da quello iniziale e legale di quattro a quello di due, in seguito all'accoglimento delle domande di astensione dei giudici aggregati Giuseppe Codacci Pisanelli e Filippo Ungaro, previa integrazione dell'elenco di cui all'art. 135 Cost. ad opera del Parlamento in seduta comune, e sollecitando, quindi, una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, della legge n. 20 del 1962 ed una disapplicazione degli artt. 8, 10 ed 11 delle Norme integrative per i giudizi di accusa, per contrasto con gli artt. 135 e 25 Cost.;

che la questione è stata nuovamente proposta dall'avvocato Angelucci con istanza del 28 aprile 1977, e confermata durante la camera di consiglio del 4 maggio 1977;

che, durante la camera di consiglio del 4 maggio 1977, l'avv. prof. Giuseppe De Luca, difensore dell'imputato Lefebvre D'Ovidio Ovidio, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge n. 20 del 1962 e dell'art. 11 delle Norme integrative per i giudizi di accusa per contrasto con l'art. 135, ultimo comma, della Costituzione, in quanto prevederebbero la possibilità che il collegio nei giudizi di accusa sia composto da un numero di giudici ordinari inferiore ad undici;

che, con istanza del 4 maggio 1977, l'avv. Emanuele Golino, difensore dell'imputato Victor Max Melca, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 20 del 1962 per contrasto con l'art. 10, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali (legge 4 agosto 1955, n. 848);

udite le parti ed il collegio di accusa.

Considerato che la maggior parte delle censure proposte dalle difese degli imputati, con riferimento spesso generico all'intera normativa della legge n. 20 del 1962, più che porsi come altrettante autonome questioni di legittimità costituzionale, rappresentano in realtà profili diversi, ma tra loro interdipendenti, di una sola questione, avente ad oggetto le disposizioni degli artt. 16 e 27 della legge n. 20 - in forza delle quali soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 90, 96 e 134 della Costituzione possono essere sottoposti allo speciale procedimento dei giudizi di accusa per determinazione della Commissione inquirente o del Parlamento in seduta comune o di questa Corte - per contrasto con gli artt. 90, 96 e 134, in relazione anche agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, della Costituzione.

Palese è la rilevanza della questione, perché, qualora gli artt. 16 e 27 fossero dichiarati costituzionalmente illegittimi, né gli organi parlamentari sarebbero stati competenti ad esercitare l'azione penale nei confronti di quei soggetti, né questa Corte avrebbe giurisdizione a conoscerne.

Passando alla delibazione della non manifesta infondatezza, prescritta al giudice a quo dall'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'art. 23 della legge il marzo 1953, n. 87, non può escludersi il dubbio che i più volte citati articoli 90, 96, 134 della Costituzione circoscrivano lo speciale procedimento dei giudizi di accusa e la conseguente giurisdizione di questa Corte ai soli fatti ed ai soli soggetti negli stessi espressamente previsti.

Vero è, bensì, che, letteralmente, le anzidette disposizioni non pongono un divieto, tale da escludere l'applicazione dell'istituto della connessione dei procedimenti ex art. 45 c.p.p., cui si richiama il denunciato art. 16 della legge, e che la giurisprudenza della Corte costituzionale è orientata nel senso che tale istituto, che costituisce un criterio fondamentale di attribuzione delle competenze, rivolto ad evitare che la cognizione distinta di più processi produca incoerenza di decisioni o incompletezza di esame, non contrasta - di per sé - con il principio di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge: con il duplice limite, peraltro, ai fini della determinazione del giudice competente per i procedimenti riuniti, che tale determinazione non sia abbandonata all'arbitrio del giudice e che il simultaneus processus non pregiudichi esigenze che l'ordinamento considera preminenti. Tra le quali sembra rientri il rispetto dei principi costituzionali che presiedono all'esercizio della funzione giurisdizionale e garantiscono diritti individuali nell'ambito del processo penale.

Ora, la atipicità del procedimento dei giudizi di accusa, anche in ragione degli organi cui è demandato e delle finalità cui è preordinato, può comportare la necessità di particolari deroghe o limitazioni all'applicabilità di taluni di detti principi, tra i quali, ad esempio, quelli di cui agli artt. 24, secondo comma (e art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all'art. 10, secondo comma, Cost.), 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 111, ai quali si richiamano, infatti, le varie istanze defensionali. Deroghe e limitazioni che, mentre con riferimento ai soggetti politicamente qualificati cui fanno esplicito e specifico riferimento gli artt. 90, 96 e 134 della Costituzione, sono per ciò stesso costituzionalmente giustificate, con riferimento invece ad altri e diversi soggetti appaiono suscettibili di dare argomento per rendere più consistente il dubbio sulla legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge.

Che è, invece, manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale concernente l'art. 3 della legge n. 20 del 1962, per contrasto con l'art. 13 della Costituzione (e cioè, per violazione del principio della "giurisdizionalità" dei provvedimenti restrittivi della libertà personale).

La stessa Costituzione, infatti, nell'art. 82, espressamente conferisce alle Commissioni parlamentari d'inchiesta, nel cui ampio genere può farsi rientrare la Commissione inquirente, "gli stessi poteri" dell'autorità giudiziaria, tra i quali sono certamente ricompresi quelli di coercizione reale e personale. Ma è soprattutto decisiva la considerazione che la Commissione medesima risulta già prevista, anche se non così testualmente denominata, nella legge cost. n. 1 del 1953, all'art. 12, a norma del quale è "su relazione" di essa che il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa: ciò significa che la Commissione inquirente, ancor prima che entrasse in vigore la legge ordinaria n. 20 del 1962, era costituzionalmente chiamata a svolgere indagini di natura istruttoria, strumentalmente connesse ad un processo penale. Ed è connaturale all'esercizio di attribuzioni siffatte, in vista del promuovimento di una accusa, la possibilità di adottare anche misure restrittive della libertà personale, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della Costituzione.

Che manifestamente infondata è anche l'eccezione di incostituzionalità sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, quanto all'art. 64 del Regolamento della Camera dei deputati, cui rinvia l'art. 23, secondo comma, del Regolamento parlamentare per i giudizi di accusa, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica rispettivamente il 14 ed il 20 luglio 1961, e quanto all'intera normativa da quest'ultimo dettata, per la omessa previsione che, nella seduta del Parlamento a Camere riunite, competente a deliberare la messa in stato di accusa, gli imputati diversi dai soggetti indicati negli artt. 90 e 96 della Costituzione possano esercitare il diritto di difesa personale e tecnica.

Sotto il profilo dell'art. 3, premesso che il confronto va fatto tra imputati che siano e imputati che non siano membri di una delle due Assemblee, è agevole rilevare, infatti, che i primi sono ammessi a prendere la parola nel corso della seduta comune, non in quanto imputati, ma nella loro veste di deputati o senatori; e che, d'altronde, neppure ad essi è consentito di valersi in quella sede dell'assistenza dei difensori.

Per quanto più specialmente riguarda l'asserita violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione (diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio), si osserva che, come in molte occasioni è stato anche affermato dalla Corte costituzionale, non può dirsi di per sé illegittimo che l'esercizio del diritto di difesa abbia ad atteggiarsi secondo modalità particolari e differenziate in relazione alle particolari caratteristiche dei diversi procedimenti e non possa svolgersi nella sua pienezza, purché non ne risulti vulnerato il nucleo essenziale. Ora, nella fase davanti al Parlamento in seduta comune non è vietato da alcuna norma, né legislativa né di regolamenti parlamentari, e deve anzi ritenersi consentito, che gli imputati possano produrre scritti defensionali, proponendo istanze ed eccezioni, così come di fatto è avvenuto nella specie.

Ma questa parziale limitazione all'esercizio del diritto di difesa, derivante dalla particolare natura del procedimento e dell'organo dinanzi al quale si svolge la fase anzidetta, risulta, oltre tutto, compensata da un duplice correttivo. Giacché, da un lato, l'art. 1 della legge 18 marzo 1976, n. 65, che ha integrato l'art. 7 della legge n. 20 del 1962, nel disporre che sia sempre pubblica la seduta conclusiva dei lavori della Commissione inquirente, nella quale si

decide tra l'altro sulla proposta di messa in stato di accusa che formerà poi oggetto della deliberazione delle Camere riunite, ammette a tale seduta la presenza degli imputati, siano o non siano parlamentari, i quali possono intervenire personalmente od a mezzo dei propri difensori; d'altro lato, l'art. 22 della legge n. 20 del 1962 prevede che nella fase predibattimentale davanti a questa Corte si proceda all'interrogatorio degli imputati. Disposizioni, queste, che danno a tutti gli imputati una garanzia che non trova riscontro nell'attuale disciplina del comune processo penale, nel quale, d'altronde, non diversamente, sotto questo aspetto, da quanto avviene per la messa in stato di accusa ad opera del Parlamento, la difesa personale non è ammessa nel momento della emissione del decreto di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, a seconda che si proceda con il rito sommario o con quello formale.

Che, infine, deve essere altresì respinta per manifesta infondatezza l'eccezione di illegittimità costituzionale concernente l'art. 26, primo comma, della legge n. 20 del 1962, perché i principi di indipendenza, precostituzione e imparzialità del giudice, non derogati bensì confermati dall'invocato art. 135 della Costituzione, si oppongono ad una qualsiasi modificazione del collegio giudicante mediante immissione di nuovi membri, anche supplenti, successiva al momento in cui si è costituito.

Che è, invece, irrilevante l'eccezione relativa al comma secondo del medesimo art. 26 della legge n. 20 del 1962 nonché all'art. 11 delle Norme integrative per i giudizi di accusa, perché tali disposizioni non devono allo stato ricevere applicazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella sua composizione ordinaria per la decisione delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge 26 gennaio 1962, n. 20, per contrasto con gli articoli 90, 96, 134 in relazione anche agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo, della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 20 del 1962 citata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione; dell'art. 64 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'intero Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell'art. 26, primo comma, della legge n. 20 del 1962, in riferimento all'art. 135 della Costituzione;

dichiara irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge n. 20 del 1962 e dell'art. 11 delle Norme integrative per i giudizi di accusa in riferimento all'art. 135 della Costituzione;

respinge l'istanza di procedere a nuovo sorteggio di giudici aggregati supplenti;

sospende il procedimento penale nei confronti di Luigi Gui ed altri;

dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al collegio di accusa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, 7 maggio 1977

Il Cancelliere f.to: ARDUINO SALUSTRI

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1977 (1)

(1) Con sentenza n. 125 del 2 luglio 1977 la Corte, in composizione ordinaria, ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per contrasto con gli artt. 90, 96, 134, in relazione anche agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del 7 maggio 1977 dalla Corte costituzionale integrata".

ORDINANZA 7 MAGGIO 1977 N. 3

Deposito in cancelleria: 14 maggio 1977

Istanza del difensore di un imputato (Olivi) di revoca dell'ordine di cattura emesso dalla Commissione parlamentare inquirente - Reiezione - Motivi.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza presentata il 26 marzo 1977 dal difensore dell'imputato Luigi Olivi, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 260, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, la revoca dell'ordine di cattura emesso il 7 dicembre 1976 dalla Commissione parlamentare inquirente per i procedimenti di accusa.

Letta l'istanza;

sentito il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

viste le conclusioni dei Commissari d'accusa;

rileva che l'istanza è motivata sotto due distinti profili fondamentali concernenti rispettivamente:

a) la illegittimità del provvedimento coercitivo in questione per difetto assoluto di potere della Commissione inquirente sia in dipendenza della incostituzionalità della intera normativa dettata dalla legge n. 20 del 1962 nei confronti di soggetti diversi da quelli previsti negli artt. 90 e 96 della Costituzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia, in particolare e in ogni caso, per incostituzionalità dell'art. 3 della citata legge del 1962 che, in contrasto con l'art. 13 della Costituzione attribuisce poteri restrittivi della libertà personale alla Commissione inquirente, che sarebbe organo politico e non giudiziario;

b) la mancata valutazione, ai sensi dell'art. 254, ultimo comma, c.p.p. delle qualità morali dell'Olivi e delle circostanze di fatto a lui riferibili; e la inconsistenza delle ragioni addotte dalla Commissione inquirente per giustificare il provvedimento coercitivo: una delle quali, e cioè il pericolo di inquinamento delle prove, sarebbe, comunque, ora venuta meno, in seguito alla conclusione della istruttoria della Commissione inquirente, mentre non sarebbe esatto quanto enunciato nella motivazione dell'ordine di cattura relativamente alla irreperibilità dell'Olivi, giacché egli - anche se formalmente latitante - aveva, fin dal principio della istruttoria, fornito la indicazione del suo domicilio in Svizzera, ove, dopo essersi spontaneamente presentato al magistrato inquirente, era rientrato in quanto vi risiedeva già da lungo tempo.

Ora, per quanto attiene al predetto profilo sub a) che involge questioni di illegittimità costituzionale, questo collegio, con

ordinanza di pari data, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 3 della legge n. 20 del 1962 in riferimento all'art. 13 della Costituzione, e provvedendo sulle istanze dei difensori, oltre che dell'Olivi, di Crociani, di Antonelli, di Fava, di Melca e dei Lefebvre D'Ovidio, ha sollevato in via incidentale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge predetta. E dalla risoluzione di tale questione dipende ovviamente anche quella della dedotta illegittimità in via consequenziale degli ordini di cattura emessi dalla Commissione inquirente nei confronti dell'Olivi.

Per quanto attiene, invece, al profilo sub b), il quale prescinde dalle questioni di legittimità costituzionale, l'istanza di revoca, in quanto prospettata con riguardo alla valutazione di merito delle ragioni che hanno indotto la Commissione inquirente ad avvalersi della facoltà di emissione dell'ordine di cattura e alla persistenza attuale delle ragioni medesime, deve essere respinta per la assorbente considerazione che, per un principio desumibile dal disposto dell'art. 273 c.p.p. e riconosciuto da costante giurisprudenza, la revoca del mandato o dell'ordine di cattura ai sensi dell'art. 260 cpv. c.p.p. (al quale l'istanza fa nella specie riferimento) non è consentita, dopo il rinvio a giudizio, nei confronti dell'imputato latitante.

Nella specie, quale che sia più propriamente la natura della messa in istato di accusa deliberata dal Parlamento in seduta comune, deve ritenersi che l'attuale fase innanzi questa Corte costituisca, quanto meno ai fini in esame, una fase preliminare al dibattimento, e non può dubitarsi (né l'istante per vero lo contesta) che l'Olivi rivesta la qualità di latitante, posto che sono acquisiti agli atti, oltre la formale dichiarazione di latitanza risultante dalla ordinanza 8 aprile 1976 della Commissione inquirente, sulla base del verbale di vane ricerche 26 marzo 1976 a seguito dell'ordine di cattura 22 marzo 1976 della Procura della Repubblica di Roma, il verbale di vane ricerche del 22 aprile 1976 a seguito dell'ordine di cattura 7 aprile 1976 della stessa Commissione inquirente, e ulteriori attestazioni di infruttuose ricerche anche in campo internazionale da parte del Centro nazionale Criminalpol in data 28 settembre 1976 e del Nucleo di polizia giudiziaria presso la Legione Carabinieri di Roma in data 15 gennaio 1977.

Né varrebbe ad infirmare l'attribuzione all'Olivi della qualità di latitante il fatto che il suo trasferimento in Svizzera fosse avvenuto in data anteriore all'emissione del primo ordine di cattura nei suoi confronti giacché, in conformità di consolidata giurisprudenza, deve ritenersi che per la sussistenza della latitanza ai sensi dell'art. 268 c.p.p. non è indispensabile che il soggetto sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di un provvedimento restrittivo della libertà personale, ma è sufficiente che egli si ponga in condizioni di irreperibilità o si rechi in luogo (anche se noto) irraggiungibile con gli ordinari mezzi di coercizione, sapendo che può essere emesso nei suoi confronti il provvedimento restrittivo.

Pertanto, l'istanza va allo stato rigettata, restando impregiudicati i riflessi che sulla custodia preventiva dell'Olivi potrà avere la risoluzione da parte della Corte costituzionale, nella composizione ordinaria, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con la suindicata ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 maggio 1977.

Il Cancelliere f.to: ARDUINO SALUSTRI

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1977.

ORDINANZA 7 MAGGIO 1977 N. 4

Deposito in cancelleria: 14 maggio 1977

Istanza del difensore di un imputato (Crociani) di revoca del l'ordine di cattura emesso dalla Commissione parlamentare inquirente - Reiezione - Motivi.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza presentata il 6 aprile 1977 dai difensori dell'imputato latitante Camillo Crociani, diretta ad ottenere la revoca dell'ordine di cattura emesso il 7 dicembre 1976 dalla Commissione parlamentare inquirente per i procedimenti di accusa.

Letta l'istanza;

sentito il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

sentiti i Commissari d'accusa, i quali hanno concluso per il rigetto della istanza;

considerato che la revoca è chiesta sotto un duplice distinto profilo: da un lato, deducendosi la "carezza di seri indizi di colpevolezza" a carico del Crociani, così come già ampiamente esposto alla stessa Commissione inquirente con numerose memorie difensive, alle quali si fa rinvio; dall'altro, prospettandosi - con riguardo al carattere facoltativo dell'ordine di cattura per la imputazione contestata - che, in seguito alla conclusione della fase istruttoria avanti alla detta Commissione e al deposito presso la Corte degli atti processuali, non sussisterebbe più quel pericolo di inquinamento delle prove che può giustificare l'ordine di cattura;

considerato che l'istanza non può essere accolta:

a) sotto il primo aspetto, perché la revoca dell'ordine di cattura - pur essendo consentita, qualora si riscontri la mancanza delle condizioni che lo legittimano, anche nella fase preliminare al dibattimento, quale deve ritenersi essere, quanto meno ai fini in esame, l'attuale fase del procedimento innanzi questa Corte - non può, in tale fase, essere adottata sotto il profilo della insufficienza degli indizi di colpevolezza, in quanto ciò implicherebbe una anticipata pronuncia sul merito dell'accusa, la quale deve invece intervenire, in esito all'indagine dibattimentale, con la sentenza che definisce il giudizio;

b) sotto il secondo aspetto, e tenuto conto che l'art. 34 della legge 25 gennaio 1962 n. 20 dichiara applicabili, salvo che non sia diversamente disposto, le norme del codice di procedura penale, perché, per un principio desumibile dal disposto dell'art. 273 c.p.p., e riconosciuto da costante giurisprudenza, la revoca del mandato o dell'ordine di cattura ai sensi dell'art. 260 cpv. c.p.p. non è consentita, dopo il rinvio a giudizio, nei confronti dell'imputato latitante.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 maggio 1977.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: ARDUINO SALUSTRI

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1977.

ORDINANZA 7 MAGGIO 1977 N. 5

Deposito in cancelleria: 14 maggio 1977

Istanza del difensore di un imputato (Fanali) diretta ad ottenere la restituzione del passaporto - Reiezione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza presentata dal difensore dell'imputato Duilio Fanali, diretta ad ottenere la restituzione del passaporto.

Letta l'istanza;

sentito il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

considerato che allo stato del procedimento non si ravvisa opportuno l'accoglimento dell'istanza, mentre per le prospettate esigenze di carattere scientifico e professionale del Fanali potrà di volta in volta, qualora si presenti la necessità che egli si rechi all'estero, esaminarsi se sia il caso di concedere una limitata autorizzazione.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 maggio 1977.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: ARDUINO SALUSTRI

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1977.

MANDATO DI CATTURA

Il Presidente della Corte costituzionale nella composizione per i giudizi di accusa;

letti gli atti del procedimento penale

CONTRO

Lefebvre D'Ovidio Ovidio, nato a Napoli il 10-5-1910, già dimorante in Roma, Via Monte Zebio n. 24, ed altri;

IMPUTATO

a) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 321 in relazione all'art. 319 p.p. e cpv. n. 1 c.p. per avere in concorso con Lefebvre D'Ovidio Antonio, Crociani Camillo, Antonelli Vittorio, Fava Maria, Olivi Luigi e Max Melca Victor, agendo per conto e nell'interesse delle società Lockheed Aircraft Corporation e Lockheed Georgia Company, promesso prima e corrisposto poi, utilizzando anche società fittizie, imprecisate somme di denaro, complessivamente e approssimativamente ammontanti a lire 1.130.000.000, ai ministri Gui Luigi e Tanassi Mario, al generale Fanali Duilio e al segretario particolare del Tanassi,

Palmiotti Bruno, al fine di consentire la stipulazione di un contratto di fornitura allo Stato italiano di n. 14 aerei Hercules C.130, in contrasto con le esigenze della amministrazione.

In Roma, dal settembre 1968 al novembre 1971;

b) del reato di cui agli artt. 110, 640 p.p. e cpv. n. 1 c.p., per avere, in concorso con Lefebvre D'Ovidio Antonio, indotto in errore i competenti organi della pubblica amministrazione, ai quali prospettava e faceva quindi pagare, come prezzo reale dovuto per l'acquisto di n. 14 aerei Hercules C.130, forniti dalla società Lockheed allo Stato italiano, somme che indebitamente includevano percentuali corrispondenti all'ammontare delle tangenti erogate ai ministri Gui Luigi e Tanassi Mario, al generale Fanali Duilio e al segretario particolare del Tanassi, Palmiotti Bruno.

In Roma, dal settembre 1968 al novembre 1971.

Poiché a carico dello stesso sussistono sufficienti indizi di colpevolezza, consistenti tra l'altro nei fatti qui di seguito riportati:

- la confessione dello stesso imputato, contenuta nel memorandum autografo allegato alla lettera 18-3-1976, consegnata dal difensore del Lefebvre al Procuratore della Repubblica di Roma;

- la lettera 28-3-1969 di Roger Bixby Srnith a Charles Valentine;

- le deposizioni rese da William Cowden l'11-6 ed il 12-11-1976 alla Commissione inquirente italiana, in missione negli S.U. d'America;

- la deposizione resa da Roger Bixby Smith l'11 e il 12-3-1976 al Giudice istruttore francese in Parigi, per commissione rogatoria;

- la documentazione bancaria relativa agli accrediti effettuati dalla Lockheed alla filiale in Roma della First National City Bank in data 1-6-1970, 29-3-1971 e 8-11-1971.

Considerato che l'imputato non è stato mai interrogato dall'Autorità giudiziaria italiana;

che si ritiene di procedere al suo interrogatorio - essendo egli il principale accusatore del ministro della Difesa dell'epoca Tanassi Mario - ed al confronto con i coimputati;

che il titolo dei reati consente la emissione del mandato di cattura e che l'imputato si è già dato alla fuga.

Ravvisata l'urgenza di provvedere.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 23 e 34 della legge 25 gennaio 1962 n. 20; 17 secondo comma delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale, adottate in data 27 novembre 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 15 dicembre 1962, nonché gli artt. 252 e 254 del codice di procedura penale;

ORDINA

la cattura del predetto Lefebvre D'Ovidio Ovidio e a tal fine richiede agli ufficiali ed agenti della forza pubblica di procedere all'arresto del medesimo e di condurlo nella Casa circondariale di Roma a disposizione della Corte costituzionale.

Roma, 18 giugno 1977

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv.

ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul mandato di cattura e sulla conseguente richiesta di arresto provvisorio per l'estradizione, provvedimenti adottati il 18 giugno 1977 contro Ovidio Lefebvre D'Ovidio dal Presidente della Corte costituzionale.

Ritenuto che il Presidente della Corte costituzionale, non appena pervenuta la notizia dell'arresto di Ovidio Lefebvre D'Ovidio da parte della polizia brasiliana, ha emesso mandato di cattura contro il Lefebvre - imputato di corruzione aggravata e truffa aggravata nel giudizio di accusa contro Gui Luigi, Tanassi Mario ed altri - ai sensi degli artt. 23 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 17, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi di accusa dinanzi alla Corte costituzionale, nonché degli artt. 252 e 254 del codice di procedura penale, e che in conseguenza di tale mandato ha richiesto con fonogramma 18 giugno 1977, diretto al ministro di grazia e giustizia, l'arresto provvisorio per l'estradizione del predetto Ovidio Lefebvre D'Ovidio.

Considerato che il titolo dei reati ascritti al Lefebvre, la fuga del medesimo e le prove raccolte consentono l'emissione del mandato di cattura;

che l'urgenza del mandato è verificata dalla necessità di iniziare le pratiche per l'estradizione dell'imputato, il quale non è stato mai interrogato nel corso del procedimento;

che pertanto il mandato del Presidente della Corte costituzionale è conforme, nei presupposti di fatto e di diritto, al disposto degli artt. 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 17, secondo comma, delle Norme per i giudizi di accusa dinanzi alla Corte costituzionale;

che gli stessi motivi inducono alla conferma in via definitiva dei provvedimenti in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 23 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 17, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi di accusa dinanzi alla Corte costituzionale, adottate in data 27 novembre 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 15 dicembre 1962, nonché gli artt. 252 e 254 del cod.proc.pen.;

deliberando in via definitiva, conferma il mandato di cattura e la conseguente richiesta di arresto provvisorio per l'estradizione, provvedimenti adottati il 18 giugno 1977 (1) dal Presidente della Corte costituzionale contro Ovidio Lefebvre D'Ovidio per i reati di corruzione e truffa aggravata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 luglio 1977.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere f.to: GIOVANNI VITALE

DELIBERA DEL 5 LUGLIO 1977

RELATIVA ALLA NATURA E ALLE FUNZIONI DEL COLLEGIO D'ACCUSA

Il Collegio dei commissari d'accusa, nella seduta del 5 luglio 1977, ha esaminato il problema relativo alla definizione della natura e dei compiti del Collegio, sulla base della vigente normativa e degli studi di dottrina.

Il Collegio ha rilevato che la dizione usata dalla legge (art. 13 legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, e art. 18 legge 25 gennaio 1962, n. 20) potrebbe far pensare ad un mandato vincolante conferito dal Parlamento al Collegio di accusa, nel senso che quest'ultimo dovrebbe comunque sostenere l'accusa o in ogni caso operare esclusivamente nell'ambito dell'atto di accusa.

Tale interpretazione, peraltro, contrasterebbe col capoverso dell'art. 13 legge n. 1 del 1953, con la quale si attribuiscono ai commissari "le funzioni di pubblico ministero"; il p.m. infatti, non è mai vincolato da un "mandato" limitato e può concludere nel senso che la legge e la coscienza gli suggeriscono.

D'altra parte, le conseguenze dell'adozione della soluzione che ravvisa i commissari come emanazione del Parlamento e titolari solo di alcune funzioni tipiche del p.m. ovvero dell'altra che configura i commissari come pubblico ministero, sia pure limitatamente al giudizio sui reati ministeriali ed entro i confini di quest'ultimo, non sono di poco rilievo.

Non si può omettere di rilevare, comunque, che sarebbe ben singolare il conferimento di un mandato vincolante a persone che ignorano il fascicolo processuale e non hanno modo - nei ristretti termini dell'accettazione dell'incarico - di prenderne visione; che inoltre l'atto di accusa formulato dal Parlamento non può che essere valido "allo stato", qual che sia la natura da attribuire ad esso; appunto perché esso è predisposto al fine di svolgere un procedimento penale davanti alla Corte costituzionale integrata nel corso del quale possono emergere elementi del tutto diversi rispetto a quelli noti all'atto della formulazione dell'atto di accusa stesso. Sicché dovrebbe ritenersi, ove si accettasse la soluzione restrittiva, che il Parlamento dovrebbe riesaminare la situazione, in caso di rinuncia al mandato da parte dei commissari oppure nominare successivamente vari commissari in sostituzione dei precedenti, fino al reperimento di persone disposte esclusivamente a sostenere l'accusa così come è formulata, senza alcuna libertà di giudizio.

Sulla base di questa premessa, il Collegio - unanime - ritiene che la soluzione da adottare sia quella che consenta di attribuire un senso logico ed una intrinseca coerenza al sistema e che pertanto si debba escludere sia l'ipotesi del mandato vincolante (che contrasterebbe con la figura del p.m. in genere e susciterebbe anche gravi difficoltà, qualora nel corso del procedimento uno o più commissari dovessero convincersi della impossibilità di sostenere l'accusa contro gli imputati o contro taluni di essi), sia quella di una completa identificazione del Collegio di accusa con la figura del pubblico ministero (che contrasterebbe con la dizione letterale della legge e con la stessa struttura del procedimento per i reati ministeriali).

La soluzione più convincente sembra dunque quella di ritenere che il ruolo del Collegio di accusa è sostanzialmente affine a quello del pubblico ministero, nel senso che esso ha gli stessi poteri e le stesse funzioni, ma limitatamente all'ambito del procedimento specifico ed entro i confini stabiliti dalla legge. Tali confini si ricavano

anzitutto dal riferimento ripetuto all'atto di accusa, contenuto negli artt. 13 l.cost. n. 1 del 1953 e 18 legge n. 20 del 1962, da intendere non già nel senso che da esso siano vincolate anche le scelte e le decisioni del Collegio ma solo nel senso che con tali espressioni si è voluto delimitare il campo di svolgimento del processo e del contraddittorio (e conseguentemente anche i poteri del Collegio).

Ma essi si ricavano anche dall'art. 27 legge n. 20 del 1962, secondo il quale "la Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto di accusa".

A questa stregua si risolvono i vari problemi che possono nascere dalla definizione della figura, dei compiti e dei poteri del Collegio di accusa, particolarmente in ordine ai reati connessi, di cui si abbia eventuale notizia nel corso del procedimento, ad eventuali nuove incriminazioni, a reati commessi nel corso del dibattimento, alle misure cautelari o restrittive della libertà personale.

I poteri di iniziativa del Collegio di accusa sono chiaramente delimitati dallo stesso art. 27 legge n. 20 del 1962.

Quanto ai provvedimenti cautelari e coercitivi, la materia è regolata dall'art. 23 della stessa legge; ond'è che al Collegio di accusa compete sicuramente la facoltà di chiedere che detti provvedimenti vengano adottati, così come il potere-dovere di esprimere pareri in ordine ai medesimi.

Spetta altresì ai commissari il potere di formulare richieste di contestazioni suppletive, sempre nell'ambito ed entro i limiti del comma primo dell'art. 27, che è quanto dire che spetta ai commissari d'accusa il potere di contestare eventuali circostanze aggravanti.

Competono infine al Collegio i poteri di polizia nel corso del dibattimento, allorché sia assente la Corte, in stretta analogia a quanto disposto dalla legge a riguardo del pubblico ministero.

Si dispone che questa delibera venga portata a conoscenza sia del Presidente della Corte costituzionale che dei Presidenti rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, 5 luglio 1977

ORDINANZA 20 LUGLIO 1977 N. 6

Deposito in cancelleria: 21 luglio 1977

Istanza del difensore di un imputato (Fanali) di revoca dell'ordine di cattura presentata alla Corte da un imputato in stato di libertà provvisoria - Ipotesi di revoca previste dall'art. 260 del Cod. proc. penale - Insussistenza - Reiezione dell'istanza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI Di BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza in data 8 giugno 1977 del difensore dell'imputato Duilio Fanali, per la revoca dell'ordine di cattura.

Letta l'istanza e il parere contrario del Collegio dei commissari di accusa;

sentito il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

considerato che l'istanza dell'imputato, il quale trovasi ora in stato di libertà provvisoria, pur se richiama l'art. 260 c.p.p., è esclusivamente motivata con riguardo a ragioni di equità;

che, pertanto, non ricorre né l'ipotesi prevista dal primo comma della norma citata, il quale prescrive la revoca del mandato di cattura allorché vengano a mancare le condizioni che lo legittimano, né l'ipotesi di cui al successivo capoverso, il quale presuppone che la misura coercitiva non sia stata ancora eseguita.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 luglio 1977.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere f.to: GIOVANNI VITALE

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1977.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi d'accusa nelle persone dei signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, ha emesso il seguente

MANDATO DI CATTURA

Letti gli atti del giudizio di accusa contro Gui Luigi, Tanassi Mario, Lefebvre D'Ovidio Ovidio, Lefebvre D'Ovidio Antonio, Palmiotti Bruno, Fanali Duilio, Fava Maria, Crociani Camillo, Antonelli Vittorio, Max Melca Victor e Olivi Luigi;

ritenuto che dei suddetti risultano latitanti Lefebvre D'Ovidio Ovidio, Crociani Camillo e Olivi Luigi, imputati, il primo:

a) del reato di cui agli artt. 110, 640, prima parte e capoverso del codice penale per avere, in concorso con Lefebvre D'Ovidio Antonio, indotto in errore i competenti organi della pubblica amministrazione, ai quali prospettava prima e faceva quindi pagare, come prezzo reale dovuto per l'acquisto di n. 14 aerei C.130 Hercules, forniti dalla società Lockheed allo Stato italiano, somme che indebitamente includevano l'ammontare delle tangenti erogate ai ministri Gui Luigi e Tanassi Mario, al generale Fanali Duilio e al segretario particolare del Tanassi, Palmiotti Bruno;

b) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 321 in relazione all'art. 319, prima parte e cpv. n. 1 del codice penale per avere, in concorso con Lefebvre D'Ovidio Antonio, Crociani Camillo, Antonelli Vittorio, Fava Maria, Olivi Luigi e Max Melca Victor, agendo per conto e nell'interesse delle società Lockheed Aircraft Corporation e Lockheed Georgia Company, promesso prima e corrisposto poi, utilizzando anche società fittizie, imprecisate somme di denaro, complessivamente e approssimativamente ammontanti a lire 1.130.000.000, ai ministri Gui Luigi e Tanassi Mario, al generale Fanali Duilio e al segretario particolare del Tanassi, Palmiotti Bruno, al fine di consentire la stipulazione di un contratto di fornitura allo Stato italiano di n. 14 aerei Hercules C.130, in contrasto con le esigenze dell'amministrazione.

In Roma, dal settembre 1968 al novembre 1971;

gli altri due, del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, in relazione all'art. 319, prima parte e cpv. n. 1 del codice penale, per avere, in concorso con Lefebvre D'Ovidio Ovidio, Lefebvre D'Ovidio Antonio, Antonelli Vittorio, Fava Maria e Max Melca Victor, mediante la costituzione della società fittizia denominata Com.El. e la copertura della società Ikaria, partecipato all'attività criminosa dei predetti fratelli Lefebvre D'Ovidio nei confronti dei ministri Gui Luigi e Tanassi Mario, del generale Fanali Duilio e del segretario particolare del Tanassi, Palmiotti Bruno, per indurli all'acquisto, per conto dello Stato italiano, di 14 aerei C.130 Hercules, ed in particolare per aver fatto opera di mediazione nel pagamento ai predetti di indebiti compensi.

In Roma, dal settembre 1968 al novembre 1971;

che a carico di Lefebvre D'Ovidio Ovidio il Presidente di questa Corte ha emesso mandato di cattura in data 18 giugno 1977, mandato confermato dalla Corte con successivo decreto del 5 luglio, provvedimenti questi che si intendono qui integralmente richiamati;

che a carico di Crociani Camillo e Olivi Luigi occorre emettere mandato di cattura;

considerato che nei confronti dei medesimi sussistono sufficienti indizi di colpevolezza, consistenti, fra l'altro nelle circostanze qui di seguito riportate:

- quanto al Crociani:

1. il memorandum, privo di data, ma presumibilmente redatto nel marzo 1971, di William Cowden, funzionario della Lockheed, diretto ai dirigenti della stessa società William Ricke e T. F. Morrow, nel quale si afferma che le somme versate dalla Lockheed (dollari 1.680.000) in parte attraverso la Com.El. erano destinate per più dell'85 % al partito del ministro. Memorandum confermato da un appunto dei revisori dei conti della Lockheed e da una deposizione giurata dello stesso Cowden dinanzi alla Securities and Exchange Commission (S.E.C.) il 7 gennaio 1977;

2. la dichiarazione della coimputata Fava Maria nell'interrogatorio del 14 dicembre 1976 dinanzi alla Commissione inquirente; la dichiarazione del coimputato Antonelli Vittorio dinanzi al Procuratore della Repubblica di Roma; le deposizioni della teste Adriana Ortolani e del teste Gerolamo Cartia dinanzi al Procuratore della Repubblica di Roma; le ammissioni dello stesso Crociani contenute nell'esposto autografo del 1 febbraio 1976, fatto pervenire dai suoi difensori alla Commissione inquirente; dichiarazioni, deposizioni ed ammissioni secondo cui la Com.El., della quale la Fava figurava amministratore unico, era società fittizia, priva di vero oggetto sociale, acquistata dal Crociani per coprire la sua attività;

3. il contratto tra la società Lockheed e la società Com.El., in data 18 ottobre 1969 e 16 aprile 1970, nonché le due ricevute di 70 milioni ciascuna, in data 11 giugno 1970 e 30 novembre 1971, che dimostrano l'esborso da parte della Lockheed di complessivi 140 milioni, messi a disposizione del Crociani in concomitanza con le date degli illeciti pagamenti ai pubblici funzionari;

4. le dichiarazioni di Tanassi e di Palmiotti, rese dinanzi alla Commissione inquirente, secondo cui il Crociani era in stretti rapporti con il ministro della difesa dell'epoca Tanassi, e la deposizione del teste Salieri, resa al Procuratore della Repubblica di Roma, sulla frequenza dei rapporti intercorrenti tra il Crociani e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dell'epoca, generale Fanali;

- quanto all'Olivi:

1. le ammissioni dello stesso Olivi nella dichiarazione resa il 12 dicembre 1976 al Procuratore della Repubblica di Roma;

2. le dichiarazioni del coimputato Gui rese il 30 aprile 1976 dinanzi alla Commissione inquirente;

3. la lettera 18 marzo 1970 dell'Ikaria diretta ad Ovidio Lefebvre e la successiva ricevuta a firma di Luigi Olivi del 21 giugno 1970;

4. la lettera 19 dicembre 1970 diretta da Ovidio Lefebvre a W. Cowden contenente un'annotazione autografa di quest'ultimo;

5. l'ordinativo 18 novembre 1971 impartito da William Cowden alla First National City Bank.

Poiché è necessario procedere a interrogatorio degli imputati ed al loro confronto con i coimputati e poiché il titolo del reato consente l'emissione del mandato di cattura e gli imputati si sono già dati alla fuga.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 23 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, 17, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi di accusa dinanzi

alla Corte costituzionale, adottate in data 27 novembre 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 15 dicembre 1962, nonché gli artt. 252 e 254 del cod. proc. pen.;

fermo restando il mandato di cattura a carico di Lefebvre D'Ovidio Ovidio in data 18 giugno 1977, confermato da questa Corte con decreto del 5 luglio 1977;

ORDINA

la cattura dei predetti Camillo Crociani e Luigi Olivi e a tal fine richiede agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica di procedere all'arresto dei medesimi e di condurli nella casa circondariale di Roma a disposizione della Corte costituzionale.

Roma, 20 luglio 1977

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI
Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 20 LUGLIO 1977 N. 7

Deposito in cancelleria: 21 luglio 1977

Istanza di un imputato (Fanali) volta ad ottenere l'autorizzazione a recarsi all'estero - Insussistenza di ragioni di necessità - Reiezione dell'istanza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati,

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza presentata in data 8 giugno 1977 dall'imputato Duilio Fanali, volta ad ottenere l'autorizzazione a recarsi in Spagna per la durata di giorni 15.

Letta l'istanza;

sentito il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

visto il parere del Collegio dei commissari di accusa;

considerato che le ragioni addotte a sostegno della formulata richiesta non rivestono carattere di necessità.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 luglio 1977.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1977.

ORDINANZA 20 LUGLIO 1977 N. 8

Deposito in cancelleria: 26 luglio 1977

Interrogatorio di imputato mediante rogatoria internazionale con l'intervento e alla presenza del giudice istruttore - Richiesta in tal senso presentata dal collegio dei commissari di accusa - Reiezione dell'istanza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta 29 giugno 1977 del Collegio dei commissari d'accusa, relativa all'interrogatorio di Ovidio Lefebvre D'Ovidio mediante rogatoria internazionale, presentata al giudice relatore e da questi rimessa al Collegio.

Premesso che la rogatoria richiesta dovrebbe - ad avviso dei Commissari d'accusa - svolgersi alla presenza e con l'intervento del giudice istruttore e con la partecipazione dei Commissari medesimi;

che non sussistono, secondo quanto riferito dal ministero di grazia e giustizia, precedenti su interrogatori di imputati estradandi arrestati all'estero in base a provvedimento del giudice italiano;

che, in due precedenti relativi ad imputati non estradandi, la Corte di cassazione, con sentenza n. 60 del 18 marzo 1971, ha dichiarato giuridicamente inesistente, oltre un interrogatorio di imputati eseguito all'estero direttamente dal giudice italiano, anche altro interrogatorio eseguito dal giudice straniero per rogatoria con l'intervento del giudice italiano, previo consenso del Governo estero;

considerato che l'interrogatorio del Lefebvre condotto per rogatoria, senza l'intervento del giudice istruttore di questa Corte, esclusivamente dal giudice brasiliano non appare utile poiché a quella autorità difetterebbero gli elementi di riscontro, oggetto di possibile contestazione;

che, in ogni caso, gli artt. 185 e 394 del codice di procedura penale brasiliano richiamati dagli artt. 780 e segg. dello stesso codice (relativi alla rogatoria) non richiedono la presenza del difensore dell'imputato all'interrogatorio di questo, talché la mancata partecipazione volontaria del difensore renderebbe nullo l'atto, rispetto all'ordinamento italiano, in riferimento alla garanzia del diritto di difesa, assicurata dall'art. 24 della Costituzione;

che, comunque, in pendenza di procedimento di estradizione, la chiesta rogatoria per interrogare l'estradando Ovidio Lefebvre potrebbe costituire elemento di turbativa e di intralcio al più spedito espletamento del procedimento stesso.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 luglio 1977.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Udito il Giudice istruttore;

udito il conforme parere del Collegio dei commissari di accusa;

ritenuto che per il migliore accertamento dei fatti di cui è giudizio di accusa contro Gui Luigi, Tanassi Mario e altri possa riuscire particolarmente utile che, alla presenza del Giudice istruttore della Corte costituzionale, sia assunto in Brasile l'interrogatorio dell'imputato Ovidio Lefebvre D'Ovidio, colà detenuto, sulle circostanze indicate nel mandato di cattura emesso dalla Corte costituzionale il 20 luglio 1977 e nei provvedimenti ivi richiamati;

considerato che allo stato attuale del procedimento di estradizione a carico dello stesso Ovidio Lefebvre, essendo ormai imminente la conclusione, è venuta meno l'esigenza - di evitare "turbativa od intralcio al più spedito espletamento del procedimento stesso" - in base alla quale la Corte ha motivato il proprio provvedimento del 20 luglio 1977 con cui ha rigettato l'istanza di interrogatorio per rogatoria del Lefebvre D'Ovidio precedentemente formulata dai Commissari di accusa;

considerata l'eccezionale urgenza di provvedere;

delibera di richiedere che per rogatoria venga assunto dalle competenti autorità brasiliane, alla presenza del Giudice istruttore della Corte costituzionale, l'interrogatorio dell'imputato Ovidio Lefebvre D'Ovidio sulle circostanze di cui al mandato di cattura emesso a suo carico il 20 luglio 1977 e ai provvedimenti ivi richiamati;

convoca la Corte costituzionale integrata per le risoluzioni definitive per la camera di consiglio del 18 ottobre 1977 ore 9,30.

Roma, lì 29 settembre 1977

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. MANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati,

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuto che il Presidente della Corte costituzionale il 29 settembre 1977 ha deliberato (1) in via di urgenza di richiedere per rogatoria - come in effetti il 1 ottobre successivo ha richiesto - che venisse assunto, dalle competenti autorità brasiliane e alla presenza del Giudice istruttore della Corte costituzionale, l'interrogatorio dell'imputato Ovidio Lefebvre D'Ovidio sulle circostanze di cui al mandato di cattura emesso a suo carico il 20 luglio 1977 e provvedimenti ivi richiamati;

considerato che l'espletamento del detto interrogatorio per rogatoria, con le ovvie garanzie di legge, può riuscire utile per il migliore accertamento dei fatti per cui è giudizio;

che d'altra parte, allo stadio attuale del procedimento di estradizione a carico dello stesso Ovidio Lefebvre, essendone ormai imminente la conclusione, effettivamente è venuta meno l'esigenza - di evitare "turbativa od intralcio al più spedito espletamento del procedimento stesso" - in base alla quale questa Corte ha motivato il proprio provvedimento 20 luglio 1977, di rigetto allo stato dell'istanza di interrogatorio per rogatoria del Lefebvre precedentemente formulata dai Commissari di accusa;

che proprio tale imminenza di conclusione del procedimento di estradizione giustifica l'urgenza del provvedimento presidenziale.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 23 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 e 17, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi di accusa dinanzi alla Corte costituzionale, adottate in data 27 novembre 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 15 dicembre 1962, nonché l'art. 657 c.p.p.;

deliberando in via definitiva,

conferma il provvedimento in data 29 settembre 1977, e la conseguente richiesta in data 1 ottobre 1977, adottati dal Presidente della Corte costituzionale per l'interrogatorio per rogatoria - da parte delle competenti autorità brasiliane ed alla presenza del Giudice istruttore di questa Corte - dell'imputato Ovidio Lefebvre D'Ovidio sulle circostanze di cui al mandato di cattura emesso a suo carico il 20 luglio 1977 e provvedimenti ivi richiamati.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 ottobre 1977.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

Roma, 12 novembre 1977

ALL'ON.LE MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ROMA OGGETTO: Olivi Luigi. Relazione e documenti per inoltrare richiesta

estradizione.

In relazione alla nota Interpol del 10 c.m. concernente l'arresto in Svizzera di Olivi Luigi, contro cui questa Corte ha emesso mandato di cattura il 20 luglio 1977 per il reato di corruzione aggravata in concorso con Gui Luigi, Tanassi Mario ed altri nel rinnovare la richiesta di arresto provvisorio del predetto Olivi - mi prego trasmettere la relazione ed allegata documentazione a sostegno della richiesta di estradizione da inoltrare alla competente Autorità elvetica.

Nel segnalare l'interesse che la Corte annette, a fini di giustizia, all'accoglimento della richiesta, ritengo necessario raccomandare alla S.V. On.le la massima cortese sollecitudine che il caso richiede.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

RELAZIONE

Questa Corte costituzionale procede a giudizio di accusa contro Luigi Olivi, imputato del reato di corruzione aggravata, come specificato nell'allegato mandato di cattura, per avere partecipato all'attività criminosa ascritta ai fratelli Ovidio ed Antonio Lefebvre D'Ovidio ed altri, i quali, agendo per conto e nell'interesse della Società Lockheed, hanno promesso prima e corrisposto poi a pubblici funzionari somme ammontanti a circa 1.130.000.000 di lire, allo scopo di far vendere dalla Lockheed al Governo italiano 14 aerei C.130 Hercules (vedasi documentazione allegata, n. da 1 a 5).

All'Olivi in particolare si addebita di avere svolto attività di mediazione - con la copertura della società Ikaria apparentemente destinata a svolgere un'attività promozionale e di informazione tecnico-scientifica, in realtà non effettuata - allo scopo di permettere ai fratelli Lefebvre di corrompere il Ministro della Difesa dell'epoca Luigi Gui.

Secondo l'atto di accusa, adottato dal Parlamento italiano in data 14 marzo 1977 (all. 1), i pubblici ufficiali sono stati identificati nelle persone dei ministri pro-tempore Luigi Gui e Mario Tanassi e del generale Duilio Fanali, all'epoca Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare.

Gli elementi di prova a carico di Luigi Olivi sono stati raccolti nelle istruttorie svolte dall'Autorità giudiziaria e dalla Commissione inquirente a seguito delle inchieste disposte in U.S.A. dalla Sottocommissione senatoriale presieduta dal sen. Church, nonché dalla Securities and Exchange Commission (S.E.C.), organo federale incaricato d'indagare sull'attività all'estero delle società multinazionali, tra le quali la Lockheed.

Allo stato, gli elementi a carico dell'Olivi sono i seguenti:

1) la dichiarazione, resa il 12 febbraio 1976 al Sost. Procuratore della Repubblica di Roma, nella quale l'Olivi afferma:

a) di aver trattato personalmente con Ovidio Lefebvre D'Ovidio, a seguito di incontro avvenuto nello studio legale di Antonio Lefebvre, la partecipazione dell'Ikaria alla campagna promozionale per la vendita degli aerei Hercules C.130, dietro compenso all'Ikaria di dollari 78.000 a titolo di rimborso forfettario;

b) di avere organizzato, mediante richiesta telefonica alla segreteria particolare del ministro, l'incontro avvenuto nel dicembre 1969 tra il ministro Gui, Ovidio Lefebvre e dirigenti della Società Lockheed (all. 6);

2) la lettera 18 marzo 1970, scritta dal presidente dell'Ikaria ad Ovidio Lefebvre, nella quale, con riferimento alla attività di promozione della vendita dei 14 aerei Hercules C.130 - nel richiamare l'impegno assunto dalla Lockheed di pagare dollari 78.000 all'Ikaria al ricevimento di una lettera d'intenti da parte del Ministro competente

e, dopo aver ricordato che una prima lettera, già ottenuta, non è stata giudicata conveniente, e che ne è in corso una messa a punto che consentirà di pagare la somma convenuta - si conclude con l'assunzione di un formale impegno a restituire la somma eventualmente pagata per l'ipotesi in cui non fosse stato emesso il decreto ministeriale autorizzativo della transazione, clausola, questa, quanto meno singolare in un accordo promozionale di vendita (all. 7);

3) la lettera 25 marzo 1970 con cui Maurice Egan, vice presidente della Lockheed, autorizza Ovidio Lefebvre ad effettuare il pagamento di dollari 78.000 ad Icaria al momento della ricezione di una impegnativa lettera d'intenti da parte del Ministro della Difesa italiano per l'acquisto dei 14 aerei Hercules C.130 (all. 8);

4) la successiva quietanza 21 giugno 1970 a firma di Luigi Olivi, per il presidente dell'Icaria, in cui si accusa ricevuta dei dollari 78.000 da parte di Ovidio Lefebvre, per conto della Lockheed (all. 9);

5) la lettera 19 dicembre 1970 indirizzata a Cowden, dirigente della Lockheed, nella quale Ovidio Lefebvre attesta di aver ricevuto nel giugno dello stesso anno la somma di dollari 78.000, somma che, giusta annotazione autografa dello stesso Cowden, era destinata al "pagamento per il team del precedente ministro della difesa Gui" (all. 10);

6) l'ordinativo 18 novembre 1971 (all. 11) impartito da Cowden alla First National City Bank di Roma, dal quale risulta:

a) il pagamento di dollari 45.000 a Luigi Olivi in proprio e non alla società Icaria, somma che l'Olivi, il successivo 19 novembre, accreditò, in valuta italiana, al fratello avv. Giulio (all. 12);

b) il pagamento di dollari 10.000 a favore di Hans Hussy, per estinzione di un debito personale di Luigi Olivi (all. 13);

7) la quietanza 19 novembre 1971 con la quale Luigi Olivi attesta di aver ricevuto da Ovidio Lefebvre la somma di dollari 55.000 a nome e per conto di ogni spettanza di Icaria, nonché a nome proprio e di quanti da lui rappresentati, ad intera liquidazione di ogni competenza per collaborazione prestata nella vendita al Governo italiano di aerei C.130 della Lockheed (all. 14).

Roma, 12 novembre 1977

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI
RISERVATA

Roma, 14 novembre 1977

ALL'ON.LE SIG. MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ROMA

OGGETTO: Giudizio di accusa contro Gui Luigi, Tanassi Mario ed altri. - Richiesta documenti acquisiti dalla SEC in U.S.A.

In relazione a quanto pubblicato sulla stampa quotidiana di questi giorni, circa l'acquisizione da parte della Securities and Exchange Commission - organo federale U.S.A. incaricato di indagare sulle attività delle società multinazionali, tra le quali la Lockheed - di una documentazione che svelerebbe, tra l'altro, l'identità dei destinatari di compensi speciali che si assumono corrisposti in Italia dalla Società Lockheed, in occasione della vendita degli aerei Hercules C.130, La prego, Onorevole Signor Ministro, di voler richiedere al Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti la documentazione in parola, che parrebbe poter assumere rilevante interesse, ai fini di giustizia, nel procedimento di accusa contro Gui Luigi, Tanassi Mario ed altri, pendente dinanzi a questa Corte.

Nel ringraziare per la collaborazione, sottolineo la necessità della massima cortese sollecitudine.

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto l'atto (1) in data 12 novembre 1977, con cui il Presidente della Corte costituzionale - con riferimento al mandato di cattura emesso dalla Corte costituzionale il 20 luglio 1977, nei confronti tra l'altro del latitante Olivi Luigi, imputato di corruzione aggravata, ed a seguito della nota Interpol 10 novembre 1977, che comunicava l'avvenuto arresto in Losanna (Svizzera) del detto imputato - ha ribadito la richiesta (già formulata con telegramma del 22 agosto 1977) di arresto provvisorio a fine di estradizione dell'Olivi; ritenuta la necessaria consequenzialità di tali richieste rispetto al mandato di cattura indicato.

PER QUESTI MOTIVI

deliberando in via definitiva,
conferma le richieste del Presidente della Corte costituzionale di arresto provvisorio per estradizione dell'imputato Olivi Luigi.

Roma, 2 dicembre 1977

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 2 DICEMBRE 1977 N. 9

Deposito in cancelleria: 9 dicembre 1977

Istanza del difensore di un imputato (Olivi) di revoca dell'ordine di cattura emesso dalla Corte - Reiezione dell'istanza - Motivi.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza depositata il 25 novembre 1977 e l'atto integrativo del 30 novembre successivo, con cui il difensore dell'imputato latitante Olivi Luigi chiede, fra l'altro, la revoca del mandato di cattura emesso da questa Corte, nei confronti dell'Olivi, il 20 luglio 1977

ritenuto che, al fine di ottenere il chiesto provvedimento, la difesa contesta la qualificazione - dell'attuale fase del procedimento di accusa (ex artt. 22 legge 25 gennaio 1962, n. 20; 20 e 21 Norme integrative 27 novembre 1962) come "fase preliminare al dibattimento" - in dipendenza della quale (ed in correlazione all'art. 273 c.p.p. per cui, dopo il rinvio a giudizio, resta esclusa la revoca del provvedimento coercitivo della libertà personale dell'imputato latitante), con precedente ordinanza n. 3 del 1977, la Corte ha, appunto, motivato il diniego di analoga istanza di revoca, formulata con riguardo all'ordine di cattura a carico dello stesso Olivi, emesso dalla Commissione inquirente il 7 dicembre 1976;

considerato che le argomentazioni addotte a sostegno dell'assunto difensivo - volto a sottolineare la diversa e maggiore ampiezza delle attività istruttorie previste dai citati articoli 22 legge 25 gennaio 1962, n. 20; 20 e 21 Norme integrative 27 novembre 1962, rispetto agli atti istruttori eccezionalmente consentiti dal codice di procedura penale (artt. 416, 417) nella fase preliminare al dibattimento - se valgono a dimostrare che la fase predibattimentale ha nel giudizio di accusa (in funzione delle esigenze particolari di questo) aspetti peculiari, non valgono però a mutarne la natura, che resta in ogni caso quella di "fase preliminare al dibattimento", in quanto successiva alla messa in stato di accusa (da parte del Parlamento) che è atto di rimessione al giudice del dibattimento;

che in particolare è erroneo il rilievo - formulato sempre al fine di contestare la natura predibattimentale dell'attuale fase del procedimento - secondo cui la Corte, con il mandato di cattura emesso il 20 luglio 1977, avrebbe mutato i fatti contestati all'Olivi rispetto a quelli dell'atto di accusa, perché la formulazione letterale del provvedimento in questione è dovuta unicamente al fatto che tale mandato si riferisce unitariamente alle persone degli imputati Camillo Crociani e Luigi Olivi ("gli altri due"), cumulandone in un unico

contesto le singole posizioni, e pertanto gli addebiti relativi al solo Olivi restano contenuti nell'atto di accusa a suo tempo regolarmente notificatogli.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza del difensore dell'imputato Olivi Luigi di revoca del mandato di cattura della Corte costituzionale 20 luglio 1977

Si riserva di provvedere in prosieguo sulla parte della istanza.

Così deciso, in camera di consiglio, il 2 dicembre 1977.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1977.

ORDINANZA 10 GENNAIO 1978 N. 10

Deposito in cancelleria: 3 febbraio 1978

Istanza di perizia tecnica in materia di trasporti aerei presentata dal difensore di un imputato (O. Lefebvre D'Ovidio) - Reiezione dell'istanza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - AVV. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati, riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza di perizia tecnica presentata dall'avv. Giuseppe De Luca nell'interesse dell'imputato Ovidio Lefebvre D'Ovidio;

visto il parere espresso dai Commissari d'accusa, che hanno concluso per la reiezione dell'istanza suddetta;

udita la relazione del Giudice istruttore-relatore;

sulle richieste contenute nella detta istanza, diretta ad ottenere che siano disposti accertamenti peritali volti a stabilire:

1) se negli anni 1968-1969, esistesse in concreto un problema di rinnovamento ed ammodernamento del trasporto aereo, determinato in modo precipuo dalla necessità di provvedere alla sostituzione dei velivoli C.119;

2) se realmente sussistesse l'esigenza di un sistema di trasporto articolato su una linea di velivoli da trasporto logistico e su una da trasporto tattico; nonché, con specifico riguardo al primo, se un orientamento di scelta preferenziale verso il tipo di aereo C.130 Hercules fosse fondato, sia da un punto di vista tecnico-operativo, sia da un punto di vista logistico;

3) se potesse essere considerato congruo il prezzo contrattuale pagato, avuto riguardo, oltreché al prezzo di acquisto dello stesso aereo, corrisposto nel medesimo arco temporale da altri Paesi, alle diverse circostanze attinenti alle modifiche avioniche richieste, alle modificazioni dei termini di pagamento, delle rate di consegna, dei costi delle materie prime e della mano d'opera, nonché agli oneri derivanti dal prefinanziamento.

Considerato che le richieste sub 1) e 2) involgono scelte non suscettibili di accertamenti tecnici;

che la richiesta sub 3) riguarda circostanze suscettibili di diretta valutazione da parte del Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza di perizia tecnica presentata nell'interesse di Ovidio Lefebvre D'Ovidio con atto depositato in data 7 dicembre 1977

Così deciso in camera di consiglio, il 10 gennaio 1978.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1978.
URGENTISSIMA

Roma, 20 gennaio 1978

ON.LE SIG. MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ROMA

OGGETTO: Commissione rogatoria per procedimento penale contro Gui Luigi ed altri.

In relazione alla Sua richiesta, relativa all'oggetto, mi pregio farLe presente che, ove il Governo elvetico voglia, nella specie, avvalersi del diritto derivante dalla riserva sub art. 2 lett. b, formulata all'atto della ratifica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (alla quale in Italia è stata data piena ed intera esecuzione con legge 23 febbraio 1961 n. 215), la Corte costituzionale è tenuta ad utilizzare le informazioni e i documenti acquisiti esclusivamente nell'ambito del procedimento penale relativo alle infrazioni, cui si riferisce la Commissione rogatoria in oggetto indicata.

La S.V. On.le può, ove occorra, rendere nota al Governo elvetico la presente dichiarazione.

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 21 FEBBRAIO 1978 N. 11

Deposito in cancelleria: 4 marzo 1978

Nuova istanza del difensore di un imputato (Olivi) di revoca del mandato di cattura emesso dalla Corte costituzionale - Richiamo a mutata giurisprudenza della Corte di cassazione ed alla "par condicio" degli imputati - Argomenti disattesi dalla Corte - Reiezione dell'istanza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Avv. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati,

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza depositata il 18 gennaio 1978 e la nota integrativa del 25 gennaio successivo, con cui il difensore dell'imputato latitante Olivi Luigi rinnova la richiesta di revoca del mandato di cattura emesso da questa Corte, nei confronti dell'Olivi, il 20 luglio 1977; e visti i documenti allegati;

sentito il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

viste le conclusioni del Collegio dei commissari d'accusa;

rileva che, al fine di ottenere il chiesto provvedimento, la difesa deduce:

a) che l'ordinanza 2 dicembre 1977, con la quale fu respinta altra istanza di analogo contenuto - così come la precedente ordinanza n. 3 del 7 maggio 1977, che rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di cattura emesso dalla Commissione inquirente -, si basava esclusivamente sulla inapplicabilità del capoverso dell'art. 260 c.p.p., in dipendenza dell'elaborazione giurisprudenziale creatasi in ordine alla estensibilità dell'art. 273 c.p.p. all'ipotesi dell'imputato latitante, e che un siffatto orientamento sarebbe stato abbandonato dalla Corte suprema di cassazione, come risulterebbe dalle sentenze prodotte, sicché non permarrebbe l'obbligatorietà del mandato di cattura;

b) che, in tale prospettiva, scaturendone la facoltatività del mandato di cattura, il provvedimento coercitivo del 20 luglio 1977 dovrebbe considerarsi viziato, quanto alla mancata valutazione dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 254 c.p.p., e segnatamente delle qualità morali dell'imputato;

c) che, in ogni caso, il provvedimento limitativo della libertà personale dovrebbe essere revocato in quanto lesivo della par condicio degli imputati, con particolare riguardo alla posizione del Gui.

Ciò posto, la Corte, relativamente al punto sub a), non trova ragione di modificare quanto ritenuto nelle precedenti ordinanze, per ciò che concerne l'applicabilità dell'art. 273 c.p.p., pur di fronte al diverso orientamento, manifestato nelle sentenze prodotte, che non costituiscono di per sé espressione di un consolidato mutamento della giurisprudenza della Corte di cassazione.

Osserva poi che, pur essendo, per il rigetto dell'istanza, assorbente e conclusivo l'argomento sovraesposto, va ribadito che, come già precedentemente ritenuto, sussistono tuttora le esigenze processuali espresse nella motivazione del ricordato mandato di cattura, con riguardo alle quali va correlata la valutazione delle qualità morali dell'imputato secondo il dettato dell'art. 254, ultimo comma, codice procedura penale;

e che, dalla considerazione della qualità di latitante dell'imputato, già precedentemente affermata e da ribadirsi, deriva una compiuta valutazione del comportamento dell'imputato stesso, tale da integrare il giudizio sui requisiti richiesti dal citato ultimo comma dell'art. 254;

e che, infine, lo stesso stato di latitanza è dato sufficiente ad escludere che possa rivelarsi confacente un esame comparativo rispetto alle posizioni dei coimputati non latitanti.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura proposta dal difensore dell'imputato Olivi Luigi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 febbraio 1978.

IL PRESIDENTE

f.to: LUIGI OGGIONI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1978.

ORDINANZA 3 MARZO 1978 N. 12

Deposito in cancelleria: 4 marzo 1978

Contenuto di conversazioni telefoniche intercettate dalla Commissione parlamentare inquirente e di deposizione testimoniale resa alla Corte - Possibile identificazione di persona indicata con parole convenzionali - Opportunità di compiere ulteriori atti istruttori o di trasmettere gli atti ad altra Autorità - Esclusione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. ANTON EBNER - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati,

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sentito il Giudice relatore-istruttore, il quale - premesso che, in esito al completamento di alcuni atti istruttori attualmente in corso, prevede di poter proporre la chiusura della istruzione entro brevi termini - ha sottoposto alla Corte se con riguardo al contenuto delle conversazioni telefoniche tra Luca Dainelli ed Antonio Lefebvre, intercettate nell'aprile 1976, su disposizione della Commissione inquirente, ed alla deposizione recentemente resa dallo stesso Dainelli, nelle quali si riferisce di una identificazione di Antelope Cobbler con l'On. Aldo Moro, debbano disporsi ulteriori atti istruttori;

presa conoscenza delle predette conversazioni telefoniche e della deposizione pure ricordata, nonché di ogni altro utile elemento;

considerato che la pretesa possibile identificazione di Antelope Cobbler con l'On. Aldo Moro - il quale peraltro, all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio di accusa, non rivestiva la carica di Presidente del Consiglio - era già nota alla Commissione inquirente;

e che le circostanze ora riferite concernenti detta identificazione, nessuna delle quali nota per scienza diretta, non forniscono elementi tali da richiedere ulteriori atti istruttori al riguardo;

che per le stesse ragioni sopraesposte non v'è luogo a disporre la trasmissione degli atti ad altra Autorità.

PER QUESTI MOTIVI

dispone, riguardo alla specifica identificazione sopra indicata, di non compiere ulteriori atti istruttori, né di trasmettere gli atti ad altra Autorità.

Così deciso in camera di consiglio il 3 marzo 1978.

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1978.

ORDINANZA 3 MARZO 1978 N. 13

Deposito in cancelleria: 7 marzo 1978

Istanza dei difensori di un imputato (O. Lefebvre D'Ovidio) per la concessione della libertà provvisoria - Ragioni addotte e disattese dalla Corte - Reiezione della istanza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati,

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza in data 21 febbraio 1978 con cui i difensori dell'imputato detenuto Lefebvre D'Ovidio Ovidio chiedono che sia a questi concessa la libertà provvisoria in considerazione della insussistenza di ragioni processuali per il mantenimento della carcerazione preventiva; della posizione di disparità in cui si troverebbe il Lefebvre rispetto agli altri imputati non detenuti; delle sue condizioni di salute compromesse anche per la carcerazione già sofferta e della esigenza di recupero delle energie fisio-psichiche in vista dell'intervento chirurgico cui il Lefebvre intenderebbe sottoporsi;

visto il parere contrario del Collegio dei Commissari di accusa;
sentito il Giudice istruttore-relatore;

considerato che, per la concessione del richiesto beneficio, la Corte deve valutare se la carcerazione preventiva sia richiesta da esigenze di cautela processuale, con riferimento alla personalità dell'imputato, sotto i profili del pericolo di inquinamento delle prove e del pericolo di fuga;

che tali esigenze nella specie sussistono, poiché il pericolo di inquinamento delle prove è desumibile, quanto alla oggettiva possibilità, dalla posizione centrale e influente dell'imputato nella vicenda di cui è processo, e, quanto alla probabile volontà, dall'ambiguo comportamento processuale da lui tenuto; mentre il pericolo di fuga è desumibile dalla considerazione che il Lefebvre - per il quale è obiettivamente agevole trovare ricetto all'estero - si è già reso latitante, condizione alla cui cessazione egli ha opposto tenace resistenza;

che le osservazioni già svolte escludono che Lefebvre Ovidio si trovi in situazione equiparabile a quella di altri imputati;

che, per quanto attiene allo stato di salute, è da escludere - anche sulla base delle osservazioni dei sanitari che hanno in cura il Lefebvre - che il protrarsi della custodia preventiva possa compromettere le sue condizioni o pregiudichi un futuro ed eventuale intervento chirurgico.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 277 cod.proc.pen.,

respinge l'istanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 marzo 1978.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: ROLANDO GALLI

Depositata in cancelleria il 7 marzo 1978.

ORDINANZA 14 MARZO 1978 N. 14

Deposito in cancelleria: 14 marzo 1978

Atto di accusa - Persone in esso non comprese - Istanza che ne richiede l'incriminazione - Difetto nella Corte del potere di promuovere l'azione penale (non deroga al principio dell'officialità dell'azione penale) - Reiezione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati,

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Viste le istanze in data 28 aprile e 23 novembre 1977 presentate dal difensore dell'imputato Olivi Luigi, con le quali si richiede l'incriminazione di persone non comprese nell'atto di accusa;

ritenuto che, indipendentemente dalla interpretazione del secondo comma dell'art. 27 legge 25 gennaio 1962, n. 20, la Corte non ha il potere di promovimento dell'azione penale in mancanza di una deroga nella legge n. 20 del 1962 al generale principio dell'officialità dell'azione penale;

ritenuto altresì che nella presente fase del giudizio non si appalesa attuabile la trasmissione dei detti esposti ad altra Autorità, in quanto la valutazione degli elementi in essi contenuti può dipendere dall'ulteriore corso del giudizio;

PER QUESTI MOTIVI

rigetta, allo stato, le istanze suddette.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 marzo 1978.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1978.

ORDINANZA 14 marzo 1978 N. 15

Deposito in cancelleria: 14 marzo 1978

Istruzione - Chiusura - Deposito degli atti in cancelleria ed avviso agli accusati, ai difensori ed ai Commissari di accusa. (Legge 25 gennaio 1962, n. 20, art. 24; Norme integrative per i giudizi di accusa, art. 22).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati,

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

Esaminati gli atti;

ORDINANZA

udito il Giudice relatore-istruttore, il quale ha comunicato di aver espletato l'istruttoria;

ritenuto che non è necessario disporre ulteriori atti istruttori in questa fase.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 24 legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 22 delle Norme integrative per i giudizi di accusa;

dichiara chiusa l'istruzione e dispone che gli atti e i documenti del processo siano depositati in cancelleria, dandosi immediato avviso del deposito agli accusati, ai difensori ed ai Commissari di accusa, a cura del Cancelliere, per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 372 c.p.p.

Così deciso in camera di consiglio il 14 marzo 1978.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1978.

ORDINANZA 4 APRILE 1978 N. 16

Deposito in cancelleria: 4 aprile 1978

Imputato in libertà provvisoria - Nuova documentazione acquisita - Pericolo di fuga e di inquinamento delle prove - Revoca del beneficio e ordine di cattura.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati,

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto l'atto d'accusa;

letta l'istanza in data 1 aprile 1978, con la quale il Collegio dei commissari d'accusa richiede che venga revocato il beneficio della libertà provvisoria concesso all'accusato Lefebvre D'Ovidio Antonio in data 27 marzo 1976;

considerato che in esito alla rogatoria inoltrata alle autorità elvetiche è stata acquisita documentazione che rende attuale il pericolo che l'accusato suddetto, di cui è indispensabile la presenza al dibattimento, sia per darsi alla fuga;

che sussista possibilità di inquinamento delle prove;

visti gli artt. 292 del codice di procedura penale, 23 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

PER QUESTI MOTIVI

revoca il beneficio della libertà provvisoria concesso in data 27 marzo 1976 all'accusato Lefebvre D'Ovidio Antonio, nato a Napoli il 17 gennaio 1913 e residente in Roma, e ne ordina agli ufficiali ed agli agenti della forza pubblica la cattura perché sia condotto nella casa circondariale Regina Coeli di Roma a disposizione della Corte costituzionale.

Roma, 4 aprile 1978

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1978.

ORDINANZA 11 APRILE 1978 N. 17

Deposito in cancelleria: 11 aprile 1978

Imputato nei cui confronti è revocato il beneficio della libertà provvisoria ed emesso ordine di cattura - Istanza di revoca del provvedimento della Corte, presentata dai difensori - Reiezione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici ordinari - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Prof. ORIO GIACCHI - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici aggregati,

riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi di accusa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza 4 aprile 1978, con la quale i difensori dell'imputato Antonio Lefebvre D'Ovidio hanno chiesto la revoca dell'ordinanza in pari data di questa Corte, e in subordine "l'adozione di altra forma di cautela o di custodia meno restrittiva della libertà personale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 20/62";

visto il parere in data 9 aprile 1978 del Collegio dei commissari d'accusa, contrario all'accoglimento dell'istanza;

sentiti in camera di consiglio i difensori dell'imputato, i quali hanno così concluso: "La difesa chiede l'immediata scarcerazione di Antonio Lefebvre D'Ovidio, perché detenuto senza titolo; in ogni caso la revoca dell'ordinanza 4 aprile 1978 perché di essa mancano i presupposti di diritto e di fatto, come chiarito nelle note che la difesa allega.

In subordine chiede la concessione della libertà provvisoria o, quanto meno, la sostituzione della detenzione preventiva con altra forma di custodia personale che la Corte vorrà determinare.

In ulteriore subordine, nel caso che si intenda applicare l'art. 23 della legge 25 gennaio 1962 n. 20 senza rinvio per relationem alla normativa del c.p.p. attraverso il richiamo dell'art. 34 legge cit., ovvero in modo autonomo e comunque non in bonam partem rispetto ai casi e ai modi di cui alla predetta normativa, bensì in malam partem rispetto a quest'ultima, eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 citato per contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione in quanto l'attribuzione di discrezionalità assoluta alla Corte chiamata a decidere sulla base di meri criteri di opportunità, vanifica in toto la riserva di legge contenuta nell'art. 13 risolvendola soltanto nella riserva di giurisdizione, senza alcuna giustificazione costituzionale di siffatta menomazione alla garanzia costituzionalmente riconosciuta alla libertà personale, e vanifica altresì la garanzia dell'obbligo di motivazione";

sentiti altresì i Commissari d'accusa, che hanno concluso per il rigetto di tutte le istanze;

ritenuto che il provvedimento emesso dalla Corte costituzionale in

data 4 aprile 1978 contiene tutti gli elementi costitutivi del nuovo mandato di cattura di cui all'art. 292 c.p.p. ed in particolare:

- è stato emesso per i reati per i quali Antonio Lefebvre D'Ovidio è stato rinviato a giudizio, espressamente richiamati con il riferimento all'atto di accusa;
- e stato adeguatamente motivato con il riferimento alla documentazione inviata dalle autorità elvetiche, la cui acquisizione ha messo in luce fatti e circostanze tali da far ritenere attuale tanto il pericolo di fuga quanto quello, teleologicamente connesso, di inquinamento delle prove da parte dell'imputato; né gli argomenti adottati dalla difesa hanno introdotto elementi tali da far modificare la valutazione della Corte.

Ritenuto altresì, che con l'ordinanza 4 aprile 1978 bene è stata revocata la libertà provvisoria già concessa all'imputato Antonio Lefebvre D'Ovidio, il cui stato di libertà provvisoria non era venuto meno, non essendo intervenuto alcun atto o fatto processuale incompatibile con tale status.

in particolare:

- non è mai stato revocato l'ordine di cattura emesso il 22 marzo 1976 dal Procuratore della Repubblica di Roma, in relazione al quale venne concessa il 27 marzo 1976 la libertà provvisoria;

- lo stato di libertà provvisoria dell'imputato non è stato modificato dall'emissione nei suoi confronti di ordini e mandati di comparizione, i quali costituiscono gli strumenti processuali tipici per la convocazione e la contestazione dell'accusa all'imputato non in stato di detenzione;

- l'imputato in stato di libertà provvisoria è un imputato a "piede libero", e tale è stato correttamente considerato l'imputato Antonio Lefebvre D'Ovidio in tutti gli atti processuali compiuti dopo la concessione della libertà provvisoria.

Ritenuto che l'aver provveduto alla revoca della libertà provvisoria e all'emissione del nuovo mandato di cattura con un atto formalmente unitario non incide sulla autonomia sostanziale dei due provvedimenti né menoma in alcun modo la garanzia dei diritti della difesa.

Ritenuto che la competenza della Corte a revocare la libertà provvisoria ed ad emettere il nuovo mandato di cattura deriva dall'art. 23 della legge n. 20/62, mentre i presupposti per l'emissione dei due provvedimenti sono stati fondati non sul citato art. 23, ma sull'art. 292 c.p.p., applicabile per il richiamo dell'art. 34 della legge n. 20/62;

che, in conseguenza, è irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 20/62 per preteso contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione.

Ritenuto che il permanere delle ragioni addotte per la emissione del nuovo mandato di cattura impedisce la concessione della libertà provvisoria all'imputato.

Ritenuto infine, che non esistono motivi per adottare nei confronti dell'imputato Antonio Lefebvre D'Ovidio forme di custodia diverse da quelle previste in via ordinaria per qualsiasi imputato colpito da mandato di cattura.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta tutte le istanze della difesa di Antonio Lefebvre D'Ovidio di cui in epigrafe.

Roma, 1 aprile 1978

difesa di Antonio Lefebvre

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

Depositata in cancelleria l'11 aprile 1978.

RISERVATA

Roma, lì 12 aprile 1978

ON.LE MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ROMA

Con nota B/29854/FI/cb del 21 marzo 1978 il Dipartimento Federale di giustizia e polizia - nel rimettere atti relativi alla rogatoria 20 settembre 1977 di questa Corte - comunicava all'Ambasciata d'Italia a Berna di non poter rivelare l'identità del beneficiario dell'assegno 1976 per dollari 220.000, emesso in data 18 novembre 1971 dalla First National City Bank di Roma, su ordine di William Cowden e destinato allo Swiss Credit di Zurigo, poiché le persone beneficiarie non figurano nel numero degli accusati dinanzi alla Corte costituzionale e non sembrano poter essere messi in relazione coi fatti incriminati. Aggiungeva, peraltro, che, ove la Corte costituzionale avesse voluto conoscere l'identità dei beneficiari, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali ne domandava la rivelazione.

In risposta a tale domanda faccio presente che la somma in questione rappresenta una parte dei compensi che la società Lockheed avrebbe distribuito in Italia in occasione della vendita dei 14 aerei Hercules C.130 al Governo italiano. In particolare questa somma risulta accreditata per ordine di William Cowden, il quale, per sua stessa ammissione, secondo gli atti trasmessi con la rogatoria, era il funzionario della predetta società incaricato del pagamento dei compensi.

Palese è quindi l'utilità della individuazione dei destinatari, come lo stesso Dipartimento di polizia ha avuto occasione di rilevare a proposito del conto Sagittario con nota numero B/29854 in data 21 marzo 1978, nella quale ha, appunto, affermato che: "la documentazione rimessa dalla City Bank menziona il nome di una persona che non figura nel numero degli accusati dinanzi alla Corte costituzionale italiana. Ciò nonostante le autorità svizzere ritengono che il movimento ed il conto di cui questa persona è titolare sembrano avere un rapporto evidente con i delitti menzionati nella commissione rogatoria e che le informazioni sul conto corrente Sagittario e sul suo titolare rivestono una importanza innegabile nel quadro della procedura e dei fatti essenziali".

Si resta poi in attesa, ad integrazione di quanto già trasmesso relativamente al conto 161/161 STAR presso il Credit Suisse di Chiasso, della documentazione bancaria relativa all'utilizzo del bonifico di dollari 250.000 addebitati sul conto predetto in data 8 giugno 1970, valuta in pari data.

Si prega pertanto di voler portare a conoscenza quanto sopra all'Autorità elvetica, esprimendo alla stessa il ringraziamento della Corte costituzionale per quanto già fatto e rinnovando l'assicurazione del rispetto del principio di specialità per ogni informazione che sarà fornita.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 2 MAGGIO 1978

Manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale e rigetto delle eccezioni pertinenti alla dichiarazione di contumacia ed allo stato di latitanza.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

sulla richiesta dei Commissari d'accusa di dichiarazione di contumacia degli imputati Crociani Camillo, Olivi Luigi, e Max Melca Victor;

visti i decreti di citazione e le rispettive relazioni di notifica;
sentito il difensore dell'imputato Olivi il quale si è opposto alla richiesta di dichiarazione di contumacia, sostenendo la nullità della citazione per inapplicabilità dell'art. 173 c.p.p. all'imputato latitante che abbia eletto domicilio e in subordine sollevando questione di costituzionalità dell'art. 173 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; sostenendo altresì, in ulteriore subordine, la cessazione della qualità di latitante a seguito dell'arresto in Svizzera, con permanenza di tale effetto anche durante la fase di libertà provvisoria condizionata e, comunque, a seguito del rifiuto della estradizione;

sentito il difensore di Max Melca Victor il quale si è rimesso al giudizio della Corte;

sentiti i Commissari d'accusa i quali hanno chiesto il rigetto di tutte le eccezioni pertinenti alla dichiarazione di contumacia;

considerato che l'art. 173 c.p.p. vieta il ricorso a forme di notificazioni diverse dal deposito nella Cancelleria, anche quando si conosca il luogo della abitazione del latitante o quando ne esista una elezione di domicilio, onde non sussiste la dedotta nullità della citazione;

che manifestamente infondata appare la sollevata questione di incostituzionalità dell'art. 173 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, giacché, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 1977, la situazione del latitante - e cioè dell'imputato che si sottrae volontariamente all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nell'interesse di giustizia sulla base dei motivi specificamente indicati - assume preminente rilievo, onde bene a ragione la norma impugnata non distingue tra latitanti che abbiano eletto domicilio legale e latitanti per cui tale circostanza non si verifichi;

che la qualità di latitante non può ritenersi cessata per effetto di un arresto in territorio straniero ai fini della estradizione, seguito dalla concessione della libertà provvisoria ancorché condizionata, giacché tali provvedimenti non hanno inciso sulla situazione di latitanza, determinata dalla perdurante volontà dell'imputato di opporsi alla estradizione e comunque di sottrarsi all'esecuzione del mandato di cattura, mentre è ovvio che in qualunque momento l'imputato avrebbe potuto dichiarare di volersi consegnare alla forza pubblica italiana, né l'autorità straniera avrebbe potuto impedirlo, essendo sia l'arresto che le condizioni apposte alla libertà provvisoria preordinate appunto alla estradizione;

che gli stessi argomenti confermano il permanere della situazione di latitanza anche nell'ipotesi in cui sia stata rifiutata l'extradizione;

che ininfluenti appaiono ai fini della dichiarazione di contumacia le altre questioni sollevate dal difensore dell'Olivi, questioni sulle quali la Corte si riserva di pronunciarsi.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 498 c.p.p.;

ordina che si proceda oltre nel giudizio in contumacia degli imputati Crociani Camillo, Olivi Luigi e Max Melca Victor, fermo rimanendo lo stato di latitanza di Crociani Camillo e Olivi Luigi ai fini di legge.

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 3 MAGGIO 1978

Manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale e rigetto di eccezioni e istanze.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

sciogliendo la riserva formulata nell'ordinanza del 2 maggio 1978 in ordine alle questioni sollevate dal difensore dell'imputato Luigi Olivi, sulle quali i Commissari d'accusa hanno concluso per il rigetto; ritenuto che il predetto difensore ha dedotto:

1) la nullità del mandato di cattura 20 luglio 1977 per esistenza di precedente mandato valido della Commissione inquirente;

2) la nullità della istruttoria svolta dalla Corte, per violazione dei diritti di difesa, e la incostituzionalità dell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi di accusa per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che inoltre il predetto difensore ha chiesto che:

3) la Corte proceda ad imputazione nei confronti dei testi Maurice Egan, William Cowden, Roger Bixby Smith, Archibald Kotchian, Lefty Roha;

4) in subordine, sospenda il giudizio in attesa della trasmissione alla Corte degli atti dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, alla quale sono stati inviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a seguito di denuncia sporta nei confronti dei predetti testi, come da prodotto certificato;

5) dichiararsi, in ogni caso, di non doversi tener conto delle deposizioni rese dai predetti testi, e ciò ai sensi dell'art. 304 in relazione all'art. 78 c.p.p.;

considerato che la questione di nullità del mandato di cattura è infondata, perché la preesistenza di un ordine di cattura della Commissione inquirente non precludeva in alcun modo la successiva emissione di un mandato di cattura per lo stesso titolo da parte della Corte, e che per di più la questione è ininfluenta se proposta sotto il profilo della nullità della citazione, perché la citazione è stata effettuata con la notificazione del provvedimento presidenziale che, convocando la Corte, ha fatto riferimento esclusivamente alla imputazione come contestata nell'atto di accusa già notificato;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi di accusa è manifestamente infondata: infatti la Corte costituzionale - con le sentenze n. 63 del 1972 e n. 218 del 1976 - ha dichiarato non fondate analoghe questioni inerenti ai diritti della difesa nella fase istruttoria, in ragione della ripetibilità degli atti, ripetibilità che caratterizza anche gli atti istruttori previsti dalla norma ora denunciata; né rileva, a questi fini, che si tratti di atti istruttori compiuti in fase predibattimentale dopo il rinvio a giudizio mediante atto di accusa;

che questa Corte, come ha già affermato con l'ordinanza n. 14 del 14 marzo 1978, non ha il potere di promuovere l'azione penale; e che d'altra parte, non risultando che sia stata promossa azione penale a seguito della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti degli indicati testi, non può, a parte ogni altro rilievo, prendersi allo stato in considerazione la richiesta di sospensione del giudizio;

che la non utilizzabilità delle dichiarazioni, sancita dall'art. 304 comma quarto c.p.p., si riferisce alle dichiarazioni rese da un soggetto che nel corso del medesimo procedimento abbia poi assunto la qualità di imputato, e rileva solo nei suoi confronti.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta tutte le eccezioni e le istanze formulate dal difensore dell'imputato Luigi Olivi.

ORDINANZA 3 MAGGIO 1978

Rigetto di eccezioni fondate su asserito difetto di giurisdizione della Corte costituzionale e natura di questa in sede penale.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

sulle richieste presentate dal difensore dell'imputato Max Melca Victor;

sentiti i Commissari d'accusa che ne hanno domandato il rigetto;

considerato che il dedotto difetto di giurisdizione di qualsiasi autorità giurisdizionale italiana nei confronti di un cittadino straniero che avrebbe operato esclusivamente all'estero contrasta con i principi del nostro ordinamento quali si riflettono particolarmente nei disposti degli artt. 3, 6 e 7 del c.p. vigente e dell'art. 112 della Costituzione;

che l'asserita mancanza dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di questa Corte non ha alcun fondamento, né per quanto ha riguardo alla sua composizione (sent. n. 125 del 1977 della Corte costituzionale) né per le caratteristiche intrinseche che sarebbero proprie di qualsiasi organo di giustizia costituzionale;

che, pertanto, come ha rilevato la già citata sent. n. 125 del 1977, la giurisdizione penale costituzionale esclusiva non contrasta con l'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge 4 agosto 1955, n. 848).

PER QUESTI MOTIVI

respinge le richieste in epigrafe.

ORDINANZA 26 MAGGIO 1978

Acquisizione di documentazione presso l'Alitalia.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Vista l'istanza 25 maggio dei Commissari d'accusa;
ravvisata l'opportunità che la documentazione richiesta dai
Commissari d'accusa si estenda a tutto il periodo dal 15 al 28 febbraio
1969;

ORDINA

che sia acquisita presso la direzione dell'Alitalia, richiedendola
in particolare all'ing. La Bombarda, la documentazione circa il
movimento arrivi dei passeggeri all'aeroporto di Fiumicino nei giorni
dal 15 al 28 febbraio 1969, con particolare riferimento alla presenza
fra i passeggeri in arrivo dell'imputato Ovidio Lefebvre, mandando alla
polizia giudiziaria di provvedere all'esecuzione della presente
ordinanza.

ORDINANZE 31 MAGGIO 1978

Acquisizione di documentazione e concessione della libertà
provvisoria agli imputati Ovidio e Antonio Lefebvre D'Ovidio.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

I - sull'istanza avanzata dall'avv. Flick, difensore di Antonio
Lefebvre D'Ovidio;

sentito il Collegio dei commissari di accusa, che non si è
opposto;

ritenuto opportuno acquisire l'informativa richiesta;

manda al Cancelliere di richiedere alla First National City Bank di
Roma ogni utile notizia relativamente ad operazioni bancarie avvenute
nel dicembre 1971-gennaio 1972, con riferimento ai nominativi
Cacciapuoti Renato, Bergamini Ugo o ad altri soggetti in rapporto con i
predetti.

II - Vista l'istanza della difesa dell'imputato Antonio Lefebvre
D'Ovidio;

ritenuta l'opportunità di richiedere la documentazione di che
trattasi;

manda al Cancelliere di richiedere alla Camera dei deputati la
deliberazione adottata dalla Commissione inquirente in data 14 aprile
1977 avente ad oggetto l'archiviazione degli atti del fascicolo n.
189/VII per manifesta infondatezza, nonché la relazione degli on.li
Martinazzoli, Spagnoli e Felisetti, letta all'udienza in data 14 aprile
1977 della Commissione predetta.

III - Vista la domanda di libertà provvisoria presentata dai
difensori dell'imputato Ovidio Lefebvre D'Ovidio;

visto il parere favorevole dei Commissari d'accusa;

visti gli artt. 277 e 282 c.p.p.;

concede la libertà provvisoria all'imputato previa prestazione di
cauzione o malleveria di lire 100 milioni, con obbligo di dimorare nel
comune di Roma.

IV - Vista la domanda di libertà provvisoria presentata dai
difensori dell'imputato Antonio Lefebvre D'Ovidio;

visto il parere favorevole dei Commissari d'accusa;

visti gli artt. 277 e 282 c.p.p.;

concede la libertà provvisoria all'imputato previa prestazione di
cauzione o malleveria di lire 50 milioni con obbligo di dimorare nel

comune di Roma.

ORDINANZA 1 GIUGNO 1978

Riconoscimento della idoneità dei fidejussori.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Vista l'ordinanza di concessione della libertà provvisoria agli imputati Ovidio e Antonio Lefebvre D'Ovidio;
sentiti i difensori degli imputati e i Commissari d'accusa;
ritenuto che il signor Mario Lefebvre D'Ovidio ha dichiarato di costituirsi fidejussore personale dell'imputato Ovidio Lefebvre D'Ovidio;

che la signora Eugenia Beek ha dichiarato di costituirsi fidejussore personale dell'imputato Antonio Lefebvre D'Ovidio;

che in aggiunta dei predetti fidejussori il Sig. Carlo Lefebvre D'Ovidio ha dichiarato di costituirsi fidejussore solidale per entrambi gli imputati;

vista la documentazione prodotta dai citati fidejussori;

visto l'art. 285 c.p.p.;

riconosce l'idoneità dei fidejussori e designa il Cancelliere dott. Rolando Galli per la compilazione del relativo verbale del ricevimento della malleveria.

ORDINANZA 2 GIUGNO 1978

Ordine di sequestro.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

vista la documentazione prodotta in fotocopia dalla difesa di Ovidio Lefebvre D'Ovidio, relativa agli assegni circolari della Banca Nazionale del Lavoro di Roma:

- 1 giugno 1970 n. 350212 all'ordine di Carlo Roscoli per lire 10.000.000;

- 1 giugno 1970 n. 350213 all'ordine di Carlo Roscoli per lire 10.000.000;

- 1 giugno 1970 n. 350214 all'ordine di Carlo Roscoli per lire 10.000.000;

- 1 giugno 1970 n. 350210 all'ordine di Ugo Cosseria per lire 10.000.000,

- 1 giugno 1970 n. 350211 all'ordine di Ugo Cosseria per lire 10.000.000;

e della Banca d'America e d'Italia:

- 1 giugno 1970 n. 20251263 all'ordine di Rinaldo Peruzzi per lire 5.000.000;

- 1 giugno 1970 n. 20251264 all'ordine di Rinaldo Peruzzi per lire 5.000.000;

- 1 giugno 1970 n. 20251265 all'ordine di Rinaldo Peruzzi per lire 5.000.000;

- 1 giugno 1970 n. 20251266 all'ordine di Alberto Contrucci per lire 5.000.000;

- 1 giugno 1970 n. 20251267 all'ordine di Alberto Contrucci per lire 5.000.000;

- 1 giugno 1970 n. 20251268 all'ordine di Luigi Pergamo per lire 5.000.000;

- 1 giugno 1970 n. 20251269 all'ordine di Luigi Pergamo per lire 5.000.000.

ritenuta la opportunità di procedere al sequestro degli assegni originali, ovunque essi si trovino.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 457 e 340 c.p.p.;

ordina il sequestro degli assegni di cui in narrativa, ovunque gli stessi si trovino;

manda per l'esecuzione al Comando Nucleo Carabinieri Polizia Giudiziaria di Roma, con facoltà di sub-delega.

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI
Il Cancelliere
f.to: ROLANDO GALLI

ORDINANZA 14 GIUGNO 1978

Inammissibilità di istanza di ricusazione presentata dai Commissari di accusa.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Letta l'istanza di ricusazione del Giudice prof. avv. Orio Giacchi presentata dai Commissari di accusa il 13 giugno 1978 e la successiva memoria depositata in data odierna;

sentite le parti sulla questione dedotta nella memoria dei Commissari di accusa al punto n. 1, in ordine alla legittimità di una discussione orale in pubblica udienza avente ad oggetto la questione di ammissibilità della istanza.

Ritenuto che la trattazione della istanza di ricusazione e della domanda di astensione va svolta osservando le modalità dettate dagli artt. 6 e seguenti c.p.p., e cioè non in pubblica udienza;

che l'istanza di ricusazione in oggetto è stata presentata oltre il termine fissato dall'art. 25 della legge 25 gennaio 1962 n. 20;

che l'istanza non fa riferimento a fatti, rapporti o situazioni, costituenti motivo di ricusazione, verificatisi dopo tale termine;

che non rileva la dedotta "sopravvenuta conoscenza" del motivo di ricusazione, in quanto è riferita a fatti, rapporti e situazioni concretamente conoscibili prima del termine fissato dall'art. 25 della legge 25 gennaio 1962 n. 20;

visti gli artt. 25 e 34 della legge 25 gennaio 1962 n. 20 e gli artt. 64 e segg. del c.p.p.;

visto l'art. 69 comma 4 c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione del Giudice prof. avv. Orio Giacchi (1)

Roma, 14 giugno 1978

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI
Il Cancelliere
f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 20 GIUGNO 1978

Rigetto di richiesta di perizia grafica.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Vista la richiesta di perizia grafica presentata dai Commissari di accusa nell'udienza del 16 corrente circa l'autenticità di due firme sconosciute dal teste Vassar House;

udite le parti;

ritenuto che, quanto meno allo stato degli atti, l'accertamento non si presenta necessario o comunque rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

respinge l'istanza.

ORDINANZA 22 GIUGNO 1978

Acquisizione di documentazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Vista l'istanza 31 maggio 1978 della difesa Tanassi;
uditi i Commissari d'accusa e le difese;
ammette come testimoni, da citarsi a cura e spese di parte, i signori:

- Generale Fortunato Minasi, Direttore generale delle provvidenze per il personale presso il Ministero della Difesa, Roma;
- Colonnello Rinaldo Rinaldi, Capo ufficio pubbliche informazioni Ministero della Difesa, Roma;
- Capitano di vascello Tito Arnaldi Berti, Capo s.m. alla logistica del dipartimento marittimo di Taranto, per deporre sulle circostanze indicate nella relativa deduzione.

Ordina richiedersi al Ministero della Difesa (Gabinetto) dettagliata informativa e relativa documentazione comprovante l'epoca precisa in cui furono effettuate le modifiche agli uffici del Ministro, che comportarono lo spostamento del locale adibito a sala d'attesa.

ORDINANZA 23 GIUGNO 1978

Astensione di giudice aggregato e sostituzione da parte di giudice supplente.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Letta la istanza di astensione dal giudizio presentata in data odierna dal Giudice prof. Orio Giacchi;

ritenuto che essa si basa su fatto sopravvenuto al termine di cui all'art. 25 della legge 25 gennaio 1962 n. 20;

che sussistono le gravi ragioni di convenienza adottate nella istanza;

visto l'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi di accusa;

PER QUESTI MOTIVI

accoglie l'istanza di astensione del prof. Orio Giacchi e lo dichiara sostituito dal Giudice supplente avv. Achille Salerni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 giugno 1978.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 29 GIUGNO 1978

In tema di lettura di deposizioni di testi stranieri.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Udite le parti;

uditi i Commissari d'accusa;

ritenuta la necessità di approfondire la questione e di esaminare anche le istanze e le memorie prodotte per iscritto;

si riserva di deliberare nella settimana ventura.

ORDINANZA 7 LUGLIO 1978

Reiezione di istanza di assunzione di testimonianze negli Stati Uniti e ammissibilità della lettura in dibattimento delle deposizioni rese negli Stati Uniti.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Nella composizione integrata per i giudizi d'accusa;

sull'istanza della difesa degli imputati Ovidio e Antonio Lefebvre D'Ovidio, volta ad ottenere che la Corte disponga, in via primaria, l'assunzione diretta negli Stati Uniti d'America dei testi Cowden, Kotchian, Egan e Crockett, o, in via subordinata, commissione rogatoria dei testi stessi;

e sull'istanza della difesa dell'imputato Luigi Olivi, diretta alla dichiarazione di inammissibilità della lettura delle deposizioni rese dinnanzi alla Commissione inquirente negli Stati Uniti d'America e delle dichiarazioni rese dinnanzi alla S.E.C. e al Sottocomitato Church;

vista la rinuncia delle difese degli imputati Mario Tanassi e Bruno Palmiotti alle loro istanze analoghe a quelle della difesa Olivi;

uditi i difensori degli imputati e i Commissari d'accusa, i quali hanno concluso come da separato verbale in atti;

considerato che in ordine alla posizione processuale delle persone di cui trattasi questa Corte ha già affermato, da ultimo con l'ordinanza dibattimentale 3 maggio 1978, l'inapplicabilità del divieto di assunzione testimoniale di cui agli artt. 304, terzo e quarto comma, e 78 c.p.p., per cui nulla osta al loro esame nella qualità processuale di testi;

che, ai sensi dell'accordo firmato in Washington il 29 marzo 1976 e del d.l. 6 aprile 1976, n. 76, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 179, questa Corte ha facoltà di assumere testimonianze negli Stati Uniti d'America e di acquisirvi ogni utile elemento di prova;

che il concreto esercizio di tale facoltà, in base al principio generale di economia processuale di cui è specifica attuazione nell'art. 457 c.p.p., è condizionato nella fase dibattimentale dalla necessità di integrare il materiale probatorio in atti, a maggior ragione quando si tratti di ricorrere a una procedura di carattere eccezionale;

che, ai fini della valutazione della necessità suddetta, occorre considerare, in via generale, l'ammissibilità delle letture delle deposizioni già rese e degli atti pervenuti alla Corte dai testi di cui trattasi, così decidendosi anche in ordine alla relativa istanza;

che sotto il profilo dell'ammissibilità della lettura delle deposizioni rese dai testi residenti all'estero dinnanzi alla Commissione inquirente negli Stati Uniti d'America, ivi recatasi per raccogliere deposizioni testimoniali avendovi consentito il Governo degli Stati Uniti in base all'accordo sopra citato, può darsi lettura, anche in mancanza dell'accordo delle parti, in base al disposto dell'art. 462, n. 3, c.p.p.;

che delle deposizioni e dichiarazioni rese dinnanzi alla S.E.C. e al Sottocomitato Church, degli "affidavit" e degli altri documenti pervenuti alla Corte può darsi lettura, anche in mancanza del consenso delle parti, in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 466 c.p.p. e del citato d.l. 6 aprile 1976, n. 76, convertito in legge 30 aprile 1976, n. 179;

che il materiale probatorio raccolto e la sua utilizzabilità processuale (salva ovviamente la valutazione in sede debita dell'attendibilità di ogni elemento probatorio) rendono non necessaria l'escussione diretta negli Stati Uniti d'America o la commissione rogatoria.

PER QUESTI MOTIVI

respinge le istanze, dichiara ammissibile la lettura di tutte le disposizioni ed i documenti di cui in motivazione, acquisiti agli atti, ed ordina procedersi oltre nel dibattimento.

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 13 LUGLIO 1978

Acquisizione di documenti e citazione di testimoni.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Sull'istanza della difesa di Bruno Palmiotti, in data 23 giugno 1978;

sentiti i Commissari di accusa;

ammette la produzione documentale;

respinge, siccome ininfluenti, le deduzioni testimoniali ivi contenute.

Sull'istanza formulata all'udienza del 31 maggio 1978 dai Commissari di accusa;

dispone l'acquisizione dei documenti dei voli C.119 negli anni 1964-1969 per accertare se, in caso di voli in paesi oltre le Alpi, vi fosse la necessità di seguire una rotta di aggiramento;

preso atto della rinuncia del Collegio dei commissari di accusa all'audizione dei testi Carinci, Carosio, Giorgi, Tanningher, Ceccatelli, Azzolini, Castana, Raimondi, Pignataro, Malandrucchio e Tesoro;

preso altresì atto della rinuncia della difesa del senatore Gui Luigi ai testi Camilletti, Marini e Vanelli;

ritenuto che, alla luce delle risultanze dibattimentali, la audizione dei predetti si rivelerebbe superflua;

dispone che delle deposizioni istruttorie dei testi che le hanno rese si dia lettura;

dispone acquisirsi agli atti l'affidavit di D. Crockett prodotto all'udienza del 16 maggio 1978 ed ordina procedersi a traduzione giurata, in lingua italiana dello stesso, nominando all'uopo interprete il dr. Maurizio Nevola, riservandosi di fissare la data in cui lo stesso dovrà provvedere all'incarico;

ordina che si proceda a traduzione giurata della lettera 23 febbraio 1976 inviata da A.C. Kotchian a Ovidio Lefebvre e acquisita agli atti e nomina all'uopo interprete il dott. Maurizio Nevola, riservandosi di fissare la data in cui lo stesso dovrà provvedere all'incarico;

dichiara non esservi luogo a provvedere, come richiesto dai Commissari di accusa, sull'istanza 31 maggio 1978 (difesa Tanassi), 5 aprile 1978 (difesa Antonio Lefebvre) e 5 aprile 1978 (difesa Ovidio Lefebvre), perché questa Corte ha già provveduto in merito;

dichiara non esservi luogo a provvedere a quanto richiesto al n. 2 dell'istanza della difesa Fanali del 6 aprile 1978 in ordine all'acquisizione delle relazioni del IV Reparto S.M.A., allegate alle proposte di bilancio per gli anni 1968-1971, trattandosi di documenti già acquisiti agli atti e respinge le richieste di cui ai nn. 1 e 3 della stessa istanza perché ininfluenti;

ritenuto che le ricerche disposte ed effettuate onde reperire i testi Miccolis e Lugli Alberto hanno dato esito negativo; che nulla lascia ritenere che ulteriori ricerche sarebbero fruttuose; e che, allo stato, l'audizione degli stessi può essere considerata non indispensabile; che quanto alla teste Carmen Valcarcel occorre procedere a nuova citazione con diffida di accompagnamento;

ordina la citazione della predetta per l'udienza del 18 luglio 1978, ad ore 10.

ORDINANZA 26 LUGLIO 1978

Ordine di sequestro.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Poiché si rende necessario, ai fini della completa acquisizione probatoria, procedere al sequestro dei seguenti assegni circolari della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, e relativa richiesta di emissione in data 21 dicembre 1971:

assegno n. 92007784	dell'importo di	L. 5.000.000
" n. 92007785	"	L. 5.000.000
" n. 92007786	"	L. 5.000.000
" n. 92007787	"	L. 5.000.000
" n. 92007788	"	L. 5.000.000
" n. 92545576	"	L. 3.171.215
" n. 98905656	"	L. 10.000.000
" n. 98905657	"	L. 5.716.215

visti gli artt. 23 e 34 legge 25 gennaio 1962 n. 20, 340 e segg., e 457 c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

ordina il sequestro dei titoli e della documentazione sopra indicati, presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma, ovvero ovunque essi si trovino.

Delega per l'esecuzione il Nucleo di P.G. dei Carabinieri di Roma, con facoltà di sub-delega.

Roma, 26 luglio 1978

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 26 LUGLIO 1978

Ordine di sequestro.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Poiché si rende necessario, ai fini della completa acquisizione probatoria, procedere al sequestro dei seguenti assegni bancari tratti su conto corrente (identificabile dal numero di serie dei titoli) della Banca d'America e d'Italia, Roma:

- assegno n. 2035836 in data il gennaio 1972 di lire 169 milioni 360 mila;

- assegno n. 2035837 in data 12 gennaio 1972 di lire 30 milioni 640 mila.

Visti gli artt. 23 e 34 legge 25 gennaio 1962, n. 20, 340 segg. e 457 c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

ordina il sequestro dei titoli sopraindicati presso la Banca d'America e d'Italia di Roma, ovvero ovunque essi si trovano.

Delega il Nucleo di P.G. dei Carabinieri di Roma, per la esecuzione, con facoltà di sub-delega.

Roma, 26 luglio 1978

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 26 LUGLIO 1978

Ordine di sequestro.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Poiché si rende necessario, ai fini della completa acquisizione probatoria, procedere al sequestro degli assegni circolari (numero sette assegni per complessive lire 70.000.000) del Banco di S. Spirito - Agenzia 34 di Roma - emessi il 29 dicembre 1971 con addebito sul conto corrente n. 4299 intestato a Cacciapuoti Renato;

visti gli artt. 23 e 34 legge 25 gennaio 1962 n. 20 e 340 e seguenti, e 457 c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

ordina il sequestro dei titoli sopraindicati presso il Banco di S. Spirito di Roma, ovvero ovunque essi si trovino.

Delega per l'esecuzione il Nucleo di P.G. dei Carabinieri di Roma, con facoltà di sub-delega.

Roma, 26 luglio 1978

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 26 LUGLIO 1978

Richiesta, in via diplomatica, di integrazione di rogatoria.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Considerato che a seguito di rogatoria disposta nella fase predibattimentale il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna, con nota n. B 29854 F1/vs del 21 marzo 1978, inviava per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Berna documentazione bancaria relativa al conto n. 161/161 STAR del Credito Svizzero di Chiasso;

che, essendo la documentazione inviata priva di elementi relativi all'utilizzo del bonifico di dollari 250.000 addebitati sul predetto conto in data 8 giugno con valuta in pari data, il Presidente della Corte il 12 aprile 1978 chiedeva alle Autorità elvetiche, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, di integrare la documentazione concernente il conto 161/161 STAR nel senso suindicato;

che il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna, con nota n. B 29854 B/Fi/vs del 23 maggio 1978, mentre dava esecuzione ad altra richiesta di informazione contenuta nella lettera 12 aprile del Presidente della Corte, non forniva invece alcuna risposta in ordine alla integrazione della documentazione del conto 161/161 STAR del Credito Svizzero di Chiasso;

che con successiva nota verbale, trasmessa per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Berna al Ministero degli affari esteri in data 16 giugno 1978 e comunicata dal Ministero di grazia e giustizia alla Corte in data 20 giugno 1978, il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna, pur rilevando testualmente che la "identità" del "beneficiario della somma di 250 mila dollari addebitata al conto 161/161 STAR presso Credito Svizzero Chiasso 8 giugno" "possa avere un certo nesso con infrazioni indicate in Commissione rogatoria e che pertanto informazione richiesta possa avere una certa importanza ambito procedura", ha cionondimeno ritenuto "non giustificata" "in questo caso" "la rimozione del segreto bancario" essendo il beneficiario della somma un terzo non imputato, il cui interesse ad evitare una pubblicità inopportuna delle proprie relazioni d'affari prevarrebbe sull'interesse della Corte a ricevere

informazioni coperte da segreto bancario;

ritenuto che da notizie di stampa ("Corriere della Sera" del 21 luglio 1978) risulterebbe la disponibilità del Credito Svizzero di Chiasso a fornire l'informazione richiesta, secondo quanto avrebbe dichiarato in un'intervista il dottor Brunello Perucchi, funzionario del Credit Suisse, il cui nominativo corrisponde a quello del procuratore di direzione del Credito Svizzero di Chiasso che fornì al magistrato svizzero la documentazione del conto 161/161 STAR a suo tempo inviata alla Corte;

che pertanto non sembrerebbe sussistere più alcun ostacolo alla rimozione del segreto bancario e alla conseguente integrazione della rogatoria relativa al conto 161/161 STAR del Credito Svizzero di Chiasso, sul punto concernente l'identità del beneficiario del bonifico di dollari 250.000 addebitati sul conto predetto in data 8 giugno 1970, con valuta pari data.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 457 e 657 c.p.p.,
dispone di rinnovare per via diplomatica la sopraindicata richiesta di integrazione della rogatoria relativa al conto 161/ 161 STAR presso il Credito Svizzero di Chiasso.

Roma, 26 luglio 1978

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI
Il Cancelliere
f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 26 LUGLIO 1978

Obbligo di un imputato (Ovidio Lefebvre) di risiedere nel Comune di Roma.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Letta l'istanza dell'imputato Ovidio Lefebvre diretta ad ottenere la dispensa dall'obbligo di risiedere nel Comune di Roma durante la sospensione del processo;

visto il parere contrario all'accoglienza dell'istanza espresso dal Collegio dei commissari di accusa;

ritenuto che non sussistono plausibili ragioni che impediscano il soddisfacimento delle esigenze esposte a fondamento della istanza restando l'imputato nell'ambito territoriale del Comune di Roma;

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza.

Roma, 26 luglio 1978

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 6 SETTEMBRE 1978

Delega al giudice relatore di escutere un teste impedito.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di escutere il teste avvocato Alessandro Sperati, attualmente ricoverato nella Clinica Valle Giulia di Roma per frattura alla gamba sinistra e sottoposto a trazione;

visto l'art. 453 c.p.p.;

DELEGA

il giudice relatore prof. Giulio Gionfrida a raccogliere la deposizione del predetto testimone presso la Clinica Valle Giulia, Roma via G. De Notaris 2-b;

osservate le norme dell'art. 454 c.p.p., alle ore diciotto del giorno 8 settembre corrente.

La lettura in pubblica udienza della presente ordinanza vale come avviso e notizia alle parti interessate.

ORDINANZA 12 SETTEMBRE 1978

In materia di testimonianza.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

pronunciando sulla eccezione sollevata dai difensori dell'imputato Antonio Lefebvre nell'udienza dell'8 settembre 1978 circa la pretesa violazione dell'art. 462 n. 1 codice di procedura penale, per essere state formulate domande e contestazioni all'imputato su circostanze riferite al giudice, in sede istruttoria, dal teste Luca Dainelli, non indicato in alcuna lista di testimoni ammessi, e della cui deposizione non consterebbe che alcuno abbia fatto richiesta di lettura,

uditi i Commissari di accusa che hanno concluso per il rigetto dell'eccezione;

ritenuto che nella lista dei testimoni del Collegio dei commissari di accusa - depositata in Cancelleria il 3 aprile 1978 ed ammessa dal Presidente di questa Corte con decreto depositato il successivo 7 aprile - oltre alla citazione dei testi indicati è stata, altresì, chiesta la lettura delle deposizioni di tutti i testi assunti nel corso dell'istruttoria, ancorché non specificati nella lista;

che in tale richiesta di lettura devono ritenersi compresi i verbali della deposizione del teste Dainelli, la cui citazione al dibattimento non è stata disposta dalla Corte, né era stata richiesta da alcuna parte privata;

che la lettura della deposizione resa da Dainelli nella istruzione deve ritenersi perciò consentita in base al combinato disposto degli artt. 462 e 415 c.p.p. e rientra fra quelle disposte, con l'accordo delle parti, nell'udienza del 26 luglio 1978;

che pertanto il riferimento alla deposizione Dainelli in domande rivolte all'imputato Lefebvre Antonio nell'udienza dell'8 settembre 1978 non comporta alcuna violazione delle norme processuali;

che la citazione del teste Dainelli, alternativamente richiesta, non si ritiene comunque necessaria;

PER QUESTI MOTIVI

respinge l'eccezione e l'istanza della difesa dell'imputato Antonio Lefebvre e ordina procedersi oltre al dibattimento.

ORDINANZA 12 SETTEMBRE 1978

Reiezione dell'istanza di separazione del giudizio nei confronti degli imputati non ministri.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

sull'istanza proposta dall'avvocato Angelucci nell'interesse dell'imputato Olivi per la separazione del giudizio nei confronti degli imputati non ministri;

uditi i difensori delle parti private che si sono pronunciati per l'accoglimento;

sentiti i Commissari d'accusa che hanno chiesto la reiezione;

vista la sentenza n. 125 del 1977 della Corte costituzionale nella sua composizione ordinaria;

ritenuto che non è venuta meno la necessità della connessione, il cui mantenimento non ostacola ma anzi favorisce la più rapida definizione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

respinge l'istanza.

NEL CORSO DELL'UDIENZA DEL 21
SETTEMBRE 1978 IL COLLEGIO DEI
COMMISSARI DI ACCUSA HA PRECISATO LE
PROPRIE CONCLUSIONI E CHIESTO:

1) l'affermazione della responsabilità penale degli imputati Gui Luigi, Tanassi Mario, Fanali Duilio, Palmiotti Bruno, Lefebvre D'Ovidio Ovidio, Lefebvre D'Ovidio Antonio, Crociani Camillo, Antonelli Vittorio ed Olivi Luigi in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti nell'atto di accusa e la condanna alle pene come di seguito specificate:

Gui Luigi - anni sei di reclusione e lire settecentomila di multa (pena base anni quattro e mesi sei di reclusione e lire cinquecentomila di multa; aumento, per le aggravanti contestategli, di anni uno e mesi sei).

Tanassi Mario - anni nove di reclusione e lire un milione e quattrocentomila di multa (pena base anni cinque di reclusione e lire ottocentomila di multa; aumento, per le aggravanti contestategli, di anni tre e mesi sei di reclusione e lire quattrocentomila di multa, e, per la continuazione, di mesi sei di reclusione e di lire duecentomila di multa).

Fanali Duilio - anni sette di reclusione e lire novecentomila di multa (pena base anni quattro di reclusione e lire seicentomila di multa; aumento, per le aggravanti contestategli, di anni tre di reclusione e lire trecentomila di multa).

Palmiotti Bruno - anni quattro e mesi sei di reclusione e lire seicentomila di multa, con giudizio di equivalenza fra le circostanze aggravanti contestategli e le circostanze attenuanti generiche che l'Ufficio chiede gli siano riconosciute.

Lefebvre D'Ovidio Ovidio e Lefebvre D'Ovidio Antonio - per ciascuno anni nove di reclusione e lire un milione e duecentomila di multa (pena base per ciascuno anni quattro e mesi sei di reclusione e lire seicentomila di multa; aumento, per le aggravanti contestategli, di anni tre e mesi sei di reclusione e lire quattrocentomila di multa, e, per la continuazione, di anni uno e lire duecentomila di multa).

Crociani Camillo - anni cinque di reclusione e lire novecentomila di multa (pena base anni quattro di reclusione e lire settecentomila di multa; aumento, per le aggravanti contestategli, di anni uno di reclusione e di lire duecentomila di multa).

Antonelli Vittorio - anni tre e mesi sei di reclusione e lire cinquecentomila di multa, con giudizio di equivalenza fra le circostanze aggravanti contestategli e le circostanze attenuanti generiche che l'Ufficio chiede gli siano riconosciute.

Olivi Luigi - anni cinque di reclusione e lire novecentomila di multa (pena base anni quattro di reclusione e lire settecentomila di multa; aumento, per le aggravanti contestategli, di anni uno e duecentomila lire di multa);

2) che gli imputati Gui, Tanassi, Fanali, Lefebvre D'Ovidio Ovidio, Lefebvre D'Ovidio Antonio, Crociani Camillo, Olivi Luigi siano condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; e che gli imputati Palmiotti e Antonelli siano condannati alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

3) che tutti gli imputati fin qui nominati siano condannati alla confisca dei beni;

4) che la Corte, in applicazione dell'art. 576 del Codice di procedura penale, disponga la immediata trasmissione del dispositivo della sentenza di condanna al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, competente per l'esecuzione a norma dell'art. 31 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, adottando nel contempo ogni misura cautelare opportuna;

5) l'assoluzione degli imputati Fava Maria e Max Melca Victor dai reati loro rispettivamente ascritti, per insufficienza di prove.

ORDINANZA 26 OTTOBRE 1978

Reiezione di eccezione di incostituzionalità.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

deliberando in camera di consiglio sull'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'avv. Cassandro, difensore dell'imputato Crociani, nell'udienza dell'11 ottobre 1978, cui nell'udienza del 26 ottobre si sono associati gli avvocati Flick, Angelucci, D'Agostino, e della quale il Collegio dei commissari d'accusa ha chiesto che sia dichiarata la manifesta infondatezza;

ritenuto che la questione ora sollevata già è stata proposta in questo medesimo processo, rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza 7 maggio 1977, e dalla Corte stessa decisa con sentenza 2-4 luglio 1977, n. 125, la quale ha anche tenuto presente nella motivazione l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, affermando la piena osservanza della Convenzione stessa;

che la decisione n. 125/77 della Corte costituzionale fà stato nel presente medesimo giudizio;

dichiara inammissibile la sollevata eccezione.

IL PRESIDENTE

Vista la nota 8 novembre 1978 cat. A 44/Digos di Roma con allegati, nella quale in relazione ad una asserita probabilità di fuga degli imputati Ovidio e Antonio Lefebvre "si prospetta l'opportunità di disporre misure cautelative nei confronti dei fratelli Lefebvre";

considerata l'eccezionale urgenza e l'impossibilità di convocare tempestivamente la Corte;

visti gli artt. 23 legge 25 gennaio 1962 n. 20 e 17 delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti la Corte costituzionale.

ORDINA

agli imputati Ovidio e Antonio Lefebvre di presentarsi, fino a nuove disposizioni, alle ore 17 di ogni giorno al Comando della Legione Carabinieri di Roma in via Garibaldi n. 41.

DISPONE

l'immediata notifica del presente provvedimento agli imputati sopra indicati e la trasmissione dello stesso al detto Comando a cura del Nucleo di Polizia giudiziaria presso la Corte.

CONVOCA

la Corte integrata in camera di consiglio per le definitive risoluzioni il giorno martedì 14 novembre 1978 alle ore 9.

Roma, 9 novembre 1978

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 14 NOVEMBRE 1978

Conferma del provvedimento precedente.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunita in camera di consiglio nella composizione per i giudizi d'accusa;

vista l'ordinanza 9 novembre 1978 (i) adottata in via di eccezionale urgenza dal Presidente della Corte medesima ai sensi degli artt. 23 legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 17 delle Norme integrative per i giudizi d'accusa, con la quale si ordinava "agli imputati Ovidio e Antonio Lefebvre di presentarsi, fino a nuove disposizioni, alle ore 17 di ogni giorno al Comando della Legione Carabinieri di Roma in Via Garibaldi n. 41";

considerato che i presupposti e i motivi menzionati nell'ordinanza non sono venuti meno e inducono alla conferma in via definitiva del

provvedimento.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli articoli 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 17, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi d'accusa davanti alla Corte costituzionale;

deliberando in via definitiva conferma l'ordinanza adottata dal Presidente della Corte costituzionale in data 9 novembre 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 1978.

ORDINANZA 21 NOVEMBRE 1978

Trasmissione al Questore di Roma di istanza relativa alle modalità adottate per garantire la sorveglianza degli imputati.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Sull'istanza 15 novembre 1978 dell'imputato avv. Vittorio Antonelli;

premesso che la Corte costituzionale integrata, con lettera 3 novembre 1978 del Presidente, con riferimento a quanto prospettato dal Questore di Roma, invitava quest'ultimo ad effettuare "nella sfera di sua competenza e nei limiti della legge" una "accurata sorveglianza" di tutti gli imputati del processo Lockheed;

rilevato che la Corte non ha adottato nei confronti dell'avv. Antonelli alcun provvedimento nei sensi dell'art. 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20;

visto il parere del Collegio d'accusa espresso nei seguenti termini: "pur ritenendo che sussista una qualche fondatezza nelle doglianze dell'imputato, si ritiene che la questione relativa alle modalità di esecuzione del provvedimento esuli dalla competenza della Corte";

ordina la remissione al Signor Questore di Roma dell'istanza perché valuti la legittimità e la corrispondenza alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza delle modalità adottate per garantire la sorveglianza degli imputati, alla luce dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti al cittadino.

ORDINANZA 29 NOVEMBRE 1978

Ordine di sorveglianza degli imputati.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Viste le comunicazioni del Questore di Roma;
ritenuto che si palesa la necessità di assicurare una adeguata sorveglianza degli imputati;

visto l'art. 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20;

ORDINA

che gli imputati Gui Luigi, Tanassi Mario, Fanali Duilio, Lefebvre D'Ovidio Antonio, Lefebvre D'Ovidio Ovidio, Antonelli Vittorio, Palmiotti Bruno, Fava Maria vengano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, salva l'inviolabilità del domicilio, fermo rimanendo quanto già disposto nei confronti degli imputati Antonio e Ovidio Lefebvre D'Ovidio con l'ordinanza 14 novembre 1978.

DISPONE

che all'esecuzione della presente ordinanza provveda il Questore di Roma, coordinando l'azione di sorveglianza della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Roma, 29 novembre 1978

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 8 GENNAIO 1979

Rinvio del processo per impedimento di un difensore.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Letta l'istanza dell'avv. Alfredo De Marsico, difensore di Fanali Duilio, volta ad ottenere un differimento della discussione per almeno 30 giorni, a causa delle condizioni di salute dell'istante medesimo;

sentiti i Commissari di accusa e i difensori;

rilevato che il termine richiesto appare di lunghezza incompatibile con le esigenze del processo e che il Fanali ha già potuto avvalersi dell'opera di altro difensore;

ritenuto tuttavia opportuno, data la ripartizione di compiti all'interno del collegio di difesa del Fanali, che la difesa stessa possa predisporre una memoria scritta, sempre che nel frattempo non si sia ristabilito il professore De Marsico;

rinvia il processo all'udienza del 23 gennaio, alle ore 9,30.

ORDINANZA 23 GENNAIO 1979

Reiezione di istanza di sospensione del processo e di revoca dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Viste le istanze presentate all'udienza odierna dal difensore dell'imputato Luigi Olivi;

sentiti i commissari d'accusa;

RESPINGE

la prima istanza, relativa alla sospensione del presente processo e alla revoca di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale, "in attesa che il Parlamento adempia all'obbligo pattizio di modificare la Costituzione per quanto attiene alla impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale in materia penale per i giudizi d'accusa", in quanto l'istanza stessa condiziona impropriamente la definizione del giudizio ad un presunto obbligo di revisione della Costituzione, a seguito dell'entrata in vigore nel nostro ordinamento del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Legge 25 ottobre 1977, n. 881).

SI RISERVA

di provvedere sulle altre istanze.

Roma, 23 gennaio 1979

IL PREDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 6 FEBBRAIO 1979

Legge 25 gennaio 1962, n. 20 - Istanza perché sia dichiarata l'abrogazione degli artt. 16 e 27 della legge a seguito della ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (legge 25 ottobre 1977, n. 881) - Reiezione - Manifesta infondatezza di questioni di legittimità sollevate nei confronti delle stesse disposizioni per assunta violazione degli artt. 3, 10, 13, 24, 25 e 111 della Costituzione.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Viste l'istanza e l'eccezione di incostituzionalità proposte dall'avv. Angelucci, difensore di Luigi Olivi, all'udienza dell'8 gennaio 1979;

vista l'eccezione di incostituzionalità proposta dall'avvocato Vassalli, difensore di Antonio Lefebvre D'Ovidio, alla udienza del 30 novembre 1978;

sentiti i Commissari d'accusa;

considerato che con la sua istanza l'avv. Angelucci chiede "che la Corte voglia dichiarare abrogate dall'art. 14 n. 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici le norme di cui

agli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 e per l'effetto, ritenuta illegittima la connessione dei procedimenti riguardanti i Ministri con quelli riguardanti gli imputati c.d. laici, voglia dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in materia, rimettendo gli atti all'Autorità Giudiziaria ordinaria e revocando ogni provvedimento di coercizione";

che la pretesa abrogazione si sarebbe verificata il 15 dicembre 1978, a seguito del deposito dello strumento di ratifica del "Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici" aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 - deposito avvenuto il 15 settembre 1978 (come da comunicazione del Ministero degli Affari Esteri nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 23 novembre 1978)-, e in virtù dell'ordine di esecuzione contenuto nell'art. 2 della legge 25 ottobre 1977 n. 881 di autorizzazione alla ratifica del "Patto";

ritenuto in via preliminare che la richiesta di abrogazione dell'art. 16 della legge n. 20 del 1962, già espressamente abrogato dall'art. 9 della legge 10 maggio 1978 n. 170, va ovviamente intesa nel senso che siano dichiarati caducati gli effetti a suo tempo spiegati dall'articolo medesimo nel procedimento in corso e radicati nell'atto di accusa;

ritenuto che, a prescindere dalla portata e dagli effetti nel diritto interno e internazionale della riserva all'art. 14 paragrafo 5 del "Patto" formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica, la pretesa abrogazione non sussiste né sotto il profilato contrasto dell'art. 14 paragrafo 5 del "Patto" con gli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962, essendo del tutto diversi gli istituti della connessione e quello della garanzia di una "seconda istanza"; né con riguardo all'art. 29 della legge n. 20 del 1962, giacché l'accoglimento del principio della "seconda istanza", se riferito ai giudizi di accusa dinanzi alla Corte costituzionale, non potrebbe in ogni caso avere applicazione immediata, richiedendo ai sensi dell'art. 2 n. 2 del "Patto" "l'adozione di misure legislative" che il Parlamento è libero di configurare in vario modo, tenendo conto tra l'altro dell'esigenza della non contraddittorietà dei giudicati in materia di reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni in concorso con altre persone, sottolineata dalla Corte costituzionale nella composizione ordinaria nella sentenza n. 125 del 1977;

ritenuto che l'eccezione di incostituzionalità dei cennati articoli 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 per contrasto con l'articolo 10, 1 comma della Costituzione è manifestamente infondata, giacché l'art. 10 si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non a quelle che abbiano fonte pattizia; né è da ritenersi che la norma dell'art. 14 paragrafo 5 del "Patto" sia meramente ricognitiva di una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta;

che l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962, in relazione agli artt. 3, 10, 13, 24, 25 e 111 Costituzione, è del pari manifestamente infondata perché, mentre non viene precisato in che senso la legge n. 20 del 1962 violerebbe gli artt. 10 e 13 della Costituzione, la denunciata generale "disparità di trattamento subita dagli imputati laici nel procedimento innanzi alla Corte costituzionale integrata rispetto al procedimento ordinario" consegue al conferimento della competenza per connessione agli organi della giurisdizione costituzionale penale, la cui razionalità - "per la rilevanza costituzionale del bene tutelato" e "per le difficoltà a volte insolubili che comporterebbe un separato giudizio a carico dei Ministri" - è stata espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 125 del 1977, la quale ha in particolare ritenuto razionale proprio la dedotta "mancata previsione di un sindacato di legittimità e di merito" scaturente dall'art. 137

Costituzione, ed ha ritenuto d'altra parte infondata anche la denunciata violazione dell'art. 25, essendo la Corte costituzionale integrata il Giudice precostituito per legge anche per coloro che sono legati, per connessione, ai soggetti indicati nell'art. 96 Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

respinge l'istanza diretta a far dichiarare l'abrogazione degli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 e dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle difese dell'imputato Luigi Olivi e dell'imputato Antonio Lefebvre D'Ovidio.

Roma, 6 febbraio 1979

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 12 FEBBRAIO 1979

Cessazione dal collegio di giudice legittimamente impedito.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Preso atto della richiesta del Giudice prof. Vezio Crisafulli di ritirarsi dal Collegio giudicante per gravi motivi di salute; esaminata la certificazione dei medici militari dott. Antonio Marchetti e dott. Edoardo Monaco che si allega alla presente ordinanza e rilevata la legittimità dell'impedimento risultante dalla predetta certificazione.

DICHIARA

che il Giudice prof. Vezio Crisafulli cessa con la data di oggi di far parte del Collegio giudicante.

Roma, 12 febbraio 1979

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI

Dispositivo della sentenza letto in udienza il 1 marzo 1979:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Visti gli artt. 28 e 34 legge 25 gennaio 1962 n. 20 e l'art. 479 c.p.p. assolve:

Luigi Gui dall'imputazione del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, di cui al capo A) dell'atto di accusa per non aver commesso il fatto;

Ovidio Lefebvre D'Ovidio e Antonio Lefebvre D'Ovidio dall'imputazione di truffa aggravata loro ascritta al capo B) dell'atto di accusa per non aver commesso il fatto;

Vittorio Antonelli e Maria Fava dall'imputazione di concorso nel reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, loro ascritto al capo D) dell'atto di accusa perché il fatto non costituisce reato;

Luigi Olivi e Victor Max Melca dall'imputazione di concorso nel reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, loro ascritto al capo E) dell'atto di accusa perché il fatto addebitato non sussiste.

Visti gli artt. 28 e 34 legge 25 gennaio 1962 n. 20, 15 cpv. legge costituzionale lì marzo 1953 n. 1, 483 e 488 c.p.p., 319 prima parte e cpv. n. 1, 321, 110, 114, 133, 163,62 bis, 69, 31 e 28 c.p.:

dichiara Mario Tanassi colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo A) dell'atto di accusa e, in concorso di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna ad anni due e mesi quattro di reclusione e a lire 400.000 di multa; lo condanna inoltre all'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni due, mesi sei e giorni venti; e gli infligge la sanzione costituzionale della decadenza dall'ufficio di Deputato;

dichiara Duilio Fanali colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo A) dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e lire 200.000 di multa; ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge; lo condanna inoltre all'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni uno, mesi dieci e giorni dieci;

dichiara Bruno Palmiotti colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato, ascrittogli al capo A) dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 prima parte c.p. ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 120.000 di multa; ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge; lo condanna inoltre all'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni uno, mesi sei e giorni ventiquattro;

dichiara Ovidio Lefebvre D'Ovidio colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, aggravato, ascrittogli al capo C) dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti

generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante del cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa;

dichiara Antonio Lefebvre D'Ovidio colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, aggravato, ascrittogli al capo C) dell'atto di accusa e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui al cpv. n. 1 dell'art. 319 c.p., escluse la continuazione e le altre aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione e lire 300.000 di multa;

dichiara Camillo Crociani colpevole del reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, aggravato, ascrittogli al capo D) dell'atto di accusa, e lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa;

condanna Mario Tanassi, Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefebvre D'Ovidio, Antonio Lefebvre D'Ovidio e Camillo Crociani in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali;

condanna Mario Tanassi, Duilio Fanali, Ovidio Lefebvre D'Ovidio, Antonio Lefebvre D'Ovidio e Camillo Crociani ciascuno per la propria parte al pagamento delle spese di mantenimento in carcere;

dispone che copia autentica del presente dispositivo venga immediatamente trasmessa per l'esecuzione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Visto l'art. 447 ultimo comma c.p.p., dispone la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma degli atti processuali con riferimento all'attività di Luigi Olivi, come da separata ordinanza.

Roma, 1 marzo 1979

ORDINANZA 1 MARZO 1979

Imputato Luigi Olivi - Assoluzione dal reato ascrittogli nell'atto di accusa - Sussistenza di elementi sufficienti a configurare altro reato - Trasmissione degli atti processuali al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Visti gli artt. 34 legge 25 gennaio 1962 n. 20, e 477 ultimo comma in relazione all'art. 444 c.p.p.;

ritenuto che l'imputato Luigi Olivi è stato assolto dal reato ascrittogli al capo E) dell'atto di accusa perché il fatto addebitatogli non sussiste;

considerato, peraltro, che vi sono elementi sufficienti per ritenere che l'Olivi abbia concorso ad attività corruttive svolte per conto della società Lockheed al fine di promuovere l'acquisto di aerei C.130 Hercules da parte del Governo italiano e che per tale sua attività abbia ricevuto dalla società Lockheed un compenso di somma imprecisata

DISPONE

la trasmissione degli atti processuali al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Roma, 1 marzo 1979

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

ORDINANZA 28 MARZO 1979 N. 18

Deposito in cancelleria: 28 marzo 1979

Sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale integrata il 1

marzo 1979 - Dichiarazioni di ricorso per Cassazione e dichiarazioni di appello proposti dai difensori degli imputati - Inammissibilità delle impugnazioni (Costituzione, art. 137, ultimo comma; legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 29, primo comma, e 34; Cod. proc. pen., art. 207, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Avv. ACHILLE SALERNI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici,

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Viste le dichiarazioni di impugnazione della sentenza pronunciata in data 1 marzo 1979 da questa Corte costituzionale integrata a definizione del giudizio di accusa n. 1/1977 R.G. e precisamente:

le dichiarazioni di ricorso per cassazione proposto, con atti ricevuti dalla Cancelleria di questa Corte, in data 1 marzo 1979, dai difensori di Antonio Lefebvre D'Ovidio, prof. avv. Giovanni Maria Flick e avv. Gianrico Pittaluga anche a nome dell'avv. Giuliano Vassalli;

difensore di Ovidio Lefebvre D'Ovidio, avv. Manfredo Rossi;
difensori di Mario Tanassi, avv. Giorgio Zeppieri e Enzo Gaito;
difensore di Bruno Palmiotti, avv. Michele Pierro;
difensori di Camillo Crociani, prof. avv. Giovanni Cassandro e avv. Luciano Revel;

la dichiarazione di ricorso per cassazione proposto dal difensore di Duilio Fanali, con atto ricevuto dal Cancelliere di questa Corte il 2 marzo 1979;

la dichiarazione di ricorso per cassazione (anche avverso le ordinanze dibattimentali) proposto dal difensore di Camillo Crociani, avv. prof. Pietro Nuvolone con atto ricevuto dal Cancelliere della Pretura di Milano, Sez. Rogatorie il 2 marzo 1979, pervenuto alla Cancelleria di questa Corte il 6 marzo 1979;

la dichiarazione di ricorso per cassazione proposto dagli imputati Antonio Lefebvre D'Ovidio e Ovidio Lefebvre D'Ovidio con atti ricevuti dalla direzione della casa circondariale maschile "Nuovo complesso" di Roma-Rebibbia, rispettivamente il 1 e il 3 marzo 1979 ai nn. d'ordine del registro 21.A e 45.A;

nonché le dichiarazioni di appello proposto:
con atti ricevuti dal Cancelliere di questa Corte in data 1 marzo 1979:

dai difensori di Antonio Lefebvre D'Ovidio, prof. avv. Giovanni Maria Flick e avv. Gianrico Pittaluga anche a nome dell'avv. prof. Giuliano Vassalli;

dal difensore di Ovidio Lefebvre D'Ovidio, avv. Carlo D'Agostino;
dai difensori di Mario Tanassi, avv. Enzo Gaito e Giorgio Zeppieri;
dal difensore di Bruno Palmiotti, avv. Michele Pierro;
dai difensori di Camillo Crociani, avv. prof. Giovanni Cassandro e Luciano Revel;

con atto ricevuto dal Cancelliere di questa Corte il 2 marzo 1979 dal difensore di Duilio Fanali, avv. Rinaldo Taddei;

con atto ricevuto dal Cancelliere della Pretura di Milano, Sez. Rogatorie il 2 marzo 1979, pervenuto nella Cancelleria della Corte il 6

marzo 1979:

dal difensore di Camillo Crociani, avv. prof. Pietro Nuvolone (che dichiara di appellarsi anche avverso le ordinanze dibattimentali e predibattimentali).

Visto il parere dei Commissari di accusa;
letti gli artt. 137, ultimo comma della Costituzione della Repubblica, 29, primo comma, e 34 della legge 25 gennaio 1962 n. 20, 207, primo comma del codice di procedura penale;

DICHIARA

inammissibili le impugnazioni proposte dagli imputati e dai loro difensori avverso la sentenza pronunciata il 1 marzo 1979 da questa Corte costituzionale integrata nel giudizio di accusa contro Luigi Gui, Mario Tanassi ed altri.

Roma, 28 marzo 1979

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 28 MARZO 1979 N. 19

Deposito in cancelleria: 28 marzo 1979

Istanze per la cancellazione delle ipoteche e la liberazione dai sequestri conservativi disposti nel corso del procedimento penale - Trasmissione all'organo competente per l'esecuzione della sentenza (Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma). (Legge 25 gennaio 1962, n. 20, art. 31; Cod. proc. pen., art. 619).

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Avv. ACHILLE SALERNI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici,

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulle istanze per la cancellazione delle ipoteche e la liberazione dai sequestri conservativi disposti nel corso del procedimento penale, presentate dalla difesa di Vittorio Antonelli il 23 marzo 1979, dalla difesa di Maria Fava il 24 marzo 1979, dalla difesa di Luigi Gui il 26 marzo 1979.

Considerato che, per l'art. 619 cod. proc. pen., la competenza in materia di cancellazione dell'ipoteca e di liberazione dal sequestro conservativo spetta all'organo competente per la esecuzione della sentenza, e quindi nella specie al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma (art. 31 legge 25 gennaio 1962 n. 20).

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 31 e 34 della legge 25 gennaio 1962 n. 20;

visti gli artt. 577 e 619 c.p.p.;

dispone la trasmissione delle istanze sopra elencate e degli atti relativi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 28 marzo 1979

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI
Il Cancelliere
f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 28 MARZO 1979 N. 20

Deposito in cancelleria: 28 marzo 1979

Istanze intese ad ottenere la liberazione dalle fidejussioni o malleverie prestate a favore degli imputati - Trasmissione all'organo competente per l'esecuzione della sentenza (Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma).

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Avv. ACHILLE SALERNI - .Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici,

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulle istanze di Carlo Lefebvre D'Ovidio, Mario Lefebvre D'Ovidio, Ovidio Lefebvre D'Ovidio, Eugenia Beck in Lefebvre D'Ovidio, intese ad ottenere la liberazione dalle fidejussioni o malleverie prestate con atti in data 1 giugno 1978 a favore degli imputati Ovidio Lefebvre D'Ovidio e Antonio Lefebvre D'Ovidio;

considerato che dopo la pronuncia della sentenza non impugnabile e verificate le condizioni per la liberazione dei fidejussori ex art. 294, 1 comma, c.p.p., competente a provvedere su tali istanze è il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma investito delle funzioni esecutive ex art. 31 legge 25 gennaio 1962 n. 20 con riferimento all'art. 577 c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 31 e 34 legge 25 gennaio 1962 n. 20, 294 e 577 c.p.p.

ORDINA

la trasmissione delle istanze sopraindicate e della relativa documentazione al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 28 marzo 1979

IL PRESIDENTE
f.to: PAOLO ROSSI
Il Cancelliere
f.to: GIOVANNI VITALE

ORDINANZA 28 MARZO 1979 N. 21

Deposito in cancelleria: 28 marzo 1979

Istanze tendenti ad ottenere la revoca del mandato di cattura emesso nei confronti dell'imputato Olivi - Sopravvenuta assoluzione dall'imputazione contestata con il mandato - Cessazione degli effetti di questo - Competenza del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma a darne comunicazione all'autorità di

polizia - Reiezione delle istanze.

LA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Avv. ACHILLE SALERNI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ANTON EBNER - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Prof. EMANUELE TUCCARI - Dott. UGO DE MATTEIS - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici,

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulle istanze della difesa di Luigi Olivi presentate il 2 marzo 1979 al P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma - e da quest'ultimo trasmesse a questa Corte con missiva 5 marzo 1979 - e il 9 marzo 1979 alla Cancelleria di questa Corte; istanze tendenti ad ottenere la revoca del mandato di cattura emesso il 20 luglio 1977 da questa Corte medesima per il delitto di cui agli artt. 110, 12 n. 1, 321 in relazione al 319, 1 parte cpv. n. 1, c.p.;

visto il parere dei Commissari di accusa;

ritenuto che il mandato di cattura sopra specificato non ha avuto esecuzione;

che con sentenza non impugnabile pronunciata il 1 marzo 1979 questa Corte ha assolto l'imputato Luigi Olivi, perché il fatto non sussiste, dalla imputazione medesima contestata con il mandato di cattura 20 luglio 1977;

considerato che la pronuncia di assoluzione comporta di diritto la caducazione del mandato di cattura non eseguito, senza che sia necessaria una statuizione espressa sul punto;

che conseguentemente il mandato di cattura emesso il 20 luglio 1977 da questa Corte nei confronti di Luigi Olivi, per il reato come sopra specificato, è privo di effetto, a far tempo dal 1 marzo 1979;

che pertanto non è ravvisabile la denunciata omissione materiale nel dispositivo della sentenza di questa Corte;

che spetta all'organo investito di funzioni esecutive, e quindi ex art. 31 legge 25 gennaio 1962 n. 20 al P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma dare comunicazione dell'avvenuta caducazione del mandato di cattura di che trattasi alle Autorità di polizia;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 137 ultimo comma della Costituzione della Repubblica; visti gli artt. 29, 1 comma, 31 e 34 della legge 25 gennaio 1962 n. 20 nonché gli artt. 479, 576 e 577 cod. proc. pen.;

respinge le istanze della difesa di Luigi Olivi e manda al P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma di procedere alle opportune comunicazioni all'Autorità di polizia in ordine all'avvenuta caducazione a far tempo dal 1 marzo 1979 del mandato di cattura emesso da questa Corte il 20 luglio 1977 a carico di Luigi Olivi.

Roma, 28 marzo 1979

IL PRESIDENTE

f.to: PAOLO ROSSI

Il Cancelliere

f.to: GIOVANNI VITALE

ELENCO DEI DECRETI

N.ro decreto	relativo a
1	Conferma in data 5 luglio 1977 del mandato dicattura a carico di Lefebvre D'Ovidio Ovidio

PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO PENALE
EMESSI IL 20 LUGLIO 1977

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Gui Luigi
9, 10, 11	Tanassi Mario
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,	Fanali Duilio
21, 22, 23	
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	Palmiotti Bruno
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,	Lefebvre Ovidio
39	
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,	Lefebvre Antonio
48, 49, 50, 51, 52, 53	
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,	Crociani Camillo
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,	
70, 71, 72	
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,	Antonelli Vittorio
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,	
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95	
96	Olivi Luigi
97	Gui Luigi
98	Palmiotti Bruno
99	Mandato di cattura a carico di Crociani Camillo e Olivi Luigi in data 20 luglio 1977 (1)
100	Sequestri e accertamenti bancari in Svizzera disposti in data 20 settembre 1977

PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO EMESSI
IL 20 SETTEMBRE 1977

N.ro decreto	relativo a
101	Gui Luigi
102	Gui Luigi e Volpi Alessandra
103	Gui Luigi
104	Lefebvre Antonio e Ercole Nicola
105	Lefebvre Antonio e Lefebvre Manfredi
106	Lefebvre Antonio, Ercole Nicola e Baragatti Egidio
107	Lefebvre Antonio e Eugenia
108	Lefebvre Antonio e Ercole Nicola
109, 110, 111, 112	Lefebvre Antonio
113, 114	Antonelli Vittorio
115	Antonelli Vittorio e Fava Maria
116, 117	Antonelli Vittorio
118	Antonelli Vittorio e Traballesi Vincenzo
119, 120, 121	Palmiotti Bruno
122	Tanassi Mario
123	Tanassi Mario e Enrica
124, 125, 126, 127, 128, 129	Crociani Camillo
130, 131, 132, 133, 134	Fanali Duilio e Carmen
PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO PENALE EMESSI IL 18 OTTOBRE 1977	
135, 136, 137	Gui Luigi
138	Lefebvre Ovidio
139	Lefebvre Antonio

140, 141, 142 Antonelli Vittorio
 143 Crociani Camillo
 144 Fanali Duilio
 PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO PENALE E DI CONFERMA EMESSI
 IL 18 OTTOBRE 1977

N.ro decreto relativo a
 145, 146, 147, 148, 149, 150, Cacciapuoti Renato
 151, 152, 153, 154, 155, 156,
 157, 158
 159 Antonelli Vittorio
 160, 161, 162 Chalkias Margherita
 163 Baragatti Egidio
 164 Govetosa Fulvio
 165 Contrade
 166, 167, 168 De Nicola Giovannina
 169 Palmiotti Elio
 170 Palmiotti Tommaso
 171 Decreto del 18 ottobre 1977 (1) di conferma del
 provvedimento datato 29-9-1977 (2) e della richiesta
 dell'1-10-1977 per l'interrogatorio per rogatoria in
 Brasile dell'imputato Lefebvre Ovidio

DECRETI ADOTTATI IN VIA D'URGENZA DAL PRESIDENTE E DI RATIFICA
 O CONFERMA DELLA CORTE

N.ro decreto	data di emissione	relativo a	oggetto
172	28-10-1977	Crociani Camillo	Sequestro conservativo
173	10-11-1977	Antonelli Vittorio	Sequestro penale
174	10-11-1977	Tanassi Mario	Sequestro penale
175	10-11-1977	Lefebvre Antonio	Sequestro conservativo
176	10-11-1977	Lefebvre Antonio	Ipoteca legale
177	10-11-1977	Antonelli Vittorio	Ipoteca legale
178	10-11-1977	Fava Maria	Ipoteca legale
179	10-11-1977	Crociani Camillo	Sequestro conservativo
180	30-11-1977	Gui Luigi	Ipoteca legale
181	30-11-1977	Tanassi Mario	Ipoteca legale
182	30-11-1977	Lefebvre Antonio	Ipoteca legale
183	30-11-1977	Crociani Camillo	Ipoteca legale
184	30-11-1977	Fanali Duilio	Ipoteca legale
185	30-11-1977	Fava Maria	Ipoteca legale
186	Decreto 2 dicembre 1977 di ratifica dei decreti adottati in via d'urgenza nn. 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184 e 185		
187	Decreto 2 dicembre 1977 di conferma della richiesta del Presidente della Corte di arresto provvisorio per l'estradizione dell'imputato Olivi Luigi (1)		
188	12-12-1977	Gui Luigi	Sequestro conservativo
189	12-12-1977	Antonelli Vittorio	Ipoteca legale
190	12-12-1977	Palmiotti Bruno	Ipoteca legale
191	22-12-1977	Fanali Duilio	Sequestro penale
192	23-12-1977	Gui Luigi	Ipoteca legale
193	27-12-1977	Antonelli Vittorio	Sequestro penale
194	5-1-1978	Lefebvre Ovidio	Sequestro penale
195	7-1-1978	Lefebvre Ovidio	Sequestro penale docum. rinvenuti in borsa
196	Decreto 10 gennaio 1978 di ratifica dei decreti adottati in		

via d'urgenza nn. 188, 189, 190, 191, 192, 193 e 194

DECRETI ADOTTATI DAL PRESIDENTE E DALLA CORTE

197	10-1-	1978	Crociani Camillo	Sequestro penale
198	10-1-	1978	Antonelli Vittorio	Sequestro penale
199	Conferma del decreto di sequestro penale n. 195			
N.ro decreto	data di emissione		relativo a	oggetto
200	12-1-	1978	CISSET	Sequestro penale
201				
202	14-1-	1978	CISSET	Sequestro penale
203, 204				
205	28-1-	1978	Chilesotti M. Teresa	Sequestro penale
206	20-1-	1978	Miccolis Giacomo	Sequestro penale
207	26-1-	1978	Chilesotti M. Teresa	Sequestro penale
208	26-1-	1978	Crociani Camillo	Sequestro conservativo ("Immobiliare Parioli")
209	18-1-	1978	Attribuzione funzioni al Giudice di sorveglianza Roehrssen	
210	30-1-	1978	Anticipo convocazione Corte integrata	
211	31-1-	1978	Conferma dei decreti dal n. 200 al n. 209	
212	14-2-	1978	Rossi Mario	Sequestro penale
213	21-2-	1978	Conferma decreto n. 212	
214	22-6-	1978	Roscoli Carlo, Cosseria Ugo, Peruzzi Rinaldo, Contrucci Alberto e Pergamo Luigi	Sequestro penale
215	27-7-	1978	Roscoli Carlo e Cosseria Ugo	Sequestro penale
216	27-7-	1978	Peruzzi Rinaldo, Pergamo Luigi e Contrucci Alberto	Sequestro penale
217	27-7-	1978	10 assegni della Banca Naz. del Lavoro	Sequestro penale
218	27-7-	1978	Motosi Aldo	Sequestro penale
219	27-7-	1978	I.P.I.M.	Sequestro penale
220	27-7-	1978	Lefebvre Antonio	Sequestro penale
221	27-7-	1978	Peruzzi Rinaldo, Pergamo Luigi e Contrucci Alberto	Sequestro penale
222	27-7-	1978	Rossi Luigi	Sequestro penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
NELLA COMPOSIZIONE INTEGRATA
PER I GIUDIZI DI ACCUSA

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ACHILLE SALERNI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Dott. NICOLA REALE - Avv. PASQUALE FILASTÒ - Avv. ORONZO REALE - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Avv. ANTON EBNER - Dott. GIORGIO MORANDI - Avv. GIANNETTO CAVASOLA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. EMANUELE TUCCARI - Prof. GIUSEPPE BETTIOL - Dott. UGO DE MATTEIS - Dott. GIULIO GIONFRIDA, Giudice Relatore - Avv. GIUSEPPE BURTULLA - Avv. VITTORINO VERONESE - Avv. GIOVANNI DI BENEDETTO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. GIANGIACOMO LATTANZI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. LUIGI BOMBAGLIO - Prof. FRANCESCO GUIZZI - Avv. LUCIO MARIO LUZZATTO - Prof. GIORGIO MARINUCCI, Giudici,

nel procedimento di accusa a carico di:

1) Gui Luigi, presente, difeso dagli avvocati Franco Coppi e Luigi Bacherini;

2) Tanassi Mario, presente, difeso dagli avvocati Giorgio Zeppieri e Enzo Gaito;

3) Fanali Duilio, presente, difeso dagli avvocati Rinaldo Taddei e Alfredo De Marsico;

4) Lefebvre D'Ovidio Antonio, presente, difeso dagli avvocati Giuliano Vassalli, Gianrico Pittaluga e Giovanni Maria Flick;

5) Antonelli Vittorio, presente, difeso dagli avvocati Adolfo Gatti e Giovanni Le Pera;

6) Palmiotti Bruno, presente, difeso dagli avvocati Francesco Patané e Michele Pierro;

7) Melca Max Victor, contumace, difeso dall'avvocato Emanuele Golino;

8) Fava Maria, presente, difesa dall'avvocato Paolo Barraco;

9) Lefebvre D'Ovidio Ovidio, presente, difeso dagli avvocati Carlo D'Agostino e Manfredo Rossi;

10) Crociani Camillo, latitante, difeso dagli avvocati Luciano Revel, Pietro Nuvolone e Giovanni Cassandro;

11) Olivi Luigi, latitante, difeso dagli avvocati Alfredo Angelucci e Piero Dma,

IMPUTATI

A) Gui, Tanassi, Fanali e Palmiotti: imputati del reato di cui agli articoli 110 e 319, prima parte, capoverso n. 1, del codice penale, per avere in concorso tra loro, al fine di consentire la stipulazione di un contratto di fornitura allo Stato italiano di 14 Hercules C.130, in contrasto con le esigenze dell'Amministrazione, accettato prima la promessa e ricevuto poi il pagamento di somme di denaro complessivamente e approssimativamente ammontanti a lire 1.130.000.000 da Lefebvre D'Ovidio Ovidio, Lefebvre D'Ovidio Antonio, Crociani Camillo e Olivi Luigi, dei quali i primi due agivano nell'interesse e per conto della società Lockheed Aircraft Corporation e della Lockheed Georgia Company;

Gui, intrattenendo, quale ministro della difesa pro- tempore, rapporti personali e diretti con i rappresentanti e i dirigenti della società Lockheed; adoperandosi perché la lettera di intento fosse redatta entro il termine del marzo 1970 con i predetti rappresentanti e dirigenti concordato; ordinando che la lettera stessa fosse predisposta ed effettivamente sottoscrivendola entro il 15 gennaio 1970 e successivamente svolgendo attività intesa ad ottenere da parte del Governo italiano il reperimento del finanziamento nei modi indicati nella predetta lettera di intento;

Tanassi, ordinando, quale ministro della difesa pro- tempore, prima che gli uffici del Ministero avessero risolto tutti i problemi che la emanazione dell'atto comportava, che fosse predisposta una seconda lettera di intento; sottoscrivendo la detta lettera in data 3 giugno 1970 e gli atti conseguenti di sua competenza; adoperandosi per la sollecita adozione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto, oltre che per fare ottenere un finanziamento alla società Lockheed; ed inoltre consentendo un ulteriore aumento del prezzo dei predetti aerei C.130 Hercules, a fronte del quale riceveva da Lefebvre D'Ovidio Ovidio, una somma aggiuntiva di dollari USA 50.000;

Palmiotti, partecipando, quale segretario particolare di Tanassi, all'attività criminosa dello stesso, con il quale ha preso parte a riunioni con Lefebvre D'Ovidio Ovidio, e in particolare per avere riscosso, in nome e per conto dello stesso Tanassi, dal predetto Lefebvre, una imprecisata ma ingente somma di denaro che costituiva parte del prezzo della corruzione;

Fanali, promuovendo nella sua qualità di capo di stato maggiore dell'Aeronautica, fin dall'inizio, le trattative con la società Lockheed; assicurando alla stessa, prima che i competenti organi

ministeriali assumessero una qualsiasi decisione, la sua favorevole predisposizione all'acquisto degli aerei C.130 Hercules; propugnando l'acquisto di tali aerei nonostante i pareri contrari degli organi tecnici e dello stato maggiore, che proponevano aerei di produzione nazionale e comunque più confacenti alle esigenze della Aeronautica militare italiana.

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

B) Lefebvre D'Ovidio Ovidio e Lefebvre D'Ovidio Antonio: imputati del reato di cui agli articoli 110, 604 capoverso n. 1, codice penale, per avere in concorso tra loro, indotto in errore i competenti organi della pubblica amministrazione, ai quali prospettavano e facevano, quindi, pagare, come prezzo reale dovuto per l'acquisto di 14 aerei C.130 Hercules, forniti dalla società Lockheed allo Stato italiano, somme che indebitamente includevano percentuali corrispondenti all'ammontare delle tangenti erogate ai pubblici ufficiali di cui al capo A).

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

C) Lefebvre D'Ovidio Ovidio e Lefebvre D'Ovidio Antonio: imputati del reato di cui agli articoli 110, 112, n. 1, 321, in relazione all'articolo 319, prima parte, capoverso n. 1, codice penale, per avere, in concorso tra loro e con le persone di cui ai capi D) ed E) agendo per conto e nell'interesse delle società Lockheed Aircraft Corporation e Lockheed Georgia Company, promesso prima e corrisposto poi, utilizzando anche società fittizie, imprecisate somme di denaro complessivamente e approssimativamente ammontanti a lire 1.130.000.000, alle persone di cui al capo A) e per i fini in detto capo indicati.

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

D) Crociani, Antonelli, Fava: imputati di concorso, nel reato di cui al capo C) per avere, anche mediante la costituzione della società fittizia denominata "Com.El.", partecipato all'attività criminosa dei fratelli Lefebvre, in particolare per avere fatto opera di mediazione nel pagamento, alle persone di cui al capo A), di L.140.000.000 quale quota parte della maggior somma di cui al capo precedente.

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

E) Olivi e Melca: imputati del reato di cui agli articoli 110, 112, n. 1, 321, in relazione all'articolo 319, prima parte, capoverso n. 1, codice penale, per avere, in concorso tra loro e con le persone di cui ai capi C) e D), anche con la copertura della società Ikaria, svolto attività di mediazione tra i fratelli Lefebvre e il ministro della difesa pro tempore Luigi Gui nell'opera di corruzione dai predetti spiegata nei confronti del Gui medesimo per indurlo all'acquisto per conto dello Stato italiano, di 14 aerei C.130 Hercules, nonché per avere fatto da tramite nel pagamento a Gui della somma di L.48.750.000.

In Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

Con l'intervento del Collegio dei Commissari di Accusa composto dagli avvocati professori Alberto Dall'Ora, Carlo Smuraglia, Marcello Gallo, e con l'assistenza del Cancelliere; in esito al pubblico dibattimento, sentite le richieste del Collegio dei Commissari di Accusa e le conclusioni dei difensori, ha pronunciato la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

1. L'indagine sulla fornitura di 14 C.130 Hercules all'Aeronautica militare da parte della società statunitense Lockheed fu iniziata dalla Procura della Repubblica di Roma nei primi giorni del febbraio 1976, a seguito di segnalazione di stampa e della pubblicazione di documenti e dichiarazioni provenienti dalla Sottocommissione del Senato degli Stati Uniti (c.d. Sottocomitato Church). L'inchiesta fu successivamente proseguita dalla Commissione Inquirente per i giudizi di accusa dopo che un memoriale di Ovidio Lefebvre, presentato al

magistrato ordinario il 23 marzo 1976, ammetteva responsabilità corruttive, apertamente coinvolgendovi il Ministro della Difesa dell'epoca, On.le Tanassi.

2. L'istruzione si era articolata nell'acquisizione, in varie riprese, di una copiosa documentazione in possesso della menzionata Sottocommissione d'inchiesta americana, delle deposizioni rese innanzi ad essa, nonché di altro voluminoso carteggio della Securities and Exchange Commission statunitense (S.E.C.); nell'esecuzione di sequestri di titoli e documenti bancari relativi ad operazioni in cui figuravano gli imputati o società ad essi collegate; nella raccolta di numerosi atti, reperiti per lo più presso il Ministero della Difesa-Aeronautica e l'Istituto Mobiliare Italiano, riguardanti le motivazioni, i pareri e le vicende inerenti alla compravendita degli aerei; nella intercettazione di comunicazioni telefoniche; nell'allegazione della relazione del Comitato amministrativo di inchiesta istituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduto dal prof. Antonino Papaldo, con il compito di indagare su irregolarità e responsabilità eventualmente verificatesi nella procedura contrattuale; nell'assunzione di numerosi testimoni, italiani e stranieri, questi ultimi in parte per rogatoria e in parte per escussione diretta all'estero; e infine negli interrogatori degli imputati Gui, Tanassi, Palmiotti, Melca, Fanali, Antonio Lefebvre, Antonelli e Fava, dei quali gli ultimi quattro erano stati tratti in arresto e per breve tempo detenuti; mentre Ovidio Lefebvre, il Crociani e l'Olivi erano rimasti latitanti.

3. Nel corso di tale istruzione erano stati valutati di principale rilevanza, innanzi tutto, taluni documenti facenti parte dell'iniziale carteggio richiesto agli organi americani e da questi spedito, e precisamente: un memoriale senza data, indirizzato ai dirigenti della Lockheed Ricke e Morrow da William Cowden, direttore delle vendite internazionali della compagnia, che successivamente precisò di averlo scritto nel marzo 1971; una lettera di Roger B. Smith, consulente della società per gli affari europei a Charles Valentine, direttore dei contratti della stessa, in data 28 marzo 1969; le intese scritte per attività di assistenza promozionale intervenute tra la compagnia americana e la soc. Tezorefo di Panama, nonché tra la medesima compagnia e la società Com.El. di Roma, il 18 ottobre 1969 e il 16 aprile 1970, e altresì quelle stipulate allo stesso scopo da Ovidio Lefebvre con la società Ikaria di Vaduz il 18 marzo 1970; le ricevute di versamento rilasciate dalla Tezorefo il 27 ottobre 1971 per 1.456.000 dollari, dalla Com.El. rispettivamente l'11 giugno 1970 e il 30 novembre 1971 per complessive L. 140.000000, dall'Ikaria il 21 giugno 1970 per 78.000 dollari.

4. Dalla citata documentazione e dall'altra successivamente acquisita dalla Commissione Inquirente mediante richiesta alla S.E.C., veniva dagli inquirenti desunto che nei primi mesi del 1969 la Compagnia americana, attivando il programma di vendita di aerei C.130 in Italia aveva accolto il suggerimento del consulente Ovidio Lefebvre di destinare un importo di circa 2.000.000 di dollari a funzionari, personalità di Governo e partiti politici italiani per ottenerne l'appoggio e i favori; che verso la fine del dicembre 1969 era stato operato un primo trasferimento di tale somma sulla F.N.C.B. di Roma da corrispondersi al rilascio di una lettera di intenti da parte del Ministro della Difesa, On.le Gui; che tale lettera, peraltro, non era stata redatta in termini soddisfacenti per la società, sicché questa aveva ritirato la somma in questione; che successivamente la Compagnia aveva convenuto con la Tezorefo e la Com.El. intermediarie dei pagamenti pattuiti di attuare i versamenti in tre rate: la prima al momento di una nuova e esauriente lettera di intenti del Ministro Mario Tanassi, nel frattempo succeduto all'on. Gui, la seconda al momento

della stipulazione del contratto di vendita degli aerei o del prestito che avrebbe dovuto sostenerlo, l'ultima al momento della registrazione del contratto stesso; che in ottemperanza a tale programma la Lockheed aveva inviato in Italia e di qui depositato per lo più a favore di destinatari e conti esteri, su indicazione di Ovidio Lefebvre, 653.000 dollari nel giugno 1970, 765.000 dollari nel giugno 1971 e 600.000 dollari nell'ottobre-novembre 1971; che di tali somme 210.000 dollari erano stati incassati dal Lefebvre come onorari di consulenza con lui fissati, 50.000 dollari dall'on.le Tanassi quale compenso per un aumento del prezzo della fornitura con lui concertato nel dicembre 1970, 78.000 dollari da alcuni membri del team del precedente Ministro Gui che, passati al Ministero del Tesoro, avrebbero dovuto rivedere il contratto di vendita, mentre del residuo ingente ammontare più dell'85% era o era stato destinato ai partiti dei due Ministri della Difesa succedutisi al Governo in quel periodo.

5. Notevole valore gli inquirenti avevano altresì attribuito a un memoriale del Cowden al dirigente Morrow in data 19 febbraio 1969, che puntualizzava la cronistoria degli sforzi compiuti dalla società americana per la vendita degli aerei C.130 in Italia a partire dalla richiesta iniziale avanzata dal gen. Nicolò, della Direzione generale Costarmaereo (Costruzioni Armamenti Aeronautici), al signor Roha della Lockheed, ai primi del settembre 1968. In esso si riferiva che la compagnia, prima di iniziare trattative dirette con gli organi militari, aveva stabilito di aumentare del 5% i prezzi di vendita per provvedere ai probabili contributi a partiti politici italiani e che, di fatto, tale aumento era stato conglobato nel prezzo unitario di 2.995.000 dollari, offerto il 15 febbraio 1969.

6. Era stata raccolta anche la testimonianza del Cowden, il quale già il 27 febbraio 1976, in una dichiarazione resa alla S.E.C., aveva affermato di essere stato presente nel giugno 1970, su richiesta e in compagnia di Ovidio Lefebvre, al pagamento effettuato a un "funzionario governativo", per mezzo del segretario personale di quest'ultimo, al quale il consulente aveva consegnato una borsa contenente il denaro. In una prima deposizione alla Commissione Inquirente il Cowden ribadiva il contenuto della dichiarazione alla S.E.C., rilevando che nell'aprile 1970, allorché egli aveva preso ad occuparsi del programma C.130 in Italia, già era stato accettato dalla Lockheed uno stanziamento di 120.000 dollari per aereo venduto con finalità di compenso a terzi; che egli poi, insieme con Ovidio Lefebvre, era stato testimone dei versamenti avvenuti nel giugno 1970 e nel giugno 1971 al Ministro Tanassi che aveva, a detta del consulente, preteso all'uopo denaro contante; che anche un terzo pagamento successivo, per quanto gli era stato confidato, era avvenuto con analoghe modalità; mentre nulla di preciso era a sua conoscenza circa versamenti al precedente Ministro e ai suoi collaboratori; che infine con Antonio Lefebvre aveva avuto meri rapporti di cortesia, rimanendo egli estraneo alla consulenza commerciale svolta dal fratello.

Sentito una seconda volta, il Cowden riconfermava di essere stato presente a due consegne di denaro all'on. Tanassi, sia pure allegando al riguardo modalità diverse. Dichiarava di ritenere che il segretario indicato in precedenza come tramite delle consegne potesse essere il Palmiotti.

7. La Commissione inquirente aveva acquisito la testimonianza di Archibald C. Kotchian, presidente della Lockheed Aircraft Corporation, il quale già l'8 aprile 1976 aveva spiegato alla S.E.C. che i pagamenti e le contribuzioni politiche al fine di realizzare le vendite erano stati suggeriti da Ovidio Lefebvre ed avevano avuto l'approvazione dei massimi dirigenti sociali. Egli ribadiva questa dichiarazione, specificando che l'idea di assumere un consulente di mercato per l'Italia era stata suggerita da un senatore italiano ad un

funzionario della Lockheed, tale Wilder, nel 1968, nel corso della campagna di vendita degli "Orion P.3", della quale si dirà più specificamente in seguito; che la prima rata dei pagamenti per contributi politici da lui disposta nel giugno 1970 era stata anticipata, in deroga alle pattuizioni intervenute, per una espressa richiesta che a tale versamento condizionava il rilascio della seconda lettera d'intenti; e che nei prezzi offerti all'Italia era compreso l'importo delle provvigioni e dei contributi a partiti in un limite prefissato del 4 o 5 %.

8. Veniva anche esaminato Roger B. Smith, il quale chiariva che nell'agosto 1968 la Lockheed, su indicazione di un senatore italiano e dietro informazioni di una banca di fiducia romana, si era procurata la collaborazione del prof. Antonio Lefebvre D'Ovidio a titolo di consulenza legale in un tentativo, rimasto peraltro infruttuoso, di vendere in Italia aerei "Orion P.3", e che successivamente, all'inizio del programma di vendita dei C.130, si era rivolta al fratello di Antonio, Ovidio, abbinandolo formalmente al primo nella generica indicazione di "studio Lefebvre", e stipulando un nuovo contratto di consulenza, per ottenere un favorevole svolgimento delle negoziazioni, anche eventualmente con ricorso ad indebite tangenti a pubblici ufficiali. Aggiungeva il teste che Ovidio Lefebvre, dopo talune tergiversazioni, aveva profilato nella cifra presuntiva di dollari 120.000 per aereo venduto l'importo da pagarsi, elencando poi verbalmente alcune denominazioni di cariche alle quali avrebbe dovuto al riguardo indirizzarsi, e concludendo quindi un'intesa in proposito con i dirigenti della Lockheed.

9. La documentazione reperita concerne anche il movimento e, in parte, la presumibile destinazione delle somme smistate in Italia dalla Lockheed, nonché talune operazioni compiute dagli imputati a mezzo di istituti di credito in coincidenza cronologica con le rimesse dagli Stati Uniti.

Sono state poi acquisite le comunicazioni intervenute per telescrivente tra Ovidio Lefebvre e la Società americana, particolarmente in ordine all'attività compiuta dal primo, nonché il carteggio formatosi durante la procedura negoziale presso gli organi militari, e in particolare presso il Ministero della Difesa, Stato Maggiore Aeronautica, recante talora annotazioni di pugno di alcuni protagonisti della vicenda.

10. Particolare rilievo assumeva una lettera spedita il 10 marzo 1971 da Ovidio Lefebvre al dr. Efisio Cao di San Marco, direttore centrale dell'IMI, nella quale il primo segnalava di avere comunicato all'on.le Tanassi il contenuto di una conversazione telefonica tra loro intervenuta, avente per oggetto le prospettive del prestito IMI, della quale ad ogni buon conto riportava fedelmente i termini (S.E.C. 46802).

11. Un primo memoriale apparentemente manoscritto da Ovidio Lefebvre era pervenuto per posta al Magistrato inquirente il 16 marzo 1976, nel quale lo scrivente attribuiva ad una funzione promozionale lo scopo delle erogazioni effettuate dalla Compagnia americana, pur ammettendo di non aver mai completamente dissipato l'equivoco per cui i dirigenti della Compagnia potevano essersi indotti a credere in una finalità corruttiva delle erogazioni stesse. Precisava che i versamenti fatti alla Tezorefo non avevano ricevuto sostanziale contropartita, che quelli fatti alla Com.El. sarebbero stati destinati a sviluppare le future forniture di ricambi e componenti per gli aerei, e che le somme percepite dall'Ikaria corrispondevano ad una reale attività di studio e di assistenza da questa prestata per oltre due anni di collaborazione.

12. Come si è ricordato, un secondo memoriale del Lefebvre fu presentato dal suo difensore allo stesso magistrato il 23 marzo 1976. In tale atto, dopo aver premesso un riferimento alle dichiarazioni rese

nel frattempo, e precisamente il 27 febbraio 1976, da William Cowden alla S.E.C., il prevenuto ammetteva esplicitamente di aver concordato con la società americana una tangente di 120.000 dollari per aereo, in parte recuperabile con l'aumento dei prezzi, onde pagare personalità variamente interessate nella vicenda. Aggiungeva che nel maggio 1970 e nel giugno 1971 il Ministro Tanassi aveva fatto sapere che non avrebbe emesso né la lettera d'intenti, né il decreto di approvazione del contratto, se non fossero state prima consegnate le rate direttamente concordate con lui stesso, e che i versamenti erano stati quindi eseguiti alla presenza del Cowden con modalità tali da rendere incontrovertibile che essi erano giunti alla prevista destinazione nella loro integrità. Il Lefebvre ribadiva che l'assistenza della società Ikaria era stata sollecitata senza alcuna intenzione di utilizzarla come paravento di illecite prestazioni.

13. Negli interrogatori, il Gui aveva dichiarato di essere del tutto estraneo alle trame nelle quali era stato coinvolto, precisando che il suo comportamento aveva scrupolosamente rispettato e realizzato gli orientamenti degli organi militari dell'Aeronautica in campo tecnico e operativo, e che con i dirigenti della Lockheed egli aveva avuto un unico colloquio al Ministero, nel novembre o dicembre 1969, su sollecitazione dell'Olivi, fratello di un suo caro amico.

14. Il Fanali aveva confermato la necessità del rinnovo generale della linea degli aerei da trasporto da lui propugnato e la regolarità delle scelte effettuate e delle modalità seguite, contestando qualsiasi natura delittuosa nei rapporti da lui avuti col Crociani e con Ovidio Lefebvre. Successivamente, dopo aver fornito dettagliati chiarimenti sulle fasi d'inizio e di svolgimento delle trattative fino alla conclusione negoziale, aveva negato di essersi recato in America, alla fine del 1968 od ai primi del 1969, a proporre l'acquisto di aerei dalla Società od a fornire suggerimenti al riguardo; e, quanto a tre assegni emessi a suo favore per L. 15.000.000 dal Crociani, aveva allegato come causale compensi per attività svolte dopo aver lasciato il servizio.

15. Il Tanassi aveva categoricamente smentito la ricezione di alcuna somma di denaro, sostenendo di avere affrettato, nella negoziazione, i tempi delle procedure unicamente per evitare maggiori costi, essendo i prezzi in continua lievitazione, dopo aver ottenuto adeguate assicurazioni sulla contropartita delle compensazioni industriali; e protestando, altresì, di essere vittima di una macchinazione ordita ai suoi danni da Ovidio Lefebvre che, in complicità col Cowden, avrebbe in tal modo anche lucrato indebitamente ai danni della Compagnia americana.

16. Il Palmiotti aveva negato di essere stato, anche solo indirettamente, presente a versamenti di tangenti da parte di Ovidio Lefebvre all'on.le Tanassi, così come di aver ricevuto la comunicazione del primo, di cui era in atti copia, in ordine alla telefonata avvenuta il 10 marzo 1971 col direttore centrale dell'IMI (S.E.C. 46801).

17. Antonio Lefebvre aveva protestato che della relazione d'affari e di consulenza svoltasi tra lo studio legale e la Lockheed si era occupato unicamente il fratello Ovidio, anche per quanto concerneva la tentata vendita dei P.3, in ordine alla quale egli si era limitato a qualche presa di contatto con il Presidente del Consiglio dell'epoca; aveva aggiunto che la soc. Tezorefo apparteneva al fratello, benché egli vi avesse interposto la persona del presidente Vassar House, e ribadito che l'intestazione e il riferimento allo studio Lefebvre di buona parte della documentazione in atti avevano un valore formale.

18. L'Antonelli aveva ammesso di aver svolto attività legale e commerciale per conto del Crociani, di aver dato vita su richiesta di lui alla soc. Com.El., di averne seguito le vicende di aver provveduto

alla fittizia intestazione delle azioni e alla stesura degli accordi con la Lockheed, rendendosi conto che quella persona giuridica doveva servire a coprire movimenti di affari nei quali il Crociani, per ragioni soggettive o fiscali, non intendeva apparire; ma dichiarando, altresì, di non aver mai creduto che a tali movimenti presiedessero finalità corruttive. Aveva riconosciuto di avere riscosso da Ovidio Lefebvre i 140.000.000 di lire destinati alla Com.El. senza farli registrare sui libri sociali, trasferendoli al Crociani stesso.

19. La Fava, da parte sua, aveva negato di essere fuggita per sottrarsi ad una probabile cattura, ammettendo di non essere rientrata dall'estero, ove occasionalmente si trovava, allorché erano apparse sulla stampa notizie che la collegavano allo scandalo della Lockheed. Aveva, su invito dell'Antonelli e del Crociani, operato da prestanome nell'amministrazione di molte società, tra cui la Com.El., accettato l'intestazione fittizia di parte delle azioni di quest'ultima e firmato vari documenti, tra i quali gli accordi tra la Com.El. e la Compagnia americana, dichiarando peraltro di aver agito in tal modo nell'opinione che il Crociani volesse servirsi della società soltanto per non apparire personalmente in operazioni finanziarie.

20. L'Olivi in un memoriale, e il Melca nell'interrogatorio, confermando l'avvenuto interessamento del primo per predisporre l'incontro del Ministro Gui con i dirigenti della Lockheed, avevano peraltro affermato di non aver avuto parte alcuna in attività illecite, e di aver ricevuto il pagamento di 78.000 dollari in favore dell'Ikaria nel novembre 1971, anziché nel giugno 1970, come emergeva dalla relativa attestazione, per le ricerche e gli studi di congiuntura economica, di produzione concorrenziali e di comparazioni tecniche svolti, su richiesta di Ovidio Lefebvre, nel corso delle trattative; e a proposito di tale attività l'Olivi successivamente aveva fornito ampia documentazione a mezzo del suo difensore.

21. Infine anche il Crociani aveva fatto pervenire da parte sua un memoriale, nel quale asseriva di aver riscosso la somma di 140 milioni di lire versata dalla Lockheed alla Com. El. a compenso di attività di consulenza, di informazioni, suggerimenti e pareri in favore di Ovidio Lefebvre, in relazione all'operazione di vendita degli aerei C.130.

22. La relazione approvata dalla Commissione parlamentare inquirente il 10 febbraio 1977, è stata assunta a base dell'atto d'accusa del Parlamento, che ha investito questa Corte del giudizio e che espressamente la richiama.

Questa relazione prende l'avvio da trattative svoltesi nel 1964 tra la società Lockheed e le autorità italiane per la vendita di aerei da trasporto, nel nostro Paese, rimaste allora senza esito, e più specificamente poi da un ulteriore tentativo di vendita, nel 1968, del velivolo antisommersibile "Orion P.3", al quale peraltro i nostri organi militari anteposero il tipo francese "Breguet- Atlantique", determinando nei dirigenti della Compagnia americana l'impressione che la preferenza fosse stata favorita da influenze politiche e dal pagamento di tangenti e che pertanto a queste si dovesse ricorrere se si fossero voluti stipulare grossi contratti con l'Amministrazione italiana.

Osserva la relazione che già nell'estate 1968, allorché ancora non erano stati conclusi i negoziati per l'acquisto del velivolo antisommersibile, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica aveva ampliato uno studio in corso sul problema dell'ammodernamento della linea dell'aviotrasporto, in conseguenza della ritenuta necessità di sostituire gli aerei C.119 in dotazione, ormai considerati in fase di obsolescenza, per fronteggiare nuovi impegni militari; che tali studi, conclusi dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica gen. Fanali con un elaborato finale del 21 dicembre 1968, ribadivano l'esigenza di disporre di unità da trasporto logistico a medio raggio, innovando

sulle concezioni fino allora prevalse; e tra i due tipi riconosciuti più idonei, il franco-tedesco "Transall" C.160 e l'americano "Hercules" C.130, facevano convergere la scelta verso quest'ultimo, ancorché apparentemente di maggior costo, trascurando il tipo nazionale G.222 che, pur appoggiato dagli organi tecnici dell'Aeronautica militare, si trovava ancora allo stadio di progettazione. In concomitanza con tale orientamento il gen. Fanali aveva esposto la sua propensione verso il C.130, condizionata peraltro all'offerta di compensazioni industriali, ai dirigenti della multinazionale, in un incontro a Washington del dicembre 1968, facendo seguito a una proposta di vendita da quelli avanzata; e altri contatti erano stati successivamente tenuti con la Lockheed al riguardo dal gen. Nicolò della Direzione generale Costarmareo nel gennaio 1969 e dai colonnelli Ciarlini e Terzani inviati negli Stati Uniti nel febbraio 1969.

Attivando il programma promozionale delle vendite in Italia, la società americana aveva intanto deciso di aumentare del 5% il prezzo precedentemente offerto, onde provvedere a probabili contributi a partiti politici italiani, quantificandolo il 15 febbraio 1969 in 2.995.000 dollari per unità; e aveva altresì stabilito di ricorrere per le opportune indicazioni a un fiduciario nella persona di Ovidio Lefebvre, che con il fratello Antonio appariva associato nello studio Lefebvre, già contrattualmente impegnato come consulente della Compagnia.

Nello sviluppo di tale incarico Ovidio Lefebvre, dopo aver predisposto attorno al 26 marzo 1969 un incontro tra gli esponenti della multinazionale e il Presidente del Consiglio on. Rumor, aveva prospettato a quelli la necessità di versare fino a 120.000 dollari per aereo in regalie, al fine di ottenere la massima possibilità di successo, e l'esigenza di accentrare su di sé in una trattativa diretta la conduzione degli accordi corruttivi, che avrebbero dovuto essere svolti con una personalità menzionata come Antelope Cobbler (identificabile in codice nel Presidente del Consiglio), la quale, insieme con altri funzionari tra cui Pun (termine corrispondente in codice al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica), avrebbe probabilmente avuto a sua volta personale interesse nelle tangenti. Accogliendo le indicazioni fornite dal Lefebvre, la Società aveva stipulato con questi, il 17 aprile 1969, nuove adeguate convenzioni professionali.

Aggiunge la relazione che il generale Fanali aveva seguito, in continuo contatto con la Lockheed, le fasi preliminari dell'eventuale acquisto, coltivando in un primo tempo anche la ipotesi alternativa di una coproduzione degli aerei tra la Compagnia americana e la Finmeccanica, o l'Aerfer da quest'ultima controllata, benché tale ipotesi fosse stata scartata dalla Direzione generale Costarmareo, sia per la più elevata spesa prevedibile, sia per la mancanza di una sufficiente garanzia di impiego delle maestranze al termine della coproduzione stessa. Di poi, con un promemoria del 9 agosto 1969, egli aveva ufficialmente per la prima volta portato i propri orientamenti favorevoli all'acquisto dei C.130 a conoscenza del Ministro Gui. Aveva poi inviato al Gui un secondo memoriale il 22 settembre 1969 per neutralizzare la portata del giudizio sostanzialmente negativo della Direzione generale Costarmareo sul programma delle compensazioni offerte dalla Compagnia all'industria italiana, considerate scarse in relazione al prezzo globale di vendita e assai inferiori nella realtà a quanto prospettato dalla Società americana.

Dopo che il Ministro aveva manifestato il suo appoggio alla scelta in un primo colloquio col Presidente del Consiglio in data 10 ottobre 1969, acquisendo il 17 ottobre 1969 anche il parere favorevole del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, gli strumenti e gli accordi

corruttivi predisposti da Ovidio Lefebvre erano stati rispettivamente fissati e formalizzati il 18 ottobre 1969 in intese scritte con la società panamense Tezorefo, messa a disposizione quale copertura dai fratelli Lefebvre che vi erano entrambi interessati, e con la Società Com.El. appartenente a Camillo Crociani, da costui a tal fine costituita con la collaborazione dell'avv. Vittorio Antonelli e di Maria Fava. Le menzionate intese prevedevano la corresponsione, per ogni aereo venduto, di dollari 106.000 alla Tezorefo e di dollari 14.000 alla Com.El., da versarsi al momento del rilascio di una lettera ministeriale di intenti, che avrebbe comunque dovuto essere firmata entro il 31 marzo 1970.

Proseguendo l'azione di sostegno, il 30 ottobre 1969 il Gui aveva inviato una lettera all'on. Rumor, sollecitando un suo intervento per ottenere l'integrazione dei fondi necessari all'acquisto; e verso la metà del dicembre 1969 aveva accettato di incontrare al Ministero, dietro intervento di Luigi Olivi, due dirigenti della Lockheed accompagnati dal Lefebvre. Qualche giorno dopo era stata trasferita in Italia dalla Compagnia la somma di dollari 2.020.000, corrispondente agli importi corruttivi pattuiti nonché alla rata di onorari per il consulente, in precedenza fissata e successivamente riveduta.

Il 27 dicembre 1969 il Gui, rispondendo ad una lettera interlocutoria del Presidente del Consiglio, aveva stimolato ulteriormente l'appoggio di questi "nell'interesse generale" per rimuovere ogni difficoltà finanziaria, auspicando un immediato incontro al riguardo col Ministro del Tesoro on. Colombo, dal quale peraltro non era scaturita alcuna concreta soluzione; e comunque, nonostante la mancanza delle necessarie disponibilità di pagamento, e il diniego di nuovi appositi stanziamenti di bilancio, la profilata inadeguatezza delle compensazioni industriali, e i pericoli di un rallentamento nello sviluppo dei piani di produzione dell'aereo nazionale G.222, aveva firmato il 15 gennaio 1970 una lettera che esternava l'intento dell'acquisto, peraltro condizionato alla concessione di un prestito americano; di poi, non avendo tale lettera soddisfatto le aspettative della Società, si era adoperato per la ricerca di un finanziamento con l'intervento del Governo statunitense tramite l'Export-Import Bank da una parte e l'Istituto Mobiliare Italiano dall'altra, che del resto egli aveva già sollecitato al Ministro del Tesoro in una lettera del 17 gennaio 1970.

Dimessosi il Governo il 7 febbraio 1970, le trattative erano ancora continuate con un altro incontro in data 20 febbraio 1970 del Gui con il Colombo, anch'esso rimasto d'altronde improduttivo d'effetti.

Allorché peraltro la Lockheed aveva ritenuto di affrettare i tempi, comunicando il 20 febbraio 1970 di aver dato inizio alla produzione degli aerei, il Gui aveva espresso la sua opposizione, puntualizzando il 5 marzo 1970, in una risposta alla Compagnia, che l'unilaterale iniziativa eludeva le condizioni essenziali imposte nella lettera d'intenti. Nel frattempo la rimessa delle somme in Italia era stata ritirata dai dirigenti americani, essendo scaduto il prefissato termine di durata.

23. La relazione puntualizza ancora che con l'insediamento al Ministero della Difesa del nuovo titolare Tanassi, la Compagnia aveva autorizzato Ovidio Lefebvre a predisporre la liquidazione, da effettuarsi all'atto di un nuovo impegno ministeriale, delle prestazioni fino allora svolte dalla Società Ikaria, di cui Victor Max Melca era amministratore e nella quale l'Olivi appariva direttamente interessato. Di tale società la Commissione Inquirente disconosce qualsiasi ruolo di studio e di collaborazione con il Lefebvre, identificando la causale del pagamento nel compenso destinato al precedente Ministro e al suo team, enucleato dall'iniziale programma di tangenti in conseguenza dell'esaurimento di quelle prestazioni per le

dimissioni del Governo.

Il 16 aprile 1970 erano state altresì stipulate dalla Lockheed nuove intese con la Soc. Com.El. e la Soc. Tezorefo: in particolare con questa ultima veniva stabilito di attuare i versamenti in tre rate, rispettivamente coincidenti con l'emissione di una seconda ed esauriente lettera d'intenti del Ministro on. Tanassi, con il decreto di approvazione del contratto di vendita e con la registrazione di quest'ultimo.

Nel frattempo la Compagnia americana aveva ripreso i contatti con gli organi militari competenti, rinnovando la proposta di vendita al prezzo aumentato di 3.590.000 dollari per aereo, e dichiarandosi disponibile per la ricerca del finanziamento. Mentre perduravano gli sforzi diretti ad ottenere un prestito o quanto meno un prefinanziamento da parte dell'IMI, cui la Lockheed, in alternativa con l'approvazione del contratto, subordinava il pagamento della seconda rata delle tangenti, il 29 maggio 1970 l'on. Tanassi aveva dato ordine di preparare la lettera d'intenti, che peraltro la Direzione generale di Costarmareo suggeriva di condizionare "al chiarimento delle disponibilità finanziarie e all'accettazione delle modeste e incerte compensazioni industriali" offerte dalla Compagnia. Per effetto di tali determinazioni quest'ultima aveva trasferito, in Italia, il 1 giugno 1970, la prima quota dei nuovi importi corruttivi convenuti, e due giorni dopo il Ministro, nonostante le sue esposte obiezioni dei suoi collaboratori tecnici, aveva firmato la nuova lettera, immediatamente consegnata ai rappresentanti della Società, limitandosi ad impegnare genericamente questa a stabilire future forme di garanzia per le compensazioni; ed aveva altresì a mezzo del suo segretario Palmiotti ricevuto dal Lefebvre il versamento della rata fissata. Analogo pagamento, nella misura e nei termini pattuiti, era stato operato in quel periodo dal Lefebvre in favore della Soc. Com.El., che aveva ricevuto L.70.000.000, e della Soc. Ikaria, che a seguito della menzionata autorizzazione della Lockheed risultava aver incassato 78.000 dollari.

La relazione prosegue rilevando che col passare del tempo il problema dell'anticipazione non riusciva a trovare soluzione, benché al riguardo autorevoli interventi avessero avuto luogo, come quello del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on. Bisaglia. Comunque nell'ottobre 1970 la Compagnia americana si era indotta col suo consulente a saggiare le reazioni italiane di fronte ad ulteriori aumenti di prezzo; e tali reazioni, pessimisticamente previste all'inizio, erano peraltro poi state vinte promettendo al Ministro un versamento aggiuntivo di 50.000 dollari, a decurtazione della proposta di 200.000 dollari, da lui a tale fine avanzata.

Nel frattempo l'on. Tanassi si era risolto a predisporre, come prima rata di pagamento dei velivoli, alcuni residui passivi di bilancio, lo storno di altri importi e l'utilizzazione di fondi a disposizione, senza comunque aver ottenuto la relativa autorizzazione del Ministero del Tesoro: sicché alla fine era stato redatto un progetto definitivo di contratto al prezzo maggiorato di 3.820.000 dollari per aereo, peraltro ridotto rispetto alla richiesta di 3.876.000 dollari sulla quale la Lockheed si era attestata.

Definitivamente abbandonate le trattative del prestito IMI, nelle quali era intervenuto anche il segretario del Ministro, Palmiotti, e dopo l'espletamento della prevista procedura amministrativa, il contratto era stato infine stipulato il 14 giugno 1971, e rapidamente approvato dall'on. Tanassi il 18 giugno 1971, sebbene nel frattempo fossero giunte notizie sulle gravi difficoltà sopravvenute alla Società americana dal fallimento della Società Rolls Royce, tali da incidere anche nella produzione che formava oggetto delle compensazioni industriali. Quale condizione imposta per l'emissione del decreto

d'approvazione, era stata consegnata all'esponente socialdemocratico la seconda rata delle tangenti, insieme con la menzionata somma aggiuntiva di 50.000 dollari, sempre per il tramite del Palmiotti.

Altro tempo era stato ancora impegnato poi dalla ricerca di adeguate fidejussioni che garantissero l'eventuale restituzione dell'anticipo da parte della Lockheed, richieste dagli organi tecnici militari prima di inoltrare il contratto alla Corte dei Conti per la registrazione. Superati anche tali ultimi ostacoli, e avvenuta la registrazione il 18 ottobre 1971, nel novembre successivo era stata trasferita in Italia l'ultima rata, era stata altresì saldata la Com.El. con la seconda convenuta corresponsione di L. 70.000.000, e del pari era stato liquidato l'Olivi, rimanendo comunque incerti nei confronti della Soc. Ikaria i tempi e la misura dei versamenti effettuati.

24. Pervenuti i fascicoli, a seguito della messa in stato d'accusa, dopo la procedura di sorteggio dei giudici aggregati e l'insediamento della Corte integrata, il Presidente, con decreto del 18 aprile 1977, nominava Giudice istruttore e relatore il Giudice costituzionale Giulio Gionfrida che veniva autorizzato a delegare il compimento di atti istruttori ai Giudici costituzionali Antonino De Stefano e Guglielmo Roehrssen.

Risolte poi alcune questioni attinenti alla composizione del Collegio, la Corte, in parziale accoglimento di eccezioni sollevate da taluni difensori, riteneva non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme relative all'estensibilità del giudizio d'accusa a soggetti diversi dai Ministri e pertanto, in data 7 maggio 1977, rimetteva gli atti alla stessa Corte nella composizione ordinaria, sospendendo il procedimento.

25. Questo veniva ripreso dopo che, con sentenza n. 125 del 2 luglio 1977, la questione era stata dichiarata infondata e si dava inizio agli atti di istruzione ritenuti necessari e prescritti dalla legge.

Venivano quindi disposti accertamenti d'ordine patrimoniale ai quali, al fine di garantire le obbligazioni civili nascenti dai reati, conseguivano nuovi sequestri cautelativi su saldi attivi di conti correnti e su titoli vari, e iscrizioni di ipoteche legali su immobili.

Venivano altresì svolte indagini al fine di stabilire le date di presenza in alberghi romani di esponenti della Soc. Lockheed e di altri stranieri coinvolti nei pagamenti illeciti, nei periodi di tempo di cui alla imputazione, nonché di stabilire l'identità del personale civile e militare in servizio presso il Gabinetto del Ministro della Difesa e presso altri organi militari, e le successive destinazioni.

Altre indagini concernevano la composizione sociale di persone giuridiche cui apparivano in vario modo interessati alcuni dei prevenuti o dei loro congiunti, e si estendevano ai trasferimenti di quote avvenuti in connessione con le relative posizioni.

Si ordinava, quindi, il sequestro di ulteriori scritture bancarie e di altri assegni, la cui esistenza era emersa nel corso delle indagini, in modo da ricostruire varie operazioni che apparivano di significativa rilevanza per i collegamenti soggettivi, logici e cronologici con le vicende delle rimesse di denaro e dei pagamenti incriminati.

Inoltre, con decreto del 20 settembre 1977, la Corte disponeva altri sequestri di titoli e di atti e accertamenti presso lo Swiss Credit di Chiasso e di Zurigo, la City Bank e la Union Bank of Switzerland di Zurigo, la First National City Bank e la Corner Bank di Lugano, la Banque pour le Commerce Suisse-Israelien di Ginevra e la Banca Hofstetter di Losanna.

26. Quanto alla documentazione relativa alla fornitura degli aerei C.130 e alle concomitanti trattative, si ravvisava la necessità di disporre l'acquisizione integrale ed originale, previa

declassificazione.

Il Ministero della Difesa trasmetteva gli atti reperiti presso gli uffici da esso dipendenti. Tra questi erano comprese le lettere d'intenti firmate dai Ministri Gui e Tanassi e, per ricevuta, dai rappresentanti della Compagnia americana; tre lettere di Ovidio Lefebvre al Segretario generale della Difesa Giraud, una delle quali, in data 18 marzo 1970, faceva riferimento in una nota manoscritta dello stesso Giraud a una visita effettuata con il Lefebvre al Ministro Gui; una lettera del Kotchian al Fanali in data 31 marzo 1969, che richiamava una riunione avvenuta cinque giorni prima e coincidente con l'incontro dello stesso Kotchian con il Presidente del Consiglio Rumor. Venivano altresì trasmessi lo studio inviato nel settembre 1968 dal Comando della 46 Aerobrigata allo S.M. dell'Aeronautica in ordine al rinnovamento della linea di volo dei C.119; un promemoria del Fanali al Ministro della Difesa in data 28 febbraio 1969, in cui si fornivano ragguagli circa i contatti che la delegazione dello S.M.A., inviata a quell'epoca negli Stati Uniti, aveva avuto tra l'altro con rappresentanti della Società Lockheed, e in relazione ai quali era stato sollecitato l'interessamento degli organi dell'aviazione americana per ottenere dalla multinazionale offerte favorevoli e definitive riguardo all'aereo C.130; una copia dello studio preliminare completato il 10 gennaio 1969 dal 1 Reparto dello S.M.A. sull'ammodernamento del trasporto aereo, nel quale si prospettava tra l'altro l'esigenza di disporre di 15-18 velivoli a medio raggio d'azione e grande capacità di carico, con caratteristiche nettamente superiori al C.119.

Veniva inoltre consegnato un documento NATO del 24 gennaio 1968 dal quale emergeva che il velivolo C.119 era stato definito, per il periodo 1968-1972, di limitata efficienza combattiva, con classificazione intermedia tra la piena efficienza e l'obsolescenza, rispettivamente usate per altri tipi.

Su altra richiesta del Giudice istruttore, il Ministero della Difesa inviava anche un carteggio attinente ai rapporti tra la SACA e la Lockheed in ordine alle compensazioni industriali concordate. Ulteriori chiarimenti venivano trasmessi dallo stesso Ministero, a seguito di richiesta del Giudice istruttore del 20 dicembre 1977, accompagnando gli elenchi relativi all'attività di volo svolta dai velivoli C.130 negli anni successivi al 1972.

Si disponeva ancora, il 5 gennaio 1978, l'acquisizione dei registri delle autorizzazioni d'ingresso ("passi") al Ministero della Difesa e dei fogli della cronistoria giornaliera delle visite al Ministro della Difesa nel periodo 1969-72, dei blocchi di annotazione degli appuntamenti e degli spostamenti dei Ministri Gui e Tanassi, della piantina del primo piano di Palazzo Baracchini ove erano ubicati gli uffici del Ministro, dei piani di volo degli aerei militari usati dal Sen. Gui nel dicembre 1969 per trasferimenti personali nel territorio dello Stato.

27. Il Giudice istruttore, avvalendosi anche della collaborazione dei due Giudici delegati, procedeva inoltre all'audizione di 85 testimoni, in parte indicati dalle difese, sia al fine dell'adozione dei provvedimenti cautelativi più sopra accennati e dell'individuazione di autori o beneficiari delle operazioni bancarie collegate con i pagamenti corruttivi, sia per l'acquisizione di nuovi riscontri probatori, sia per il chiarimento di assunti difensivi. Venivano pertanto escussi su ulteriori circostanze testi già ascoltati nelle fasi anteriori, e nel contempo venivano raccolte nuove deposizioni.

I testi Bartolucci, Ciarlini e Terzani, già colonnelli dello S.M.A., riferivano sulla missione in USA compiuta nel febbraio 1969.

I testi Tupini e Tafuri, rispettivamente Presidente e Vice

direttore centrale della Finmeccanica all'epoca dei fatti, davano precisazioni sugli interventi del Fanali in ordine alla coproduzione del C.130.

I testi Nicolò, Carosio e De Maria appartenenti tutti a Costarmaereo, fornivano spiegazioni in ordine all'iter amministrativo di acquisizione degli Hercules quale nella realtà si svolse.

Di particolare importanza la deposizione del teste Zattoni sia perché, in ragione della carica di Direttore generale di Costarmaereo, questi ha potuto fornire una dettagliata ricostruzione dell'intera trattativa concernente l'acquisto degli aerei, sia perché egli, avendo provveduto ad affrontare il problema tanto nella gestione Gui che nella gestione Tanassi, ha lumeggiato tutta la documentazione acquisita al riguardo.

Quanto alle modalità della trattativa, è emerso che la stessa venne condotta, nell'ambito di Costarmaereo, da un team ministeriale e da un team di rappresentanti della Lockheed.

Il teste ha aggiunto che la presenza dei rappresentanti della Lockheed e i collegamenti assicurati da Ovidio Lefebvre lo indussero ad autorizzare la consegna diretta brevi manu di tutta la corrispondenza indirizzata alla Lockheed, concernente l'approvvigionamento degli Hercules C.130.

Riferendo sulla fase della trattativa che seguì la proposta della Lockheed in data 25 aprile 1970, il teste si è particolarmente soffermato sulle riunioni, alle quali aveva partecipato presso il Ministro il 21, il 29 maggio e il 1 giugno 1970.

Nella prima era stata esposta al Tanassi l'offerta della Lockheed. Il Ministro, che "appariva già al corrente della questione", scartò l'ipotesi del contratto settennale per il gravoso ammontare degli interessi e ordinò che fosse accettata l'offerta con pagamenti distribuiti in tre esercizi (1971, 1972 e 1973), replicando a Giraud, il quale faceva presente l'inesistenza dell'indispensabile copertura finanziaria, "i fondi si devono trovare. Finché io sarò Ministro li troverò".

Dispose quindi "di continuare le trattative con la Lockheed nel senso da lui indicato". Qualche giorno dopo - ha proseguito Zattoni - la Lockheed presentò spontaneamente, senza richiesta alcuna, la bozza di una nuova lettera d'intento in armonia con la scelta operata dal Ministro.

Anche nella seconda riunione, nella quale il gen. Fanali aveva esposto l'urgente esigenza operativa dell'approvvigionamento dei C.130 e lamentato la cronica carenza dei fondi sui capitoli di competenza per la quota aeronautica, il Ministro - pur avendo il gen. Giraud mantenuto le proprie osservazioni - ripeté che avrebbe provveduto lui a reperire i fondi, soggiungendo che sarebbe intervenuto sullo Stato Maggiore Difesa per una più equa ripartizione dei fondi tra le tre forze armate nell'esercizio 1971.

Le stesse affermazioni fece il Ministro, nella terza riunione del 1 giugno 1970, dopo che il gen. Giraud gli aveva letto il promemoria, spontaneamente presentato da Zattoni per mettere in evidenza l'esigenza di previo accertamento delle non chiare disponibilità finanziarie a partire dall'esercizio 1971.

A conclusione, il Ministro decise che avrebbe firmato la lettera di intenti, secondo il testo che Zattoni aveva preparato, modificando, in modo meno impegnativo, quello proposto dalla ditta, subordinatamente all'accettazione da parte della Lockheed del testo emendato.

L'accettazione fu poi acquisita a voce dai rappresentanti della Lockheed la mattina del 3 giugno 1970; nello stesso giorno, Zattoni fece predisporre la lettera di intento e, acquisita personalmente la firma del Ministro, affidò l'originale a Carosio per la protocollazione, e quindi, a sua volta, sempre lo stesso 3 giugno, alle

ore 13,35 la consegnò a Cowden, che appose la sua firma per ricevuta su una minuta.

Con riferimento al prefinanziamento ha precisato che, sebbene da parte del Ministero della Difesa non vi fosse un diretto interesse a che la Lockheed concretasse tale operazione, egli - sollecitato da Matthews e Ovidio - scrisse la lettera 24 giugno 1970 diretta all'IMI per segnalare l'interesse dell'Amministrazione alla fornitura degli aerei nei termini previsti anche perché la Lockheed, dal suo canto, aveva, appunto, subordinato la produzione dei velivoli all'ottenimento del prefinanziamento.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della commessa, il teste ha ricordato di avere, in data 28 agosto 1970, chiesto al Segretario generale se, nel quadro della confermata carenza di fondi, si potesse ancora contare su una assegnazione specifica di fondi per il programma C.130, o se, invece, si dovesse urgentemente comunicare alla Lockheed una sospensiva della lettera di intenti per contenere nella misura più bassa possibile la esposizione finanziaria della Compagnia. Peraltro, tale proposta di sospensiva non ebbe alcuna risposta ufficiale da parte degli organi responsabili.

Con riferimento al problema del finanziamento, il teste ha osservato che le disponibilità reperite in occasione della riunione dei capi di S.M. del novembre 1970 (27.835 milioni) erano inferiori a quelle necessarie per assumere impegni contrattuali sulla base dell'offerta Lockheed del 25 aprile, e si rese perciò necessario chiedere alla ditta di elaborare una nuova offerta con consegna di velivoli tra il 1972 e il 1973.

Ha ancora precisato che, rientrando l'aumento del prezzo nell'ambito delle disponibilità finanziarie e non esorbitando la sfera della propria competenza, egli non ne informò il Ministro, né, per quanto ricordava, il Segretario generale.

Circa la congruità del prezzo, Zattoni ha dichiarato che vi erano concrete difficoltà di analisi dei costi e che, comunque, furono eseguiti raffronti con altri velivoli, seppure di prestazioni non analoghe, e si accertò che il costo unitario per Kg. del C.130 era più basso.

Ha riferito inoltre Zattoni che l'8 gennaio 1971 impartì, con urgenza, l'ordine di avviare a perfezionamento il contratto relativo all'acquisto dei C.130, con precedenza su ogni altro, sia perché il problema dell'approvvigionamento era considerato con priorità assoluta da parte del Ministro, dello SMA e di Segredifesa, sia perché Fanali gli aveva sollecitato di presentare il contratto alla prima seduta del Consiglio Superiore FF.AA., che doveva svolgersi a metà gennaio.

Ha poi ricordato che, quando, ai primi di giugno, ricevette da Giraud l'ordine di firmare il contratto e di sottoporre il relativo decreto di approvazione alla firma del Ministro, egli fece presente al Segretario generale l'opportunità di "attendere di essere tranquillizzati sulla situazione finanziaria della Lockheed". Ma gli si rispose che si trattava di un ordine del Ministro e che, d'altra parte, certamente la posizione della Lockheed sarebbe migliorata.

Egli ordinò quindi al dott. Fusco, Capo della 19 Divisione (contratti con l'estero), di portargli il contratto per la firma, nonché il decreto di approvazione, che trasmise a Giraud con un appunto per il Ministro, nel quale, oltre all'argomento delle compensazioni, si trattava anche quello delle difficoltà finanziarie della Lockheed.

Zattoni non ha escluso che il contratto e il decreto siano stati firmati in date anteriori a quelle ufficiali che appaiono sugli atti stessi (cosa questa confermata anche dal teste Fusco).

Ed ha riferito che successivamente, sulla base delle notizie fornite il 15 giugno 1971 dall'Addetto aeronautico a Washington, venne

predisposta, per l'ufficio del Segretario generale, la lettera 22 giugno 1971 nella quale, con riferimento alla situazione particolarmente grave della Lockheed, si proponeva che la registrazione del decreto approvativo del contratto fosse rinviata o, quanto meno, subordinata alla presentazione di un idoneo testo di fidejussione.

Al problema delle compensazioni si è riferito infine Zattoni, in più punti della sua deposizione, ricordando che, proprio allo scopo di indurre la Lockheed a concretizzare, nel termine di sei mesi dalla accettazione, il piano di compensazioni, egli richiese in data 6 luglio 1970 una accettazione formale -in aggiunta a quella ottenuta per vie brevi - della lettera di intenti del 3 giugno 1970.

Ha riferito il teste che in tre occasioni, e precisamente nelle già citate riunioni 21, 29 maggio e 1 giugno 1970, segnalò al Ministro l'insufficienza ed incertezza delle compensazioni in questione, precisando al riguardo che nel successivo accordo Lockheed-Saca del 1 dicembre 1970 l'ammontare delle compensazioni fu ridotto a dollari 17.358.000 e che l'impegno restava peraltro condizionato ad ordinativi alla Lockheed di n. 327 velivoli L/1011 sicché, non realizzandosi questa condizione, la Lockheed veniva ad essere esonerata da ogni responsabilità.

Alla contestazione che, nel promemoria a sua firma dell'11 giugno 1971, egli concludeva nei seguenti termini "l'obiettivo di fare assegnare all'industria nazionale forniture per un minimo di dollari 18.500.000 potrà, a meno di circostanze non prevedibili, essere raggiunto", il teste ha dichiarato che le conclusioni di questo promemoria rappresentano "un vero e proprio capovolgimento delle condizioni fino allora apertamente e reiteratamente espresse" da lui stesso e dai suoi collaboratori (Carosio, De Maria e Nicolò), ed ha spiegato che il mutamento di opinioni su tale punto fu dovuto, sia alla raccomandazione di Giraudo, nel trasmettergli l'ordine del Ministro di firmare il contratto e di inviare il decreto per la firma, di non frapporre difficoltà di alcun genere, sia ad un ordine specifico dello stesso Giraudo di superare le perplessità espresse in un precedente promemoria dell'8 giugno 1971, che illustrava quanto concretato dalla Lockheed in relazione all'impegno sulle compensazioni industriali.

Pure di rilievo e sostanzialmente atta a confermare sui punti specificamente riferiti, la deposizione di Zattoni, è stata la testimonianza del dott. Fusco. Questi ha, in particolare, riferito di aver raccolto ritagli di giornale che riportavano la notizia delle difficoltà finanziarie della Lockheed nel maggio 1971; che di ciò informò subito De Maria, il quale, a sua volta, informò Zattoni; che, d'accordo con De Maria, predispose la lettera 31 maggio 1971, diretta all'Addetto aeronautico presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, con la quale si chiedevano notizie sulla situazione finanziaria della Lockheed, nonché un parere legale (avv. Tesoro) sulla adeguatezza e idoneità della fidejussione, nel testo proposto dalla ditta; che le notizie, anche mediante telefonata, fornite dal colonnello Martire, assistente dell'Addetto aeronautico, segnarono la gravità della situazione della Lockheed.

Ha precisato ancora che dopo la firma del contratto e del decreto di approvazione ricevette l'incarico da Zattoni di ritirare tali atti dal Gabinetto del Ministro, con l'ordine verbale di tenere fermo l'ulteriore iter e di non consegnare alla ditta il secondo originale firmato, incombenze queste che il teste assolse facendo ritirare i documenti da un proprio dipendente (Fulvio Govetosa) e riponendo gli stessi nella cassaforte dell'ufficio per timore che qualcuno, a sua insaputa, facesse foto-copia del decreto firmato. Ha pure aggiunto il teste, a proposito della eventualità di sospendere l'esecuzione del contratto, che fu tenuta una riunione nell'ufficio del Segretario generale Giraudo, con la presenza di Zattoni e De Maria, oltreché di

lui stesso. Egli prospettò l'esigenza di rinegoziare il contratto ovvero di acquisire una fidejussione a totale copertura anche degli interessi; e Giraudò decise che si tenesse fermo l'iter del contratto fino a quando non fosse sicura la disponibilità di una fidejussione pienamente cautelativa.

Il teste Cappon, Direttore generale dell'IMI all'epoca dei fatti, illustrava le fasi della pratica sul prefinanziamento anche con riguardo alla lettera di segnalazione a firma Bisaglia, del 24 giugno 1970, a lui diretta.

Sempre a proposito di tale lettera sono state raccolte le deposizioni di vari testi, tutti a quell'epoca addetti al Gabinetto e alla Segreteria della Presidenza del Consiglio (Ciarmatori Aldo, D'Amato Nicola, Gasbarri Maria, Nanni Luigi, Piga Franco, Sciarretta Piergiorgio, Ulissi Terse e Zampieri Amedeo), i quali concordemente hanno escluso di aver visto tale lettera.

Tra le altre deposizioni, di rilievo era quella di Carmen Valcarcel, moglie dell'imputato Fanali, la quale previa rinuncia alla facoltà di astenersi, veniva sentita in ordine a sei assegni circolari per complessive lire 30.000.000 emessi su richiesta dell'imputato Antonelli il 9 dicembre 1971 a favore di tale Giuseppe Sandri, a lei girati e da lei riscossi in due istituti bancari diversi, nonché in ordine ad altri 4 assegni per complessive L. 20.000.000 emessi su richiesta di Maria Teresa Chilesotti, segretaria del Crociani, il 31 marzo 1972 a favore di tale Mario Bianchi e parimenti da lei incassati: la teste affermava al riguardo di aver ricevuto i predetti titoli dal marito, che sapeva essere in quell'epoca in rapporti di affari col Crociani.

Circa la destinazione di un bonifico di 255.000 dollari provenienti da un versamento della Lockheed, effettuato da Ovidio Lefebvre il 29 novembre 1971 a favore di Alberto Lugli, veniva assunto il fratello di quest'ultimo, Arrigo, che il 30 novembre 1971 e ai primi del dicembre successivo, a mezzo di un suo dipendente, aveva frazionato un pari importo in vari assegni circolari per complessive L. 87.080.000, in parte riversate su un conto corrente del Lefebvre, e in un assegno di L.70.000.000, poi tramutato in assegni circolari a favore della Soc. Com.El. Il teste si dichiarava quasi certo della correlazione dell'operazione finanziaria da lui compiuta col bonifico messo a disposizione del congiunto, che era in rapporti d'affari con il Lefebvre.

Veniva anche esaminato il teste Girolamo Messeri sui primi contatti avuti da Antonio Lefebvre con la società Lockheed.

Infine Maria Gricorcea, moglie del Messeri, ha dichiarato che l'assegno di lire 31.250.000 da lei rilasciato ad Antonio Lefebvre il 22 dicembre 1970 rappresentava la restituzione di un precedente prestito, ricordando gli stretti rapporti di amicizia tra i predetti Messeri e Lefebvre.

Giulio Olivi e Giovannina De Nicola, rispettivamente fratello e moglie degli imputati Luigi Olivi e Bruno Palmiotti, si sono astenuti dal deporre avvalendosi della facoltà di cui all'art. 350 c.p.p.

28. Si procedeva all'ascolto dei nastri magnetici delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Commissione inquirente e veniva ordinata la trascrizione di alcune conversazioni svoltesi sulle utenze di Antonio Lefebvre e del Fanali, aventi qualche attinenza con i fatti di causa, mentre su talune circostanze da queste emergenti venivano anche condotte indagini mediante assunzione testimoniale di persone che in esse erano state indicate, previa loro identificazione.

Peraltro gli elementi risultanti circa una pretesa identificazione dell'on. Aldo Moro con l'Antelope Cobbler non venivano ritenuti attendibili, sicché la stessa Corte il 3 marzo 1978 disponeva con ordinanza di non compiere al riguardo nuovi atti istruttori né di

trasmettere gli atti ad altra autorità.

29. Nel corso dell'istruzione, essendo pervenuta notizia che in Brasile era stato arrestato Ovidio Lefebvre, in esecuzione dell'ordine di cattura emesso nei suoi confronti dalla Commissione inquirente, il Presidente di questa Corte in via d'urgenza firmava il 18 giugno 1977 nei riguardi del medesimo mandato di cattura, poi confermato dalla Corte il 5 luglio 1977, dando nel contempo l'avvio alla richiesta di estradizione del prevenuto. Essendo stata quest'ultima concessa dalla Magistratura brasiliana, il Lefebvre veniva consegnato alle autorità italiane e tradotto a Roma.

30. Altri mandati di cattura venivano emessi dalla Corte il 20 luglio 1977 a carico dell'Olivi e del Crociani. Il primo, arrestato per tale titolo in Svizzera, era poi posto in libertà provvisoria dai competenti organi elvetici in pendenza della richiesta di estradizione, che peraltro l'autorità svizzera non riteneva di accogliere. La ricerca del secondo in località estere in cui si aveva motivo di sospettare la sua presenza era più volte sollecitata dal Giudice istruttore, ma senza risultato.

31. La Corte respingeva infine le istanze di revoca dei menzionati mandati di cattura, successivamente presentate dai rispettivi difensori dei prevenuti; respingeva altresì una istanza del difensore di Ovidio Lefebvre per una perizia tecnica a fine di stabilire se, nel periodo incriminato, si ravvisassero esigenze di ammodernamento del trasporto aereo, se fosse fondata la scelta preferenziale del tipo C.130 e se fosse congruo il prezzo stipulato; respingeva ancora l'istanza del difensore dell'Olivi tendente all'incriminazione di taluni esponenti della Lockheed per concorso nei reati di cui al procedimento.

32. Si era proceduto intanto all'interrogatorio degli imputati.

La Fava si difendeva asserendo di avere, a nome della Soc. Com.El., sottoscritto i due accordi con la Lockheed in data 18 ottobre 1969 e 16 aprile 1970 senza soffermarsi sul loro contenuto in quanto a lei sottoposti dall'Antonelli, nel quale riponeva la massima fiducia e per il quale svolgeva nominalmente incarichi amministrativi, nell'interesse del Crociani.

33. L'Antonelli a sua volta ribadiva di essersi adoperato per la trasformazione della Soc. Via Varese in Com.El., su richiesta del Crociani, ignorando quale effettiva attività di consulenza e di assistenza essa avrebbe dovuto spiegare per conto della Compagnia americana, e di avere ogni volta trasferito al Crociani incassi e corrispondenza che pervenivano alla Fava, da lui preposta all'amministrazione della società sotto un profilo meramente formale. A contestazione di specifiche operazioni bancarie da lui compiute, precisava che i sei assegni circolari di L.5.000.000 ciascuno emessi il 9 dicembre 1971 all'ordine di Giuseppe Sandri e poi incassati dalla moglie del Fanali erano stati da lui richiesti per conto del Crociani con denaro da questi fornito.

34. Antonio Lefebvre preliminarmente si riportava nella sostanza ai precedenti interrogatori. In ordine alla parte avuta in alcune operazioni collegate ai fatti, limitava al solo aspetto di consulente giuridico il ruolo da lui svolto in talune fasi della procedura d'acquisto degli aerei e dichiarava la propria estraneità all'avvenuta utilizzazione dei suoi collaboratori da parte del fratello nelle comunicazioni tenute con la Lockheed.

In relazione all'ipotesi accusatoria, che i pagamenti al Ministro Tanassi fossero stati effettuati non direttamente con i dollari delle rimesse Lockheed ma con somme in lire italiane approntate dai Lefebvre (i quali avrebbero essi poi disposto delle dette rimesse), ad Antonio Lefebvre venivano quindi rivolte specifiche contestazioni su movimenti bancari effettuati, in epoche coincidenti con quelle dei detti pagamenti, su conti propri o di società (risultanti dagli atti) a lui

collegate. Quanto a due assegni da L.50.000.000 ciascuno da lui emessi il 1 e il 3 giugno 1970 all'ordine del fratello Ovidio, l'imputato ne indicava la causale in rapporti familiari di natura ereditaria e di trasferimento azionario; mentre quanto ad altro assegno dello stesso ammontare, pur in data del 1 giugno 1970 tratto all'ordine del collaboratore di studio Baragatti che lo aveva monetizzato, escludeva che il relativo importo fosse stato anch'esso consegnato ad Ovidio.

Relativamente poi ad un assegno di L.200.000.000 emesso l'11 giugno 1971 all'ordine del Baragatti, Antonio Lefebvre assumeva che era servito a procurargli il contante anticipato al suo amico Renato Cacciapuoti per l'acquisto, in comune, di un quadro attribuito al Rembrandt: operazione che avrebbe dovuto poi beneficiare di un finanziamento della società "Contrade".

Quanto infine a quest'ultima - su un cui conto presso la Banca Nazionale del Lavoro risultavano accreditati dollari 545.000 provenienti dal compendio della seconda rimessa Lockheed - negava che rispondeva al vero quanto indicato negli atti di un giudizio civile fra lui e Roberto Petrassi e cioè che egli potesse disporre come cosa propria di tale società. Ammetteva per altro di aver indicato come procuratore alla "Contrade" il Vassar House, cui già aveva affidato la presidenza della "Tezorefo".

35. Il Sen. Gui confermava in sostanza quanto aveva già dichiarato nell'interrogatorio innanzi alla Commissione inquirente. Egli affermava di essere venuto a conoscenza del problema dell'ammodernamento aereo a medio raggio solo nell'agosto 1969, a seguito del promemoria del Capo di S.M.A. Fanali del 9 agosto 1969, e forniva ragguagli sui passi da lui compiuti in proposito; spiegava le ragioni per le quali, dopo aver lungamente atteso la risposta del Presidente del Consiglio a una sua lettera del 30 ottobre 1969, aveva poi alla fine del dicembre dello stesso anno sollecitato nell'interesse generale la soluzione dei problemi finanziari connessi col programma, indicando a tal fine di suo pugno il termine massimo del 10 gennaio 1970. Illustrava poi le modalità dell'appuntamento da lui fissato a Ovidio Lefebvre e ad alcuni esponenti della Lockheed su iniziativa dell'Olivi. Riferiva quindi dell'attività svolta per giungere alla firma della lettera di intenti e di quella esplicita, anche dopo le dimissioni del Governo di cui faceva parte, in ordine agli aspetti e alle prospettive del finanziamento.

Dichiarava ancora, quanto alle "somme imprecisate" che gli si addebitava di aver ricevute in pagamento, di non aver avuto "nemmeno 5 centesimi".

E ribadiva che i 78.000 dollari - che, secondo il rapporto a Ricke e Morrow, dovevano essere pagati al "precedente Ministro e alcuni membri della sua equipe che sono ora al Ministero del Tesoro e che rivedranno il contratto" - si riferivano evidentemente alla seconda lettera di intenzioni del 3 giugno 1970, in quanto il rapporto era del marzo 1971, aggiungendo che egli aveva lasciato il Ministero della Difesa il 26 marzo 1970, e che nessuno della (sua) segreteria era passato al Ministero del Tesoro.

36. Duilio Fanali dichiarava in primo luogo all'Istruttore della Corte di confermare tutto quanto esposto nella memoria presentata il 17 gennaio 1977 innanzi la Commissione inquirente e nelle due memorie difensive (da lui personalmente redatte) depositate presso questa Corte il 25 ottobre 1977, una delle quali sotto forma di "annotazioni alla relazione della Commissione inquirente".

In tali memorie, mentre si insiste sulla obsolescenza degli aerei C.119, che già nel 1968 era stata dalla NATO prevista come definitiva a partire dall'inizio del 1970, si indicano ampiamente le gravi conseguenze ancor prima verificatesi, sottolineandosi che la stessa Direzione generale delle Costruzioni in data 4 settembre 1968 aveva

segnalato la insufficienza delle ore annue di volo sulle quali si poteva contare negli anni successivi fino al 1972, epoca in cui non avrebbe più potuto farsi alcun impiego dei velivoli in questione; al che faceva riscontro lo studio del Comando della 46 Aerobrigata in data 25 settembre 1968, approvato dal Comando della Regione Aerea e trasmesso allo Stato Maggiore, nel quale si concludeva raccomandandosi l'urgente sostituzione del velivolo C.119 con il C.130, ritenuto l'unico che potesse soddisfare tutte le esigenze operative nazionali e nel campo della NATO.

Nelle stesse memorie il Fanali, oltre ad illustrare il contenuto degli studi dello stesso S.M.A. che distinguevano il trasporto tattico da quello logistico, sostiene - riportando dati in proposito - la maggiore efficienza ed economicità dei C.130, comparativamente ai C-160 Transall, ai Buffalo e agli stessi G-222. Contesta poi minutamente gli elementi di accusa prospettati contro di lui nella Relazione della Commissione inquisitoria, e in particolare l'assunto che la scelta degli aerei C.130 avesse pregiudicato, ritardandola di parecchi anni, la realizzazione del programma relativo all'aereo nazionale G-222. A questo riguardo, precisa che il G-222 non era mai stato in concorrenza con il C.130 perché aereo di categoria diversa, bensì con il Breguet 941, che era stato scartato perché le prestazioni, ancora in fase di accertamento, erano poi risultate non rispondenti alle caratteristiche richieste; esostiene con dettagliata esposizione dei dati relativi ai voli dei due prototipi del G-222 (i quali comportarono impegni di spesa per ben 19 miliardi) che il programma per l'acquisizione e l'impiego di tale tipo di aereo era, all'epoca della scelta del C.130, ben lungi da una prossima realizzazione.

Dopo aver confermato il contenuto di tali memorie, il Fanali, nell'ulteriore corso dell'interrogatorio, rispondeva a precise contestazioni sulla causale del versamento dei sei assegni per complessive L.30.000.000 emessi il 9 dicembre 1971 per conto del Crociani e riscossi dalla moglie, asserendo che gli erano stati consegnati nell'arco di quattro o cinque mesi per l'anticipo di esborsi futuri, per rifusione di imprecisate spese sostenute o a garanzia della sua ulteriore collaborazione privata, avendo egli lasciato il servizio attivo nell'ottobre 1971. Aggiungeva di non aver in precedenza parlato di tali assegni poiché gli era stato chiesto solo degli altri tre assegni, per complessivi 15.000.000, consegnatigli dal Crociani in relazione alla sua opera di consulenza per la vendita della soc. Ciset e per l'attività promozionale in Spagna. Forniva quindi chiarimenti sul suo operato in relazione agli orientamenti che avevano portato alla scelta del C.130, con particolare riguardo ai compiti demandati agli ufficiali italiani che avevano partecipato al viaggio negli Stati Uniti nel febbraio 1969; nonché in relazione alle successive trattative; allo svolgimento dei rapporti con Ovidio Lefebvre e con i rappresentanti della Lockheed; alle promesse e comunicazioni di specifico interessamento a costoro inviate anche nei mesi dal giugno al settembre 1971 per il sollecito avvio alla registrazione del decreto di approvazione del contratto di acquisto degli aerei; al versamento di L.1.500.000 effettuato da Ovidio Lefebvre nel marzo 1972 per conto della Lockheed quale rimborso di spese per un viaggio promozionale in Spagna; ai contatti con i Ministri Gui e Tanassi e relative riunioni con gli stessi.

Il 28 gennaio 1978 gli veniva ancora contestato il reperimento di altri due assegni per complessive L. 10.000.000, rilasciatigli dal Crociani e da lui incassati con le stesse modalità dei primi, da lui del pari non rivelati in precedenza.

Ancora, il 18 febbraio 1978 gli veniva contestato il reperimento di altri due assegni analoghi, per i quali il prevenuto asseriva trattarsi

di assegni avuti per l'attività svolta in favore del Crociani, al fine di procurare la vendita della soc. Ciset (per la quale erano state condotte trattative infruttuose con la soc. Plessey) o al fine di ottenere dal Ministero dell'Aeronautica spagnolo l'appalto della manutenzione del sistema di controllo del traffico aereo (per il quale erano stati avviati contatti con la società iberica Nautronica, senza esito positivo). In ordine a tali attività presentava alcune dichiarazioni ed una memoria esplicativa. Aggiungeva su specifica richiesta di non poter escludere l'esistenza, nel medesimo periodo, di altri assegni (uno o due al massimo).

37. Ovidio Lefebvre, tradotto a Roma in stato di detenzione e interrogato in carcere, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

In una borsa da viaggio, al momento del trasferimento in Italia, era stato, per altro, rinvenuto un documento manoscritto - che successivamente lo stesso Ovidio riconosceva per proprio - contenente le risposte preparate per le domande formulate nel contesto di una rogatoria inviata alle autorità brasiliane, poi superata dalla concessione della estradizione.

Nel documento, di cui veniva ordinato il sequestro, Ovidio Lefebvre confermava pienamente il secondo memorandum di contenuto accusatorio fatto pervenire al magistrato il 23 marzo 1976, avvertendo che i rappresentanti della Lockheed avevano preso in considerazione, con la sua assistenza "unicamente la possibilità di effettuare versamenti di contributi a partiti politici del cosiddetto arco costituzionale (secondo la prassi del tempo), non già erogazioni a carattere personale" e soggiungendo che "non bisogna, ad esempio, dimenticare che il Ministro della Difesa Tanassi era al tempo stesso segretario politico e capo riconosciuto del partito socialdemocratico".

Dichiarava altresì apocrifo, e derivante da manipolazione e giustapposizione di propri disparati appunti, il primo memoriale a sua apparente firma giunto al P.M. il 16 marzo 1976; faceva cenno dell'inizio e dello svolgimento dei rapporti intrattenuti con la Compagnia americana, nei quali il fratello Antonio non aveva avuto sostanzialmente alcuna parte; dichiarava ormai nota la traduzione dei nomi di codice Antelope e Pun, di cui è cenno nella lettera 28 marzo 1969 di Bixby Smith. E, con riguardo a quanto in essa si legge su gratifiche da corrispondere, Ovidio Lefebvre, mentre si riportava a quanto inizialmente dichiarato, precisava di avere indicato a Smith organi e autorità che avrebbero potuto essere coinvolti nella questione dell'acquisto degli aerei, ma di non aver dato suggerimenti in merito a gratifiche a titolo personale o a uomini politici o a dirigenti civili o militari; e, inoltre, assumeva di non essere stato a conoscenza del "margine di sicurezza", comprensivo di eventuali contributi politici, di cui - secondo la lettera dello Smith e il memorandum di Cowden del 19 febbraio 1969 - sarebbe stato tenuto conto nella determinazione del prezzo con l'offerta della Lockheed del febbraio 1969; aggiungendo che tale offerta era stata poi superata dalle successive trattative per l'acquisto del più perfezionato C.130 H, per il quale, comunque, fu pagato un prezzo inferiore a quello di catalogo, senza alcun addebito per spese promozionali.

Precisava ancora che la Com.El. aveva svolto un'attività di assistenza nell'iter contrattuale e che l'Ikaria, unica e reale destinataria delle somme che apparivano versate al team del senatore Gui, aveva prestato una collaborazione di ordine generale oltre che promozionale sul mercato estero.

Forniva infine alcuni particolari sugli incontri avuti con l'on. Tanassi e indicazioni circa le fasi di "mobilitazioni dei contributi politici" nel giugno 1970 e nel giugno 1971, escludendo recisamente che il Tanassi avesse richiesto per sé un compenso speciale.

A seguito di ciò, veniva disposta una perizia grafica sul

memoriale disconosciuto, la quale perizia lo giudicava "falso in quanto creato attraverso l'opportuno montaggio di scritti di Ovidio Lefebvre", documento "trasmesso dal suo o dai suoi manipolatori in copia fotostatica in quanto tale mezzo di riproduzione consente meglio di celare i segni del falso per decoupage nonché eventuali altri interventi dei falsari".

38. All'on. Tanassi, richiamati i precedenti interrogatori, venivano mosse numerose contestazioni, in particolare sull'incontro avuto con Ovidio Lefebvre il 21 maggio 1970, coincidente con una lettera dello studio Lefebvre alla Soc. Tezorefo con cui si predisponeva l'attuazione del pagamento della prima rata di tangenti "in vista del favorevole sviluppo dell'ordinativo", nonché sull'incontro con lo stesso Lefebvre avvenuto il 2 febbraio 1971, a seguito del quale quest'ultimo aveva chiesto alla Lockheed di fornire i fondi per gli ulteriori pagamenti convenuti. Le contestazioni si estendevano anche a numerosi altri incontri tra i due imputati, emergenti da comunicazioni ed atti, che peraltro il prevenuto negava, ai contatti avuti con il Fanali e con altri specie in ordine alla soluzione del problema finanziario dell'acquisto, all'interessamento svolto secondo talune risultanze nella procedura per il prestito IMI e in quella amministrativa inerente alla stipulazione e al perfezionamento del contratto; all'asserita necessità della seconda lettera d'intenti, alla firma e alla previa accettazione della stessa lettera per le vie brevi, quale si desumeva da una nota del gen. Zattoni al Fanali in data 3 giugno 1970. Nella sostanza l'on. Tanassi negava di aver esercitato alcuna sollecitazione o pressione nella procedura negoziale, o di essersi interessato dei prezzi o delle modificazioni da questi subiti. Univa infine un opuscolo difensivo a stampa, col quale aveva a suo tempo diffuso le proprie giustificazioni in ordine all'imputazione elevatagli.

39. Il Palmiotti protestava a sua volta di non essere mai stato il tramite di illeciti pagamenti all'on. Tanassi né di avervi assistito, di non essersi mai interessato del finanziamento IMI, di non essere stato presente al riguardo ad una telefonata del Lefebvre al direttore centrale dell'Istituto e di non aver preso parte ai due o tre incontri fissati per suo mezzo tra il Lefebvre e il Ministro. Ribadiva tale assunto in sede di contestazione e poi in sede di confronto con Ovidio Lefebvre, che in tale occasione si esprimeva evasivamente. Successivamente, a contestazione dell'accertamento di forti disponibilità e movimenti finanziari sui vari conti correnti intestati a lui o alla moglie, affermava che le somme in parte provenivano dalla sua famiglia originaria o da quella della consorte, e in parte erano promiscui versamenti di pertinenza della corrente politica dell'on. Tanassi, di cui egli teneva l'amministrazione.

40. Il mandato di comparizione nei confronti del Melca rimaneva senza effetto, mentre la latitanza del Crociani e la pendenza della procedura di estradizione dell'Olivi impedivano di acquisire le giustificazioni di costoro.

41. Respinta l'istanza di libertà provvisoria per Ovidio Lefebvre, la Corte il 14 marzo 1978 dichiarava chiusa l'istruzione, disponendo il deposito degli atti in cancelleria, e il Presidente fissava la data del dibattimento per il 10 aprile 1978.

42. Successivamente perveniva la documentazione bancaria richiesta per rogatoria da cui risultava che i conti cifrati svizzeri "161/161 Star" e "Sagittario", su cui era affluita parte delle rimesse Lockheed, erano intestati, rispettivamente, il primo alla "Contrade" (acceso da Vassar House) ed, il secondo, a Renato Cacciapuoti: a società e persona, cioè, in collegamenti operativi con Antonio Lefebvre. A quest'ultimo, a seguito di tali acquisizioni, la Corte il 4 aprile 1978, revocava il beneficio della libertà provvisoria e

contestualmente ne ordinava e faceva eseguire la cattura per i reati di cui all'atto di accusa, respingendo poi l'opposizione al provvedimento proposta dai difensori dell'imputato.

43. Il dibattimento, che il 10 aprile 1978 veniva rinviato a tempo indeterminato per assoluto impedimento di Ovidio Lefebvre, iniziava il 2 maggio 1978 e da tale data proseguiva fino al 26 luglio; riprendeva dopo la sospensione feriale il 5 settembre.

Con ordinanza del 2 maggio 1978 la Corte dichiarava la contumacia dell'Olivi, del Crociani e del Melca; con altre ordinanze del 3 maggio 1978 rigettava un'istanza del difensore dell'Olivi che inficiava di nullità l'istruttoria svolta nella fase predibattimentale e il mandato di cattura emesso contro quell'imputato e che tendeva ad ottenere in ogni caso l'incriminazione dei dirigenti della Lockheed implicati nelle manovre corruttive, con invio dei relativi atti all'organo competente e conseguente sospensione del processo. Nella stessa data veniva altresì respinta un'eccezione di difetto di giurisdizione e comunque di competenza della Corte avanzata dal patrocinatore del Melca.

Veniva quindi integrata l'imputazione contenuta nell'atto di accusa, su richiesta dei Commissari, mediante contestazione agli imputati Gui, Tanassi, Fanali, Palmiotti, Ovidio Lefebvre, Antonelli e Fava dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. per tutti i reati e dell'aggravante di cui all'art. 15 legge costituzionale 15 marzo 1953, n. 1 per i reati di corruzione, nonché mediante contestazione al Gui, al Tanassi, al Fanali, al Palmiotti e a Ovidio Lefebvre della continuazione in ordine ai reati di cui ai capi A), B) ed E). L'integrazione effettuata nei confronti di Ovidio Lefebvre veniva estesa il 4 maggio 1978 al fratello Antonio, precedentemente assente.

Il 31 maggio 1978 la Corte concedeva la libertà provvisoria a Ovidio e Antonio Lefebvre, previa cauzione o mallevena rispettivamente di lire 100.000.000 e lire 50.000.000, con l'obbligo per entrambi di dimorare nel Comune di Roma; tale malleveria veniva prestata dai congiunti dei prevenuti Mario e Carlo Lefebvre ed Eugenia Beck e riconosciuta idonea all'udienza successiva del 1 giugno 1978.

Il 2 giugno la Corte ordinava il sequestro dei dodici assegni originali, precedentemente prodotti in fotocopia dalla difesa di Ovidio Lefebvre; il 22 giugno 1978 disponeva di richiedere al Ministero della Difesa informazioni e documenti circa l'epoca in cui erano state effettuate modifiche e spostamenti ambientali negli uffici del Ministero; il 7 luglio 1978 respingeva alcune istanze difensive di assunzione diretta o per rogatoria di testimoni americani, in parte già sentiti dalla Commissione inquirente, ammettendo peraltro la lettura delle deposizioni e delle dichiarazioni già rese alle quali le difese degli imputati non si opponevano; il 26 luglio 1978 ordinava l'ulteriore sequestro di assegni circolari e bancari e la rinnovazione - senza esito - di una richiesta precedentemente rimasta infruttuosa, relativa all'integrazione della rogatoria in Svizzera effettuata nella fase degli atti preliminari, concernente il conto 161/161 Star sul Credito Svizzero di Chiasso.

Del pari senza esito restava la richiesta formulata dal Presidente della Corte volta ad ottenere dal Dipartimento di Giustizia USA l'"appendice" al rapporto Lockheed, acquisita dall'autorità giudiziaria americana - che secondo notizie stampa avrebbe consentito l'identificazione dei beneficiari dei "contributi speciali" pagati in Italia - opponendosi da parte americana che si trattava di documentazione coperta da vincolo di segretezza (Rule 69 of Federal Rules of Criminal Procedure).

Il 12 settembre veniva respinta una istanza del patrocinatore dell'Olivi che insisteva per la separazione del giudizio nei confronti degli imputati non ministri.

Venivano altresì allegati al fascicolo documenti pervenuti in

esecuzione di sequestri disposti nell'istruzione e altri prodotti da imputati o testimoni o inviati da uffici militari a seguito di precedenti richieste.

Nel corso del dibattimento, durante il quale la composizione della Corte subiva parziali modificazioni a causa dell'impedimento derivante da gravi ragioni di salute dei Giudici Luigi Oggioni, il 9 maggio 1978, e Guido Astuti, il 14 novembre 1978, e a causa dell'astensione, accolta il 23 giugno 1978, del Giudice Orio Giacchi, sostituito dal Giudice Achille Salerni, gli imputati presenti riconfermavano sostanzialmente le dichiarazioni già rese, rispondendo inoltre ad un'ampia serie di contestazioni.

44. Ovidio Lefebvre dichiarava che nella visita del 21 novembre 1969 dei dirigenti Lockheed, da lui accompagnati dal Ministro Gui, non si erano avviate trattative, né si era parlato dei prezzi dei velivoli. Affermava, inoltre, di essere rimasto del tutto estraneo e di aver ignorato che, nel dicembre 1969, una somma di 2.020.000 dollari era stata stanziata dalla Lockheed e quindi inviata in Italia per sostenere spese politiche. Attribuiva quindi tale rimessa ad un errore o equivoco nel quale erano incorsi i dirigenti Lockheed, dal momento che non poteva assolutamente pensarsi che in circa quattro settimane si potesse pervenire alla stipula del contratto. Escludeva, quindi, recisamente qualsiasi responsabilità del senatore Gui, dichiarando che nessuna parte della somma complessiva messa a disposizione dalla Lockheed aveva avuto quale destinatario il Ministro, escludendo, inoltre, che la terza rimessa (del novembre 1971) fosse destinata al Ministro Gui, e che lo stesso Gui fosse stato compensato con una parte dei 78.000 dollari, che costituirono il compenso di Olivi (e di Ikaria), unico destinatario della somma anche per l'attività promozionale svolta nell'area del Mediterraneo.

Ammetteva che la cosa più saliente fatta dall'Olivi in Italia fu l'aver procurato l'appuntamento con il Ministro Gui, nel novembre 1969, con i dirigenti della società americana e che la scelta dell'Olivi fu determinata dalla riconosciuta capacità del medesimo di intrattenere relazioni, anche per motivi familiari, con l'ambiente politico veneto. Chiariva, poi, che la corrispondenza Tezorefo-Lockheed fu costruita in epoca successiva a quella delle date in essa indicate, ossia nel novembre del 1971, sulla base di eventi significativi verificatisi in precedenza.

Attribuiva, invece, carattere di autenticità, quanto alla rispettiva data di stipulazione, agli accordi Com.El.-Lockheed dell'ottobre 1969 e dell'aprile 1970, redatti da lui stesso con la collaborazione dell'Antonelli, circostanza da quest'ultimo pienamente confermata.

Quanto al Crociani, il Lefebvre lo indicava quale suo personale collaboratore, con il quale aveva avuto contatti e rapporti frequentissimi nel corso dell'intero iter amministrativo, allo scopo di riceverne consigli e suggerimenti, ma escludendo qualsiasi ruolo di intermediazione del predetto Crociani nel pagamento di somme destinate alla corruzione.

Quanto al Fanali, specificava di aver intrattenuto con lui dei rapporti di cortesia e in ragione della di lui carica di Capo di Stato Maggiore per riceverne informazioni o per informarlo, a sua volta, dell'andamento dell'iter.

Dichiarava, poi, di aver avuto degli orientamenti e delle indicazioni concrete, nei rapporti corruttivi, sin dal febbraio-marzo 1969, da persona il cui nome rifiutava, tuttavia, di rivelare assumendo trattarsi di persona defunta da qualche anno, la cui identità era anche nota a Egan. Solamente nell'aprile-maggio 1970 il ruolo dell'ignoto consulente si sarebbe trasformato in quello di effettivo mediatore nel corso delle trattative per la quantificazione dei

contributi politici e per la determinazione delle modalità di erogazione degli stessi. A tale personaggio il Lefebvre attribuiva, in particolare, l'indicazione di prendere contatto, nel maggio 1970, con la Segreteria particolare del Ministro Tanassi e indicazioni più specifiche in occasione del primo e del secondo pagamento politico, nonché in occasione del terzo e ultimo pagamento.

Precisava, infine, che l'ignoto mediatore aveva da lui ricevuto un compenso di dollari 45.000 (30 milioni di lire) e un fondo spese di dollari 60.000.

Nel corso degli interrogatori Ovidio Lefebvre specificava circostanze, modalità e mezzi utilizzati in occasione dei primi due versamenti di tangenti, modificando in successive dichiarazioni talune circostanze sia a seguito di accertamenti disposti dalla Corte costituzionale, sia a seguito dell'attribuzione al Palmiotti del ruolo di esattore delle somme.

Quanto alla prima operazione di consegna del denaro, avvenuta nel giugno 1970, precisava di averla effettuata nelle mani del dott. Palmiotti e nei locali del Ministero della Difesa, in un primo tempo indicando la sala degli ufficiali addetti come luogo della consegna e successivamente l'ufficio del Segretario particolare del Ministro, giustificando la primitiva indicazione con la necessità di non consentire l'individuazione del Palmiotti, del quale, inizialmente, si era astenuto dal fare il nome. Aggiungeva di essere stato accompagnato al Ministero da Cowden, non presente, peraltro, all'operazione di consegna, e di essersi recato, sempre in compagnia del Cowden, subito dopo la consegna, a rendere visita al Ministro Tanassi.

A documentare i rapporti intercorsi con il Palmiotti, il Lefebvre citava un numero riservato di telefono, attraverso il quale avvenivano le comunicazioni, numero che successivi accertamenti disposti dalla Corte confermavano essere utenza riservata e intestata a Segreteria particolare Ministro Difesa.

Specificava, inoltre, che l'erogazione era stata previamente fissata in 200.000.000 di lire e che, contrariamente ad una normale aspettativa, gli interlocutori avevano posto come condizione la consegna diretta della somma in lire e prima dell'emissione della lettera d'intenti. Precisava ancora di aver attinto, nel giugno 1970, per il versamento di detta somma a mezzi propri (50 milioni) e a mezzi (150 milioni) di suo fratello Antonio, peraltro assolutamente ignaro dei motivi della utilizzazione delle somme e dal quale le somme stesse gli erano pervenute in virtù di un accordo patrimoniale conseguente al decesso dei vecchi genitori e al passaggio di quote azionarie di una società di navigazione dall'uno all'altro fratello.

Nell'udienza del 16 maggio 1978 esibiva a riprova di quanto dichiarato, fotocopia di 20 assegni intestati a nominativi di fantasia (Roscoli, Cossaria, Peruzzi, Pergamo, Contrucci, Bettini e Guzzoni) per l'importo complessivo di lire 125.000.000. Aggiungeva che l'operazione di consegna non aveva, però, avuto luogo il 3 giugno 1970, ma qualche giorno dopo, probabilmente il 5 giugno, dopo aver monetizzato gli assegni rifiutati dal suo interlocutore.

Contestato all'imputato, nella successiva udienza pubblica del 5 settembre 1978, che dei 20 assegni da lui esibiti, 7 per l'importo di 35 milioni risultavano, dagli accertamenti disposti, emessi dalla Banca d'America e d'Italia il 1 giugno e riscossi lo stesso giorno tramite l'avv. Sperati, presso il Banco di Sicilia, Ovidio Lefebvre ammetteva una diversa proporzione tra assegni e contanti, riconoscendo di essersi recato, il 3 giugno, al Ministero con un numero inferiore di assegni. Dichiarava altresì, di aver dato incarico all'avv. Sperati di convertire in contanti gli assegni emessi il 1 giugno 1970, circostanza questa che veniva confermata dal teste Sperati.

Quanto al secondo versamento (lire 360.000.000 in contanti)

l'imputato asseriva di averlo effettuato in occasione della firma del decreto di approvazione del contratto da parte del Ministro, avvenuta nel giugno 1971. Anche in tale circostanza, le disponibilità finanziarie erano state assicurate, per gran parte della cifra, da suo fratello Antonio, nella misura complessiva di 300.000.000, e con il prelievo, per la restante parte, dai suoi conti e da un cambio di dollari effettuato da Cowden. Ribadiva l'estraneità all'operazione di suo fratello, il quale gli aveva messo a disposizione la somma predetta, sempre in relazione all'accordo patrimoniale tra loro sussistente. Confermava, altresì, che i 200.000.000, avuti in contanti dal fratello, provenivano dall'assegno 11 giugno 1971 all'ordine di Baragatti, collaboratore dello studio Lefebvre e da questo incassato.

Relativamente alle modalità e al luogo del versamento, precisava di aver consegnato al Palmiotti una borsa contenente l'importo pattuito in un luogo fuori del Ministero, rifiutandosi tuttavia di indicarlo, se non genericamente come un ufficio o grande organizzazione sita nelle vicinanze di via Bissolati.

All'incontro con il Palmiotti era presente, anche questa volta, il Cowden, con il quale si era, successivamente, recato al Ministero per ringraziare il Ministro Tanassi della firma del decreto.

Subito dopo la visita Cowden gli chiese se anche lui (Ovidio) avesse visto, nella stanza del Ministro, la borsa che in precedenza era stata consegnata al Palmiotti.

La borsa fu poi restituita ad Ovidio, dopo qualche giorno, dal Palmiotti negli uffici del Ministero.

Quanto al giorno in cui sarebbe avvenuta la visita al Ministro Tanassi, il Lefebvre indicava un giorno che si situa tra l'11 e il 16 giugno 1971.

E poiché un telex di Cowden del 14 giugno 1971 fa riferimento ad avvenimenti del giorno precedente, inclusa la visita al Ministro, dichiarava che detto telex era stato, molto probabilmente, trasmesso da Roma a Parigi il giorno 13 giugno 1971 e ritrasmesso il 14 giugno 1971 in USA, sicché la visita al Ministro deve considerarsi avvenuta il giorno 12 giugno 1971.

Le circostanze riferite della visita a Tanassi e, soprattutto, della presenza della borsa di Ovidio nella stanza del Ministro, venivano da quest'ultimo negate in sede di successivo confronto con Ovidio Lefebvre.

Questi precisava, inoltre, che, nel secondo pagamento, era stata inclusa una somma supplementare di 50.000 dollari, già discussa e pattuita in precedenza, in relazione all'aumento di valore del contratto, ma escludendo che tale somma fosse in relazione all'aumento del prezzo e ad un'attivazione del Ministro per consentire tale aumento.

Sempre in occasione del secondo versamento, aggiungeva Ovidio Lefebvre, gli era stato richiesto dal Palmiotti un "omaggio personale" che si era concretato nella consegna di 10.000.000 di lire, corrispondenti a 15.000 dollari, consegna effettuata contemporaneamente a quella dei 360.000.000 di lire.

Relativamente al terzo e ultimo pagamento, il Lefebvre dava delle vaghe notizie rifiutandosi di indicare il destinatario della somma (500.000 dollari) o il tramite per la destinazione della stessa, assumendo di non conoscere tale destinatario pur escludendo che la terza contribuzione fosse andata agli stessi destinatari delle prime due. Si limitava a riferire di aver fatto un pagamento con modalità del tutto diverse dalle precedenti, cioè effettuando, successivamente alla registrazione del contratto, una rimessa di dollari attraverso istituti di credito all'estero, e di aver ricevuto istruzioni, in questo senso, dall'ignoto mediatore e ordine di procedere in tal senso da Egan.

45. Nel corso del suo interrogatorio il sen. Gui esponeva il ruolo da lui avuto nelle determinazioni che indussero all'acquisto dei C.130, ribadendo, per lo più, posizioni già espresse nelle precedenti fasi istruttorie.

Ammetteva di essersi attivato con il Presidente del Consiglio per ottenere la disponibilità necessaria all'acquisto dei velivoli incontrandolo a tale scopo il 10 ottobre 1969, e indirizzandogli le lettere del 30 ottobre e 27 dicembre 1969.

Asseriva che egli non aveva mai avuto il proposito di bloccare il programma relativo al velivolo nazionale G.222, il che era comprovato dal fatto che era stato proprio lui a disporre lo stanziamento di 19 miliardi per i due prototipi, il cui contratto fu firmato nei primi mesi del 1970.

Quanto all'incontro con i dirigenti della Società americana, confermava nuovamente che esso fu fissato su richiesta di Luigi Olivi, presentatosi come fratello del parlamentare Marcello Olivi, indicando come data certa dell'incontro quella del 21 novembre 1969.

Ribadiva, inoltre, che l'emissione della lettera d'intenti fu determinata dalla necessità dell'acquisto dei velivoli americani e da quella di contenere i prezzi; che tale ultima esigenza era espressa dalle frequenti segnalazioni di urgenza che gli provenivano dagli uffici, e delle quali si faceva, sovente, portavoce o interprete il Segretario generale.

Quanto alla soluzione finanziaria del prestito USA, asseriva essergli stata prospettata come largamente applicata al Ministero della Difesa, e che dopo aver avuto al riguardo assicurazione da Colombo, egli l'aveva posta all'attenzione dei partecipanti alla riunione del 14 gennaio 1970.

Non poteva formare oggetto di sue preoccupazioni il problema del rimborso che seguiva una strada separata dal finanziamento, problema alla cui soluzione, in ogni caso, doveva provvedere il Ministero del Tesoro.

Quanto ai documenti americani ribadiva ancora una volta la contraddittorietà del rapporto a Rieke e Morrow, laddove fa riferimento a lui stesso e a membri del suo team; protestava la sua assoluta estraneità ai fatti, la sua propensione alla completa autonomia da indicazioni, suggerimenti o pressioni, sicché mai esse ebbero a manifestarsi nel corso dell'iter di acquisto da qualsiasi parte e, soprattutto, dal partito politico cui egli appartiene.

46. Il Fanali ribadiva nuovamente la propria estraneità alla vicenda corruttiva, soffermandosi sulla evoluzione del concetto del trasporto aereo; sulla necessità della sostituzione dei C.119 ormai obsoleti; sulla impossibilità di ottenere una rapida realizzazione del progettato velivolo nazionale G.222, ancora allo stato di prototipo, velivolo che, in ogni caso, poteva soddisfare esclusivamente esigenze tattiche e non logistiche; sulla ineccepibilità e opportunità della scelta dei C.130, nei confronti della quale non esistevano alternative accettabili e non si erano manifestati pareri contrari sia in seno allo SMA sia in seno a Costarmaereo.

Quanto al problema della coproduzione o delle compensazioni industriali, precisava che egli non si era occupato di tutto ciò che riguardava il loro aspetto tecnico, la reale adeguatezza e la sussistenza di garanzie di effettiva realizzazione, rientrando questi tra i compiti di Costarmaereo, ma si era limitato a tenersi informato al riguardo in quanto lo Stato Maggiore per il suo compito generale di pianificazione e programmazione deve anche tenere conto dei connessi problemi di politica industriale.

Negava di essere stato il primo a proporre la soluzione del prestito del Governo USA nella riunione del 14 gennaio 1970 - in contrasto con quanto riferito, in udienza, dal teste Zattoni -

affermando di aver proposto quella soluzione secondo indicazioni maturate, nei mesi precedenti, in altre sedi.

Negava, contraddetto due volte, su questo punto, da Ovidio Lefebvre, di aver sollecitato all'Addetto aeronautico in USA, nel luglio 1971, un'udienza per i dirigenti della Lockheed. Quanto ai rapporti con la società americana non escludeva di aver avuto un occasionale incontro, nel corso di una sua visita ufficiale in USA nell'aprile 1969, con qualche rappresentante della società americana; dichiarava poi di non ricordare l'incontro-colazione con Kotchian del marzo 1969, confermato dalla lettera di ringraziamento di costui, pur non dubitando che il pranzo fosse in realtà avvenuto e chiariva che probabilmente si era trattato di un pranzo ufficiale, organizzato a mezzo della sua segreteria, in occasione della visita del Kotchian e con intervento di industriali italiani e di ufficiali dello SMA e di Costarmaereo.

Ribadiva che i rapporti con Crociani erano iniziati solamente dopo il collocamento in ausiliaria, nell'ottobre 1971.

Quanto agli assegni ricevuti dal Crociani ripeteva di non poter spiegare la ragione della loro intestazione a nominativi fittizi, non avendo avuto di ciò giustificazione dal Crociani.

Riconosceva, nell'udienza dell'11 maggio 1978, di provenienza del Crociani anche l'assegno per 10.000.000 all'ordine di Mario Rossi, emesso il 26 settembre 1972, incassato, come gli altri, dalla moglie Carmen Valcarcel il 25 ottobre 1972, assegno del quale in istruttoria non aveva saputo indicare la causale.

Analoga provenienza ammetteva, infine, per due assegni, di lire 5.000.000 ciascuno, emessi il 27 luglio 1972 all'ordine di Mauro Alberti e girati a Carmen Valcarcel, assegni che venivano esibiti all'imputato nell'udienza del 20 luglio 1978.

47. Mario Tanassi confermava le posizioni sostenute nei precedenti interrogatori dichiarandosi completamente estraneo alle attività corruttive svolte dalla Lockheed e che ogni affermazione in contrario doveva definirsi calunniosa.

In particolare precisava che l'acquisto degli Hercules era un atto di esecuzione di un impegno già assunto dal precedente Ministro, che i fondi necessari furono reperiti secondo un sistema rientrante nella prassi amministrativa ordinaria, che l'industria nazionale era stata garantita attraverso l'imposizione alla Lockheed di un impegno a conferire ordinativi per 18.500.000 dollari.

Quanto all'accettazione della lettera di intenti da parte della Lockheed, confermava la probabilità che essa fosse stata ottenuta per le vie brevi, per rendere possibile la prosecuzione delle trattative, ma essa avrebbe avuto valore generico, mentre l'accettazione formale era da individuare nella lettera del 14 agosto 1970. Del resto, l'imputato ribadiva di non aver mai fornito nessuna informazione alla ditta americana, né di aver mai trattato con essa, mentre altrettanto non poteva dirsi di tutti gli altri uffici del Ministero e in particolare di Costarmaereo.

Con riferimento alla versione fornita da Ovidio Lefebvre circa i modi e i tempi del versamento della prima rata di tangente, ribadita dal Lefebvre nel corso di un confronto con lui, Tanassi respingeva le dichiarazioni di quest'ultimo e poneva in rilievo che il suo accusatore, lungi dal confermare le dichiarazioni di Cowden in ordine alla data del versamento, aveva dovuto modificare il suo racconto per adattarlo alle risultanze processuali, dal momento che era stato chiarito che il prelievo dei dollari Lockheed era avvenuto il 4 giugno e che per la monetizzazione erano stati necessari "parecchi giorni", secondo la deposizione di Cowden.

Respingeva quindi le affermazioni di Ovidio Lefebvre circa il versamento di una seconda rata di contributi politici in occasione

dell'approvazione del contratto, ed in particolare negava di aver ricevuto in quel periodo una visita dello stesso Lefebvre e di Cowden.

Circa le affermazioni dei testi Zattoni e Giraud, secondo cui Tanassi avrebbe impartito l'ordine di firmare il contratto ai primi del giugno 1971, l'imputato negava recisamente tale circostanza rilevando che se avesse inteso dare quell'ordine, lo avrebbe fatto per iscritto, il che, comunque, non avrebbe impedito a Zattoni di opporre un rifiuto.

Confermava anche di non ricordare che il decreto di approvazione del contratto gli fosse stato sottoposto unitamente a due promemoria, l'uno in data 8 giugno 1971, l'altro in data 11 giugno 1971. Di fronte alla contestazione che il secondo di tali appunti recava in calce una decretazione autografa dello stesso Tanassi in data 12 giugno 1971 in cui si legge tra l'altro ". . il contratto può essere approvato" l'imputato ammetteva di averne preso visione, confermando di non ricordare il promemoria precedente.

Dalla data e dal testo della decretazione traeva poi argomento per suffragare la sua tesi che il decreto di approvazione del contratto, recante la data 18 giugno 1971, gli fu sottoposto per la firma il 16 o il 17, ma non certamente il 12, perché non sarebbe stato logico - a suo dire - emettere tale decretazione e contestualmente firmare il decreto: la firma del decreto avrebbe reso inutile la decretazione.

Questa circostanza, concludeva l'imputato, rende inattendibile il telex del 14 giugno nel quale Cowden riferiva l'avvenuto versamento delle somme di denaro, e in base al quale la data della firma poteva essere individuata nel giorno 12.

L'imputato inoltre attribuiva a se stesso di aver ordinato il blocco dell'iter contrattuale, a seguito delle notizie riguardanti il dissesto finanziario della ditta americana.

48. L'interrogatorio di Bruno Palmiotti si risolveva nella conferma delle precedenti dichiarazioni di completa innocenza dal reato ascrittogli. L'imputato, inoltre, nel corso di un confronto con Ovidio Lefebvre, negava recisamente di essere stato lui a ricevere le somme che il Lefebvre assumeva di aver versato per il partito politico del Tanassi, e negava altresì di aver richiesto o percepito a titolo personale la somma di lire 10.000.000 che lo stesso Lefebvre gli avrebbe corrisposto in occasione del pagamento della seconda rata di contributi politici.

49. L'imputato Antonio Lefebvre confermava di essere assolutamente estraneo alla vicenda corruttiva e di avere ignorato che il denaro contante fornito al fratello, in ragione di una sistemazione patrimoniale di famiglia, fosse stato o dovesse essere utilizzato come prezzo della corruzione.

Ribadiva che il suo ruolo nella vicenda era stato unicamente quello di dare dei pareri legali in occasione della formulazione della lettera di intento del giugno 1970 e della pratica I.M.I., pareri verbali per i quali non richiese neppure onorari.

Ammetteva di avere avuto nel giugno 1971 la disponibilità di 400.000.000, derivantigli dalla restituzione di un prestito da lui fatto al suo amico Argenton e di averne dati 300 a suo fratello Ovidio: di cui 200.000.000 corrispondenti all'importo dell'assegno da lui emesso l'11 giugno a favore di Baragatti e da questi riscosso, in ciò modificando la posizione precedentemente assunta in istruttoria. Come pure riconosceva di aver consegnato ad Ovidio anche i 50.000.000 dell'assegno del 1 giugno 1970 all'ordine di Baragatti, per cui aveva inizialmente escluso tale destinazione.

Confermava sostanzialmente ogni altro aspetto dei suoi interrogatori.

50. L'imputato Camillo Crociani faceva pervenire alla Corte costituzionale una lettera datata 8 agosto 1978 con la quale confermava le dichiarazioni rese dal Fanali in dibattimento, in ordine

all'attività di collaborazione da quest'ultimo prestata e per la quale esso Crociani affermava di aver corrisposto - dal 1971 all'estate 1973 - somme ammontanti a lire 75.000.000, escludendo, inoltre, qualsiasi interessamento del Fanali ai problemi della consulenza Com.El. per l'affare Lockheed.

51. Vittorio Antonelli ribadiva la propria innocenza osservando di essersi limitato a mettere a disposizione dell'ing. Crociani una società costituita presso il suo studio e che non aveva svolto alcuna attività.

Il Crociani gli aveva detto che intendeva svolgere una consulenza tecnico-amministrativa ed egli non ebbe mai notizia che venisse eseguita o compensata un'attività diversa. Confermava decisamente, inoltre, con particolare riguardo all'accordo Com.El.-Lockheed 18 ottobre 1969, che nessun documento riferibile a lui era stato artefatto, contraffatto e post-datato o anti-datato.

52. Maria Fava confermava le precedenti dichiarazioni in merito al ruolo assai limitato da lei avuto nell'attività della Com.El., alla sua incapacità di valutare il contenuto del contratto con la Lockheed, che, oltre tutto, era stato predisposto dall'avvocato Antonelli, ai motivi del suo viaggio all'estero, che decise di intraprendere per godere di un periodo di riposo.

53. Dopo gli interrogatori degli imputati la Corte provvedeva alla escussione di 74 testimoni indotti dall'accusa e dalla difesa, e già sentiti per la maggior parte in istruttoria.

Alcuni di essi, generali e ufficiali in servizio presso lo S.M.A. e presso la 46 Aerobrigata all'epoca dei fatti (Banino, De Angelis, Errico, Casa Beltrame, Capello, Troiano, Bartolucci, Ciarlino, Terzani, Berarducci, Cavalera, Fanello, Landino, Lombardo, Monti, Tascio, Colagiovanni), confermavano le deposizioni rese in istruttoria e rispondevano a domande concernenti lo stato di efficienza e di sicurezza dei C.119 tra il 1967 e il 1972, la classificazione NATO di tali velivoli, gli studi effettuati nello stesso periodo e predisposti al rinnovo della linea del trasporto aereo, la missione compiuta da una delegazione dello S.M.A. in U.S.A. nel febbraio 1969, la visita compiuta in U.S.A. dal generale Fanali ed i contatti da questo ultimo avuti con personale Lockheed e con Camillo Crociani.

Sulle circostanze relative alla convocazione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 17 ottobre 1969 e sul tenore dei vari interventi in seno allo stesso riferivano i testi Vedovato e Marchesi.

Sulle visite del personale Lockheed al Ministro Gui e presso la segreteria del medesimo hanno deposto Marinello e Zironi, che vi erano addetti.

Quanto alla lettera di intento Gui e al connesso problema di finanziamento dell'acquisto dei velivoli sono stati nuovamente sentiti oltre ai più diretti collaboratori del Ministro (Ciarlo e Gentile) anche Colombo, Milazzo, Giraud, Zattoni, Nicolò, Donfrancesco, Cappon e Cao di S. Marco.

Una ricostruzione delle varie fasi dell'iter amministrativo di acquisizione dei C.130 veniva esposta dai testi Giraud, Zattoni, Nicolò, De Maria, Carosio, Fusco e Cava, tutti appartenenti a Costarmaereo all'epoca dei fatti.

In particolare il gen. Giraud, già previamente escusso nelle varie fasi dell'istruttoria, in ragione della elevata carica da lui ricoperta durante tutto il corso della vicenda, è stato approfonditamente esaminato con riguardo ai momenti cruciali della trattativa.

Egli ha sostanzialmente confermato quanto riferito da Zattoni circa la già presa decisione del Ministro, manifestatagli durante la riunione del 29 maggio quanto alla emissione di una nuova lettera di intenti, ha pure asserito la veridicità della deposizione Zattoni

sulla esistenza di un ordine verbale del Tanassi perché fosse firmato il contratto con la Lockheed nel giugno del 1971.

Ha pure ricordato che, informato da Zattoni delle precarie condizioni finanziarie della Lockheed, decise di fermare il contratto, cosa questa di cui informò il Ministro.

In sostanza, la testimonianza di Giraudo ha confermato quella di Zattoni, con particolare riferimento alle modalità della contrattazione, alle perplessità concernenti l'assetto finanziario della Compagnia americana in seguito al dissesto della Rolls Royce ingeneratesi negli uffici, nonché alle preoccupazioni che negli stessi sussistevano circa l'effettivo ammontare delle compensazioni.

Con riferimento all'attività di consulenza che il Fanali assumeva di aver prestato al Crociani, la Corte costituzionale procedeva all'audizione dei testi, alcuni dei quali indotti dalla difesa e sentiti per la prima volta: tali il Reichmuth, rappresentante della Plessey, e il Cardenal, presidente della società spagnola Nautronica, i quali confermavano di aver avuto contatti con il Fanali, tra il 1971 e il 1972, al fine della eventuale cessione della Ciset o per una collaborazione tra la Ciset e la Nautronica.

Un interessamento del Fanali per la vendita della Ciset era, del pari, ammesso da altri testi (Cartia), interessamento, peraltro, limitato alla individuazione dei possibili acquirenti della società del Crociani, mentre da altri (Antonelli e Salieri) si assumeva di non aver avuto conoscenza alcuna di interessamenti o interventi del Fanali nel corso delle trattative per la vendita della Ciset alla Plessey.

Si avvalevano della facoltà di astenersi dal deporre Carmen Valcarcel, moglie del Fanali, e De Nicola Giovannina, moglie del Palmiotti, oltre a Giulio Olivi, fratello di Luigi.

Nel corso della discussione i Commissari d'accusa concludevano per l'assoluzione della Fava e del Melca e per l'affermazione di responsabilità di tutti gli altri imputati in ordine ai delitti loro ascritti, con la condanna a pene varie, l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca dei beni; la difesa di Ovidio Lefebvre chiedeva assolversi l'imputato dal reato di truffa e condannarsi al minimo della pena per il reato di corruzione per atto d'ufficio; i difensori degli altri imputati chiedevano, per i rispettivi assistiti, l'assoluzione con formula piena e, per il solo Crociani, in via subordinata, la condanna al minimo della pena, concesse le attenuanti generiche.

Il 6 febbraio la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione, dopo che gli imputati avevano avuto per ultimi la parola.

Nel corso della Camera di Consiglio, cessava di far parte del Collegio giudicante anche il Giudice costituzionale Vezio Crisafulli, per impedimento derivante da gravi motivi di salute di cui la Corte dava atto con ordinanza del 12 febbraio 1979.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

1. Al fine di accertare la sussistenza dei reati contestati nell'atto di accusa è necessario ricostruire anzitutto cronologicamente i momenti fondamentali della intera vicenda, meglio emergendo da tale ricostruzione le condotte penalmente rilevanti dei singoli, così come nell'iter degli avvenimenti progressivamente vengono ad innestarsi e delinearsi.

2. La vicenda ha un suo antefatto nel precedente tentativo, effettuato dalla Lockheed nel 1968, di vendere all'Italia il proprio aereo antisommersibile Orion P.3.

Il rilievo processuale di tale precedente è, invero, duplice poiché è in questo contesto, per un verso, che la Lockheed ha i primi rapporti con lo studio Lefebvre e si precisa il ruolo rispettivo dei due fratelli Antonio e Ovidio (di cui, poi, dovrà tenersi conto nella successiva fase di vendita del C.130) e, per altro verso, è proprio in

esito al fallimento della campagna per il P.3 che matura nei dirigenti della Compagnia americana il convincimento che per concludere affari in Italia occorresse trovare canali politici ed essere disposti a pagare tangenti (il che avrebbe determinato la strategia della successiva campagna di vendita dell'Hercules C.130).

3. Sotto il primo profilo (scelta del consulente), risulta dalle ammissioni dello stesso Kotchian (seduta del 6 febbraio 1976 del Sottocomitato Church) che, durante i tentativi di vendita del P.3 in Italia, Wilder, che ne era incaricato, fu avvicinato da un senatore italiano che gli suggerì di munirsi di un consulente se voleva vendere aerei nel nostro Paese.

Questo senatore si identifica probabilmente con l'Ambasciatore Messeri, ben addentro negli ambienti americani e militari avendo fatto parte della Commissione parlamentare NATO. Il quale certamente fu lui (v. interr. Antonio Lefebvre) ad orientare poi la Lockheed sull'uomo più adatto a rispondere alle sue peculiari esigenze, individuandolo nella persona di Antonio Lefebvre, suo amico di antica data (e con lui in rapporti anche di finanziamento o comunque economici, come è dato desumere dall'assegno in atti di L.31.250.000, versato allo stesso Antonio dalla moglie del Messeri).

Ancora Messeri, nonostante la sua poco attendibile smentita, partecipò poi al pranzo offerto da Antonio nella sua villa a Wilder e Smith, dopo la conclusione dell'accordo di consulenza, com'è puntualmente ricordato e con dovizia di particolari descritto nella lettera dello stesso Smith 6 agosto 1968 (doc.S.E.C.40167).

Ma, tralasciando le circostanze e le persone che favorirono l'incontro tra Antonio Lefebvre e la Lockheed, interessa, a questo punto, piuttosto stabilire quali fossero la natura ed il contenuto delle prestazioni richieste dalla Compagnia al noto professionista (del quale era stato, per altro, anche formalmente acquisito un elogiativo curriculum personale tramite la Banca d'America e d'Italia: vedi doc.S.E.C.40164).

Tali prestazioni, in armonia con quanto richiesto dalla Lockheed a consulenti locali di altri paesi, sono indicate rispettivamente nella lettera 12 febbraio 1969 di Stone a Smith (doc.S.E.C.40174), con fraseologia allusiva, come servizio informazioni ("intelligence service"), apertura di porte ("door openers"). Esse dunque certamente non erano di natura legale e neppure del tipo di quelle che normalmente si richiedono ad un agente o rappresentante di commercio, involgendo, invece, una peculiare attività di esercizio di influenza su organi a livello decisionale anche politico.

È prova di ciò lo stesso contenuto dell'accordo 5 agosto 1968 sottoscritto da Antonio Lefebvre - che prevedeva, oltre un onorario di ingaggio di dollari 40.000, compensi addizionali percentuali condizionati al risultato utile della vendita degli aerei - e il fatto, comunque, che l'attività poi esplicita in dipendenza di detto accordo risulta essere consistita in due colloqui di Antonio Lefebvre con l'allora Presidente del Consiglio Leone, aventi ad oggetto la segnalazione della pratica "Orion P.3" e della sua "notevole importanza". Segnalazione che potrebbe aver concorso a determinare l'interessamento quale si desume dall'appunto in atti della stessa pratica a firma Gui: "Il Presidente Leone attende l'esito" (atti Commissione inquirente, III, 2, 179).

Queste considerazioni, sui tipi di prestazioni "di consulenza" richieste (e poi effettuate) nella fase P.3, mostrano (al di là delle contrarie asserzioni difensive) quanto sia stato preponderante in questa fase, il ruolo di Antonio Lefebvre nei riguardi del fratello Ovidio.

Quest'ultimo, che fino allora aveva interessi industriali e commerciali in paesi esteri, non disponeva di un ufficio a Roma ed era

per di più del tutto nuovo all'ambiente politico, amministrativo ed economico italiano, sicché il suo ingresso nel rapporto di collaborazione con la Lockheed unicamente si spiega in dipendenza dell'iniziativa di Antonio. Iniziativa di affidare appunto ad Ovidio l'attività di gestione dell'affare nei rapporti interni con la Lockheed, dovuta, oltre che a motivi cautelativi di riservatezza intorno alla propria persona ed alle autorità da lui avvicinabili, a ragioni soprattutto pratiche di scarsa dimestichezza con la lingua inglese.

In questa luce si spiega la circostanza riferita da Smith che, nel colloquio preliminare alla stesura dell'accordo 5 agosto 1968 intervenuto nello studio Lefebvre, Wilder e Ovidio discussero e fissarono i termini dell'intesa parlando in inglese, mentre saltuariamente Ovidio si consultava con Antonio in italiano.

E sempre nella stessa linea si colloca la corresponsione, nell'ottobre 1968, dell'onorario di ingaggio (come detto di dollari 40.000) con assegno all'ordine di Ovidio, corresponsione, per altro, significativamente accompagnata da espressioni di augurio nei confronti di Antonio.

Del resto, come si vedrà, anche in momenti successivi della collaborazione con lo studio, ci si preoccuperà all'interno della Lockheed (vedi appunto di Smith doc.S.E.C.40156) di puntualizzare che i pagamenti vanno fatti a mezzo assegno tratto all'ordine di Ovidio Lefebvre, perché sotto questo nome "lo Studio Legale tiene il conto in banca relativamente ai clienti stranieri".

4. L'offerta di vendita dell'Orion P.3 non fu però accolta, avendo il Governo italiano poi optato per il concorrente aereo francese Breguet Atlantic e la Lockheed ne ricavò il convincimento che la ragione del suo insuccesso fosse stata un mancato impegno sul piano della contribuzione politica.

Tanto è ammesso esplicitamente da Wilder (deposiz. Comm. inq. 10 giugno 1976), il quale anzi ricorda come "un individuo" lo avesse avvertito, ancora prima della scelta del consulente, che la maniera migliore di procedere era quella di fare donativi ad un partito: avvertimento in quella circostanza non accolto, perché la Compagnia riteneva di non dover ricorrere a contributi in Italia.

Ed analoga ammissione ha fatto Kotchian, spiegando che era stato Ovidio a dirgli "che una ragione per la quale la Lockheed non aveva avuto successo nel caso dell'Orion P.3 stava nel fatto che essa, diversamente dalla concorrente, non si era impegnata in pagamenti politici". Lo stesso Ovidio aveva aggiunto - sempre secondo Kotchian - che si doveva "considerare ciò nello sforzo per il C.130".

5. E che questa considerazione effettivamente fosse stata poi fatta dalla Lockheed risulta da vari documenti, e in particolare da quello in data 19 febbraio 1969, intitolato "dati privati Lockheed" ed indirizzato da Cowden a Morrow. Nel documento si legge che in quel mese la Compagnia aveva - nel corso di apposita riunione tenutasi per rispondere ad una richiesta di Costarmaereo diretta a conoscere i termini complessivi dell'offerta del C.130 - stabilito tra l'altro di "aumentare del 5 % i prezzi dell'aereo per provvedere a prevedibili contributi a partiti politici italiani".

Dallo stesso documento appena citato risulta, altresì, l'intenzione della Lockheed di avvalersi, anche in questa occasione, della consulenza dello studio Lefebvre.

Per altro, secondo un telegramma di Morris del 5 febbraio 1969 (doc.S.E.C.44477), la Gelac, divisione costruttrice del C.130, avrebbe dovuto prima "prendere un discreto contatto" e solo in un secondo tempo prospettare il discorso circa eventuali contribuzioni politiche, tramite il canale legale della Compagnia, Smith, già utilizzato per la conclusione del precedente accordo (dell'agosto 1968) con la Calac,

costruttrice dell'Orion P.3. Queste istruzioni risulteranno poi puntualmente rispettate.

Ed, invero, nel quadro del previsto contatto "preliminare" è da ritenere che si collochi il colloquio nello studio Lefebvre che Roche (doc.S.E.C.44035 del 15 marzo 1969) riferisce di aver avuto tra il 20 e il 23 febbraio, insieme a Roha e Jackmann, con "la persona presa in esame, indicata da Wilder"(successivamente individuata in Ovidio Lefebvre: vedi deposizioni Roche e Roha), mentre il discorso sulle contribuzioni dovette effettivamente essere affrontato in un momento successivo, dopo l'approvazione di Kotchian in data 11 marzo (vedi doc. S.E.C. 44035): non oltre, comunque, il 28 marzo 1969.

6. A questa ultima data risulta, infatti, che l'argomento aveva costituito specifico oggetto di discussione al punto che erano già stati compiuti sondaggi orientativi sulla praticabilità dell'operazione e sul prevedibile ammontare del relativo onere economico.

Appunto Ovidio - dopo avere tra l'altro incontrato, insieme col fratello Antonio, il presidente Kotchian, Roha e Roche (deposizione a Comm. inq. del 9 e 10 novembre 1976 di Roha e Kotchian) - rivelò "con imbarazzo" a Kotchian, in un colloquio svoltosi il 27 marzo, che le tangenti avrebbero potuto aggirarsi sui 120.000 dollari per aereo. E riprese, il giorno successivo, tale discorso con Smith, che era stato, nel frattempo, incaricato da Kotchian, in partenza da Roma, di occuparsi degli sviluppi della questione (vedi affidavit Smith 9 marzo 1976).

Lo stesso 28 marzo, parallelamente ai colloqui sul tema della eventuale contribuzione, si giunse alla redazione di una bozza di accordo di consulenza tra Smith ed Ovidio, risultante dalle correzioni apportate su un precedente testo, datato 21 febbraio 1969, nel quale, in luogo di Ovidio, figurava Antonio Lefebvre (doc. S.E.C. 40143).

7. La sera dello stesso giorno Smith riferiva, quindi, gli avvenimenti degli ultimi giorni a Valentine, con una lettera manoscritta spedita dal Grand Hotel di Roma.

Il documento costituisce uno degli elementi di maggiore importanza e risonanza del carteggio processuale, sia per il significativo contesto temporale in cui si inserisce, sia per il carattere estremamente riservato della comunicazione, nonché per lo spirito e il tono di preoccupata consapevolezza dell'estensore che danno spessore di verità alle circostanze riferite.

Invero, rivelatrice dello stato d'animo di Smith è l'iterazione di espressioni, quali "ti prego di accettare le mie scuse se ti scrivo su carta da minuta e nella mia pessima grafia, ma non sono in condizioni di rivelare a terze persone locali il contenuto della lettera (Please accept my apologies for addressing you on scratch pa per and in my execrable handwriting, but I am in no position to disclose to local third persons the contents hereof)... Se io ottenessi l'informazione mi propongo di sigillarla (If I get the information I would propose to seal it up)... Non ti rendo depositario di colpevoli conoscenze? (Doesn't this just make you available as a repository br guilty knowledge?)... Non dovrei mettere per iscritto nemmeno quanto precede ma non ho altra scelta (I really should not be putting even the foregoing in writing, but I have no choice)... Spero considererai questa lettera estremamente riservata (! hope you keep this letter on a very strict need-to-know basis with respect to your compatriots)... Per quanto concerne la parte relativa ai compensi a terze persone, stiamo maneggiando dinamite che potrebbe far saltare la Lockheed fuori dall'Italia con terribili ripercussioni (As for the compensation to Third Persons part we are dealing with dynamite that could blow Lockheed right out of Italy with terrible ripercussions).

8. La lettera fa anzitutto il punto dei rapporti con lo studio

Lefebvre, dando la esatta misura del coinvolgimento di entrambi i fratelli ("Ho preventivamente preparato una lettera pro-forma di intesa sottolineando ciò che i Lefebvre hanno detto sarebbe accettabile per loro... Alla luce delle loro spiegazioni circa ciò che ci aspettiamo da loro non posso contraddirli... Essi fanno presente di non essere in realtà dei venditori a commissione...").

Vero è quanto osservato dalla difesa di Antonio Lefebvre, e cioè che nella parte del documento relativa alle tangenti tutte le espressioni usate da Smith sono riferite alla sola persona di Ovidio, mentre il plurale ("i Lefebvre", "essi") si trova adoperato nelle parti prima e terza del manoscritto, rispettivamente concernenti gli onorari con riguardo alla specifica trattativa per i C.130 e le discussioni per un accordo di intesa generale "General Retainer" con la Corporation (poi stipulato il 1 luglio 1969). Resta tuttavia chiaro che la prestazione principale dedotta in accordo, sostanzialmente prevista come un'obbligazione di risultato, avrebbe dovuto essere svolta, come già accaduto nella vicenda dei P.3, da entrambi i fratelli, con ruoli distinti: quello specifico di Ovidio ("egli potrà negoziare") essendo pur sempre prospettato come un settore ("this is strictly his department") dell'attività complessiva che la Lockheed si attendeva dallo studio di Antonio. E perciò, nella parte conclusiva del manoscritto, appunto a tutti e due i fratelli è riferita la frase "essi non vengono a costare poco, ma senza ciò che hanno fatto e faranno la Gelac potrebbe benissimo essere estromessa e inoltre... se non fosse stato per loro A.C.K. (Kotchian) e gli altri agenti commerciali si sarebbero trovati e si troverebbero a battere la testa contro un muro di indifferenza italiana, per dirla semplicemente".

9. Il manoscritto di Smith, nella sua parte centrale, affronta poi - come detto - anche l'argomento dei c.d. compensi a terze persone o "regalie" ("cumshaw-pot") facendo il punto della situazione; che si rivela, allo stato, ancora non compiutamente esplorata né definita.

Innanzitutto, infatti, la Compagnia deve verificare ed assicurare la sua disponibilità ad arrivare al tetto indicato di dollari 120.000 per aereo (anche se Ovidio ha promesso il suo appoggio per mantenere la cifra a livelli più bassi). Ed in relazione a tale aspetto Valentine è pregato di includere nella sua risposta a Smith: "a) la dichiarazione spese massime esterne approvate (che varrà a significare che la Gelac è disposta ad arrivare a dollari 120.000 per il "cumshaw" se ciò si rendesse necessario) ovvero b) spese esterne di dollari XXX approvate (che varrà a significare che la cifra inserita al posto delle tre X sarà il massimo per aereo che la Gelac è disposta a tirar fuori dalla cassetta delle regalie)".

In ogni caso, gli importi definitivi ed i nomi dei destinatari devono essere ancora indicati e ciò Ovidio si ripromette di fare (una volta a lui noti tali elementi) "ad una sola persona della Lockheed": lo stesso Smith ovvero, comunque, "qualcuno che sia in grado di essere qui (a Roma) di persona, in modo da non affidare nessuna informazione alle poste".

10. In questo contesto si inseriscono le rivelazioni - che Smith riferisce essergli state fatte in via di anticipazione da Ovidio Lefebvre - che (ad Ovidio medesimo) "verrà detto probabilmente da Antelope Cobbler quanto esattamente chiede il partito. Inoltre si dovrà tener conto sia dello stesso Cobbler e di Pun nonché di vari altri funzionari subalterni ma sempre di alto grado".

In relazione a queste espressioni si è posto il dubbio se riflettessero conclusioni tratte da Ovidio, in esito a colloqui o contatti effettivamente avuti con le persone fisiche (Rumor, Fanali) preposte alle cariche (Presidente del Consiglio dei Ministri, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica) indicate da Smith con i termini in codice (rispettivamente di Antelope Cobbler e Pun), ovvero

traducessero, allo stato, mere ipotesi, fatte da Lefebvre o a lui suggerite, sul possibile coinvolgimento nell'operazione corruttiva dei soggetti titolari degli uffici indicati.

Con riferimento alla situazione quale appunto evolutesi al momento della compilazione del manoscritto esaminato, la seconda ipotesi, ad avviso della Corte, deve ritenersi maggiormente rispondente a realtà.

Per quanto, infatti, riguarda il gen. Fanali, non risulta (come più innanzi si vedrà) che, alla data in esame, egli avesse incontrato ed anzi neppure conosciuto Ovidio Lefebvre (il quale fa risalire tale conoscenza al successivo mese di maggio 1969).

Quanto poi al Presidente del Consiglio on. Rumor - se è pur vero che proprio in quei giorni (presumibilmente tra il 25 e il 27 marzo) egli aveva ricevuto a Palazzo Chigi gli americani Kotchian e Roha accompagnati da Ovidio vero è, altresì, che tale incontro, di per sé, non vale a provare l'esistenza di contatti corruttivi con l'on. Rumor, ove si consideri che esso (dati interni della Lockheed 19 febbraio 1969 cit.; doc. 15 febbraio 1969 S.E.C. 46853) era stato programmato dalla Compagnia già agli inizi del febbraio, nel quadro esplorativo dell'aspetto - avvertito come "problema chiave" - delle compensazioni all'industria italiana: cioè in un'epoca in cui la Lockheed (come si è dimostrato) non aveva ancora affrontato con il proprio consulente italiano l'argomento dei possibili pagamenti politici; e che, se contatti corruttivi vi fossero stati, risulterebbe inspiegabile l'assenza di qualsiasi riferimento all'incontro di Palazzo Chigi da parte di Smith nella sua puntuale relazione a Valentine e la stessa prospettazione del riferimento all'Antelope in termini di mera probabilità.

Risulta perciò credibile l'affermazione di Ovidio di aver nominato a Smith il Presidente del Consiglio, tra le persone che avrebbero potuto essere "potenzialmente coinvolte, unicamente nel senso che sapeva essere possibile che questi fosse consultato".

Sta di fatto, comunque, che, come riferisce Smith (nella lettera a Valentine più volte citata) "qualcuno aveva già rivelato ad Ovidio l'aumento del prezzo che avrebbe comportato un profitto aggiuntivo di dollari 150.000 per aereo", ed è verosimile quanto dichiarato da Ovidio che egli ne parlò in Italia con la persona verso cui aveva riposto "maggiore fiducia" in questa fase esplorativa e che lo avrebbe "guidato nel seguito di questo iter" (interr. Ovidio Lefebvre ud. 17 maggio 1978).

La stessa persona (che nel dibattito processuale è stata poi indicata come "Innominato n. 1") avrebbe quindi valutato largamente adeguata la cifra, spiegando ad Ovidio che questi per la sua intermediazione nel pagamento politico, secondo la prassi, avrebbe avuto diritto a trattenere per sé un 20% della cifra (dollari 30.000). Ma, avendo Ovidio (il cui compenso era previsto a parte nell'accordo di consulenza con lo studio Lefebvre) defalcato questo 20%, ne era appunto residua la cifra finale (riferita a Kotchian e poi a Smith) di dollari 120.000.

11. Il "piano" corruttivo della Lockheed assunse, in quanto tale (nella dimensione cioè di una determinazione ancora unilaterale), contorni sicuri e definitivi solo nella successiva seconda decade di aprile.

Ancora il 7 aprile 1969, infatti, Valentine, rispondendo a Smith (doc. S.E.C. 40140) manifestava perplessità sulla corresponsione delle spese esterne "indipendentemente dal conseguimento del risultato" e ribadiva tali preoccupazioni in un successivo telescritto del 9 aprile (doc. S.E.C. 40139), in cui chiedeva che la questione spese avesse comunque "l'approvazione di Egan (vice capo esecutivo della Georgia) quanto alla somma, alle condizioni e al tempo". Solo il 17 aprile i "punti ancora aperti" ebbero, poi, soluzione "in via di principio" nel

corso di una telefonata da Marietta fatta allo stesso Smith, a Roma, da parte appunto di Egan. (Come si desume dalle lettere di Valentine a Smith del 17 aprile e di Smith ad Ovidio del 18 aprile 1969: doc. S.E.C. 40137 e 40136).

12. Contemporaneamente fu risolto il problema conseguente della collaborazione con lo studio Lefebvre. Sempre in base all'autorizzazione di Egan (avutasi con la telefonata suddetta), venne redatto, il 17 aprile 1969, il testo definitivo di accordo tra Smith ed Ovidio Lefebvre (doc. Church 106).

È questa, dunque una data chiave perché in essa confluiscono tre avvenimenti: a) la Lockheed rende definitiva la sua decisione di adottare la strategia della contribuzione politica;

b) lo studio Lefebvre perfeziona l'accordo di collaborazione con la Gelac e con ciò è pronto a passare alla fase esecutiva dell'operazione;

c) si definisce il ruolo di Egan (già incaricato da Kotchian di trattare con gli organismi amministrativi-militari e l'industria italiana, per i profili di una eventuale coproduzione del C.130: v. deposiz. Kotchian a Comm. inq.) come quello di colui al quale fanno ora capo, oltre quelli formali e ufficiali, anche gli aspetti paralleli della campagna di vendita dei C.130 relativi alle intese corruttive ed agli accordi con gli intermediari. Significative, al riguardo, sono le dichiarazioni di Kotchian (alla S.E.C.): "Avevo la sensazione a quel tempo che la vendita italiana era tanto importante per la continuità della linea di montaggio dei C.130 e per i profitti del gruppo industriale, così che avevo bisogno di proporre un uomo molto forte nell'affare... perciò staccai Egan dalla sua posizione ufficiale e lo assegnai in modo che diventasse il direttore del programma dello sforzo italiano".

13. Relativamente al contratto di collaborazione con lo Studio Lefebvre, la difesa dell'imputato Antonio Lefebvre ha ripetuto l'assunto dell'estraneità di quest'ultimo nell'intermediazione corruttiva, fondandosi sul testo dell'accordo definitivo di consulenza del 17 aprile che si riferisce al solo Ovidio.

Sarebbe sufficiente replicare con il rinvio alla già dimostrata distinzione di ruoli con cui si realizzò la partecipazione di entrambi i fratelli al rapporto di collaborazione con la Gelac. Il rilievo, comunque, dà occasione per richiamare a questo punto (in anticipo sullo sviluppo temporale della vicenda) alcuni documenti, che inequivocabilmente dimostrano, anche dopo la redazione dell'indicato accordo indirizzato ad Ovidio, la partecipazione sostanziale di Antonio Lefebvre alle attività finalizzate alla promozione della vendita del C.130.

Ciò si ricava da riferimenti ed ammissioni dello stesso Ovidio come nei seguenti documenti: la lettera in data 23 aprile 1969 con cui egli (nel restituire a Smith la copia firmata dell'accordo 17 aprile 1969) ringrazia la Lockheed "per aver dato ad Antonio e a me stesso la possibilità di collaborare con voi"; la successiva lettera 10 maggio 1969 (S.E.C. 44096), con cui sempre Ovidio, con riguardo ad alcune modifiche apportate da Smith al testo dell'accordo di consulenza, assicura che queste sono accettabili da lui stesso e da Antonio; la lettera 30 giugno 1971 di Ovidio a Crockett (S.E.C. 44415), in cui (a proposito della formazione del testo della garanzia, su cui v. infra n. 85) è scritto, tra l'altro, "non dovete dedurre che io ed Antonio ci arrendiamo senza combattere"; il telex 6 luglio 1971 di Ovidio a Crockett e Kalember (S.E.C. 44406), sempre sul tema della garanzia, firmato congiuntamente: Antonio e Ovidio; la lettera 12 agosto 1971 di Ovidio a Matthews (SEC 44383), ove si promette che "Antonio guarderà"; il telex di Ovidio a Cowden 7 settembre 1971 (S.E.C. 44377), che preannuncia che l'avvocato Tesoro incaricato dal Ministero avrà un

pranzo "con Antonio e con me" (v. n. 86); la lettera di Ovidio a Del Pino in data 22 ottobre 1971 (relativa alla pratica I.M.I., su cui v. infra n. 80), in cui Ovidio ringrazia anche a nome di Antonio.

E valgono ancora numerosi atti di corrispondenza nei quali è chiaramente manifestata la convinzione della Compagnia di trattare con una unità associativa composta dai fratelli Antonio e Ovidio, il primo dei due essendo considerato, anzi, il componente di maggior riguardo. In tal senso vanno ricordati:

- l'appunto 28 marzo 1969 di Smith per Harris, già citato, con cui si puntualizza che Ovidio Lefebvre, al cui ordine vanno fatti i pagamenti, "è il nome sotto il quale lo studio tiene il conto in banca relativamente ai clienti stranieri",

- la già riferita lettera di Smith a Valentine del 24 aprile 1969 che dà dettagliate indicazioni circa le modalità di corrispondenza e di contatto con i Lefebvre, scendendo a specificare quali predicati o titoli devono essere usati secondo che si voglia, in particolare, riferirsi ad Antonio L. (Prof. Avv.) o ad Ovidio L. (Sig.);

- la comunicazione interdipartimentale 21 agosto 1969 (S.E.C.44183) con cui Martin dà disposizioni per garantire una sorta di esclusiva ai Lefebvre nella rappresentanza della Lockheed in Italia, precisando che "prima che qualsiasi elemento del personale delle divisioni... prenda un contatto governativo o con l'industria italiana, uno dei Lefebvre venga informato delle questioni o delle circostanze" e che ciò "potrebbe essere della massima importanza nelle questioni governative alla luce del volatile sfondo politico italiano";

- la comunicazione interdipartimentale 27 agosto 1969 (S.E.C. 47752) in cui, per l'assistenza in Italia, è, tra gli altri nominativi, segnalato sotto la voce "consulente" Antonio Lefebvre "socio dello studio legale";

- la comunicazione interdipartimentale 29 agosto 1969 (S.E.C. 44467), in cui Roche ripete clic prima di qualsiasi contatto con l'industria e con il Governo italiano, deve essere avvisato uno dei membri dello studio Lefebvre, che ancora una volta si precisa essere "il sig. Ovidio e il Prof. avv. Antonio".

Di fronte a tale eloquente documentazione sta la escogitazione difensiva che attribuisce i riferimenti alla persona di Antonio ad un mero equivoco dovuto alla "stratificazione" delle precedenti informazioni sullo studio Lefebvre, raccolte dalla Calac in occasione della tentata vendita dell'"Orion P.3" che sarebbero state trasmesse, rimanendo acquisite, alla Gelac, non ostante che il successivo accordo con questa Divisione, per la promozione del C.130, fosse stato poi stipulato dal solo Ovidio.

Tale assunto cade, invero, di fronte alla semplice considerazione che se un equivoco siffatto effettivamente ci fosse stato, la Gelac, una volta avvedutasi, non avrebbe mancato di chiarirlo all'interno della propria organizzazione con la stessa meticolosità con cui aveva inizialmente precisato di essersi assicurati i servizi di una unità associativa composta dai due fratelli Antonio ed Ovidio. Il che non avvenne; mentre, al contrario, espliciti riferimenti alla partecipazione di Antonio si rinvennero anche nei documenti Gelac di epoca successiva e fino alla conclusione della vicenda, come nel cablo da Roma 16 aprile 1971 di Brown alla Lockheed (S.E.C. 46701) in cui si riferisce che... "Tony è stato chiamato all'I.M.I. per discutere"; o nel telex 11 agosto 1971 di Matthews ad Ovidio (S.E.C. 44382) in cui si chiede "se Antonio sarà a Roma" (durante la assenza di Ovidio) "per mantenere un continuo controllo per la registrazione del contratto".

Ed è infine appena il caso di ricordare una comunicazione della Lockheed ad Ovidio del 31 luglio 1975 (S.E.C. 40211), per rilevare come - ancora in tale data - la Compagnia sapesse di poter avvalersi in Italia, come sino ad allora si era avvalsa, non dell'opera del solo

Ovidio ma di quella cumulativa (non disgiungibile) di entrambi i fratelli "esperienza vostra e di Antonio corrisponde allo schema che siamo abituati ad attendere".

14. Ciò che si è detto sulla impostazione della strategia della Lockheed di prospettare la propria disponibilità al versamento di tangenti mediante l'opera dei propri canali legali da svolgersi nei confronti dello studio Lefebvre e sulle risultanze probatorie secondo cui fino alla metà dell'aprile del 1969 lo stesso accordo di "rappresentanza" con lo studio predetto non era ancora definito, induce ad escludere che in precedenza vi fosse stata nei confronti del Capo di Stato Maggiore della Aeronautica gen. Fanali la esplicazione di azione corruttiva, e in particolare che questa rimontasse ad epoca anteriore al gennaio 1969 e che in dipendenza di essa si fosse svolta quella missione dei colonnelli dello Stato Maggiore dell'Aeronautica negli Stati Uniti di cui è cenno nel su menzionato documento Cowden del 19 febbraio 1969.

La relazione d'accusa ha attribuito particolare importanza a tale missione, ritenendo che essa fosse stata disposta dal Fanali in dipendenza del piano corruttivo con i dirigenti della Lockheed, già in contatto con lui, tramite Ovidio Lefebvre, fin da epoca precedente.

Il che trova riscontro nel capo di imputazione, che fa risalire al settembre 1968 l'inizio dell'attività delittuosa.

Secondo la stessa relazione, la dottrina impostata dallo S.M.A. in questo periodo (dicembre 1968) sarebbe sorta ex abrupto senza effettive ragioni ed esigenze che la giustificassero, ma al solo pretestuoso scopo di simulare la necessità di un velivolo da trasporto logistico avente caratteristiche corrispondenti al C.130 il cui acquisto si voleva in tal modo propiziare.

La Corte rileva che tali assunti d'accusa sono disattesi dai documenti acquisiti al processo dai quali risulta che nel periodo considerato erano stati non solo avviati, ma persino conclusi studi per l'ammodernamento della linea del trasporto aereo, in relazione alle mutate esigenze del quadro operativo che si era venuto ad evolversi in quegli anni.

Ed, infatti, l'attività del Fanali in quel periodo di tempo appare coerente con l'orientamento di tutto lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, favorevole all'acquisizione, nel quadro dell'ammodernamento del trasporto aereo e ad integrazione della linea di velivoli da trasporto a breve raggio (a volte, impropriamente, definiti "tattici"), di un più limitato numero di velivoli con più ampia autonomia e cioè a medio raggio (altrimenti detti "logistici"), i quali potessero soddisfare le nuove esigenze in campo internazionale con riguardo agli impegni dell'Italia verso la NATO e anche, per la loro maggiore capacità di carico, quelle di intervento nello stesso ambito nazionale in caso di calamità o di turbamento dell'ordine pubblico.

Tali esigenze risultano espresse nello studio dell'ufficio, 3 Reparto, dello Stato Maggiore, in data 10 gennaio 1969 (arch. S.M.A. 201426), che espone in modo organico i compiti che il detto trasporto aereo avrebbe dovuto all'occorrenza assolvere e i requisiti degli aerei atti allo scopo. Esso non costituisce tuttavia se non il coordinamento in forma unitaria di precedenti indagini e studi già avviati fin dal luglio del 1968, cioè da epoca nella quale non si era ancora determinato nei dirigenti della Lockheed - come si è visto - il convincimento che per la campagna di vendita dell'Hercules C.130 in Italia occorresse essere disposti al pagamento di tangenti, dal che nasce la impostazione della sopra delineata strategia promozionale.

15. Privo di fondamento è inoltre il rilievo sulla insussistenza di mutate esigenze che giustificassero l'orientamento dello S.M.A. verso l'acquisizione di un velivolo da trasporto logistico, rilievo che

l'accusa ha inteso desumere dalla lettera del dicembre 1964 del Ministro Andreotti in cui l'acquisizione del velivolo C. 130 sarebbe stata esclusa in relazione alla configurazione del nostro Paese e alla natura del teatro operativo delle nostre Forze armate.

Giova al riguardo tener presente: che con la citata lettera del 1964 il Ministro Andreotti non rifiutò affatto l'acquisto, ma si espresse negativamente in ordine alla coproduzione dell'aereo C.130 proposta dalla Lockheed; che nel promemoria del 3 dicembre 1964, con cui il Segretario generale accompagnava detta lettera alla firma del Ministro, si concludeva formulando l'auspicio "sotto il profilo operativo di poter contare su un limitato numero di questi velivoli di elevatissime capacità"; che, comunque, nell'arco di tempo che va dal 1964 al 1968 la situazione era considerevolmente mutata in dipendenza di una serie di avvenimenti di grande rilievo.

Ed è da precisare, sotto quest'ultimo aspetto, che la situazione era mutata sia sotto il profilo riguardante il teatro operativo, che si presentava più ampio anche con riguardo al maggiore impegno che avrebbe potuto richiedersi all'Italia in dipendenza del suo inserimento nel quadro della linea atlantica, sia sotto il profilo della prospettiva di tempestiva realizzabilità da parte della nostra industria aeronautica di un aereo a breve raggio, il G.222, in modo che potesse prendere il posto dei C.1 19, la cui vetustà si era progressivamente aggravata.

Ora, mentre per quanto riguarda i mutamenti inerenti al secondo profilo suindicato essi risulteranno da quel che successivamente man mano verrà esposto in ordine agli studi condotti dallo S.M.A., è, a questo punto, il caso di accennare a quelli concernenti l'aspetto internazionale.

Dai resoconti parlamentari relativi alle discussioni sul bilancio di previsione per il 1968 (vedi verbali delle sedute 25 gennaio 1968 e 8 febbraio 1968 Comm. Difesa Camera) e a quelle sul bilancio di previsione per il 1969 (verbali delle sedute 4 e 17 ottobre 1968 Comm. Difesa Camera, della seduta alla Camera 24 gennaio 1969 e di quella 5 febbraio 1969 Comm. Difesa Senato) emerge che gli organi della NATO, in considerazione dello stato di tensione nel Mediterraneo Orientale e della crisi cecoslovacca, avevano adottato, nel dicembre 1967 a Bruxelles, la strategia della "risposta flessibile" ed equilibrata con mezzi convenzionali contro le temute aggressioni o minacce di aggressione, e - nel maggio-giugno 1968 a Bruxelles e Reykjavick - avevano raccomandato agli Stati membri di aumentare i loro sforzi nel campo dell'armamento convenzionale.

E, sebbene il fondamento delle preoccupazioni poste a base delle dette risoluzioni degli Organi NATO e la stessa validità della politica di adesione dell'Italia al Patto Atlantico avessero, nelle su citate discussioni parlamentari, formato oggetto di vivaci contrasti tra gli esponenti delle forze politiche, sorgeva il problema degli strumenti difensivi per far fronte, all'occorrenza, al maggior impegno che avrebbe potuto richiedersi all'Italia in dipendenza dell'Alleanza.

In questa prospettiva si inquadra la serie di studi dello S.M.A. sulle esigenze del trasporto aereo, che furono infine riassuntivamente esposte nella su ricordata relazione del 10 gennaio 1969: studi che - come si è detto - risalgono appunto all'estate 1968.

Infatti, già lo studio del 25 luglio 1968 del 3 Reparto dello S.M.A. (v. doc. arch. S.M.A. 201502), esaminate le esigenze del trasporto aereo e in particolare quelle da affrontarsi con mezzi dell'Aeronautica militare anche su richiesta dei Comandi alleati o di Dicasteri o Enti civili - segnalava l'opportunità di articolare la linea, oltre che su un tipo di velivolo anche di caratteristiche inferiori al C.119, su un tipo di velivolo con caratteristiche superiori (quali la maggiore capacità di carico utile per rendere

minimo il numero di sortite, un più elevato raggio di azione a pieno carico per missioni in località altrimenti non raggiungibili senza un eccessivo numero di scali intermedi, e la capacità di trasporto, oltre che delle autoambulanze, degli automezzi pesanti in dotazione alle FF.AA. il cui caricamento richiedeva determinate dimensioni della rampa e del portellone).

Nei primi dell'agosto 1968 furono tracciate le linee direttive per il programma di triplice articolazione del trasporto aereo in una riunione (doc. arch. S.M.A. 200178) di tutti i reparti dello S.M.A. presso il capo di S.M., il quale segnalò anche come essenziale che si tenesse presente il particolare problema degli elicotteri da inserire nel settore trasporto per le esigenze (di soccorso e trasporto in particolari zone) delle quali si era fatto cenno nello studio del 3 Reparto.

Nei mesi di agosto e di settembre Costarmaereo - su richiesta dello S.M.A. - acquisisce i dati, da porre a raffronto, sia sugli aerei per il trasporto a medio raggio sia su quelli per il trasporto a breve raggio: quanto a questi, relativamente all'Andover, al Breguet 941, al Buffalo e al G.222; e, quanto ai primi, relativamente al C.160 Transall e al C.130. Ed è in tale occasione che la Lockheed trasmette, per tramite della nostra Ambasciata a Washington, l'offerta del 6 settembre 1968 diretta al gen. Nicolò, alla quale si accenna nel su menzionato documento di Cowden del 19 febbraio 1969.

Sempre Costarmaereo riferisce i dati predetti il 13 settembre (v. atti Comm. inq. 111/7), al 4 Reparto dello S.M.A., il quale conduce lo studio preliminare sull'ammodernamento della linea in stretto coordinamento con lo stesso Costarmaereo e col 3 Reparto.

Parallelamente, intanto, sopravvengono segnalazioni sullo stato di efficienza dei C.119 in dotazione. Costarmaereo il 4 settembre 1968 (Comm. inq. XXIII/B, 32-35) - in risposta a richiesta dello S.M.A. in data 4 luglio 1968 (atti Comm. inq. XXIII/B, 29) e ribadendo ciò che aveva comunicato in precedenza (doc. Costarmaereo 19 febbraio 1968, in atti Comm. inq., 111/7, 136) - indica come termine massimo di impiego l'anno 1972 e specifica le ore, man mano decrescenti dopo il 1970, della presumibile attività di volo, di un numero ridotto di C.119, salva sempre l'insorgenza di inconvenienti imprevedibili. Valutazioni queste, corrispondenti a quelle espresse nello studio datato 25 settembre 1968 del comando della 46 Aerobrigata (arch. S.M.A. 200271 e segg.), in cui si rinnova, aggiornandola, la segnalazione degli inconvenienti tecnici dovuti allo stato di usura dei detti aerei e si prospettano soluzioni sostanzialmente analoghe a quella di cui nel su citato studio 25 luglio 1968 del 3 Reparto S.M.A.

Tali segnalazioni sul termine massimo di impiego dei C.119 si spiegano anche in relazione al ritardo del programma di costruzione del velivolo nazionale G.222, destinato a sostituirli e alla preoccupazione che si determinasse un pregiudizievole intervallo temporale, non realizzandosi la prevista saldatura tra la costruzione in serie dell'aereo nazionale e l'uscita di linea dei C.119 (cfr. doc. Costarmaereo 19 febbraio 1968 cit.).

Il ritardo del programma era dovuto al fatto che, dopo la lettera di intenti 20 aprile 1965 per due prototipi del G.222, si erano determinate delle perplessità sulla convenienza economica dell'operazione.

E successivamente, pur essendo iniziata nel 1967 la fabbricazione dei prototipi, si erano avute, nello stesso anno e in quello successivo, determinazioni che incidevano negativamente sulla relativa copertura finanziaria. Al punto che sia il Capo di S.M.D. (vedi promemoria 5 settembre 1967 al Ministro: arch. S.M.A. 200086), sia il Fanali (v. promemoria 28 maggio 1968 al Capo di S.M.D.: arch. S.M.A. 200157) avevano segnalato che i fondi assegnati non avrebbero

consentito la prosecuzione del programma, ma soltanto il pagamento dei lavori già eseguiti.

Su tutta l'esaminata problematica del trasporto aereo, si completano, nel dicembre 1968, (rispettivamente il 7 e il 21) gli studi del 3 e del 4 Reparto dello S.M.A. (arch. S.M.A. 201541 e 201284): il primo dei quali viene poi, come si è detto, riformulato mediante coordinamento con gli altri, nello studio del 10 gennaio 1969.

Questo, nell'indicare in via conclusiva la triplice articolata esigenza di aerei a medio e a breve raggio e di elicotteri pesanti, non costituisce, dunque, come ritenne la Commissione inquirente, la formulazione di una "nuova dottrina dello Stato Maggiore dell'Aeronautica" sorta ex abrupto nel dicembre 1968, ma trae la sua giustificazione dal coerente svolgimento di una impostazione rimontante ad epoca anteriore anche al settembre del 1968.

Esso, infatti, non fa altro che riesporre con maggiori dettagli e più appropriata terminologia le risultanze complessive, indicando come necessario per le esigenze relative al trasporto a medio raggio - comprese quelle del trasporto in ambito nazionale (aviolancio) richiedenti la stessa capacità di carico e di caricamento - il numero di 15-18 velivoli con caratteristiche nettamente superiori al C.119 (tra i quali il C.130 e il C.160 Transall); per le altre esigenze dell'aerotrasporto in ambito nazionale, il numero di 25-30 velivoli a breve raggio di azione e media capacità di carico con caratteristiche inferiori o pari al C.119 (nella quale classe risulta compreso il progettato G.222, anche se avente qualche caratteristica superiore); e inoltre 25-30 elicotteri pesanti per le esigenze cui si è fatto cenno a proposito della riunione del 2 agosto 1968.

Conclusivamente può dirsi: - che l'indicazione dell'esigenza di un aereo da trasporto a medio raggio (c.d. logistico) sorse in dipendenza di mutamenti (rispetto al 1964) del quadro operativo e si sviluppò progressivamente attraverso una serie di studi lungo l'arco di tempo dal luglio 1968 ai primi del gennaio 1969, coordinati all'interno dello S.M.A. anche sulla base dei dati forniti da Costarmaereo;

- che questa esigenza si affiancava a quella parallela e permanente di una linea a breve raggio, in relazione alla quale si ponevano problemi concernenti, da un lato, i tempi di utilizzabilità dei C.119 in dotazione, e, dall'altro, la scelta del tipo di aereo con cui sostituirli: scelta che implicava anche, a sua volta, la valutazione dei tempi di realizzabilità del programma G.222 con riguardo al suo stato di avanzamento e alle cause che ne avevano determinato il ritardo;

- che con la terza esigenza relativa agli elicotteri si era così delineata la triplice articolazione della linea di trasporto dell'aeronautica.

16. Avendo appunto riguardo alla così emersa esigenza di una linea complementare di aerei di più elevate prestazioni (a medio raggio), si spiega l'ulteriore approfondimento della ricerca sui dati relativi a tale tipo di aerei; mentre il maggiore interesse iniziale verso il C.130, piuttosto che verso il C.160, trova la sua ragion d'essere nel fatto che dai dati forniti da Costarmaereo con la su citata relazione del 13 settembre 1968 risultava, in particolare, esclusa per il secondo tipo di aereo la possibilità di ottenere compensazioni industriali: punto questo considerato essenziale nel quadro di un eventuale approvvigionamento di aerei stranieri.

In ragione di questo interesse per il C.130 si spiega poi la già menzionata missione in USA del febbraio 1969 e il fatto che nel corso di essa i colonnelli Ciarlino, Terzani e Bartolucci ebbero, al Pentagono, presso le autorità USAF (il cui interessamento per le migliori offerte della Lockheed era stato sollecitato il 16 gennaio dal

Fanali per il tramite del generale Wood) quelle conversazioni in tema di compensazioni industriali di cui è cenno nel documento 19 febbraio 1969.

Gli ulteriori contatti sull'argomento si svolsero, tuttavia, direttamente tra la Lockheed e Costarmaereo, a cui fu comunicata (con un telex ritrasmesso da Roha e Jackmann da Parigi: v. doc. 900563 in arch. Costarmaereo) l'offerta del 15 febbraio 1969 con indicazione del nuovo prezzo degli aerei e delle linee sommarie di programmi di compensazioni, oltre che di eventuale coproduzione, seguita da più dettagliate offerte formali del 18 febbraio (arch. cit. da 900567 a 900573), sulle quali Costarmaereo si espresse con relazione del 21 febbraio al 4 Reparto dello S.M.A. (atti Comm. inq. XXIII/b, 54).

E con Costarmaereo, e in particolare con Nicolò, si svolsero i successivi contatti per le precisazioni opportune ad opera di Roha e di Jackmann, che - venuti a Roma - vi si trattennero con Roche dal 21 al 23 febbraio (epoca in cui ebbe luogo nello studio Lefebvre il colloquio con Ovidio Lefebvre, del quale si è detto) e ancora dopo alternativamente, sempre per chiarimenti e modifiche delle condizioni offerte, nel marzo successivo (vedi in proposito le comunicazioni ad essi dirette da Cowden il 7, il 14 e 18 marzo, in arch. Costarmaereo, 900628, 900632 e 900633), finché Costarmaereo in data 26 marzo 1969 ne riferì le conclusioni allo S.M.A. (arch. S.M.A. 200417).

17. In questo quadro si spiegano altresì i contatti, sul finire del marzo 1969, del Fanali con Kotchian, per altro paralleli ai contatti con il generale Nicolò dello stesso Kotchian (v. le lettere da questo scritte ad entrambi nella medesima data del 31 marzo), evidentemente proteso a saggiare la misura dell'interesse italiano e l'affidamento che la Lockheed poteva porvi: mentre deve escludersi che vi fosse stato un precedente contatto con Fanali nel dicembre 1968, come ritenuto dalla Commissione inquirente sulla base della deposizione di Egan dell'8 giugno 1976, ove si consideri che il teste, pur nella confusione dei ricordi, riporta l'incontro all'epoca in cui il Fanali fu ospite del Dipartimento della Difesa in USA, cioè all'aprile 1969 (v. promemoria Bartolucci 11 aprile 1969 S.M.A., 200482).

18. Se, come s'è visto, anteriormente alla data (17 aprile 1969) in cui la Lockheed decise in via definitiva di sostenere con il pagamento di tangenti la propria campagna promozionale in Italia e, in ogni caso, prima comunque del momento (fine marzo 1969), in cui, in prospettiva dell'adozione di tale decisione, la Compagnia intraprese, attraverso i Lefebvre, sondaggi orientativi per l'individuazione del corruttibili e la quantificazione dell'onere della corruzione, il problema italiano dell'ammodernamento del trasporto aereo si era - di per sé - già da tempo andato evolvendo in termini tali da aprire favorevoli prospettive alla Lockheed, per la vendita del suo aereo C.130, le effettive possibilità di successo della Compagnia americana sul mercato italiano rimanevano, comunque, incerte e aleatorie.

E ciò - prescindendo dalla concorrenza dei Transall, che la Lockheed, dopo l'esperienza negativa del P.3, poteva, a ragione (o a torto) temere che si imponesse con il ricorso a "regalie" (dal che la considerazione di Smith, nella lettera a Valentine citata, "in questa arena... stiamo tentando di controbilanciare tattiche dello stesso tipo messe su questa volta da una combinazione di francesi e di tedeschi") - in dipendenza, soprattutto, delle croniche ristrettezze e difficoltà del bilancio della Difesa e dell'Aeronautica in particolare: di cui è dato cogliere (a titolo esemplificativo) un riflesso eloquente nel documento 15 marzo 1969 (arch. S.M.A. 201961) con il quale il Capo di S.M.D. invitava a ridurre le dimensioni (che "nell'attuale situazione del Paese" non sarebbero state condivise in sede politica) dei "progetti di stato di previsione" presentati dalle varie armi, tra cui appunto, il progetto dell'aeronautica (prevedente una spesa di 9

miliardi per il programma G.222 e di 15 miliardi per l'ammodernamento della linea di trasporto con l'acquisto di 20 C.130 o C.160 Transall).

Tali immanenti difficoltà finanziarie - ove, come era prevedibile, non avessero consentito la coesistenza temporale delle programmazioni per entrambi gli obiettivi prefissi - potevano far temere che venissero posposte le operazioni per l'acquisizione di un aereo a medio raggio, rispetto a quelle rivolte alla realizzazione dell'aereo a breve raggio; vuoi perché tale era quello in dotazione (il C.119) la cui situazione era al centro del problema dell'ammodernamento del trasporto aereo, vuoi perché nella stessa categoria rientrava il G.222, concepito come il naturale successore del C.119. Il cui programma di fabbricazione, se pure condotto avanti con ritardo (dovuto - come si è visto - al cronico problema della carenza di fondi: v. anche deposizione Monti, istrutt.; Zattoni e Filippone, dibatt.) continuava, comunque, ad essere patrocinato da Costarmaereo, per ragioni di tutela del lavoro delle maestranze italiane e di prestigio dell'industria aeronautica nazionale (cfr. Costarmaereo a S.M.A. 19 febbraio 1968 - 13 settembre 1968: atti Comm. inq. 111/7 cit.), oltreché per la speranza di acquisizione di un mercato internazionale (v. dep. Filippone, Zattoni, Monti, Colagiovanni). In linea, del resto, con l'opinione dello stesso S.M.A., il quale, dopo avere in una comunicazione a Costarmaereo del 16 febbraio 1969 (n. 63 della doc. relativa al contratto per prototipi G.222) confermato che la realizzazione dei prototipi rispondeva ad una "esigenza dell'Amministrazione militare", insisteva, alla fine del marzo e alla metà dell'aprile, nonostante il predetto atteggiamento del Capo di S.M. della Difesa, affinché nella previsione di spesa per il 1970 si richiedesse, oltre quella per l'approvvigionamento di un aereo a medio raggio, anche una prima rata di 5 miliardi per il programma relativo ai detti prototipi da completarsi con ulteriori stanziamenti negli anni successivi (v. doc. 25 marzo e 14 aprile 1969, in arch. S.M.A. 200440 e 200479).

19. La prospettiva di questi ostacoli (di cui era ben consapevole la Lockheed, come desumesi dalle esplicite ammissioni di Kotchian alla SEC l'8 aprile 1976; e dal "riassunto dati" - S.E.C. 44522 - compilato da Tomlinson il 28 agosto 1969, ove si trova indicato, sotto la voce "concorrenza aeromobili", accanto al Transall, appunto il G.222 Fiat) si traduceva in motivo di necessità per la Compagnia americana, di assicurarsi un consistente appoggio e sostegno, già in fase amministrativo-militare. E ciò anche in funzione di una soluzione che fosse oltreché favorevole, soprattutto la più sollecita possibile, per l'urgenza che in quel momento aveva la Compagnia di costruire "per non interrompere la linea di montaggio del C.130" (v. Kotchian dep. 8 aprile 1976 cit.).

Quest'appoggio, su cui la Lockheed aveva necessità di contare, doveva d'altro canto, per essere efficace, essere assicurato a livello non inferiore a quello di Capo di S.M.A. (appunto il "Pun", di cui alla lettera 28 marzo 1969 di Smith a Valentine), il quale soltanto avrebbe potuto contrastare in sede interforze le eventuali resistenze al soddisfacimento in via prioritaria delle esigenze relative al trasporto logistico e costituire, inoltre, una garanzia di continuità di indirizzo rispetto alla fase decisionale di competenza del Ministro, anche in prospettiva di possibili mutamenti del quadro politico quali paventati dalla Compagnia americana (sul che v. il riferimento, nella comunicazione interdipartimentale 21 agosto 1969 già citata, al "sempre volatile sfondo politico italiano").

Il gen. Fanali, che rivestiva la carica sopradetta, si inseriva, pertanto, come elemento chiave nel piano strategico della Lockheed: le possibilità di successo del quale erano, d'altra parte, come si è detto, agevolate dal fatto che lo stesso Fanali, nell'aprile 1969, risultava già orientato in senso tendenzialmente favorevole

all'acquisizione del C.130.

20. Questi, dunque, gli antefatti dell'intesa corruttiva. Tale intesa venne poi effettivamente raggiunta, come è dato desumere dalla circostanza sicuramente provata che tangenti - almeno per 70.000.000 di lire - furono corrisposte dalla Lockheed al Fanali, per il tramite del coimputato Camillo Crociani.

Quest'ultimo era in precedenti rapporti di conoscenza con Antonio Lefebvre, che verosimilmente lo indicò al fratello Ovidio come l'uomo adatto a pilotarlo negli ambienti militari e delle forniture aeronautiche. E fu Crociani a mettere, infatti, a disposizione la società, a lui sostanzialmente appartenente (ed all'uopo costituita) denominata Com.El., per stipulare, il 18 ottobre 1969, un accordo di collaborazione con la Lockheed. Tale accordo, come risulterà dall'esame del suo contenuto e dalle emergenze probatorie, aveva l'esclusiva finalità di copertura di compensi corruttivi. E di fatto la Com.El. (prevalentemente se non totalmente) fu utilizzata per i pagamenti in favore del gen. Fanali quanto meno al momento conclusivo della registrazione del contratto di acquisto dei 14 C.130 da parte del Governo italiano.

Riservando, peraltro, ad una parte successiva l'esame dell'accordo Com.El. - e, con esso, della posizione del Crociani - occorre a questo punto stabilire gli elementi ulteriori del momento e del contenuto dell'intesa corruttiva, con la quale già si consuma il reato di corruzione, attesa la rilevanza di tali elementi proprio ai fini della qualificazione giuridica della corruzione medesima.

Orbene, quanto al momento, il Collegio ritiene che esso dovette essere certamente anteriore all'accordo Com.El. del 18 ottobre 1969 - dacché non avrebbe avuto senso altrimenti la predisposizione in questa data di un accordo strumentale alla corresponsione dei pagamenti illeciti - e può approssimativamente farsi risalire quanto meno al luglio-agosto 1969, epoca in cui il Fanali preparò e trasmise il primo promemoria ai Ministro, sicuramente ispirato - come si vedrà - dall'intento di favorire la Lockheed.

Quanto al contenuto dell'intesa corruttiva, può affermarsi che il Fanali promise pieno appoggio alla Lockheed per rendere possibile l'acquisizione del velivolo C.130 da parte del Governo italiano, mediante il superamento degli ostacoli o delle resistenze che a tale acquisto si potessero frapporre.

21. Circa la preparazione del promemoria al Ministro del 9 agosto 1969, significative appaiono le circostanze di fatto e di tempo in cui tale preparazione si inserisce. Esse evidenziano - parallelamente e in stretto collegamento con lo svolgersi dei rapporti della Lockheed con il suo interlocutore naturale Costarmaereo in merito alle offerte, specialmente per quanto attiene alle compensazioni industriali o alla coproduzione del velivolo - un'attività di continua informazione circa la evoluzione di tali rapporti, svolta da Ovidio Lefebvre, nei confronti del Capo di S.M.A.

Tale attività risulta tra l'altro dalla lettera 3 luglio 1969 (atti Martella 1V/1), con cui il Lefebvre invia a Fanali dati di confronto sui costi dell'aereo da trasporto e gli preannuncia che prenderà parte alla visita che i dirigenti della Lockheed gli farebbero il 12 luglio, e dalla lettera 30 luglio 1969 (atti Martella 1V/1) con cui lo stesso Lefebvre, con riferimento ad una precedente conversazione telefonica, informa il Capo di Stato Maggiore dell'adesione della Finmeccanica (che, tramite la consociata Aerfer, si riteneva a quell'epoca potesse coprodurre il C.130) alla proroga dell'offerta Lockheed del 17 giugno con scadenza al 31 luglio.

A ciò corrisponde un coinvolgimento del Fanali nei detti rapporti con la Finmeccanica (v. anche la deposizione Tupini), con coordinazione dei tempi e modi più opportuni di intervento in una con Ovidio

Lefebvre. Il che trova riscontro nell'appunto dello S.M.A. 31 luglio 1969 a firma Bartolucci (atti Martella 1V/1) in cui si annota che, secondo il giudizio del C.S.M. e del professore Lefebvre, sarebbe stato quello "il momento propizio" per l'inoltro al Ministro di un promemoria sul trasporto logistico, e che il Fanali, "dopo un colloquio con il dott. Tafuri assistente del Tupini", aveva disposto di attendere il consiglio di quest'ultimo per un coordinamento del documento "ai fini di una eventuale e più opportuna presentazione".

Analogamente significativo, del resto, è il fatto in sé della iniziativa assunta dal Fanali, di informare del problema direttamente il Ministro, la quale appare intempestiva non essendo stata ancora espressa in sede collegiale l'opinione di tutti i Capi di S.M.

A parte tali considerazioni, è proprio il contenuto del promemoria 9 agosto 1969 e di quello successivo del 22 settembre, in relazione al comportamento del Fanali nella seduta dei Capi di Stato Maggiore del 17 ottobre 1969, che rivela una condotta, evidentemente corrispondente al patto corruttivo, di pieno appoggio alla Lockheed: appoggio che si esplica mediante una esposizione dei dati del problema strumentalmente orientata in funzione del superamento degli ostacoli di carattere finanziario e industriale che si frapponivano a una tempestiva scelta del velivolo americano in modo da soddisfare l'esigenza di continuità della produzione.

22. Quanto al profilo di carattere finanziario, è sintomatico il modo con cui il Fanali cerca di superare quello che alla Lockheed appariva il pericolo maggiore - e cioè che l'avvio del programma relativo all'acquisto dell'aereo logistico venisse differito (in vista di una coordinata programmazione finanziaria che tenesse anche conto del trasporto tattico) specialmente per il prevalere di resistenze dirette a destinare i fondi reperibili al programma G.222.

Occorre considerare che nel promemoria del 9 agosto 1969:

a) si sottolinea anzitutto che non è operabile la scelta tra il G.222 e il Breguet 941/S fino al termine ("la proposta... potrà essere formulata entro la fine del corrente anno") delle prove operative in corso sul velivolo francese, e si aggiunge che, quale che sia la scelta, l'onere per l'acquisizione dei velivoli di serie potrà interessare gli esercizi finanziari 1971 -1977, per un inizio di produzione previsto intorno al 1972-73;

b) si indica come prevedibile la diminuzione di efficienza, al di sotto del minimo sopportabile, dei C.119 in dotazione, e ciò entro l'arco di tempo dal 1971 al 1972, così da rendersi necessario dare al più presto l'avvio al graduale ritiro dei medesimi dalla linea di volo.

Ed è dalla convergenza di tali argomentazioni che si fa sostanzialmente discendere (a parte il generico accenno alla finalità di acquisire una capacità di trasporto su lunghe distanze, posta già a fondamento della detta articolazione della linea di trasporto) la conclusione che, non potendosi attendere sino alla data di prevista acquisizione del velivolo tattico, "la acquisizione del velivolo da trasporto logistico è della massima priorità... per dare tempestivo inizio alla progressiva improrogabile sostituzione della linea dei velivoli C.119".

Ora, per quanto attiene al punto sub a) deve convenirsi (sulla base delle risultanze già ampiamente esaminate) che nell'agosto 1969 lo stato di avanzamento del programma G.222 era tale che l'acquisizione del velivolo di serie non era ritenuta prevedibile per la data approssimativamente indicata dal Fanali, quale termine massimo di possibile impiego dei C.119.

Infatti, lo stesso Costarmaereo prevedeva che l'entrata in linea dei primi velivoli non potesse avvenire prima di 3-4 anni dalla lettera di intenti, pur se questa venisse emessa appena avvenuto il volo del

prototipo, il quale a sua volta, era stato ritenuto prevedibile per il secondo semestre 1970, nel quale poi fu realmente effettuato (v. Costarmaereo 22 marzo e 20 aprile 1967; il promemoria del generale Nicolò 3 luglio 1972, in doc. sul programma G.222; e S.M.A. 21 dicembre 1968 cit.).

Ed è anche vero che la necessità di un raffronto fra il programma G.222 col Breguet in corso di sperimentazione può apparire, con riguardo a quel momento, giustificata dal fatto che il velivolo francese era stato appunto fin da principio segnalato negli studi dello S.M.A. come meritevole di particolare considerazione, rispetto al G.222, per le caratteristiche di decollo e atterraggio corto.

Tuttavia si ha anche motivo di pensare che l'indicazione del Breguet avesse già, in quel promemoria, funzione strumentale di distogliere l'attenzione dal G.222, tanto più se si considera che il Fanali continuò a sostenere il Breguet successivamente, nella seduta dei Capi di S.M., allorché - come si vedrà - egli era già a conoscenza del giudizio sfavorevole degli uffici dello S.M.A. e ancor prima era stato da Costarmaereo informato, con relazione del 25 settembre 1969, che il Breguet presentava una "insufficiente tangenza operativa" e che per ovviare a tale "grave limitazione" sarebbero state necessarie sostanziali modifiche la cui messa a punto avrebbe richiesto "un notevole e dispendioso lavoro di sviluppo"(atti Comm. inq. XXIII/b).

Ciò che soprattutto rileva riguarda il secondo punto concernente il termine ultimo di impiego dei C.119, in quanto la esposizione del Fanali appare non rispondente al dovere di fornire al Ministro una obiettiva informazione.

La Corte non intende censurare quella parte del promemoria in cui si richiama una dichiarazione in sede NATO di obsolescenza del C.119 a decorrere dal gennaio 1970, perché se ne trova, se non un diretto riscontro documentale, un accenno, nella deposizione dibattimentale del gen. Vedovato.

Né la Corte vuole negare che lo stato di usura dei C.119 potesse essere allora tale da giustificare la previsione di una grave diminuzione dell'efficienza, durante il periodo di tempo 1971-1972, e la preoccupazione in ordine alla possibilità di assolvere durante quello stesso biennio alle esigenze del trasporto aereo nazionale e a quelle relative agli eventuali compiti NATO (vedi, al riguardo, oltre alle segnalazioni della 46 Aerobrigata e alle note di Costarmaereo 4 settembre 1968 e 29 agosto 1969, le numerose dichiarazioni dei testimoni, tra cui i generali Vedovato, Giraud e Filippone).

Ma, nella scelta degli elementi essenziali da sottoporre al Ministro, non si sarebbe dovuto trascurare di far riferimento anche alla prospettiva di un possibile prolungamento della vita residua dei C.119 fino al 1974-1975, in vista della "saldatura con l'approvvigionamento del nuovo aereo da trasporto tattico" (G.222). Prospettiva, questa, formulata nel ricordato studio del 40 Reparto dello S.M.A. in data 21 dicembre 1968 e nel successivo promemoria del medesimo ufficio datato 5 maggio 1969, a firma del colonnello Davite, nel quale venivano esposti in dettaglio gli interventi tecnici necessari e sufficienti, e l'onere economico era preventivato in 1.500 milioni.

Ed è da evidenziare che lo stesso Fanali aveva approvato tale proposta (vedi l'appunto del 21 giugno 1969 del 4 Reparto Uff. 3), sicché l'averla ignorata nel promemoria al Ministro palesa la sua preoccupazione che essa potesse contraddire l'urgenza di immediato acquisto del C.130 prospettata, come si è visto, "anche in funzione della improrogabile sostituzione dei C.119".

23. Sotto altro profilo, anche l'aspetto industriale del pro-pugnato acquisto dei C.130 appare prospettato dal Fanali in termini che

vanno al di là della sua obiettiva consistenza. Sostanzialmente egli espone quanto contenuto nella relazione del 1 luglio, sulla base dei dati fino allora acquisiti da Costarmaereo, con particolare riguardo alle proposte di coproduzione compensazione. Ma le successive valutazioni critiche e dubitative espresse su tali proposte, in sede tecnica, vengono trascurate e restano assorbite nel generico marginale inciso "anche se il valore di queste compensazioni non è ancora valutabile sul piano dei particolari".

Laddove ben altra era la puntualità dei rilievi che appena pochi giorni prima aveva formulato l'Ufficio centrale allestimenti militari, con una lettera a S.M.A. del 22 luglio 1969 firmata dal gen. Maticotta, il quale riferiva notizie attinte direttamente da membri del Dipartimento della Difesa USA, incontrati, il 9 luglio 1969, in una riunione cui avevano partecipato anche ufficiali dello S.M.A.

In questa lettera - con riguardo, in particolare, all'offerta di concessione da parte degli USA di un congruo numero annuale di grandi revisioni di motori di aerei C.130 (contraddistinte con la sigla IRAN) di stanza in basi mediterranee - si rileva, infatti, che tale ipotesi "sembra al momento attuale non basata su elementi positivi per cui se questa realtà non potesse essere modificata, neppure con interventi politici, la conclusione cui si dovrebbe logicamente pervenire, basata su elementi esclusivamente tecnico-economici, sembrerebbe essere quella della rinuncia all'acquisto dei velivoli".

24. Nello stesso disegno di accentuare gli elementi (anche eventuali) atti ad agevolare l'acquisto del C.130 rientra la parte del promemoria Fanali, relativa all'aspetto finanziario, laddove sottolinea che "l'operazione potrebbe essere facilitata mediante l'accensione di crediti governativi concessi dagli USA a basso tasso d'interesse, da rimborsare in sette anni". Fanali tace al Ministro quanto da lui ben conosciuto sulla difficoltà di tale operazione.

È, infatti, da rilevare che la prospettiva di prestito USA - effettivamente accennata nell'offerta della Lockheed esaminata da Costarmaereo nel suo rapporto del 21 febbraio 1969 - era stata poi coltivata direttamente dallo S.M.A. (v. i promemoria Bartolucci 11 aprile 1969; 1 luglio 1969) tra l'altro anche nella già menzionata riunione del 9 luglio 1969 presieduta da Monti. Ma tale proposta veniva dal sig. Alne (del Dipartimento della Difesa USA), presente alla riunione, definita quale ipotesi di estrema difficoltà (very unhappy subject).

In conclusione, il contenuto del menzionato promemoria 9 agosto 1969, esaminato nelle varie parti di che si compone, dimostra inequivocabilmente come, a mezzo di esso, il Fanali (evidentemente, a questo punto, già legato dal patto corruttivo con la Lockheed) mirasse, più che a dare al Ministro un'informazione aggiornata sul problema del trasporto aereo nella sua globalità, a premere perché, nel contesto di questo, si definisse la "priorità ed urgenza" dell'acquisto del C.130 (in ciò essendo, il Fanali, d'altra parte, confortato dalla convinzione, maturata antecedentemente all'intesa corruttiva e del resto condivisa dagli altri organi del Ministero Difesa, che il velivolo in questione fosse tecnicamente valido e rispondente a reali esigenze dell'A.M.).

25. Dopo il ricordato intervento del Fanali, Costarmaereo non mancò di segnalare allo S.M.A. gli aspetti problematici di carattere economico-industriale inerenti alla (eventuale) operazione di approvvigionamento dei C.130.

In una comunicazione al 4 Reparto dello S.M.A. del 15 settembre 1969 (a firma Filippone) - in pari data trasmessa in copia anche all'ufficio del Segretario generale (Ufficio Affari Tecnici) - la detta Direzione generale commentava le nuove offerte della Lockheed in data 8 settembre, con le quali si prospettavano migliori condizioni sia

rispetto alla coproduzione Lockheed-Aerfer che alle compensazioni industriali: e, mentre escludeva in ogni caso la convenienza della prima, valutava che le compensazioni concretamente ottenibili non superassero 4-5 miliardi di lire, pari al 10% della spesa di 40-50 miliardi da affrontare nel caso d'acquisto diretto dei velivoli completi presso la Lockheed (atti Comm. inq. III/g).

Ma il Fanali, che il 22 settembre inviò un nuovo promemoria al Ministro (atti Comm. inq. 111/3) al dichiarato scopo di "delineare un punto aggiornato della situazione", benché vi accenni alla insufficienza delle compensazioni effettivamente offerte dalla Lockheed, non pone nel dovuto risalto la inadeguatezza di esse e soprattutto - mentre rende noto di aver disposto la continuazione da parte di Costarmaereo delle attività di negoziazione - omette di riferire il giudizio pessimistico della stessa Direzione tecnica, non solo sulla possibilità della Lockheed di garantire altre compensazioni, ma anche sulla reale volontà di "intraprendere alcuna azione concreta in merito" Ed è da aggiungere che, quale ragione della già prospettata urgenza di affrontare per primo, in ordine di tempo, il problema relativo al velivolo da trasporto logistico, rispetto a quello del trasporto tattico, egli - riprendendo l'argomento - adduce l'esigenza tecnica di un avvio della produzione del detto velivolo in modo da consentire l'introduzione in linea "entro il termine di circa 12 mesi", quasi che ciò non implicasse la soluzione del problema di carattere finanziario. Il quale problema d'altra parte non sarebbe stato risolto, ma soltanto ridotto, pur se si fosse potuto ragionevolmente contare su un prestito USA, la cui prospettiva, per di più, appariva - s'è visto - tuttora assai incerta.

In altri termini appare chiaro che volutamente il Fanali trascurava una approfondita esposizione dei due problemi, quello finanziario e quello delle compensazioni industriali, che assumeranno poi particolare rilievo, quali ostacoli da superare, anche - come si dirà - nella fase della vicenda in cui sarà in carica il Ministro Tanassi.

Sequirono, il 1 ottobre 1969, nuove offerte di compensazioni da parte della Lockheed, ma pur esse furono valutate con perplessità da Costarmaereo, che le stimò non superiori a 8-9 miliardi di lire (v. doc. Costar. 9 ottobre 1969, atti Comm. inq. 111/6).

Intanto lo Stato Maggiore Difesa, al quale, per disposizione del Ministro, era stato trasmesso per il parere il primo promemoria del Fanali, aveva raccolto le opinioni espresse (in vario senso) dai singoli reparti.

26. Si pervenne così - dopo che sul problema del trasporto vi era stato, il 10 ottobre 1969, un incontro tra il Ministro Gui e il Presidente del Consiglio Rumor - alla riunione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 17 ottobre 1969, alla quale parteciparono - oltre al generale Vedovato Capo S.M.D., che presiedette, e ai generali Fanali, Marchesi e all'ammiraglio Spigai (questi ultimi due, rispettivamente per l'Esercito e la Marina) - anche il generale Giraudo, quale Segretario generale della Difesa e il generale Zattoni, da poco Direttore generale di Costarmaereo.

Risulta dal resoconto della seduta che non vi furono sostanziali contestazioni sulla prospettata necessità di articolazione del trasporto aereo nelle due classi di velivoli e sulla preferenza dell'aereo C.130 per quella a medio raggio, ma soltanto - e da parte del generale Marchesi - in ordine al problema finanziario nel contesto della politica di programmazione degli acquisti.

Egli rilevò che era difficile comprendere come mai le prospettate esigenze di potenziamento del trasporto aereo potessero presentarsi con caratteri di "massima priorità e di estrema urgenza" subito dopo aver discusso, concretato e presentato una programmazione elaborata durante il primo semestre di quell'anno e proiettata, per i programmi di

maggiore impegno al 1974.

Rivendicò, quindi, le attribuzioni del Comitato dei Capi di S.M. in sede di programmazione tecnico-finanziaria, lamentando che fosse stato di fatto esautorato. E osservò che, qualora il finanziamento del programma di acquisizione del velivolo logistico dovesse avere inizio dal 1970, le risorse necessarie avrebbero dovuto essere reperite dallo S.M.A. nell'ambito dei propri stanziamenti.

Tuttavia, lo svolgimento della discussione mostra chiaramente, ancora una volta, la consonanza del comportamento del Fanali rispetto agli intenti della Lockheed, soprattutto per ciò che attiene, da un lato, al numero di C.130 da acquistare, e dall'altro alla scelta del velivolo tattico.

Infatti - essendo stata prospettata dal gen. Giraudo la opportunità di limitare per il momento il programma C.130 all'acquisizione di soli 10 velivoli - il Fanali si preoccupò di contenere la riduzione entro il minimo di 6, e per di più, non per ragioni operative, bensì adducendo che una maggiore riduzione avrebbe reso antieconomico l'impianto di una linea di revisione IRAN in Italia, cioè con riguardo alla convenienza delle compensazioni industriali, di cui lo stesso Zattoni aveva poco prima dichiarato, nella medesima seduta, di non potere ancora precisare la consistenza. E ciò a voler tacere delle circostanze che la progettata linea di revisione IRAN non era esclusivamente legata al numero degli aerei italiani, ma si riferiva anche agli aerei di stanza in altre basi mediterranee. E il Comitato, di fronte alla insistenza del Fanali, finì per far proprio il suo parere.

Quanto alla scelta del velivolo tattico, il Comitato passò ad occuparsene dopo di avere riconosciuto l'opportunità di prospettare che alle esigenze per l'acquisto dei velivoli logistici e anche di quelli tattici si provvedesse con assegnazioni di fondi extrabilancio, senza pregiudizio dei 70 miliardi già richiesti per altri programmi della Difesa.

E il Fanali tornò a porre in rilievo che lo S.M.A. andava orientandosi, anziché sul G.222, sul Breguet, e si dichiarò personalmente favorevole all'adozione di questo, alla duplice condizione che venisse adottato anche dalla Francia e che si avesse sufficiente garanzia circa l'effettivo raggiungimento delle prestazioni dichiarate.

Tali dichiarazioni non possono questa volta - come già si è anticipato nell'esame del promemoria del 9 agosto 1969 - non apparire in funzione dell'intento di stornare l'attenzione dal programma G.222 (di cui la Lockheed si preoccupava), posto che lo stesso Fanali ha ammesso (vedi la sua memoria personale diretta a questa Corte in data 25 ottobre 1977 p. 16) che il 4 ottobre 1969 era rientrato dalla Francia il gruppo di lavoro inviato colà per prendere parte a un ciclo di prove relative all'impiego del velivolo e, sebbene all'epoca della riunione del Comitato non si disponesse ancora della relazione completa, "pur tuttavia era già stato presentato un resoconto verbale della missione molto sfavorevole al Breguet stesso".

Non a caso - alla risoluzione del Comitato, che sulla base della situazione prospettata condivise (non escluso in ultimo lo stesso gen. Marchesi: v. pag. 21 del resoconto) gli orientamenti del Capo di S.M.A. decidendo di portarli a conoscenza del Ministro - fece seguito Costarmaereo con una nota allo S.M.A. del 21 ottobre 1969 a firma del generale Zattoni (il quale non sarebbe stato presente all'ultima parte della riunione) con cui ribadiva che "il Breguet non può essere considerato un sostituto del C.119", laddove il G.222 "è un velivolo cosviluppato da tutte le industrie qualificate nazionali, aggiornato con l'elettronica più moderna e con capacità di carico secondo gli standards internazionali più aggiornati. Garantisce il massimo di ore

di lavoro all'industria italiana".

27. Il 18 ottobre 1969 (la data è pacifica ed è stata anche espressamente confermata dall'imputato Antonelli), il giorno quindi immediatamente successivo a quello in cui si era tenuta la riunione dei Capi di S.M., conclusasi (in conformità al parere espresso dal Fanali) con l'approvazione della scelta del C.130 (e la decisione di portarla a conoscenza del Ministro), la Lockheed- Georgia, produttrice del velivolo e, per essa, il vicepresidente Egan (plenipotenziario della campagna italiana), stipulò un accordo con la società Com.El. (si dirà poi dell'altro contratto con la società Tezorefo, che risulta, in pari data, firmato dallo stesso Egan), avente formalmente ad oggetto una non meglio definita "assistenza nella trattativa per la vendita di 20 C.130 H in più o in meno al Governo italiano", dietro commissione di 10 milioni di lire per ogni aereo venduto, da pagarsi metà al rilascio di una lettera di intenti entro il 31 gennaio 1970 e metà alla registrazione del contratto, con clausola di restituzione delle somme riscosse, in caso di cancellazione dell'ordine.

Su questo documento, invero fondamentale, che porta alla ribalta la società Com.El. ed, a mezzo di essa, l'imputato Camillo Crociani che ne è risultato l'effettivo proprietario, occorre ora soffermarsi.

Il primo dato di immediata evidenza è rappresentato proprio dalla indicata relazione di consequenzialità dell'accordo rispetto alla scelta (in sede interforze) del velivolo americano.

La difesa dell'imputato Crociani ha tentato, invero, di negare l'esistenza di qualsiasi collegamento tra i due eventi, sostenendo che la lettera-accordo Com.El. sarebbe stata sottoscritta nell'assoluta ignoranza della riunione dei Capi di S.M., e ciò ha preteso di inferire dalla circostanza che nel detto documento si ha riguardo ad un numero di (20) aerei che non coincide con quello (16) sul quale il Comitato espresse il suo parere favorevole.

Ma l'argomento rivela tutta la sua inconsistenza ove soltanto si consideri che, nell'accordo in argomento, si fa in realtà riferimento ad un numero di "20 aerei in più o in meno", segno evidente che il testo fu formulato in previsione di una decisione definitiva sul numero, che infatti sarebbe stata adottata solo alla fine dell'anno. E non a caso il successivo accordo Com.El.- Lockheed, modificativo del primo, redatto il 16 aprile 1970, preciserà poi il numero di 14 aerei, quale a quel momento si era definitivamente stabilito.

Il vero è - come già anticipato - che scopo effettivo dell'accordo 18 ottobre citato fu soltanto quello di predisporre un meccanismo di copertura dei pagamenti illeciti, nel senso, cioè, che, con formale imputazione alle prestazioni fittizie in esso indicate, la Lockheed si riprometteva di ottenere, per le proprie esigenze contabili, ricevute "pulite" delle erogazioni corruttive, che - al momento dell'avvenuta scelta (in sede interforze) e della ritenuta imminenza della vendita del proprio aereo - doveva dimostrare di essere pronta ad effettuare.

La prima dimostrazione di quanto affermato discende dall'esame delle stesse vicende relative alla costituzione, vita ed estinzione della Com.El., le quali già di per sé evidenziano l'esclusiva finalizzazione della società al detto accordo con la Compagnia americana.

Ed invero, quanto alla costituzione - a parte il rilievo di carattere temporale che questa avvenne formalmente il 25 novembre 1969 e, cioè, addirittura dopo la sottoscrizione della lettera contratto del 18 ottobre citato - sono comunque significative le modalità con cui vi si pervenne, quali risultano dalle convergenti dichiarazioni degli imputati Antonelli e Fava, dalle ammissioni del Crociani nel suo esposto autografo del 1 settembre 1976 e dalle dichiarazioni della teste Ortolani. L'iniziativa partì dal Crociani, che chiese

all'avvocato Antonelli del cui studio era da tempo cliente, una "società libera", alla quale affidare attività di rappresentanza.

L'Antonelli mise a disposizione la società "Via Varese", creata nel lontano 1963 e da allora non funzionante (che appunto il 25 novembre si sarebbe trasformata in Com.El.), provvedendo, dietro richiesta dello stesso Crociani, alla intestazione fittizia delle relative azioni alle sue collaboratrici Maria Fava e Ortolani, le quali già in passato avevano dato la loro adesione ad analoghe operazioni, ricoprendo anche cariche (di amministratore o sindaco) in altre società "di comodo" del Crociani.

Amministratrice della Via Varese-Com.El. fu nominata la stessa Fava presso la cui abitazione fu stabilita la sede sociale.

Creata, dunque, in coincidenza con l'accordo con la Lockheed, la Com.El. d'altra parte, nessuna operazione economica svolse oltre a quella di riscossione (come si vedrà) nel giugno 1970 e nell'ottobre 1971 delle due rate di 70 milioni ciascuna (provenienti dalle tangenti Lockheed alle date stesse affluite in Italia) che Ovidio Lefebvre consegnò alla Fava, la quale a sua volta le rimise al Crociani.

In relazione ad un altro contratto che sarebbe stato stipulato con la "Selenia" nel gennaio 1970 (cui fa riferimento la difesa del Crociani per inferirne l'effettiva operatività della Com.El.), se pur risulta un indiretto riscontro documentale, non si registrano però altri compensi in favore della Com.El. tranne un versamento di circa 9 milioni, a distanza di tempo, nell'aprile 1973.

La Com.El., inoltre, non aveva (o comunque non è risultato che avesse) conti correnti, non un capitale (che nominalmente era indicato in 30 milioni) effettivamente versato, non una cassa o un fondo cassa, mentre, quanto alla sua contabilità lo stesso Antonelli l'ha definita "fantasma".

Sta in fatto che - dopo che nell'ottobre 1971 intervenne la registrazione del decreto di approvazione del contratto per l'acquisto degli aerei C.130 H (evento in coincidenza del quale, in base all'accordo 18 ottobre 1969 citato ed alla successiva modifica del 16 aprile 1970, doveva avvenire il saldo del pagamento) - la vicenda della Com.El. può dirsi conclusa. Dimessasi la Fava, la società venne, infatti, mantenuta artificialmente in vita, succedendosi nella carica di amministratore vari prestanome (Ferretti, Mariani, Ingrosso, v. atti Martella II, 118 ss.) e mutando più volte la sede sociale, l'ultimo indirizzo risultando essere quello di via dell'Olmo in Larino (CB), dove si rinvenivano varie altre società che, come la Com.El., non hanno mai svolto effettiva attività (atti Martella III, 2, 3).

28. La totale finalizzazione della Com.El. all'accordo con la Lockheed è stata, del resto, confermata anche da Ovidio Lefebvre, là dove, riassumendo le descritte vicende della società, egli ha dichiarato che questa fu la "scatola vuota" suggerita dal Crociani.

Né può darsi credito alla tesi difensiva che questa scatola sia stata poi riempita di un contenuto lecito, rappresentato (dopo che era venuta meno una iniziale prospettiva di collaborazione e distribuzione di pezzi di ricambio) da un'attività di "consulenza" personale del Crociani.

È poco credibile, invero, che quest'ultimo possa essere stato ingaggiato per svolgere le attività indicate nel suo esposto dell'1 settembre 1976, trattandosi, per un verso, di suggerimenti di carattere empirico (quale fase seguire da vicino, presso quale ufficio reperire la pratica, etc.) tali che Ovidio Lefebvre certamente non li avrebbe richiesti ad un uomo della statura del Crociani e, per altro verso, di pareri legali, che il Crociani, non ostante la sua "pressoché trentennale esperienza nel campo delle forniture allo Stato", non era il più adatto a rendere, come del resto dimostra il fatto che, per la stesura della semplice lettera-contratto Com.El.- Lockheed, egli si

avvalse dell'esperienza del legale Antonelli (che concordò con Ovidio Lefebvre le relative clausole).

Lo stesso Ovidio non ha dato, del resto, connotazioni più precise a questa presunta consulenza del Crociani, parlando di un suo ruolo generico di "orientamento" e di un solo suggerimento specifico con riguardo all'ipotesi di un contratto settennale con consegne anticipate.

Né va trascurato, al riguardo, il rilievo che la Lockheed poteva avvalersi, in materia, di un contrattualista di fama internazionale come Antonio Lefebvre - anche da Ovidio definito il potenziale "lawyer" (legale) per il contratto C.130 - il quale effettivamente poi diede (come si vedrà) i suoi pareri, sia per la vicenda del prestito I.M.I., sia in occasione dell'emissione della lettera d'intenti del giugno 1970.

Sta di fatto che i documenti della Lockheed, relativi al periodo 1969-1971, non contengono nessun riferimento ad attività personali, quali che siano, del Crociani; il che riconferma che, per la Compagnia, questi si identificava con la Com.El.

Analogamente i numerosi testi sentiti, civili e militari, hanno concordemente dichiarato di aver conosciuto il Crociani in altre occasioni e per motivi diversi, mai in ragione della asserita qualità, di consulente della Lockheed.

Né vale in contrario il rilievo difensivo, secondo cui la annotazione contenuta nel memorandum di Cowden a Rieke e Morrow - che più dell'85 % delle spese promozionali andò ai partiti politici - implicherebbe che il rimanente 15% (appunto la somma corrisposta alla Com.El.) sarebbe stato erogato in maniera legittima, per un'attività, quindi, effettiva e lecita del Crociani.

Dacché, invero, anche il detto 15%, nel citato memorandum, è pur sempre considerato sotto l'unica voce "spese promozionali", per cui l'annotazione di Cowden non si spiega altrimenti che nel senso che più dell'85 % delle spese (corruttive) complessive andò a partiti politici, mentre il restante 15% ebbe un'altra destinazione, ma sempre per la stessa causa.

Laddove, se la somma indicata nell'accordo Com.El. (ammontante, in relazione al numero poi stabilito di 14 aerei, a lire 140.000.000 pari a dollari 224.000) effettivamente avesse dovuto compensare il Crociani per i suggerimenti dati ad Ovidio - per questa sorta, cioè, di "consulenza del consulente" (come lo stesso Ovidio l'ha definita a dibattimento) - assolutamente inspiegabile risulterebbe allora l'entità della somma, addirittura superiore a quella complessiva (di dollari 210.000) pattuita con lo studio Lefebvre, che pur rappresentava la chiave della Lockheed per "aprire le porte" del cliente italiano ed era stato - come si è visto - deputato a gestire tutta la delicata operazione corruttiva.

29. D'altra parte lo stesso contenuto dell'accordo 18 ottobre 1969 si dimostra incompatibile con l'esplicazione dell'attività di consulenza quale asserita dal Crociani e da Ovidio.

Particolarmente significativa al riguardo è la strutturazione della prestazione dedotta in contratto che sostanzialmente si risolve in una obbligazione di risultato, non solo per ciò che riguarda la lettera di intenti, a cui è collegato il pagamento del 50% del compenso, ma anche in ordine alla approvazione definitiva della vendita dei C.130 al Governo italiano, in correlazione alla quale è previsto il pagamento del saldo, con l'apposizione per di più di una clausola di restituzione delle somme già riscosse, in caso di mancato buon fine della commissione.

30. In realtà la configurazione dell'accordo Lockheed Com.El., come sopra descritta, rivela la sua effettiva ragione di essere in relazione al fatto (su cui di qui appresso si tornerà) che (in tutto o

in parte) le somme ivi pattuite dovevano servire a compensare il gen. Fanali.

Per cui - alla luce dell'aspettativa che la Compagnia aveva di un appoggio da parte del capo di S.M.A., che (come già detto) si proiettasse al di là del momento della scelta interforze fino alla definizione della trattazione, attraverso una influenza da esplicarsi anche nei confronti del vertice decisionale - si spiega, appunto, che la seconda rata fosse stabilita al termine finale del procedimento di acquisto e che a detto evento fosse risolutivamente condizionato anche il pagamento della prima.

E venendo ora appunto alla dimostrazione della effettiva destinazione delle somme contemplate dall'accordo Com.El., va detto subito come - quanto all'importo di 70 milioni, rappresentante il saldo finale (costituito da 14 assegni da 5 milioni ciascuno, all'ordine della detta società, richiesti da Ovidio Lefebvre il 30 novembre 1971, con prelievo, previa conversione in lire, dalla terza tangente Lockheed) - si sia raggiunta la prova piena e circostanziata di tale destinazione: in favore, appunto, del generale Fanali, attraverso l'intermediazione del Crociani.

Come emerge dalla narrativa, l'operazione ha potuto essere ricostruita nella sua completezza solo in esito alla istruttoria dibattimentale della Corte, e ciò sia per la complessità delle cautele e degli espedienti adottati al fine della sua dissimulazione, sia per il contegno processuale del Fanali. Il quale - posto di fronte all'evidenza di progressive scoperte di incasso da parte sua (tramite la moglie Carmen Valcarcei) di assegni del Crociani intestati a nominativi di comodo - si era limitato (negli interrogatori resi al G.I. della Corte) a dare man mano vaghe e non plausibili giustificazioni di tali incassi, senza mai ammettere l'esistenza dei pagamenti ulteriori, poi venuti in luce; evidentemente nell'estremo tentativo di tenere celata alla Corte quantomeno la corrispondenza dell'importo complessivo delle somme da lui ricevute tramite il Crociani (con le modalità suddette) con quello delle somme correlativamente pervenute alla Com.El.

Questi, comunque, i dettagli dell'operazione.

Essa muove dal momento in cui i 70 milioni all'ordine Com.El. consegnati da Ovidio alla Fava e da questa fatti pervenire al Crociani, vengono accreditati sul conto corrente di quest'ultimo n. 37308 presso l'Istituto Bancario Italiano, il 1 dicembre 1971.

Successivamente a tale data, con addebito sul conto I.B.I. citato, per incarico del Crociani, (nel primo caso) Antonelli e (nel secondo) la segretaria dello stesso Crociani, Maria Chilesotti, chiedono l'emissione dei seguenti assegni all'ordine di nominativi di comodo, che - come detto - pervengono poi al Fanali.

a) il 9 dicembre 1971, sei assegni di lire 5 milioni ciascuno all'ordine di Giuseppe Sandri, per complessivi 30 milioni; i quali, previa girata in bianco, vengono portati all'incasso da Carmen Valcarcel, i primi due il 14 dicembre 1971 - uno presso il Banco di Roma, l'altro presso il Credito Italiano - gli altri 4 in date successive sempre presso i predetti istituti;

b) il 21 marzo 1972, 4 assegni da lire 5 milioni ciascuno all'ordine di Mario Bianchi, per complessivi 20 milioni, incassati anche questi da Carmen Valcarcel con analoghe modalità e con cadenza approssimativa di un assegno al mese.

A tali titoli fanno seguito altri due assegni da lire 5 milioni tratti presso il Banco di Santo Spirito il 26 luglio 1972 all'ordine di Mauro Alberti e un terzo assegno da lire 10 milioni emesso dallo stesso istituto il 26 settembre 1972 all'ordine di Mario Rossi (per complessivi 20 milioni che, sommati a quelli sub a) e b), raggiungono appunto il totale di 70 milioni): i quali, intestati anch'essi a

destinatari inesistenti ed incassati dalla moglie del Fanali, per ammissione di quest'ultimo (v. udienze 20 luglio e 11 maggio 1978) pure gli provengono da Camillo Crociani.

31. Il Fanali ha tentato invero di giustificare il ricevimento delle somme suddette, imputandole ad un rapporto di collaborazione-consulenza, che dopo il pensionamento, lo avrebbe legato al Crociani.

Tale rapporto - instaurato su base non scritta, senza previa indicazione di durata e misura di compenso - avrebbe avuto un oggetto che il Fanali, via via adeguandosi alla maggiore entità dei pagamenti che l'istruttoria portava alla luce, ha progressivamente dilatato: in un primo tempo, parlando di due specifici incarichi ricevuti - quali la vendita della società del Crociani denominata "Ciset" - e l'organizzazione di qualcosa di simile in Spagna e, in un secondo tempo, assumendo anche di aver assicurato una sorta di "esclusiva" della sua collaborazione (pare contesa da altri offerenti) di cui il Crociani intendeva avvalersi ai fini di una "introduzione presso i massimi dirigenti delle industrie aeronautiche internazionali".

Nel quadro di tali rapporti l'ex Capo di S.M.A. avrebbe effettuato "sondaggi all'estero", intavolato trattative con la Soc. "Plessey" per l'eventuale cessione della "Ciset", contattato la Soc. "Nautronica" per il programma spagnolo, presentato il Crociani al Presidente della Rolls Royce.

La prova non ha, però, confortato l'esistenza di questa collaborazione, quantomeno nell'ampiezza voluta. Dei pretesi sondaggi all'estero (che del resto lo stesso imputato ha poi riconosciuto che si sarebbero svolti "senza contatti diretti" con aziende), nessuna documentazione è stata, infatti, fornita e se ne sono per di più dichiarati all'oscuro l'avv.to Antonelli ed il segretario del Crociani, Salieri.

Absolutamente ridimensionato è stato poi il ruolo del Fanali nella trattativa con la Plessey. In concreto egli avrebbe fatto una telefonata, partecipato ad una colazione ed organizzato un incontro tra il Crociani e tale Clark, uscendo quindi di scena: come sostengono il teste Cartia, che seguì la trattativa a livello tecnico, e il teste Reichmuth che ebbe rapporti con il Cartia e l'avv.to Antonelli, dal quale ultimo fu predisposta una bozza di contratto e tenuti i contatti in Italia e in Inghilterra con i dirigenti della "Plessey".

Ancora più vaga è risultata, infine, la partecipazione del Fanali all'affare spagnolo, poiché anche in questo caso la trattativa - con la società "Nautronica" - fu seguita dal Cartia, dopo che l'imputato aveva contattato ed invitato in Italia il Presidente di quella società.

In realtà, è chiaro che, dopo la vicenda Lockheed, il Fanali e il Crociani rimasero in reciproci rapporti che, dopo il pensionamento del primo, poterono assumere anche forme collaborative.

Si trattò, però, di una collaborazione certamente di limitata portata ed entità, cui verosimilmente si riferiscono a titolo di compenso i pagamenti per L.15.000.000 a suo tempo individuati dalla Commissione inquirente (successivi e distinti rispetto a quelli per L.70.000.000, di cui si è innanzi parlato), effettuati con tre assegni del Crociani, rispettivamente, il primo, del 29 dicembre 1972 all'ordine di Duilio Fanali e, gli altri due, del 9 marzo 1973 all'ordine di Carmen Valcarcel.

Circostanza questa del resto in un primo tempo ammessa dallo stesso Fanali, nel suo interrogatorio del 21 dicembre 1977, laddove ha dichiarato: "io alla Commissione inquirente indicai l'importo degli assegni (appunto i 15.000.000 del dicembre 1972-marzo 1973) che riguardavano le prestazioni del progetto di vendita della Ciset".

D'altra parte, la correlazione tra i titoli (per L. 15.000.000) da

ultimo indicati ed una attività sostanzialmente lecita svolta dal Fanali in pro del Crociani si rispecchia nella regolare intestazione degli stessi assegni, questa volta rilasciati direttamente all'ordine del Fanali o della moglie.

32. Ben diverse in precedenza furono, invece, le cautele adottate sia dal Crociani, al momento della erogazione, sia dal Fanali all'atto della riscossione, per dissimulare la consequenzialità tra il pagamento Lockheed a Com.El. e il ritrasferimento della somma stessa al Fanali.

Ed, invero, al duplice accorgimento del Crociani di frazionare il pagamento nel tempo (simulando una periodicità di scadenza) o di intestare i titoli a nominativi di comodo, fa riscontro una ancor più macchinosa serie di espedienti posti in essere dal Fanali.

Il quale - apposta (non è dato sapere come e tramite chi) la firma di girata degli apparenti ordinatari dei titoli (Bianchi, Rossi etc.) - incaricò poi della riscossione la propria moglie, preoccupandosi di scaglionare a sua volta ulteriormente nel tempo anche gli importi ricevuti in unica soluzione (dimodoché i 6 assegni ad ordine Sandri del 9 dicembre 1971 vennero utilizzati in un periodo dal 14 dicembre 1971 al 1972; ed i 4 assegni del 21 marzo 1972 ad ordine Bianchi dal 27 marzo al 6 giugno 1972, in quest'ultimo caso venendo, per altro, commesso, evidentemente per distrazione, l'errore di portare all'incasso titoli con il numero più alto prima di quelli in sequenza con il numero più basso) e facendo, per di più, attenzione a non riscuotere più di un assegno per volta presso lo stesso Istituto (così che, il 14 dicembre 1971, la Valcarcei, per incassare i primi due titoli, si recò, nella stessa mattinata, e presso il Banco di Roma e presso il Credito Italiano).

Ed appunto da tale reciproco e convergente comportamento del Crociani e del Fanali, traspare la consapevolezza dell'illiceità del pagamento che il primo si adoperava a far pervenire al secondo.

Né alcun peso ha il contrario rilievo della difesa incentrata sull'intervallo temporale che intercorre tra il 17 ottobre 1969 - data in cui, con la scelta (interforze) del velivolo, si sarebbero "esauriti gli atti di competenza del Capo di S.M.A." - e il dicembre 1971, momento iniziale del pagamento esaminato; essendo, invero, sufficiente a spiegare tale circostanza la considerazione, già svolta, circa l'obbligazione sostanzialmente di risultato assunta dal Fanali, dal quale la Lockheed - come si è detto - si attendeva anche una esplicazione di appoggio e di influenza lungo l'intero iter amministrativo.

Il che, poi, effettivamente si realizzò: come dimostrano (tra gli altri eventi che di seguito si esamineranno e che qui solo anticipativamente si richiamano): l'intervento del Fanali nella riunione del 14 gennaio 1970, ove prospettò come soluzione del problema finanziario il prestito tra i Governi; il suo interessamento alla soluzione del pagamento settennale (v. lettera di Ovidio a Fanali del 25 febbraio 1970); il successivo interessamento presso l'addetto aeronautico a Washington nell'estate 1971 per far ricevere da costui dirigenti Lockheed, nonché la c.d. "luce verde" del 17 settembre 1971; infine, le continue pressioni esercitate su Costarmaereo per accelerare l'iter del contratto, attestate anche e dalla sollecitazione rivolta a Zattoni per l'immediato inoltramento dello schema al Consiglio Superiore FF.AA., e dalla raccomandazione fatta a De Maria "di cercare di superare le difficoltà esistenti" (v. depos. in istruttoria testi Zattoni e De Maria).

33. Tutto ciò a prescindere dall'ulteriore considerazione che, relativamente alla prima quota Com.El. pagata da Ovidio Lefebvre nel giugno 1970 (con prelievo dalla prima tangente Lockheed), pur non sussistendo sicuri elementi di riscontro documentale, permangono,

comunque, consistenti elementi di sospetto che anche questa, in tutto o in parte, possa essere pervenuta al Fanali.

Il quale, in epoca anteriore all'autunno 1971 e risalente alla primavera del 1970 - oltre all'acquisto di titoli azionari ed obbligazioni - compì operazioni immobiliari (acquisto di un fabbricato e restauri di vari edifici) per alcune decine di milioni, inizialmente dissimulandone l'effettivo costo e successivamente giustificandone le fonti di copertura con ricorso a non controllabili entrate di provenienza familiare propria (prodotto di conversione di titoli ricevuti dalla madre) e della moglie (liquidi e gioielli provenienti da parenti) (vedi interr. 24 marzo 1976 all'istruttore Martella).

34. In ogni caso, non assoluto essendo il valore probatorio delle dette emergenze, il problema della destinazione della prima rata Com.El. resta aperto: nel senso che questa potrebbe anche essere stata destinata a compensare alcuno tra gli "altri funzionari inferiori ma sempre di alto grado", cui fa riferimento Smith nella lettera a Valentine, ovvero lo stesso Crociani.

Il quale ultimo, d'altra parte, anche a prescindere da tale eventualità di pagamento tramite la Com.El., aveva comunque interesse ad entrare in rapporto con la Lockheed per le prospettive di espansione all'estero dei propri affari, e, in particolare, di collaborazione che potevano derivare (e di fatto derivarono) alla "Ciset" (vedi dep. Cartia 3 marzo 1976 a Martella).

E non può, infine, neppure escludersi che lo stesso Crociani sia stato anche il reale beneficiario delle somme che Ovidio Lefebvre assume di aver corrisposto all'Innominato.

Questa "figura" (volutamente lasciata nel vago) di "pilota" che guidò il Lefebvre nella prima fase esplorativa e nel seguito del suo iter, ben potrebbe infatti identificarsi, appunto, con il Crociani: quanto meno in parte, risolvendosi per il resto in una escogitazione processuale per coprire comportamenti di altri soggetti compresi o meno tra gli altri imputati.

Il Crociani, infatti, era aduso a muoversi negli ambienti, oltretutto militari ed industriali, politici e governativi, essendo (come dai suoi stessi difensori affermato) "uomo assai potente che poteva influenzare anche la designazione di incarichi ministeriali" e quindi aveva la "statura adatta" per ricoprire il ruolo che Ovidio attribuisce all'Innominato. E nella seconda fase della corruzione, proprio il Crociani (come meglio si vedrà) prese i contatti con il nuovo Ministro Tanassi, tramite il segretario di questi Palmiotti, che conosceva al punto da finanziare (egli notoriamente legato ad esponenti ed ambienti della Democrazia Cristiana) la campagna elettorale del di lui fratello Tommaso Palmiotti, candidato del Partito Socialdemocratico.

35. La stessa data del 18 ottobre 1969, sotto la quale effettivamente fu redatto l'accordo Lockheed-Com.El., risulta apposta sul parallelo accordo tra la Lockheed e la società panamense Tezorefo; documento, quest'ultimo, ricalcato (nei primi due capoversi addirittura letteralmente) sul testo del primo, al quale fa anche espresso rinvio, per specificare che il compenso ivi previsto, (di L. 10.000.000, cioè di dollari 16.000 per aereo venduto) doveva detrarsi da quello complessivo di dollari 120.000 stabilito appunto in favore della Tezorefo.

Le uniche varianti sono, invece, rappresentate dalla previsione (nel caso dell'accordo Tezorefo) del pagamento non in due, ma in unica soluzione, rapportata alla lettera di intento, la cui emissione deve intervenire entro il 31 marzo 1970 (e non entro gennaio come nel testo Com.El.).

Nessun dubbio che anche l'accordo Lockheed- Tezorefo sia stato finalizzato (analogamente all'accordo Com.El.) alla copertura delle

previste "spese promozionali": nessuno degli interessati avendo, invero, mai asserito l'esistenza di alcuna effettiva attività da esplicarsi dalla società panamense in favore della Compagnia americana ed essendo stato anzi espressamente confermato (v. deposizione Cowden alla SEC 7 gennaio 1977) che la Tezorefo "fu utilizzata soltanto per fornire ricevute di pagamenti che si dovevano corrispondere al partito politico del Ministro della Difesa".

Piuttosto, in relazione al detto documento, il dibattito processuale si è polarizzato su due quesiti involgenti, rispettivamente, la effettiva titolarità della Tezorefo ed il momento della sua effettiva utilizzazione (nel contesto della finalità suddetta): momento che Ovidio Lefebvre ha sostenuto essere posteriore a quello risultante dal testo (che sarebbe antidatato) dell'accordo con la Compagnia americana.

36. Sul primo punto, l'affermazione di Ovidio Lefebvre (coerente al suo costante intendimento di scagionare il fratello Antonio), che la società a lui stesso si apparteneva e da lui sarebbe stata utilizzata per la predisposizione della corrispondenza "fittizia" con la Lockheed, risulta smentita dalle emergenze probatorie. Le quali convergono univocamente a dimostrare che l'effettivo dominus della Tezorefo era, invece, Antonio Lefebvre: onde è a questo che va conseguenzialmente imputata la scelta dello strumento di copertura delle erogazioni a livello politico.

Ed invero proprio Antonio Lefebvre, come si è avuto modo di accertare (v. atti Martella VII/127), nominò il presidente della Tezorefo, nella persona dell'americano John Vassar House, da lui conosciuto sin dal 1968 ed utilizzato per la stessa funzione di prestanome in numerose altre società facenti capo al suo studio.

Il Vassar House, del resto, veniva retribuito per le sue prestazioni con somme prelevate da un conto personale di Antonio (circostanza da quest'ultimo ammessa) (v. atti Martella, VII/129); firmava atti della società nello studio Lefebvre (v. atti Comm. inq. XV/b, 27); ignorava ed ignorò, fino alla pubblicazione sui giornali della vicenda Lockheed, l'esistenza di collegamenti tra la Tezorefo ed Ovidio; si rivolse ad Antonio, dopo lo scandalo, per dare le sue dimissioni dalla società, e da Antonio ebbe il consiglio di recarsi in Svizzera (cfr. deposs. V. House alla Comm. inq.).

E, d'altra parte, che la Tezorefo fosse strumento di Antonio Lefebvre risulta dalla ulteriore circostanza che la stessa possedeva quote della "Asami", a sua volta intestataria della villa di Maiori residenza estiva di Antonio Lefebvre.

37. Quanto al punto, poi, relativo alla data di compilazione dell'accordo Lockheed-Tezorefo, osserva la Corte che, in mancanza di prova certa della corrispondenza di tale data a quella (del 18 ottobre 1969) indicata sul documento, non può escludersi la asserita retrodatazione. Ciò potrebbe, inoltre, spiegare la già accennata divergenza tra i due accordi Com.El.Te-zorefo, quanto al diverso termine previsto per la emissione della lettera di intenti. Nel senso che l'indicazione, nel secondo documento, di un termine più ampio (ove effettivamente voluta e non meramente accidentale) starebbe a giustificare a posteriori il permanere in Italia - come tra breve si vedrà - della rimessa Lockheed di dollari 2.020.000 del dicembre 1969, oltre la data del 31 gennaio 1970 (indicata nel testo Com.El., come termine entro il quale avrebbe dovuto invece essere emessa una lettera di intento).

Sta di fatto, però, che il cennato accordo Tezorefo, anche se effettivamente antidatato, certamente non fu redatto nel novembre 1971, data indicata da Ovidio Lefebvre (v. memo borsa di cui al paragrafo 37 dello "svolgimento del processo") nel palese intento di proiettare avanti nel tempo tutto ciò che attiene alla intesa a livello politico,

circoscrivendo questa alla (sola) seconda fase, cui si riconnette il primo effettivo pagamento di dollari 653.000 del giugno 1970 ed imputando, invece, ad un equivoco la precedente già menzionata rimessa del dicembre 1969.

Dell'accordo Tezorefo 18 ottobre 1969 vi è, infatti, già una sicura citazione in un documento del 2 febbraio 1971 (telex di Valentine a Egan: S.E.C. 40103). Ed è probabile che ad esso si riferisca anche l'altro precedente documento 19 dicembre 1970 (S.E.C. 46855), con cui Ovidio trasmette a Cowden, che gliene ha fatto richiesta, la documentazione esistente relativa alle "spese promozionali", non essendo invero tale documentazione riferibile all'accordo modificativo, tra la stessa Lockheed e Tezorefo, del 16 aprile 1970. Il quale ultimo - a sua volta (sicuramente) antidatato - sarebbe stato in effetti compilato dopo il 24 giugno 1971, come emerge dall'appunto in tale data (in calce ad una comunicazione a Martin del 3 giugno 1971: v. SEC. n. 40096) in cui si accenna ad una esigenza, non ancora adempiuta, di aggiornamento dell'accordo, 18 ottobre 1969 citato.

In ogni caso, quale che sia l'effettiva data di redazione del primo accordo con la Tezorefo - predisposto alla copertura dei pagamenti politici - deve ritenersi che l'intesa relativa ai pagamenti stessi, a livello verbale, fosse stata raggiunta già in precedenza, e verosimilmente nell'ottobre 1969, ove si consideri che lo stesso Ovidio Lefebvre ha riconosciuto (vedi memo borsa) che il criterio da lui adottato nella retrodatazione di documenti era quello, appunto, di riflettere il momento di effettivo accadimento dei fatti.

38. Per altro, a parte tale rilievo, resta il fatto che l'accordo a livello politico certamente si era perfezionato - e ne doveva sembrare anzi imminente l'attuazione - quanto meno prima dell'ultima decade del dicembre 1969, come inequivocabilmente dimostrano l'invio in Italia in tale epoca della indicata rimessa Lockheed di dollari 2.020.000, i suoi criteri di quantificazione, la connessione causale con le vicende del contratto C.130, la destinazione ed i predisposti canali di trasmissione, la prevista intermediazione di Ovidio nella utilizzazione della somma e la supervisione di Egan all'intera operazione: circostanze, queste, ciascuna delle quali, di per sé, vale a smentire l'asserito "equivoco" che, secondo Ovidio, starebbe alla base della rimessa predetta.

In primo luogo, è eloquente l'importo (evidentemente non accidentale) della somma inviata, la cui quantificazione (già precisata nella documentazione del 22 e del 23 dicembre 1969 relativa - come si dirà - al piano inizialmente precisato, e poi modificato, perché Egan potesse disporre in Italia della somma predetta) in complessivi dollari 2.020.000 discende - è chiaro - dalla consapevole ed esatta combinazione dei seguenti elementi:

a) compenso speciale di dollari 120.000 per aereo, quale sin dall'inizio indicato da Ovidio Lefebvre e poi definitivamente fissato nell'accordo Lockheed-Tezorefo 18 ottobre 1969 citato; riferito a n. 16 aerei: numero sul quale, nell'autunno del 1969, si era determinato un orientamento nell'ambito del Ministero Difesa (v. anche Costar. 3 novembre 1969, atti Comm. inq. XXIII/c; e S.M.A. 25 novembre 1969, 200853);

b) prima rata onorari ad Ovidio Lefebvre, di dollari 100.000; così ridotta rispetto alla cifra di 120.000 (40% dell'intero compenso di dollari 300.000) inizialmente prevista nell'accordo 17 aprile 1969 con lo studio Lefebvre in relazione a 20 aerei, per effetto e in proporzione alla riduzione, da 20 a 16, del numero dei velivoli.

La cifra di dollari 2.020.000 si scinde, dunque in dollari 1.920.000 (id est dollari 120.000X 16) per "compenso speciale", e dollari 100.000, per onorario a Lefebvre. Ripartizione questa, che

trova riscontro nel fatto (che dà contemporaneamente riprova del coinvolgimento di Ovidio nell'operazione) che la somma dovesse essere resa disponibile "con due assegni", dei quali appunto "uno per dollari 100.000 ed uno per dollari 1.920.000, entrambi pagabili ad Ovidio Lefebvre" (v. promemoria Johnston, doc. S.E.C. 46911).

Analogamente significativo, poi, è il contesto temporale in cui - la rimessa si inquadra, che ne conferma l'inevitabile correlazione con le vicende della trattativa italiana e la connessione causale con i paralleli impegni di pagamento delle "spese promozionali".

Risolta, ormai, nel secondo senso, l'alternativa tra coproduzione e vendita diretta del C.130, l'operazione veniva, infatti, a dipendere (come del resto prospettato nelle prime offerte Lockheed) dall'adozione di una "lettera impegnativa di intento" da parte del Ministro della Difesa; ed in concomitanza a questo evento la Compagnia si era impegnata a pagare la contribuzione politica e gli altri compensi illeciti con la copertura di "Tezorefo" e quella collegata di "Com.El.".

Ora, nel dicembre 1969 - dopo che il Comitato dei Capi di S.M. si era pronunciato in favore dell'acquisto del C.130 e dopo che tale soluzione era stata portata all'attenzione del Ministro, che aveva a sua volta investito il Presidente del Consiglio (v. lettera di Gui a Rumor del 30 ottobre 1969), e inoltre, a ridosso della scadenza dell'ultima offerta Lockheed, di cui Costarmaereo, dopo avere comunicato il 17 novembre 1969 la dilazione di 3-4 settimane, aveva sottolineato la difficile prorogabilità a parità di condizioni economiche (vedi lettera 5 dicembre 1969 all'Ufficio del Segretario generale, atti Comm. inq. III/6) - la Lockheed (che di tutto ciò era ben edotta, sia attraverso Ovidio Lefebvre che Egan, frequentemente in Italia per seguire gli aspetti ufficiali della trattativa) ragionevolmente era indotta a ritenere che fosse imminente l'emissione della lettera impegnativa suddetta.

Da ciò, appunto, la necessità, in prospettiva dell'adempimento degli impegni assunti, di far pervenire in Italia l'importo convenuto delle "spese promozionali".

Non vale ad infirmare tale correlazione il rilievo difensivo - a conforto dell'assunto dell'"invio per errore" - che Johnston nel suo promemoria relativo alla "transazione speciale" (S.E.C. doc. 46911 cit.) perché i fondi fossero immediatamente disponibili a Roma presso la First National City Bank, dal 29 dicembre 1969 al 28 febbraio 1970, secondo la richiesta di Egan (v. doc. S.E.C. 46809 e 46906 del 26 dicembre 1969), riferisce di avere compreso che tali fondi saranno utilizzati "alla firma del contratto", mentre non può ragionevolmente pensarsi che nel breve giro di quei due mesi potesse completarsi l'iter burocratico fino alla approvazione del contratto.

Infatti, è anzitutto evidente che il detto periodo di giacenza dei fondi a disposizione di Egan non era previsto e regolato in funzione del tempo occorrente per la stipulazione e approvazione del contratto di acquisto degli aerei, bensì con riferimento al termine entro cui, in linea di massima, la Lockheed era disposta ad attendere la formale assicurazione dell'impegno di acquisto. La quale, seppure ritenuta imminente, avrebbe potuto poi ritardare, e ciò anche oltre quella stessa data del 31 gennaio 1970 che era stata prevista nell'accordo 18 ottobre 1969.

Quanto al termine "contratto" usato nel promemoria di Johnston, è verosimile che questi (posto, come egli dice, il suo "coinvolgimento limitato" nella trattativa in quanto competente solo per gli aspetti strettamente finanziari) erroneamente avesse ancora riguardo alla prospettiva iniziale della coproduzione mediante "contratto di cooperazione associativa" (con l'Aerfer), col quale, nell'accordo 17 aprile 1969 con lo studio Lefebvre, veniva fatto coincidere il momento

di pagamento della prima rata di onorari di cui innanzi si è detto.

Comunque, a parte ciò che ne pensasse Johnston, decisive sono le modalità con cui l'operazione di invio della somma fu predisposta e realizzata, attraverso minuziose disposizioni impartite - oltre che a Egan delegato alla esecuzione della transazione contributiva, di concerto con Ovidio Lefebvre - ad altri funzionari Lockheed, perché ne prendessero evidentemente nota, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tale operazione, per insorte difficoltà di carattere tecnico-economico, si realizzò - come s'è accennato - attraverso un canale diverso da quello inizialmente predisposto, comportante per di più un immobilizzo della intera somma in banca con sicuro pregiudizio economico.

E la disponibilità della Lockheed a tale soluzione e le febbrili iniziative adottate, anzi, per la sua più immediata attuazione stanno ancora una volta a dimostrare che la rimessa in questione (al di là delle reticenti dichiarazioni rese sul punto da Egan alla Commissione inquirente) non rappresentava una sorta di deposito o fondo cassa per pagamenti eventuali, sibbene si configurava come puntuale esecuzione di un accordo raggiunto (che al momento si riteneva, anche ex altero latere, prossimo all'adempimento).

Come emerge dalla documentazione (S.E.C. 46900 a 46905) in data del 22 e 23 dicembre 1969 (lettera di Woodal, secondo vice presidente della Lockheed, al Banco di Roma sede di New York; lettere di Johnston e Egan alla Trust Company of Georgia; lettere della Trust Company al Banco di Roma, sedi di Napoli e di Roma), era stata infatti, in un primo tempo raggiunta una intesa trilaterale tra la Lockheed, la Trust Company ed il Banco di Roma per cui, senza immediato prelievo della somma, questa sarebbe stata comunque pagabile in Italia presso le sedi del Banco di Roma in Napoli o Roma, alla presentazione da parte di Egan di assegni tratti sul conto corrente n. 50.00005 della Lockheed presso la Trust Company, conto che sarebbe stato a sua volta alimentato ("accreditato per queste transazioni" v. doc. 46900 cit.), soltanto al momento, e in misura dell'importo, dell'utilizzo che Egan ne avrebbe fatto con l'emissione degli assegni. Il 24 dicembre la Trust Company, comunicò, però, che questa via, per ostacoli legali, non era praticabile (v. promemoria Johnston cit.).

E lo stesso giorno Johnston, dopo un colloquio con Egan, senza essere riuscito a mettersi in contatto con il vice presidente e tesoriere Brown, "avendo poco tempo a disposizione a causa del giorno festivo", combinò una nuova transazione, che solo il 26 successivo sarebbe stata approvata anche da Brown.

Così, il 26 dicembre 1969, la Trust Company poteva già confermare ad Egan che, in base alla nuova intesa raggiunta con la First National City Bank di Roma (tramite la City Bank di New York), dollari 2.020.000 sarebbero stati a sua disposizione in Italia dal 29 dicembre 1969 al 28 febbraio 1970.

Questa volta l'operazione veniva, però, realizzata con effettivo movimento di fondi, che - prelevati dalla Bank of America - sarebbero stati trasferiti presso la City Bank di New York, per essere accreditati sul conto (10995187) della filiale romana dell'istituto, che così garantiva la disponibilità della somma stessa in Roma.

Tale trasferimento, effettivamente attuato il 30 dicembre 1969, fu preceduto da un telex, datato 29 dicembre 1969, con cui Kanzler della Lockheed Corporation confermava alla F.N.C.B. la intervenuta sistemazione di quella operazione bancaria.

39. Posta, dunque, la dimostrata correlazione esistente tra la rimessa di dollari 2.020.000 pervenuta sulla City Bank di Roma il 30 dicembre 1969 ed un precedente accordo di contribuzione politica concluso con esponente del partito (a quell'epoca il solo con

responsabilità di Governo) del Ministro della Difesa in carica - esponente che, secondo dichiarazioni in atti di Ovidio, Cowden ed altri funzionari della Lockheed, asseriva di agire a favore del partito - resta ancora da accertare se tale esponente fosse, come dall'accusa sostenuto, proprio lo stesso Ministro della Difesa, Luigi Gui.

Esaminando, in prospettiva di tale accertamento, il comportamento dell'on. Gui, una prima considerazione ne scaturisce ed è quella relativa alla diversità di "ritmo" che si riscontra tra la condotta iniziale da lui tenuta (approssimativamente) fino alla seconda decade di dicembre e la condotta successiva.

40. Relativamente al primo dei due indicati periodi, gli interventi del Gui direttamente od indirettamente riconducibili al problema dell'acquisto del C.130 (e, cioè, come si vedrà: a) la lettera del 12 agosto 1969 al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministri del Tesoro e del Bilancio; b) l'incontro del 10 ottobre con l'on. Rumor; c) la successiva richiesta di convocazione dei Capi di S.M.; d) la lettera del 30 ottobre allo stesso Rumor; e) l'incontro con i dirigenti della Lockheed del 21 novembre) non presentano, invero, nei loro modi e tempi di esplicazione e nel contesto della situazione in cui si inseriscono, elementi di anomalia che autorizzino l'illazione di un loro orientamento a finalità diverse da quelle attinenti all'espletamento dei compiti istituzionali dell'ufficio del Ministro.

Premesso che, antecedentemente all'inoltro, da parte del gen. Fanali del ricordato promemoria 9 agosto 1969, non risulta (da alcun documento od altra fonte probatoria) che all'on. Gui fosse stata data dagli uffici specifica informazione dello stato di evoluzione del problema del trasporto aereo con riguardo ad orientamenti maturati verso dati tipi di velivolo, è certamente significativo nel senso dell'esclusione di un possibile coordinamento tra l'azione del Capo di S.M. e quella del Ministro, che il primo atto del Gui, successivo alla compilazione del detto promemoria, non contenga in modo assoluto alcun elemento o premessa per un appoggio alla tesi del Fanali: dacché, invero, scrivendo il 12 agosto 1969, al Presidente del Consiglio ed ai Ministri del Tesoro e del Bilancio in merito allo stato di previsione della spesa per il 1970, l'imputato, nel lamentare l'insufficienza di fondi assegnati alla Difesa, si appellava alla "possibilità prospettata dal Ministro del Tesoro di concedere a suo tempo assegnazioni integrative", indicando le spese per le quali era indispensabile assicurare il finanziamento entro il 1970, senza fare, tra queste, menzione dell'acquisto del C.130 o comunque dell'aereo logistico (come invece sarebbe stato logico se avesse inteso sin da quel momento agevolare la conclusione del contratto con la Lockheed).

Né è esatto, quanto scritto nella Relazione della Commissione inquirente, che un orientamento del Gui favorevole all'acquisto dell'aereo americano si sarebbe manifestato comunque prima della riunione dei Capi di S.M. (del 17 ottobre), in un incontro con il Presidente del Consiglio on. Rumor.

L'effettività di tale incontro (che risale al 10 ottobre) e la sua anteriorità alla detta riunione dei Capi di S.M. è documentalmente provata, sia attraverso il riferimento contenuto nella successiva lettera 30 ottobre 1969 di Gui a Rumor, sia per la predisposizione di uno specifico appunto compilato il 6 ottobre dal Capo di Gabinetto del Ministro, generale Ciarlo.

Emerge però da tali documenti (al di là dell'imprecisione, sul punto, dei ricordi dell'imputato) che oggetto della discussione dovette essere non specificamente l'acquisto del C.130 bensì, in generale, il rinnovo della linea di trasporto aereo nella sua triplice articolazione strutturale con riguardo, ovviamente, alle implicazioni finanziarie dell'intera operazione.

E non stupisce che un incontro con il Presidente del Consiglio (al

quale per altro avrebbe dovuto partecipare anche il Ministro del Tesoro e che si doveva tenere già il 26 settembre 1969, come indicato in un appunto dello S.M.D. datato 24 settembre 1969: v. arch. S.M.D., 121) fosse stato programmato prima della riunione del Comitato dei Capi di S.M., ove si consideri che ciò rispondeva al pensiero del Capo di S.M.D. generale Vedovato, che (con annotazione in calce al documento 24 settembre cit.) aveva, appunto, manifestato il proposito che la riunione del Comitato per l'esame della linea dei trasporti fosse fatta dopo che "avremo conosciuto le decisioni che scaturiranno dalla consultazione con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del Tesoro in merito alla nota richiesta di integrazione del bilancio 1970 per 70 miliardi per ammodernamento e potenziamento".

Il Comitato dei Capi di S.M. - come si è detto - si riunì poi effettivamente il 17 ottobre: su richiesta del Ministro. E l'urgenza della convocazione non sembra imputabile al Gui, dacché essa era ritenuta già dallo S.M.D. che aveva programmato tale riunione addirittura per settembre, come si desume da un documento del 6 settembre 1969 (Comm. inq., 6, 42).

D'altra parte, tutti i generali che parteciparono alla riunione, hanno escluso di avere ricevuto pressioni da parte del Ministro (v. depos. dibattimento).

Ricevuta, quindi, comunicazione della delibera conclusiva (mentre non vi è traccia, nell'archivio del Gabinetto, di analoga comunicazione del verbale di seduta), con cui i Capi di S.M. all'unanimità avevano scelto il C.130 per il trasporto a medio raggio ed il Breguet 941 (subordinatamente alla realizzazione di migliorie ed all'adozione da parte della Francia), per il trasporto a breve raggio, l'on. Gui, con la lettera del 30 ottobre successivo, riferiva tali adottate decisioni all'onorevole Rumor (da parte sua aggiungendo, per altro, che doveva ritenersi "determinante", al fine dell'eventuale scelta del Breguet, anche la "risoluzione soddisfacente dei problemi connessi al G.222 per i cui prototipi la Difesa ha già speso in questi ultimi anni circa 19 miliardi") e, in relazione al fatto (sottolineato dallo stesso Comitato) che l'approvvigionamento dei nuovi tipi di velivoli avrebbe comunque importato una ulteriore integrazione di fondi rispetto a quella richiesta con la ricordata lettera del 12 agosto precedente, sollecitava, per discuterne, la convocazione di una apposita riunione con la partecipazione del Ministro del Tesoro, onorevole Colombo.

Anche in questo caso il comportamento di Gui - al di là della consapevolezza che egli doveva avere della estrema difficoltà dell'assegnazione dei nuovi fondi, che andava a richiedere, nel contesto della già sofferente situazione di bilancio della Difesa da lui stesso appena segnalata - appare suscettibile, comunque, di spiegazione in prospettiva della funzione di tramite che in definitiva egli adempiva nei confronti del Presidente del Consiglio, rappresentandogli esigenze che i massimi organi dell'A.M. avevano indicato come indifferibili e non risolubili senza ulteriori stanziamenti di bilancio, ed anche alla luce degli affidamenti sia pur vaghi che dovevano essergli stati fatti dal Ministro Colombo (i quali non sono stati da questo esclusi nella sua deposizione, pur se ha dichiarato di non averne ricordo; e, comunque, risultano dai riscontri documentali dianzi esaminati e da altri ancora di cui poi si dirà).

Né, d'altra parte, a proposito della scelta del Breguet, il fatto che il Ministro vi si fosse attenuto riferendone a Rumor, costituisce motivo per estendere nei suoi confronti il rilievo, già formulato a carico del gen. Fanali, che, date le cattive prove a quel momento fornite dall'aereo francese, la sua indicazione fosse meramente strumentale al superamento della concorrenza finanziaria del G.222 nei sensi innanzi chiariti.

Dacché, infatti, non risulta che il Ministro fosse stato informato dallo S.M.A. dell'impressione sfavorevole riportata dal gruppo di lavoro inviato in Francia e neppure che gli fossero stati riferiti i rilievi tecnici negativi sul Breguet formulati da Costarmaereo nella comunicazione del 25 ottobre al Segretario generale; tanto più che quest'ultimo - come risulta da un appunto del 26 ottobre - mostrava di ritenere ancora sussistente un interesse per l'aereo francese, per cui dava disposizione al gen. Zattoni di approfondire tra l'altro l'aspetto relativo ai vantaggi che l'acquisizione di esso avrebbe potuto apportare "al previsto sviluppo in Italia di un aereo da trasporto STOLL" (arch. Segredifesa, 24).

A parte ciò, sta di fatto, comunque, che il Ministro non accettò passivamente la scelta del Breguet, ma - come si è detto - richiamò l'attenzione sulla compatibilità di questa proprio con le esigenze relative al programma G.222. Al quale, del resto, egli stesso aveva dato impulso avanzando richiesta al Tesoro, il 25 agosto 1969 (prot. n. BL/13748 M. Difesa - Uff. Centr. Bilancio), di autorizzazione all'assunzione anche per esercizi futuri, degli impegni finanziari per i due prototipi.

E per questi, ottenuta la detta autorizzazione, effettivamente fu poi stipulato il contratto nel marzo 1970.

Dopo la lettera del 30 ottobre a Rumor, nessuna altra sollecitazione nell'ambito del periodo esaminato, risulta poi essere stata fatta od iniziativa intrapresa da parte dell'on. Gui, nemmeno a seguito dell'incontro con i dirigenti Lockheed, che la Commissione inquirente inesattamente ha riportato al 14 dicembre 1969 (laddove l'imputato nelle sue prime dichiarazioni aveva genericamente parlato di novembre-dicembre) e che, in realtà, si svolse il 21 novembre, come documentato dalla "cronistoria degli ufficiali addetti al Ministro" (ora acquisita).

Relativamente a tale incontro - a parte la circostanza di rilievo indubbiamente marginale relativa alla presenza del Segretario generale (affermata da Gui e dal Giraudo, invece, smentita), che può spiegarsi con un probabile errore di memoria o una sovrapposizione di ricordi, anche alla luce della non implausibile affermazione di Ovidio che gli americani entrarono proprio mentre Giraudo stava per uscire: v. memo borsa sub n. 4) - sta di fatto che non sussistono univoci e sicuri elementi da cui inferire un collegamento con l'intesa corruttiva.

Basti, invero, considerare che, come ricordato dallo stesso Giraudo (dep. 29 settembre 1976 C. I.), era normale che il Ministro ricevesse i dirigenti di ditte fornitrici del Ministero; che, d'altra parte, nessun documento di provenienza americana (lettera, telegramma, telex) contiene un sia pur minimo od indiretto cenno di correlazione tra la visita a Gui e la questione (sul tappeto) delle spese promozionali; che, correlativamente, sul versante italiano, non risulta (come si è anticipato) alcun seguito dopo l'incontro predetto, di iniziative del Gui nei confronti degli uffici; che, anzi è da Costarmaereo che il 5 dicembre 1969, proviene, per il Segretario generale, la segnalazione di scadenza della data di validità dell'offerta Lockheed, con la già riferita previsione della sua difficile prorogabilità a parità di condizioni economiche.

Infine, per quanto attiene alla circostanza sottolineata nella relazione della Commissione inquirente, che "questa riunione fu preparata da Luigi Olivi, che ne fece richiesta alla Segreteria del Ministro", è da rilevare - a prescindere dalla considerazione che trattasi di circostanza spontaneamente riferita dallo stesso Gui ed a parte quanto più innanzi si verrà a dire sulla figura e sul ruolo dell'imputato Olivi - che appare, comunque, poco plausibile l'attribuzione a quest'ultimo di una funzione di tramite tra la Lockheed ed il Ministro a fini corruttivi, ove si consideri che l'Olivi

non fu presente a quell'incontro del 21 novembre; che non risultano altri suoi contatti con Gui, mentre le sue accertate (v. registro "passi" sotto 8 gennaio e 26 maggio 1969) precedenti visite al Segretario del Ministro, Marinello, non sembrano ricollegabili al comportamento del Gui.

Dacché se, effettivamente, nel maggio 1969 egli già fosse stato in tal modo contattato per il fine della contribuzione politica, sarebbe stato da attendersi che, nel successivo mese di agosto, in occasione della ricordata richiesta integrativa di fondi, il Ministro inserisse il C.130 tra le priorità dell'A.M. per agevolarne l'acquisto. Risultano per converso credibili - e tra loro si conciliano - le dichiarazioni di Egan e dell'on. Gui, in merito all'incontro suddetto, nel senso che questo - programmato dalla Compagnia (come assume Egan) "a scopi di cortesia" ed, evidentemente, per saggiare l'orientamento del Ministro - costituì, poi, inevitabilmente l'occasione per l'esposizione (così come affermato da Gui) delle istanze della Lockheed, che fece presenti le ragioni dell'urgenza di definire il contratto, di fronte alle quali il Ministro rappresentò le difficoltà italiane di bilancio, ostative ad una pronta conclusione dell'operazione.

Per cui è verosimile che in quella circostanza la Compagnia abbia fatto un primo accenno alla possibilità di mantenere ferma l'offerta in corso oltre il termine già prorogato fino a poco dopo la metà del dicembre 1969 (cfr. Costarmaereo 17 novembre 1969 cit.): accenno che è probabile si sia poi concretato nella comunicazione confermativa che Ovidio assume di aver personalmente consegnato alla Segreteria del Ministro il 24 dicembre 1969 e della quale l'on. Gui può aver tenuto conto, quando ha aggiunto, nel testo predisposto della lettera a Rumor 27 dicembre 1969, la frase autografa "o al massimo entro il 10 gennaio" dopo le parole dattiloscritte "far pervenire una lettera di intento entro il 30 dicembre 1969".

41. Se, dunque, fino al momento esaminato (2 decade di dicembre), il comportamento del Ministro appare linearmente interpretabile fuori di ogni ipotesi corruttiva, diversa potrebbe risultare la valutazione della sua condotta successiva, caratterizzata da un evidente cambio di ritmo ed accelerazione del passo di marcia, verso il traguardo, prima, dell'emissione di una lettera di intento e, poi, del reperimento della relativa copertura finanziaria; anche se tale cambiamento, come si dirà in seguito, trova, in parte, spiegazione nella scadenza del 15 gennaio 1970.

Dopo il 20 dicembre - data in cui perviene al Gui la risposta dell'on.le Rumor con l'assicurazione della sua disponibilità ad una riunione con il Ministro del Tesoro per l'esame degli aspetti finanziari del problema del trasporto aereo - si registra, infatti, una sequenza ravvicinata di interventi del Ministro, tutti alla luce della massima "urgenza".

Prescindendo dalla visita di Ovidio Lefebvre al Ministro (dalle ore 10,20 alle 11) del 24 dicembre - a proposito della quale resta dubbio se il Lefebvre abbia effettivamente conferito con l'on. Gui (cosa che quest'ultimo nega) ovvero si sia limitato, come egli assume (v. interr. udienza 17 maggio 1978), a portare al segretario Zironi (cui fa riferimento la richiesta del "passi") od a Marinello la già menzionata comunicazione di proroga - il primo atto che sicuramente riflette questo nuovo atteggiamento del Ministro è la seconda lettera a Rumor del 27 dicembre 1969.

In tale missiva, le esigenze operative diventano, infatti, "indilazionabili", l'acquisto del C.130 è prospettato in termini di "immediatezza", le condizioni della Lockheed (per il caso di decisione entro l'anno) sono dette "di particolare favore" ed anche le compensazioni "interessanti", si ritiene conseguenzialmente

"indispensabile indire nel più breve tempo possibile la prevista riunione con il Ministro del Tesoro" e si prospetta l'opportunità, nel frattempo, di "far pervenire alla ditta produttrice... al massimo entro il 10 gennaio 1970 una lettera di intenti che senza impegnare formalmente la Difesa varrebbe a rendere noto il nostro orientamento di massima favorevole e ad assicurarci i benefici", dipendenti dalle avvenute trattative, concludendosi che "la cosa è molto urgente nell'interesse generale".

Lo stesso 27, o al più tardi il 28 dicembre, parte da Segre difesa - è da ritenere per iniziativa del Ministro - l'indicazione finale del numero degli aerei da acquistare, definito in (12 + 2 di riserva, id est) 14 unità: così risolvendosi il problema di "riduzione" dell'approvvigionamento del C.130, riproposto da un promemoria dello S.M.A. (a firma del colonnello Musicanti) del 25 novembre 1969 (arch. S.M.A. 200853) sottoposto il 20 dicembre all'esame del gen. Fanali. Il quale, con nota in calce al detto documento, aveva espresso l'avviso che tale riduzione restasse contenuta tra "12-16": del che, probabilmente, convinse, poi, il Ministro nell'incontro (risultante dal registro delle udienze) con lui avuto, appunto, il 27 dicembre.

Il 29, con un telegramma urgentissimo indirizzato allo S.M.A. e al Segretario generale, Costarmaereo, in adempimento a direttiva analogamente risalente al Ministro (v. le deposizioni di Giraudò, Zattoni e Nicolò e le ammissioni dello stesso Gui, nell'interrogatorio del 9 maggio 1978) assicura questi che già il successivo giorno 30 inizieranno le "trattative di dettaglio" con la Lockheed per l'aggiornamento dell'offerta al nuovo numero di 14 aerei appena indicato (v. atti Martella IV/i, 86).

Rimaneva intanto pur sempre aperto il problema del finanziamento.

E - come risulta dallo stesso telegramma di Costarmaereo 29 dicembre citato dalla risposta 31 dicembre dello S.M.A. (Comm. inq. XXIII/c, 56), dai fonogrammi 7 e 10 gennaio 1970 di Costarmaereo (arch. Segredif., 713 e Martella IV/190) e dal telegramma 10 gennaio 1970 dello S.M.A. (Comm. inq. XXIII/c, 76) - si conveniva che tale problema dovesse essere risolto direttamente dal Ministro attraverso il reperimento di fondi "al di fuori e al di là degli impegni già assunti per gli anni 1970-1973".

Si giunge così - dopo che il 5 gennaio la Lockheed aveva puntualizzato la propria offerta relativa a 14 C.130 (Comm. inq. XXIII/c, 66), che il 7 Costarmaereo aveva riferito che l'offerta stessa sarebbe stata ferma fino al 15 gennaio 1970 (vedi doc. retro cit.) e che il 9 gennaio il Segretario generale Giraudò aveva segnalato l'opportunità di evitare il superamento di tale ultima data (arch. Segred., 37) - al 14 gennaio, giorno in cui, per individuare le possibili soluzioni finanziarie dell'operazione, si tengono due riunioni (il cui svolgimento è riassunto in un appunto della stessa data compilato dal gen. Donfrancesco) (Comm. inq. XXIII/c, 94).

Nella prima riunione, presso il segretario Giraudò, questi, Donfrancesco e Zattoni concordano sulle difficoltà di bilancio e, scartando le varie soluzioni prospettate, concludono che "l'operazione potrà avere seguito soltanto se il Tesoro darà i 12,5 miliardi per la rata del '70 e se il finanziamento delle rate successive verrà assicurato dallo S.M.D. in sede di formazione degli stati di previsione relativi a detti anni".

Alla seconda riunione, presso il Ministro, partecipa anche il gen. Fanali che ripropone la tesi del prestito da parte del Governo USA o di una banca americana, richiamandosi a quanto prospettato fin dall'inizio dalla Lockheed; Giraudò al fine di evitare il gravoso onere degli interessi suggerisce per converso il ricorso alla utilizzazione dei "residui"; ma il Ministro, ritenuta la difficile realizzabilità di ogni altra soluzione in tempi brevi, si orienta verso quella del

"prestito che - si legge sempre nel detto appunto Donfrancesco - era stata già discussa con il Ministro del Tesoro Colombo e per la quale quest'ultimo aveva dato un'autorizzazione di massima", conseguentemente dando disposizioni perché la lettera di intento, già presentata in bozza dalla Lockheed a Costarmaereo, venisse "modificata in tal senso".

Quindi, il 15 gennaio - a seguito anche di un promemoria di Costarmaereo dello stesso giorno (arch. Cost. 901457), in cui si sottolineavano le difficoltà insite nella soluzione finanziaria adottata - l'on. Gui firmava una lettera (Comm. inquir. XXIII/c, 101) con cui, in relazione alla proposta della Lockheed del 5 gennaio, comunicava l'intendimento del Ministero di procedere all'acquisto di 14 C.130, con l'apposta condizione, oltre che del mantenimento del piano di compensazioni industriali previsto, che "sia possibile stipulare un accordo finanziario con il Governo degli USA per un prestito a lungo termine".

42. Si conclude così, con l'emissione di questa lettera di intento "condizionata", la prima parte di quella che si è considerata come la seconda fase del periodo Gui: di cui è rimasto al gen. Nicolò (di Costarmaereo) la sensazione viva ("ricordo benissimo") di una "corsa pazzesca... per poter portare le trattative ad un grado di completezza decente... una corsa ansiosa... per avere le compensazioni, i soldi..."(v. depos. ud. 11 luglio 1978) ed a proposito della quale lo stesso Gui ha ammesso che "il tempo bruciava" (ud. 9 maggio 1978).

Ora, valutando (nel quadro dell'indagine sull'eventuale movente corruttivo) il significato e le possibili ragioni dell'accelerazione del procedimento ad opera dell'on. Gui, è da chiedersi - alla luce della duplice coincidenza temporale, tra tale comportamento del Ministro e la parallela spedizione in Italia della rimessa Lockheed destinata (per l'85%) alla contribuzione politica, ed oggettiva, tra l'atto (appunto, la lettera d'intento) cui appare finalizzata l'azione del Ministro e quello che funge da premessa condizionante dell'erogazione politica (secondo l'accordo Tezorefo) - se tutto ciò non dimostri che, in questa fase, il Gui, prima (per quanto dimostrato) all'oscuro del patto di contribuzione, non ne sia poi divenuto partecipe o ne abbia, comunque, acquisito consapevolezza.

Sussistono elementi, a parere della Corte, che inducono a ritenere del tutto mancante la prova in ordine a tale partecipazione o consapevolezza.

Occorre, infatti, considerare che - se è pur vero che questa corsa con il tempo si concluse con la emissione di una lettera di intenti, quando ancora permanevano dubbi sulla possibilità di futuro finanziamento dell'operazione e non era stata, in particolare, sufficientemente verificata la praticabilità della soluzione "prestito" adottata, né la effettiva consistenza delle prospettate compensazioni (che Costarmaereo, ancora nel promemoria al Ministro 14 gennaio 1970, valutava insufficienti, stimandone il valore in poco meno di 10 milioni, a fronte dei 18 milioni e mezzo di dollari asseriti dalla Lockheed) - vero è anche però che il Ministro Gui (diversamente da quanto avrebbe poi fatto il suo successore Tanassi) non dissimulò tali irrisolti problemi di carattere finanziario ed industriale, ma anzi li esplicitò traducendoli nelle surriferite condizioni apposte alla lettera di intento del 15 gennaio.

Ora l'atto che, come si è visto, la Lockheed si attendeva ansiosamente per risolvere i suoi problemi interni di continuità della produzione ed alla cui emissione aveva quindi subordinato il pagamento della tangente politica (secondo le intese riflesse nell'accordo Tezorefo) era, in realtà, una lettera "impegnativa" di intenzioni, quale anche nella corrispondenza ufficiale tenuta da Costarmaereo era stata sempre prospettata come idonea ed indispensabile ad avviare la fase contrattuale dell'acquisto diretto.

E sin dal febbraio 1969 (cfr. Costarmaereo 21 febbraio 1969, Comm. inq. XXIII/b, 57) la Lockheed aveva chiarito di ritenere essenziale a tale impegno l'autorizzazione all'inizio della costruzione, il che, in effetti, fu poi contemplato nella bozza di lettera di intenzione predisposta dalla stessa Compagnia e successivamente concordata con Costarmaereo a conclusione delle trattative dei primi del gennaio 1970 (v. Comm. inq. XXIII/c, 91).

La lettera "condizionata" firmata (dopo le riassunte vicende) dall'on. Gui, invece non impegnava affatto la parte italiana, dacché non solo faceva chiaramente intendere che la Difesa non aveva ancora la disponibilità dei fondi necessari all'acquisto, ma neppure dava garanzia certa di averne per il futuro, essendone il reperimento in sostanza rimesso alla volontà di un terzo estraneo al rapporto, e cioè al Governo USA.

E infatti tale lettera non soddisfece gli americani tanto vero che la Lockheed - dopo aver invano tentato, con lettera del 20 gennaio, di ottenere lo scioglimento della surriferita condizione di finanziamento e dopo aver fatto, con altra lettera del 20 febbraio, l'ulteriore tentativo di provocare una risposta dell'on. Gui che suonasse consenso alla iniziativa, che essa dichiarava di aver intrapreso, di avvio della produzione di velivoli - ottenne poi una lettera impegnativa da parte del Ministro Tanassi, nel giugno 1970.

La riprova della mancata rispondenza della lettera di intento del Ministro Gui agli interessi della Compagnia (a parte l'esplicita affermazione in tal senso di Egan) è, del resto, fornita, sul parallelo versante della intesa contributiva, dalla circostanza che la tangente politica, anche se già disponibile a Roma, non venne in quel momento pagata.

43. L'aver così agito in modo che ne restavano deluse le aspettative della Lockheed e quelle connesse della parte politica beneficiaria del patto corruttivo costituisce, appunto, ad avviso della Corte, elemento insuperabile di contraddizione con le avanzate ipotesi di reità dell'on. Gui. Il quale, ove avesse perseguito (o comunque condiviso) lo scopo di fare acquisire al proprio partito la contribuzione politica, non avrebbe adottato un atto (come quello descritto) a questo fine incompatibile o per lo meno del tutto inidoneo.

44. Resta allora da spiegare la ragione per cui il Ministro, di fronte ai detti problemi industriali e soprattutto finanziari dell'operazione, pur avendoli correttamente valutati allo stato irrisolti, emise quella anomala lettera di intento, che la stessa difesa non esita a definire a non altro equivalente che a mera "espressione di speranza e di desiderio di acquistare gli aerei" e che di fatto gli americani considerarono "virtualmente priva di significato" (depos. Cowden S.E.C. 7 gennaio 1977).

Ora, non persuade che la giustificazione di tale comportamento possa essere quella assunta dall'imputato, di avere inteso in tal modo "bloccare i prezzi" dell'offerta Lockheed, dacché è evidente, su un piano di logica intrinseca prima ancora che economico-contrattuale, che l'impegno della Compagnia a non operare futuri aumenti di prezzo non poteva intendersi se non in funzione del corrispondente "impegno" di acquisto del cliente nei sensi come sopra chiariti (e cioè, appunto, del "fermo intendimento" a cui anche Costarmaereo fa riferimento nel menzionato telegramma del 29 dicembre 1969) e sarebbe rimasto, quindi, inoperante a fronte di una semplice comunicazione di proposito della controparte non implicante attuali e neppure sicure prospettive di vendita.

È verosimile, invece, che a tale comportamento dell'on. Gui abbiano concorso pressioni (senza le quali è da ritenere che non sarebbe stata emessa in quel momento una lettera di intento, neppure

condizionata), pressioni che su di lui dovettero essere esercitate - nel momento in cui la tangente si era resa disponibile - a mezzo dell'esponente politico (non è dato sapere se anche di Governo) ma che aveva concluso il patto corruttivo: persona verosimilmente in rapporti tali con il Ministro da consentire di dargli suggerimenti o raccomandazioni. Sulle quali è da credere che facesse affidamento il corruttore nel ritenere adempibile la promessa di decisioni di competenza del Ministro, che pur sapeva estraneo alle intese intercorse.

E che fosse nota, anche al corruttore, l'estraneità del Gui al patto di contribuzione è dato ragionevolmente desumere dalle dichiarazioni sul punto assolutamente esplicite e convergenti dei dirigenti della Lockheed, dei Lefebvre e dei soggetti tutti implicati nella corruzione, cui danno ulteriore supporto di credibilità la circostanza che ab initio la carica di Ministro della Difesa non risulta essere stata presa in considerazione tra quelle (indicate in codice nella lettera 28 marzo 1969 c.d. dell'Antilope) nel cui ambito, secondo Ovidio, avrebbe dovuto operarsi la ricerca dei canali corruttivi, ed anche il fatto che (come si vedrà), pur nel momento della maggior accelerazione, i contatti con il Ministro costituirono per il Lefebvre un problema, tanto da indurlo a ricorrere a vie mediate.

45. Piuttosto di fronte a tali esercitate pressioni, potrebbe riproporsi il sospetto di una consapevolezza che il Gui potesse a quel momento avere acquisito degli effettivi vantaggi che la parte politica beneficiaria dell'accordo corruttivo si riprometteva di trarre dall'operazione C.130.

Neppure tale sospetto riesce però a tradursi in principio di prova ove si consideri che il fatto che Gui avesse emesso una lettera d'intenti non impegnativa e, quindi inidonea per il conseguimento della tangente sul prezzo degli aerei, esclude che egli fosse consapevole del patto e in pari tempo conduce logicamente a ritenere che a giustificazione delle pressioni esercitate su di lui dovette essere addotto un diverso motivo, quale appunto quello di natura politica consistente nell'interesse del suo partito (allora solo al Governo) ad una sollecita dimostrazione della buona volontà di collaborazione del Governo italiano nel quadro dell'Alleanza Atlantica, al cui soddisfacimento ben poté il Ministro ritenere sufficiente l'emissione di una pur condizionata lettera di intenti.

Al che è da aggiungere che il Ministro non aveva ragione di dubitare che le pressioni di esponenti del partito fossero dovute al motivo prospettato, specialmente di fronte alle insistenti richieste allora provenienti dal Dipartimento di Stato USA dirette a conoscere le determinazioni dell'Italia in merito all'acquisto dei C.130 (v. Comunicazioni della nostra Ambasciata 3 gennaio 1970, arch. Mm. Dif.-Gabinetto, 82; e 7 gennaio 1970, arch. S.M. Difesa, 223).

D'altra parte è da tenere presente il clima particolare, di generale coinvolgimento, in cui l'operazione si svolgeva.

Un clima, invero, in cui tali pressioni potevano apparire al Ministro convergenti con le sollecitazioni che pur gli provenivano dagli uffici. E non solo dallo S.M.A. - il cui capo gen. Fanali troviamo accanto a Gui in tutti i momenti cruciali della vicenda, in visita il 27 dicembre, probabilmente per suggerirgli il numero degli aerei da acquistare e presente alla riunione del 14 per caldeggiare la soluzione "prestito" - ma anche dallo stesso Segretario generale Giraud, che, come si è detto, il 9 gennaio 1969, ricordava l'opportunità di non oltrepassare il termine del 15.

Un clima in cui anche le obiettive difficoltà, relative in particolare al finanziamento dell'operazione, venivano in certo qual modo stemperate dalle prospettive di fattibilità del prestito USA -

che la Lockheed aveva abilmente gonfiato, anche con l'ottenuto appoggio del Dipartimento di Stato USA (v. le citate comunicazioni della nostra Ambasciata) - nonché dagli affidamenti del Ministro del Tesoro. I quali dovettero assumere una certa consistenza ove si consideri che di una "autorizzazione di massima" data dall'on. Colombo (proprio relativamente alla soluzione "prestito") si parla nella riunione del 14 gennaio (v. l'appunto Donfrancesco), che a "precedenti nostri accordi verbali" si richiama Gui nella comunicazione del 17 gennaio con cui riferisce allo stesso on. Colombo il tenore dell'emessa lettera di intento; ed ove ancora si rifletta che, nella riunione del 20 febbraio successivo presso il Tesoro, di fronte alla acclarata impossibilità tecnica di un prestito tra Governi, fu il Ministro Colombo a suggerire di esplorare, sia presso l'IMI che la Corte dei Conti, la possibilità di una "convenzione a tre fra la Difesa-IMI-Lockheed". (Comm. inq. XIII/d, 14).

46. In questa stessa chiave di motivazioni si spiega anche l'attivazione successiva dell'on. Gui per il reperimento della copertura finanziaria, i cui punti di emergenza la Commissione inquirente ha individuato: nella richiesta di intervento per la stipulazione di un accordo finanziario con il Governo USA, tempestivamente avanzata al Ministero del Tesoro con la su menzionata lettera del 17 gennaio; nella comunicazione in pari data al Presidente del Consiglio; nella lettera del 3 febbraio (che, nel rispondere alla già menzionata richiesta della Lockheed del 20 gennaio di scioglimento della condizione inerente al finanziamento, pur accennando alle difficoltà che ritardavano la soluzione dei relativi problemi, assicurava, comunque, il massimo interessamento della Difesa), e nella iniziativa per la ricordata riunione tenutasi presso il Tesoro il 20 febbraio. In una sequenza, cioè, di avvenimenti che, a crisi di Governo già aperta, effettivamente sembrano esorbitare dallo stretto ambito dell'ordinaria amministrazione, ma il cui valore indiziante è - anche in questo caso - neutralizzato da un successivo comportamento del Gui in pieno contrasto con le aspettative e l'interesse della Lockheed e quindi incompatibile con un eventuale intento acquisitivo della contribuzione.

Ci si riferisce alla lettera 5 marzo 1970, con cui il Ministro - di fronte alla precedente già ricordata comunicazione 20 febbraio di Egan che (per metterlo avanti al fatto compiuto) lo informava dell'avviato inizio della produzione degli aerei - rispose invece, sottolineando la unilateralità della iniziativa, assunta a rischio della Società. Il che (come ritenuto anche dalla Commissione Papaldo nella sua ricostruzione della vicenda contrattuale) equivaleva, in pratica, ad una chiusura (per lo meno allo stato) della trattativa: rimanendo così frustrati i contrari sforzi della Lockheed (in questa fase intensificati) di superare lo scoglio del problema finanziario.

Ed è significativo che tutti gli interventi operati da Ovidio Lefebvre in questa direzione testimonino in ogni caso l'assenza di diretti contatti con l'on. Gui.

Infatti, è al gen. Fanali che Ovidio, il 25 febbraio, si rivolge per esprimergli le sue preoccupazioni sull'andamento dell'operazione e per pregarlo di intervenire presso il Ministro (arch. S.M.A. 200957).

Ed è al gen. Giraudò che scrive, sia il 2 marzo (v. atti Segredifesa, 237) - per esporgli una nuova ipotesi di pagamento, scaglionata in sette anni con facoltà di consegne anticipate (di cui il Segretario generale effettivamente avrebbe tenuto conto prospettandola nella riunione poi tenutasi presso la Corte dei Conti: v. depos. Zattoni, 17 febbraio 1978) - sia ancora il 18 marzo, per riferirgli dei contatti avuti con il dr. Milazzo, allora Ispettore Generale Capo del bilancio presso la Ragioneria Generale dello Stato, da cui avrebbe saputo del positivo avvio dell'operazione IMI- EXIMBANK

(v. arch. Segredifesa 340).

Il che diede occasione all'ultimo incontro del 20 marzo con il Ministro, dal quale Ovidio Lefebvre si recò accompagnato da Giraud, presente anche Zattoni: incontro conclusosi dopo appena dieci minuti (con l'incarico dato dallo stesso Giraud a Zattoni di prendere ulteriori contatti con Milazzo: cfr. annotazione a margine lettera 18 marzo 1970 cit.) ed evidentemente privo di alcun significato negativo nei riguardi dell'on. Gui.

47. Le conclusioni così raggiunte sulla inesistenza, quindi, di prova di un coinvolgimento, diretto od indiretto, del Ministro della Difesa nel patto corruttivo non sono, d'altra parte, neppure contraddette dalla documentazione americana che al Gui pur fa riferimento in relazione ad asseriti pagamenti.

Documento chiave è il memorandum indirizzato ai dirigenti della Lockheed Ricke e Morrow, che William Cowden ha riconosciuto di aver compilato alla fine del marzo 1971.

Questo documento - che si riferisce, quindi, alla seconda parte della vicenda (in cui è coinvolto il Ministro Tanassi) e si colloca, in particolare, nel momento in cui era ritenuto imminente il pagamento di una seconda quota delle "spese esterne", dopo che una prima quota era stata già corrisposta nel giugno 1970 (si dirà poi degli obiettivi riscontrati su tali circostanze) - esamina la situazione complessiva degli "accordi per il contratto C.130". Ed in questo contesto, appunto, opera retrospettivamente due riferimenti al Ministro Gui.

La prima (indiretta) indicazione del Gui è contenuta in una nota esplicativa in calce ad uno specchio riassuntivo dell'intero programma di pagamento, in cui si afferma che "più dell'85% di ciò è per il partito politico del Ministro. Passato e presente". È chiaro che con la locuzione "Ministro passato" si allude all'on. Gui. Ma è innegabile che il riferimento nei suoi confronti così operato non sta ad individuare il Gui come beneficiario e percettore della somma in questione. In quanto, invero, l'indicazione del Ministro, nel contesto logico e grammaticale della frase surriferita, risponde all'unica funzione di criterio individuativo del partito, cui invece la somma stessa si afferma destinata: partito appunto indicato come il "partito del Ministro della Difesa".

Mentre l'aggettivazione "passato e presente" (past and present), apposta dopo la parola Ministro, sta ulteriormente a specificare che a beneficiare della contribuzione politica (secondo lo scrivente) sarebbe in realtà non un solo partito, bensì due: e cioè, il partito del Ministro passato (vale a dire il partito del Ministro Gui: la D.C.) oltre che il partito del Ministro presente (vale a dire il partito del Ministro Tanassi: il P.S.D.I.). Specificazione questa, peraltro, sicuramente non coeva al testo del documento come è dato desumere dalla considerazione che i detti termini "past and present" sono apposti a mano, non risultano riscritti in luogo di identiche parole cancellate e seguono il segno d'interpunzione che concludeva la frase dattiloscritta.

Il secondo riferimento a Gui (sempre nell'ambito del memorandum a Ricke e Morrow) è contenuto, invece, nel contesto esplicativo della causale delle c.d. "spese straordinarie ammontanti a dollari 78.000"; a proposito delle quali, appunto, scrive il Cowden che "dovevano in realtà compensare il precedente Ministro e alcuni membri del suo team che ora sono al Ministero del Tesoro e rivedranno il contratto".

Anche questa indicazione risulta, però, priva di concretezza per un effettivo coinvolgimento dell'on. Gui nel detto pagamento.

Infatti, a prescindere dal rilievo che una somma come quella indicata sarebbe stata certamente incongrua per compensare un Ministro, tanto più se cumulativamente con altri, sta di fatto che alla stregua

del riscontro documentale oltre che testimoniale (v. deposizioni Cowden), la frase surriferita si rivela frutto unicamente di un equivoco, in cui incorse il Cowden nel riportare il contenuto della sua precedente annotazione in calce alla lettera indirizzatagli da Ovidio il 19 dicembre 1970 relativa ai 78.000 dollari pagati in base ad un accordo concluso con Egan (v. doc. Church 036,079 e S.E.C. 40024).

In quella circostanza, il Cowden - riassumendo per sua futura memoria quanto dettogli a voce dal Lefebvre sulla effettiva destinazione della somma - scriveva, infatti, di suo pugno la frase (leggibile per esteso nella copia S.E.C. 40024) "payment for team 0/Minister Gui" (pagamento per il "team" del Ministro Gui).

Il che rende, quindi, evidente che ciò che a distanza di mesi (nell'imprecisione del ricordo dei termini del summenzionato colloquio) sarebbe divenuto (nel memo del marzo 1971) una indicazione diretta del Gui, come beneficiario del pagamento, era, in realtà (nel momento in cui la notizia ricevuta da Cowden veniva da lui stesso fissata per iscritto) un semplice riferimento indiretto, per individuare - appunto in collegamento al Gui - (la o) le persone cui in effetti erano destinati i dollari 78.000 di che trattasi. Persone che, nella polivalente significazione del termine "team" adoperato dal Cowden (al di là delle riduttive interpretazioni tentate da Ovidio Lefebvre in dibattito), sembrano potersi collocare, in senso lato, "nella cerchia" del Gui, in un ambito cioè, di soggetti comunque a contatto con il Ministro, per la comune attività di Governo o di militanza politica, e che, proprio in virtù di tali rapporti, potevano in qualche modo premere sul Ministro o comunque contribuire ad orientarne l'azione nella direzione voluta dalla Lockheed. Tale cerchia resterebbe circoscritta dalla successiva indicazione (che per la sua specificità è difficile ascrivere ad errore), secondo cui le dette persone (o persona), al momento in cui Cowden compilava il memo per Ricke e Morrow (e cioè nel marzo 1971), si sarebbero trovate "al Ministero del Tesoro". Il che vale ad escludere che con il termine "team" si sia inteso far riferimento al gruppo di collaboratori facenti parte degli uffici direttamente dipendenti dal Ministro Gui, poiché nessuno di questi - secondo gli accertamenti eseguiti - risulta essere passato al Dicastero del Tesoro.

48. Del resto, che i 78.000 dollari in questione fossero destinati (e di fatto siano stati corrisposti) non già (e per nessuna parte) al Ministro ma esclusivamente a persone (o persona) del suo c.d. "team" risulta confermato dal riscontro documentale del detto pagamento.

Questo, con la formale copertura della soc. "Ikaria" (che rilasciò quietanza per il relativo importo) fu effettuato (in due tempi):

- quanto ai fr.sv. 73.000 (approssimativamente equivalenti a dollari 23.000), con un accredito del 15 febbraio 1971 disposto da Ovidio Lefebvre (tramite il c/c 611 presso la Banque pour le Commerce Suisse Israelien di un non identificato cambista) sul conto (n. 5052 presso la stessa banca) personale di Max Melca, presidente dell'Ikaria, che (come risulta dalle contabili acquisite per rogatoria) ne dispose, poi, in favore di Luigi Olivi;

- quanto ai residui dollari 55.000, con due assegni della First National City Bank di Roma in data 18 novembre 1971, richiesti da Ovidio a favore di Giulio Olivi (dollari 45.000) e Hans Hussy (dollari 10.000), su indicazione sempre di Luigi Olivi, rispettivamente fratello del primo e debitore del secondo.

Il che sta a dimostrare che, in entrambi i casi, il pagamento pervenne a quel Luigi Olivi, il cui ruolo nella vicenda - esclusa, per le ragioni già innanzi esposte, una sua diretta intermediazione nei confronti dell'on. Gui - resta, appunto, legato al team del Ministro: in prospettiva di una possibile funzione di tramite di contatti con persone della cerchia del Gui, che avrebbero dovuto premere su lui.

Contatti che l'Olivi potrebbe per altro aver mantenuto anche nel periodo successivo, nei confronti di chi, tra tali persone, poteva continuare a giovare alla Lockheed, per il motivo indicato nel citato memo Cowden del marzo 1971.

49. È conducente in tale direzione, una serie (seppur allo stato non compiutamente coordinata) di elementi emergenti dal carteggio processuale.

In primo luogo, l'accertata insussistenza di una effettiva e reale attività istituzionale dell'Ikaria, cui imputare il pagamento summenzionato.

La tesi iniziale della difesa Olivi, quanto ai vari studi, ricerche, rilevazioni e comparazione dati che l'Ikaria avrebbe svolto per conto della Lockheed, si è rivelata, infatti, inconsistente già alla verifica della Commissione inquirente, che ha sottolineato la assoluta inutilità ed inconferenza, ai fini della trattativa in corso, della pretesa documentazione di detti studi e ricerche (ad essa) esibita, e che, peraltro, non risulta essere stata consegnata prima al Lefebvre od alla Lockheed e neppure da questi richiesta.

Né maggior credito può darsi alla successiva affermazione di Ovidio Lefebvre, circa una attività promozionale dell'Ikaria per la Lockheed "in altri paesi del Mediterraneo", della quale non si rinviene traccia negli atti (né della Lockheed, né di Ovidio né dello stesso Olivi), mentre sta di fatto che l'accordo Ikaria- Lockheed, nelle sue varie stesure, fa esclusivo riferimento alla vendita del C.130 in Italia.

50. L'Olivi dovette essere, dunque, assunto a titolo personale, venendo in considerazione l'Ikaria, di cui egli era amministratore, solo per la copertura che poteva fornirgli.

È verosimilmente ad Ovidio, nuovo dell'ambiente italiano, l'ingaggio dell'Olivi (come già quello del Crociani) dovette essere suggerito da Antonio Lefebvre, che con l'Olivi era da tempo in rapporti di conoscenza e d'affari (v. dichiar. di Max Melca ed ammissioni di A. Lefebvre). Significativamente il primo incontro tra Ovidio e Luigi Olivi avvenne, infatti, in via del Nuoto, anche se Ovidio - come sempre proteso ad escludere o coprire interventi del fratello - ha tenuto a specificare che esso si svolse nel suo studio sito nello stesso ufficio in cui è lo studio di Antonio Lefebvre.

Ragione effettiva della scelta dell'Olivi dovette essere, comunque, senza dubbio quella (a contestazione ammessa dallo stesso Ovidio) rappresentata dalle "sue ampie relazioni con l'ambiente politico veneto" (a motivo anche della parentela con il deputato DC di Padova Marcello Olivi), che appunto gli davano modo di introdursi nella cerchia del Gui.

51. Il collegamento cronologico tra l'attività svolta dall'Olivi, cui si riferisce il detto pagamento di 78.000 dollari, e l'epoca del Ministro Gui è del resto confermato, oltre che dalle ammissioni degli stessi Olivi ed Ovidio (che datano l'inizio della loro collaborazione alla "metà del 1969"): dal citato documento 19 dicembre 1970 (lettera di Ovidio a Cowden) ove i 78.000 dollari sono considerati come parte di spese sostenute "fino al dicembre 1969"; dai numerosi (25) pernottamenti dell'Olivi in Roma accertati per il 1969 (in un periodo in cui, secondo Max Melca, l'Ikaria non aveva nessuna attività in Italia); dalla circostanza, infine, che il detto pagamento fu richiesto, con riferimento a prestazioni già effettuate, nella seconda decade del marzo 1970.

In tale epoca, infatti, l'Olivi presentò la prima bozza dell'accordo Ikaria (a firma Melca, indicante l'originario compenso di dollari 100.000, in due rate da 50), la cui data 18 marzo 1970 (come è risultato dal dibattimento processuale) è vera e reale, dacché la questione di una eventuale antidatazione si pone solo in riferimento al

testo modificativo dell'accordo (con compenso ridotto a dollari 78.000) che, secondo Ovidio, sarebbe stato redatto (dopo il saldo del pagamento) nel novembre 1971 e sostituito alla bozza precedente, mantenendone la data.

Del resto proprio nel marzo 1970, quando fu noto che l'on. Gui avrebbe lasciato il dicastero della Difesa, per cui restava superata l'esigenza di mantenere canali di pressione nei suoi confronti, è spiegabile che chi tale compito appunto si era assunto si preoccupasse di fissare per iscritto, con una generica attribuzione promozionale, le precedenti intese (da ritenere per la loro stessa natura solo oralmente concluse), così procurandosi un titolo autonomo formalmente giustificativo del pagamento che andava a richiedere.

52. È risultato comunque, dalla rogatoria espletata in Svizzera, che, oltre quella sopra indicata, altre somme furono pagate all'Olivi a mezzo dello stesso canale utilizzato per il primo versamento in fr.sv. 73.000 del 15 febbraio 1971 cit. e, cioè con accrediti sul c/c 5052 Melca-Ikaria provenienti dal c/c 611 della Banque pour le Commerce Israelien.

Si tratta esattamente dei bonifici 11 febbraio 1971, per fs. 99.810; 28 maggio 1971, per fs. 40.000, i quali, uniti a quello di fs. 73.000 del 15 febbraio, compongono, per equivalenza, quella somma di dollari 50.000 di provenienza Lockheed che figura indicata nella lettera 2 febbraio 1971, con la quale il Melca preannunciava al proprio Istituto di credito che sul suo conto sarebbe stata accreditata l'anzidetta somma di dollari 50.000.

Sempre con provenienza dal c/c 611 risulta, infine, accreditato sul c/c 5052 Melca-Ikaria un ultimo bonifico per fs. 102.564 sotto la data del 18 ottobre 1971.

53. Per quanto attiene poi al periodo successivo alla gestione Gui, l'Olivi risulta ancora presente a Roma, esattamente nei giorni 24 aprile, 24 e 26 giugno, 6 e 28 ottobre 1970; e non per conto dell'Ikaria che neppure in quel momento aveva affari in Italia.

54. Tutti questi elementi (punti 49 a 53) inducono appunto a ritenere che Luigi Olivi abbia concorso ad attività corruttiva per conto della Lockheed, nei confronti però di soggetti diversi dall'on. Gui e allo stato non identificati, ricevendo per tale sua attività compensi di imprecisato ammontare.

II

55. Il 27 marzo 1970 si insediava, quale Ministro della Difesa, Mario Tanassi e nominava suo segretario particolare Bruno Palmiotti.

La loro responsabilità per il reato di corruzione ad essi ascritto è, a giudizio della Corte, sicuramente provata.

Nonostante l'ostinato diniego di entrambi di essere stati corrotti e di avere ricevuto somma alcuna da Ovidio Lefebvre, questi li ha sempre tenacemente accusati, sia nei suoi promemoria (ad eccezione del primo riconosciuto falso dal perito), sia nei confronti e nell'interrogatorio dibattimentale. Ed in verità le prove a loro carico sono manifeste, indipendentemente dalle accuse di Ovidio. Il quale, peraltro, come particolarmente si dirà, al n. 68, non avrebbe avuto alcun interesse ad insistere nell'accusarli.

56. Un primo elemento che la Corte ritiene rilevante, ai fini della prova della corruzione del Tanassi, è che egli, appena poco tempo dopo il suo insediamento, abbia preso determinazioni in ordine ai complessi problemi di carattere finanziario e industriale relativi all'approvvigionamento del C.130, prima ancora di essere compiutamente informato da Costarmaereo della ripresa delle trattative con la Lockheed e delle prospettive di soluzione dei detti problemi.

Al che fa riscontro che, in coincidenza di tali determinazioni o in giorni di poco precedenti, il Ministro ricevette visite di Ovidio Lefebvre, che a non altro appaiono dirette se non a coinvolgerlo nel

patto corruttivo.

57. A parte una prima visita di presentazione in data 8 maggio indicata dal Lefebvre, della quale non v'è traccia documentale (presumibilmente perché Ovidio si era fatto accompagnare da altra persona sotto il cui nome era stata prenotata la visita), dal registro delle udienze, dalla cronistoria e dal registro "passi" risultano, infatti, visite di Ovidio a Tanassi il 18, 21 e 27 maggio 1970.

Ora è significativo che il 21 maggio, dopo aver parlato con il Lefebvre, il Ministro si incontrò con i generali Girauco e Zattoni. Questo ultimo, convocato per esporre i problemi relativi all'acquisto dei C.130, riportò l'impressione che il Tanassi ne fosse in realtà già edotto. Al punto che, riferitegli le condizioni alternative indicate nella ultima proposta di contratto del 25 aprile 1970, scartò subito l'ipotesi del pagamento settennale e ordinò che si procedesse a quanto necessario per l'accettazione dell'offerta con pagamento in tre esercizi.

E, di fronte a rilievi di Zattoni sulla mancanza dei fondi e sulla inadeguatezza ed incertezza delle compensazioni industriali prospettate, replicò che i fondi li avrebbe trovati lui, aggiungendo (come egli stesso ha sostanzialmente ammesso) "l'Italia è uno strano Paese! Più si fanno debiti e meglio è". (deposizione Zattoni).

Pochi giorni dopo tale incontro, si verificò una circostanza che conferma l'esistenza di una trattativa personale - parallela a quella ufficiale - tra il Tanassi e i rappresentanti della Lockheed.

E, cioè, la presentazione spontanea, da parte della Compagnia, non sollecitata da Costarmaereo, di una bozza di lettera di intento predisposta "in armonia con la scelta (triennale) operata dal Ministro" (dep. Zattoni).

Analogamente significativo è che due giorni dopo l'ultimo dei ricordati incontri con Ovidio - e cioè il 29 maggio - il Tanassi comunicò a Zattoni e Girauco la decisione, già presa, di firmare la lettera di intento (dep. Zattoni). La decisione fu confermata con l'ordine telefonico impartito il successivo 30 maggio di preparare la detta lettera per il 1 giugno.

E, di fronte alla perentorietà di questo ordine Zattoni - che nei citati incontri aveva reiteratamente rappresentato al Ministro le difficoltà che si opponevano alla firma - restò sorpreso al punto che - pur non accogliendo il suggerimento datogli dal gen. Nicolò, di richiedere un ordine scritto dal Segretario generale - volle comunque registrare l'ordine verbale ricevuto, richiamandolo sia nella lettera, sia nel promemoria datati 1 giugno 1970, con i quali trasmetteva la bozza di lettera di intento.

58. La concatenazione di tali elementi smentisce nel modo più palese la prospettazione difensiva del Tanassi, il quale vanamente ha tentato di sdrammatizzare l'oggetto delle visite di Ovidio Lefebvre, riportandole ad una generica sollecitazione della pratica per i C.130 e ricordando come si fosse anche parlato di un progetto per l'edizione dell'"opera Omnia" dell'umanista Francesco D'Ovidio, nonno del Lefebvre, a lui unito idealmente per la comune origine molisana.

Del resto Ovidio ha ammesso il reale contenuto delle sue visite al Ministro, dichiarando che queste rappresentarono "tre tappe": la prima di presentazione, la seconda interlocutoria, la terza (evidentemente quella del 27 maggio) più concreta, in quanto Tanassi sciolse ogni riserva nel senso che avrebbe fatto la lettera di intenti.

Lo stesso Ovidio ha aggiunto che tali incontri seguirono a un colloquio, in Roma, tra la fine di aprile e i primi di maggio del 1970, di Egan con l'Innominato. Il quale ultimo suggerì, poi, di prendere il primo contatto con il Ministro, previo appuntamento con il suo segretario Palmiotti.

Precisazioni, queste, che, alla luce dei riscontri obiettivi di cui

subito si dirà, inducono ad identificare nell'imputato Camillo Crociani il canale utilizzato da Ovidio Lefebvre per avvicinare il Tanassi, restando superfluo attardarsi nella ricerca di un supposto Innominato la cui opera si sarebbe risolta in una superfetazione.

Il Crociani, infatti, era notoriamente amico del segretario di Tanassi e con lui in rapporto di confidenza politica ed appunto il Crociani, prima delle ricordate visite di Ovidio al Ministro, si incontrò con Palmiotti il 27 aprile (e poi ancora il 13 maggio: v. registro "passi").

59. L'importanza del ruolo svolto dal Crociani in questa fase della vicenda si desume poi anche dalla circostanza che, in coincidenza con il giorno stabilito dalla Lockheed per la ripresa delle trattative con Costarmaereo (v. telex ad Ovidio 3 aprile 1970) e, cioè, il 16 aprile, fu da Egan stipulata a Roma la modifica dell'accordo Com.El., con spostamento al 30 ottobre del termine per l'emissione della lettera di intenti (già fissato al 31 gennaio 1970, nel precedente accordo del 18 ottobre 1969). E che la Com.El. fosse uno strumento operativo del Crociani, predisposto a fini di copertura dei pagamenti corruttivi (in particolare in favore del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica) si è già ampiamente dimostrato.

60. La rinnovazione dell'accordo Com.El., per altro verso, dà riprova della permanente aspettativa della Lockheed in una attività di appoggio da parte del Fanali.

Ed è significativo che questi, dopo un colloquio con Ovidio il 19, si recò dal Ministro il successivo 20 maggio. E, cioè, il giorno stesso in cui Tanassi riceveva anche il "prof. Cruciani", di cui alla annotazione in tale data nella "cronistoria delle visite", nel quale appunto verosimilmente si identifica l'imputato Camillo Crociani.

61. L'evolversi parallelo della vicenda corruttiva sul duplice piano militare e politico si trova (volutamente) riflesso nei rispettivi accordi di copertura.

La stessa data del 16 aprile 1970, in cui fu redatto il 2° accordo Com.El., appare infatti anche nel secondo accordo Tezorefo, analogamente firmato da Egan. E non rileva qui esaminare l'assunto difensivo che questo documento sia stato redatto "a posteriori" nel novembre 1971, giacché ciò che rileva è che, quando (in ogni caso molto tempo prima dello scandalo) si provvide ai fini contabili a costruire le pezze d'appoggio dei "pagamenti speciali", si scelse la data predetta. Evidentemente perché proprio in quel giorno la Lockheed aveva avviato la nuova fase della corruzione, che - come si dirà - si differenziava rispetto alla prima solo quanto allo scaglionamento del pagamento in tre rate.

62. La sequenza degli avvenimenti successivi conferma ulteriormente che l'azione del Ministro procedeva ormai di concerto ed in sintonia con la controparte americana; e in prospettiva dell'acquisizione della prima rata delle tangenti, il Tanassi poteva avere l'esigenza, e insieme l'urgenza, di disporre (nell'imminenza delle votazioni regionali) di un finanziamento per la campagna elettorale.

Ancora il 1 giugno Zattoni presentava a Tanassi un promemoria, preparato spontaneamente.

Questo documento faceva seguito (con significativa iterazione) alla relazione del 25 maggio 1970 che lo stesso direttore di Costarmaereo (dopo il ricordato incontro del 21, in cui il Ministro gli aveva dato disposizione di procedere alla accettazione della offerta americana) si era affrettato ad inviare sia allo S.M.A. che all'ufficio del Segretario generale, definendo a chiare lettere "non realistica l'assunzione di un impegno sotto qualsiasi forma con la Lockheed".

In particolare, sotto il profilo della copertura, veniva sottolineato come le assegnazioni preventivate per gli anni 1971 e 1972 non consentissero assolutamente l'assunzione di impegni quali quelli

connessi all'acquisto del C.130, essendo gli stanziamenti già insufficienti a far fronte ad altri preesistenti e programmati impegni di spesa. Per cui si concludeva suggerendo di subordinare la firma "al chiarimento di quelle disponibilità finanziarie".

Relativamente, poi, alle compensazioni offerte si reiteravano le perplessità già espresse sulle effettive possibilità di commesse per l'importo indicato dalla Lockheed di 18 milioni e mezzo di dollari, ritenendosi sicuri ordinativi per non più di 5 milioni.

E che tali preoccupazioni avessero fondamento si era potuto rilevare già alla fine dell'aprile 1970 quando, per un inatteso irrigidimento della ditta Allison, si erano vanificati gli accordi raggiunti con l'Alfa Romeo per l'assemblaggio e le revisioni dei motori T/56 e per le altre compensazioni industriali nel quadro del programma C.130. Il che emerge dal telegramma 30 aprile 1970 a firma di Zattoni, indirizzato alla Lockheed - e per conoscenza a Segredifesa e allo S.M.A. - nel quale si sottolinea inoltre che "il rifiuto dell'Allison di dare corso all'accordo con l'Alfa Romeo potrebbe ripercuotersi sulle nostre decisioni finali circa l'approvvigionamento dei velivoli C.130".

L'ampio testimoniale escusso al riguardo ha, del resto, puntualmente confermato le valutazioni contenute nei citati documenti: in particolare, Zattoni ha ribadito di avere esposto a voce, al Ministro, in ogni occasione in cui ebbe ad incontrarlo, le stesse riserve contenute nei suoi scritti; Giraud, nel confermare quanto riferito da Zattoni, ha asserito di avere egli stesso sostenuto la necessità di subordinare la firma della lettera di intento all'accertamento delle disponibilità finanziarie; Nicolò ha dichiarato: "sei volte abbiamo scritto che non c'era la copertura finanziaria".

63. Pur di fronte all'evidenza delle difficoltà, così ulteriormente illustrate e ribadite, il Ministro non desistette, però, dal suo proposito di emettere la nuova lettera di impegno. Evidentemente perché era proprio questo l'atto che la Lockheed si aspettava di ottenere da lui, dopo che la precedente lettera del Ministro Gui - come si è detto - era risultata non soddisfacente, per il suo contenuto condizionato ad un evento -il prestito USA - di cui si aveva ormai la certezza che non si sarebbe verificato.

Del resto, nella sua difesa, Tanassi ha ammesso la sua piena consapevolezza a quel momento dei detti problemi industriale e finanziario, sostenendo per altro di aver dato adeguata soluzione al primo; mentre, quanto al secondo, a giustificazione del suo operato, ha addotto principalmente il motivo di aver appreso, nel corso di un incontro risalente all'8 maggio 1970 con il Ministro Colombo, che esisteva la possibilità di reperire i fondi, utilizzando residui passivi della difesa. Cosa questa che gli avrebbe consentito il finanziamento della legge 27 maggio 1970, n. 365, sull'indennità di volo per i piloti, e che appunto lo avrebbe convinto che c'era la possibilità di fare ricorso a tale fonte di finanziamento anche per l'acquisto dei C.130.

Su quest'ultimo punto, va anzitutto osservato che, alla copertura dell'onere derivante dalla citata legge per l'esercizio finanziario del 1970, non si provvide utilizzando residui passivi, bensì mediante riduzione, per l'importo di 8 miliardi, dello stanziamento iscritto sul capitolo 3523 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio del 1970 in corso.

Ma, a parte ciò, non risponde al vero la tesi di una soluzione (ricorso a residui passivi) che invece fu trovata (si vedrà in che modo) solo dopo avere inutilmente esperito tutte le vie per ottenere il finanziamento in altra guisa.

Basti per il momento osservare che - come risulta dall'appunto

Donfrancesco in data 29 maggio 1970, confermato dalla deposizione Zattoni - il Ministro, nella riunione in pari data, si riprometteva di ottenere dal Governo una assegnazione congrua in bilancio, dimostrando così che, all'epoca, la sua "filosofia" era appunto espressa dalla frase già ricordata: "finché sono ministro i fondi si troveranno".

D'altra parte, anche relativamente al profilo delle compensazioni, l'assunto difensivo del Tanassi risulta del tutto pretestuoso.

Egli, infatti, ha ritenuto addirittura di ascrivere a suo merito di avere tenuto in grande considerazione tale problema.

Ma non si vede, in realtà, dove ciò si rifletta dato che l'importo degli ordinativi previsti risulta nella lettera identico a quello originariamente indicato dalla Lockheed nell'offerta del 5 gennaio 1970, mentre, quanto all'incertezza sulla possibilità di effettiva assegnazione di tali commesse, nessuna assicurazione o garanzia ulteriore era stata ottenuta. E se pur la lettera di intento prevedeva un potere di sospensione del contratto od annullamento dell'impegno per il caso di mancata realizzazione delle compensazioni, fu subito chiaro che tale previsione (del resto già contenuta nella bozza predisposta dalla Lockheed) era destinata, nell'intenzione del Ministro, a rimanere un puro e semplice espediente verbale. Dacché - come tra breve si vedrà in occasione dell'esame ulteriore della vicenda Allison - presentatasi l'occasione di far valere la riserva di sospensione, Tanassi disattese puntualmente i suggerimenti e le proposte in tal senso pervenutigli dagli Uffici.

64. Il 1 giugno - verosimilmente sulla base delle assicurazioni di imminente emissione di una lettera di intenti, date ad Ovidio dal Ministro nel colloquio del 27 maggio - la Lockheed accreditava sulla First National City Bank di Roma, la somma di dollari 653.000 a disposizione di Mr. Johnston, da utilizzarsi per i "pagamenti speciali", secondo le istruzioni già date il precedente mese di dicembre.

Il 2 giugno, poi, prima ancora che la lettera di intento fosse stata emessa, Kotchian telegrafava a Cowden (in Roma) e lo autorizzava ad accettarla e ad effettuare "il pagamento della prima rata dello speciale compenso".

L'intervento personale del Presidente della Corporation si era reso necessario perché egli solo - come ha riferito - aveva l'autorità di consentire una "deroga all'accordo" (Tezorefo), nel senso che il pagamento, per l'urgenza prospettata, avvenisse (non dopo ma) prima della emissione della lettera di intento.

65. Il 3 giugno Tanassi firmò, quindi, l'impegno all'acquisto di 14 aerei C.130 e relativi materiali accessori con la previsione che "la copertura dell'operazione troverà risoluzione a partire dall'esercizio 1971 nell'arco di tre anni e gli importi da corrispondere si riferiranno a tale ripartizione" e che di conseguenza "la ditta sarà in condizioni di assolvere il piano di consegne riportato nella proposta del 25 aprile 1970 che verrà incorporata nello schema contrattuale in corso di definizione", il cui perfezionamento, con la registrazione finale, "si ritiene potrà aver luogo entro il 30 giugno 1971".

Della clausola relativa alle compensazioni industriali si è già detto prima.

Lo stesso 3 giugno copia della lettera di intento veniva consegnata a Cowden brevi manu.

Nel frattempo - tramite il suo segretario Palmiotti - il Ministro si era assicurato della disponibilità della Lockheed a pagare la prima rata della contribuzione politica. Che, infatti, gli venne corrisposta con le modalità e nei tempi che risultano dalla narrazione, sul punto, di Ovidio Lefebvre.

66. Ritiene, infatti, la Corte di dover sostanzialmente dar

credito, anche per i motivi che verranno indicati nei paragrafi 67-68, alle dichiarazioni dell'imputato Ovidio Lefebvre, dichiarazioni divenute via via più precise (e sempre più puntualmente confermate dalle acquisizioni probatorie), man mano il progredire dell'iter del giudizio, coerentemente all'assunto di fondo espresso nella lettera all'avvocato De Luca del 7 marzo 1976: "erogazioni... attraverso consegna materiale di banconote, così come il Ministro volle e guidò per tramite di chi gli è più vicino".

Racconta dunque Ovidio Lefebvre che l'indicazione della prima rata in 200 milioni di lire italiane gli venne data dall'Innominato e che Palmiotti, nella sua veste di Segretario del Ministro, gliela confermò. Egli, Ovidio, ebbe contatti con Palmiotti nei giorni del 1° versamento anche attraverso conversazioni telefoniche, al numero riservato 485549. In un incontro per combinare la lettera di intento Palmiotti gli disse: "Io so che debbo ricevere prima 200 milioni e poi vi sarà consegnata la lettera di intento".

Si creava, così, per Ovidio un problema difficilmente districabile perché, mentre la società Lockheed intendeva pagare soltanto dopo l'emissione della lettera, il Ministro condizionava tale emissione al previo pagamento.

Ovidio, quindi, trovò la soluzione predisponendo in anticipo il pagamento in lire italiane, senza attingere ai dollari Lockheed che sarebbero poi stati utilizzati a titolo compensativo nel modo che si vedrà.

E fece all'uopo ricorso al fratello Antonio, che mise a sua disposizione la somma necessaria, essendo pienamente consapevole (come si vedrà al paragrafo 93) dello scopo e della destinazione della somma.

Dopo un intricato giro bancario, di cui in seguito, Ovidio il 3 giugno 1970 si recò con Cowden al Ministero tra le 11 e le 12. Aveva la disponibilità della somma parte in assegni (120 milioni) ed il resto in contanti (80 milioni). Gli assegni erano circolari ed intestati per cautela a nomi fittizi di Bettini, Guzzoni, Cossaria ed altri. Giunto, quindi, al Ministero fu ricevuto dal Palmiotti che gli disse che la lettera di intenti era stata già firmata, ma si rifiutò di ricevere assegni, pretendendo che il pagamento venisse effettuato interamente in contanti.

Lasciato il Ministero, Ovidio espresse a Cowden il proprio disappunto per questa richiesta e, mentre il funzionario della Lockheed si recava a Costaromaereo per ritirare la lettera di intento, Ovidio, a sua volta, si dirigeva in banca per le operazioni necessarie.

Tempo dopo, forse il 5 giugno, preparata la somma liquida, sistemata in buste contenute nella sua borsa, Ovidio si recò a prendere Cowden al Grand Hotel, gli mostrò il contenuto della borsa e quindi tornarono insieme al Ministero. Quivi Ovidio e Cowden furono ricevuti in una saletta (salotto verde) dalla quale il solo Ovidio venne introdotto nello studio del dott. Palmiotti. Al Palmiotti consegnò le buste e costui, senza verificarne il contenuto, le ripose nel cassetto a destra della scrivania.

Subito dopo, lasciato il Palmiotti e gradendo che Cowden conoscesse di persona il Ministro, chiese ed ottenne di poterlo incontrare per ringraziarlo della lettera di intento.

67. Nonostante alcune differenze, peraltro di modesto rilievo (ma tali da indurre a considerare scarsamente verosimile l'ipotesi di un preventivo accordo processuale tra i due) la Corte ritiene le dichiarazioni di Cowden sostanzialmente conformi a quelle di Ovidio Lefebvre.

La sua versione diverge da quella di Ovidio nella circostanza che, a parte la prima deposizione alla S.E.C., nelle altre tre deposizioni successive, ha dichiarato che la consegna fu fatta al Ministro. Ma

l'errore è facilmente spiegabile ove si rifletta che Cowden fu lasciato da Ovidio nel salotto verde e che può quindi avere equivocato sulla stanza in cui Ovidio si recò o sulla persona cui eseguì la consegna, sapendo peraltro che il denaro era destinato al Ministro.

Altra divergenza consiste nel fatto che in una deposizione (la seconda alla S.E.C.) Cowden afferma che, mentre Ovidio era dal Ministro, egli rimase nell'anticamera e che nell'anticamera v'era Palmiotti. Ciò è stato ritenuto in contrasto con l'affermazione di Ovidio di aver fatto il pagamento al Palmiotti, sul rilievo che non fosse possibile che in quel momento questi si trovasse vicino a Cowden. Senonché, occorre ricordare che Ovidio ha anche dichiarato di aver cercato gli uscieri e chiesto di vedere il Ministro dopo aver lasciato il Palmiotti.

In questo frattempo, appunto, il Palmiotti può avere incontrato Cowden, mentre dal suo ufficio si recava dal Tanassi, attraversando l'anticamera (cosiddetto salotto verde) in cui il funzionario della Lockheed si trovava. A questo proposito, non ha peso l'argomento del Palmiotti di non aver potuto avere una conversazione con Cowden a causa della sua ignoranza della lingua inglese, circostanza questa di cui la Corte non dubita, ma che non ha rilievo, poiché il Cowden non ha detto di aver avuto una conversazione, bensì di non ricordare se vi fu una conversazione.

Un ulteriore contrasto sussiste nel divario circa il tempo necessario ad ottenere i contanti (come richiesto da Palmiotti il 3 giugno), che secondo Cowden sarebbe stato di parecchi giorni, divario psicologicamente spiegabile con il fatto che le operazioni di provvista in lire iniziarono come si è detto il 1 giugno, sicché, nel suo ricordo, il Cowden può avere erroneamente assommato circostanza a circostanza, rimanendogli l'impressione dello svolgersi delle operazioni "in parecchi giorni" Dinanzi a questi minuti particolari, che spesso tuttavia in altre occasioni concordano, come quello del disappunto di Ovidio alla richiesta di monetizzazione degli assegni predisposti, occorre invece sottolineare che la narrazione, nella sua sostanza, coincide esattamente quanto alle fasi essenziali della vicenda. Il pagamento vi fu; esso avvenne all'interno del Ministero; fu fatto in due tempi, a causa della richiesta di denaro contante; la somma si aggirava tra i 350 e 400 mila dollari (e pertanto non tutti i 653.000 della prima rimessa vennero impiegati per il pagamento di questa prima contribuzione politica); Cowden non partecipò alla materiale consegna del denaro; avvenuto il pagamento, Cowden e Ovidio furono ricevuti dal Ministro.

68. Conviene a questo punto esaminare l'argomento difensivo che gli imputati Tanassi e Palmiotti hanno addotto a sostegno della propria posizione, e cioè che tutti gli elementi a loro carico si trarrebbero soltanto da affermazioni di Ovidio Lefebvre o del Cowden (in atti di corrispondenza reciproca, alla Compagnia od a terzi), che non risponderebbero al vero. E troverebbero la loro unica spiegazione nel fatto che il Lefebvre, con la complicità appunto del Cowden, avrebbe in realtà millantato, verso la società Lockheed, un inesistente credito presso il Tanassi, al fine di appropriarsi di quella somma che la Ditta americana aveva invece destinato a pretese contribuzioni politiche.

A confutare tale tesi, alla quale dovrebbe pervenirsi attraverso la dimostrazione puntuale di falsità, contraddizioni e inverosimiglianze in tutto ciò che afferma Ovidio Lefebvre, basterebbe la ricostruzione della vicenda sotto il profilo del comportamento del Tanassi, quale si è visto e quale si vedrà, mosso da un evidente interesse personale a concludere in ogni modo l'acquisto dei C.130 H.

Non è tuttavia superfluo contrapporre a simile linea difensiva alcune osservazioni, pure di carattere generale, che valgono tanto per

il pagamento che s'è appena ricordato, tanto per quello successivo del giugno 1971.

Quello che Ovidio ha riaffermato dopo il suo ritorno in Italia, in piena consapevolezza delle conseguenze che potevano derivargliene, con la sua ammissione di pagamenti effettuati in favore del Ministro, costituisce una sorta di chiamata di correo, la quale, lungi dallo scagionarlo, lo coinvolge come parte attiva del reato di corruzione. Con maggiore utilità processuale egli avrebbe potuto fare propria la tesi della (iniziale) millanteria in danno della Lockheed e della (successiva) calunnia nei confronti del Tanassi. La quale - ove condivisa (o almeno posta in dubbio) dalla Corte (e la convergenza con le difese del Tanassi avrebbe costituito motivo di speranza in tal senso) - di certo gli avrebbe aperto più favorevoli prospettive.

Poiché di tali fatti, antecedenti alla sua estradizione e non riconducibili ai reati per cui questa era stata concessa, difficilmente il Lefebvre poteva temere di essere chiamato a rispondere attesa la clausola di specialità con cui l'extradizione era stata concessa.

D'altra parte, lo scopo che avrebbe mosso il Lefebvre ad accusare, con il memorandum 16 marzo 1976 alla Procura di Roma, il Ministro Tanassi è da quest'ultimo individuato nell'intento di sottrarre al giudice ordinario la cognizione del caso, in modo da far sì che fosse la Commissione inquirente, notoriamente lenta e non incline a dare sbocco ai provvedimenti, ad assumere l'inchiesta. Il che si sarebbe risolto in favore del fratello Antonio in quel momento astretto da provvedimento restrittivo della libertà.

Senonché, tale scopo si sarebbe potuto realizzare (e con maggiore reale utilità) anche se Ovidio Lefebvre avesse avallato la tesi della millanteria, liberando in tal modo da ogni accusa il fratello, che egli ben sapeva fornitore della valuta. E ciò tanto più quando - terminati con celerità i lavori della Commissione inquirente, e rimesso il processo alla Corte costituzionale - Ovidio veniva estradato e chiamato a rispondere, in ordine al reato di corruzione propria.

Se quindi Ovidio ha persistito nell'accusa nei confronti del Tanassi non è per un calcolo di convenienza a favore proprio o del congiunto. E, per ciò, egli è credibile quando sostiene di essere stato mosso nelle sue affermazioni dall'obbligo morale di convalidare le dichiarazioni conformi a verità già rese sul punto dai dirigenti Lockheed nelle varie sedi USA.

In linea generale, si può poi ancora osservare che la tesi della millanteria non regge nemmeno sotto il profilo intrinseco, restando cioè inverosimile, dinanzi alle cautele ed ai controlli adottati dalla Lockheed.

E, infatti, di piena evidenza che per poter portare a termine un piano siffatto, Ovidio avrebbe, di necessità, dovuto previamente assicurarsi la complicità dei funzionari della Lockheed, deputati a disporre l'erogazione delle somme in questione e a controllarne l'effettiva destinazione. Ora basta ripercorrere cronologicamente lo svolgersi degli avvenimenti per rilevare invece che l'operazione si svolse in un lungo arco temporale, con modalità spesso modificate nel corso dell'iter e con conseguenti approvazioni di più personaggi, la cui partecipazione, non essendo prevedibile, rendeva aleatoria, se non impossibile, quella previa intesa, indispensabile per nascondere alla Lockheed la fraudolenta destinazione delle somme erogate. In tal modo, se nel versamento della prima tangente furono coinvolti come diretti protagonisti Johnston, Cowden e Ovidio, nella seconda vi furono Brown e Cowden, mentre della terza tutto rimane incerto, salvo l'intervento personale di Egan, oltre a quello di Cowden. L'ipotesi di un accordo a due, tra Ovidio e Cowden, ventilata dalla difesa dei coimputati, non risulta per ciò atta a spiegare logicamente una destinazione della somma diversa da quella corruttiva, mentre un'ipotesi di accordo tra

numerose persone va senza altro esclusa per ragioni di logica comune.

Ancora sotto il profilo intrinseco non resta che considerare, in linea generale, che le modalità prescelte da Ovidio Lefebvre per effettuare i pagamenti e che trovano riscontro documentale, risulterebbero del tutto incomprensibili ove si voglia accedere alla tesi della millanteria. Sarebbe in particolare inspiegabile il perché Ovidio in occasione dell'arrivo a Roma di entrambe le tangenti, abbia avuto la necessità di dissimulare attraverso complicatissimi giri bancari che saranno illustrati al paragrafo 90 l'anticipazione di ingenti somme fattegli dal fratello Antonio.

69. L'evolversi della situazione dimostra, ora, come privo di ogni consistenza sia l'assunto difensivo del Tanassi, secondo cui la formulazione della lettera di intento, col previsto potere di sospensione od annullamento dell'ordine di acquisto, rappresentava una garanzia per il rispetto dell'impegno delle compensazioni.

Dopo la firma della lettera, si presentò - come si è detto - l'occasione propizia per far scattare tale garanzia, ma il Ministro non se ne avvalse.

Ed, infatti, con una lettera datata 19 giugno 1970 diretta a Tanassi, il Presidente dell'Alfa Romeo, Giuseppe Luraghi, lamentava che l'Allison, con argomentazioni "ridicole e speciose", aveva comunicato che non intendeva rispettare l'accordo raggiunto con l'Alfa Romeo, nel quadro delle compensazioni offerte dalla Lockheed a fronte dell'approvvigionamento da parte italiana dei 14 C.130 H, e che tanto veniva segnalato personalmente al Ministro "perché possa decidere i passi più opportuni, nell'ambito della difesa dell'autonomia decisionale italiana e della necessità di assicurare alla azienda di Napoli dell'Alfa Romeo un lavoro (per il quale stava già attrezzandosi) che le è indispensabile ad evitare una carenza di lavoro".

Degna di significato è l'annotazione manoscritta di Zattoni su detta lettera, nella quale si legge che "l'indefinibile comportamento dell'Allison" è stato da noi "stigmatizzato" (con evidente riferimento al già citato telegramma del 30 aprile 1970 diretto alla Lockheed) e "tre volte esposto a voce al Ministro Tanassi oltre che al Segretario generale" (con altrettanto evidente riferimento agli incontri avuti da Zattoni col Ministro sotto le note date del 21, 29 maggio e 1 giugno 1970). Ed ancora più significativa al riguardo è la frase riportata al punto 4 delle note 11 luglio 1970 a firma Zattoni, anche esse relative alla lettera 19 giugno 1970 di Luraghi al Ministro, frase che così recita: "A livello superiore e per necessità che trascendono le competenze di questa Direzione Generale fu deciso di inviare alla Lockheed la lettera di intento per l'ordinativo di 14 velivoli C.130". Ed allora, sulla base di tali risultanze, può affermarsi che il comportamento del Ministro è da censurare non solo per aver firmato la lettera d'intento nonostante la consapevolezza della mancanza di una seria offerta di compensazioni, ma anche per non essersi avvalso della prevista facoltà di sospensione o annullamento della lettera, quando subito dopo gli furono personalmente segnalati i presupposti per un legittimo esercizio di tale potere e gli fu dato un chiaro suggerimento in tal senso.

D'altra parte non può che qualificarsi sorprendente la giustificazione addotta dal Tanassi in udienza, a proposito del potere di sospensione in genere e con riferimento alle compensazioni in specie, secondo cui "se a causa delle compensazioni si voleva sospendere, gli uffici potevano farlo, poiché quella era parte esecutiva che riguardava gli uffici e non il Ministro".

È sufficiente rilevare, a livello istituzionale, che soltanto all'organo che aveva firmato la lettera d'intento poteva competere il potere di sospendere o annullare lo stesso atto e che definire

esecutivo quello che invece è potere che discende da valutazioni squisitamente discrezionali, si risolve in un inefficace espediente difensivo.

70. Un'altra occasione per sospendere l'impegno di acquisto, e che condusse ad una richiesta formale di Costarmaereo in tal senso, si verificò nell'estate del 1970, in rapporto alla carenza del finanziamento.

L'affermazione del Tanassi che, Ministro lui, i fondi si sarebbero trovati (cui Costarmaereo fece evidentemente riferimento quando il 6 giugno 1970 trasmise al Segretario generale il prospetto relativo alle variazioni degli impegni pluriennali, per gli anni 1971 e successivi, in relazione all'avvenuta firma della lettera di intento) trovò infatti smentita quando, il successivo 31 luglio, il Consiglio dei Ministri, lungi dal rimpinguare nel modo desiderato il bilancio della Difesa, decurtò invece la previsione di spesa prevista nel progetto di bilancio per consentire l'ammodernamento del trasporto aereo.

Si rendeva, così, vano il primitivo proposito di finanziare l'operazione di acquisto attraverso nuove assegnazioni.

Ed il 28 agosto, Costarmaereo, che già il 26 precedente aveva comunicato allo S.M.A. la grave situazione di bilancio, richiedeva la sospensione della lettera di intenti ovvero di condizionarla (finalizzarla) alla futura eventuale assegnazione specifica di ulteriori fondi, essendo stata fatta un'assegnazione di bilancio largamente inferiore all'ammontare dei soli programmi per cui v'era in atto "un fermo impegno verso l'industria nazionale o verso altri Governi e già in corso di esecuzione (F 104/S; G.31/Y; prototipi G.222; G.91/T1; P.D. 808; Allantic)".

Di fronte a questa esplicita richiesta, indirizzata attraverso il Segretario generale al Ministro, l'imputato Tanassi ha sostenuto di non esserne mai venuto a conoscenza. Ma la Corte esclude che a siffatta affermazione si possa dar credito, e dalla inerzia del Ministro di fronte alla citata richiesta 28 agosto 1970 di Costarmaereo - peraltro richiamata il successivo 1 settembre in relazione alla accettazione formale della lettera di intento da parte della Lockheed, nel frattempo intervenuta - trae ulteriori elementi per rafforzare il proprio convincimento circa la personale interferenza del Tanassi per portare in ogni modo avanti l'iter della vicenda contrattuale.

La consapevolezza che il Tanassi aveva della proposta degli uffici di fare slittare o cancellare il programma C.130 risulterà, del resto, anche da un documento del successivo 22 ottobre 1970, da cui emerge che egli espresse il giudizio per cui "non sarà possibile cancellare o slittare il programma C.130 che è stato voluto dal Governo".

Da quest'ultima frase si può ulteriormente ricavare quale consistenza abbia l'argomento difensivo addotto oggi dall'imputato, per cui uffici amministrativi, non meglio precisati, potevano essi assumersi la responsabilità di sospendere la lettera di intento.

71. Parallelamente al problema della ricerca del finanziamento, nasceva intanto una seconda fase di trattative tra l'Eximbank e la Lockheed, da una parte, e l'I.M.I., dall'altra, per concretare un'operazione di prefinanziamento a breve termine della fornitura, per un importo di 13 milioni di dollari.

La pratica del prefinanziamento prende ufficialmente avvio da una lettera del 23 giugno 1970, con cui Ovidio Lefebvre richiedeva che il Ministro della Difesa dirigesse all'I.M.I. una nota al fine di sottolineare l'interesse da parte italiana al buon esito della pratica e da una lettera confermativa di tale richiesta, indirizzata dalla Lockheed al Ministro della Difesa, a firma di Matthews, in data 24 giugno 1970.

Va tenuto presente che compito istituzionale dell'I.M.I. è quello di finanziare l'industria nazionale anche al fine di favorirne le

esportazioni. Tale Istituto, quindi, può agire solo quando si tratti di operazioni che rechino vantaggio all'economia nazionale.

Nella specie, l'unico vantaggio che dall'acquisto dei C.130 la nostra industria poteva trarre risiedeva nelle compensazioni industriali, delle cui incerte prospettive di realizzo già si è detto.

Nonostante ciò, lo stesso Costarmaereo, che pure aveva tanto evidenziato l'aleatorietà di gran parte delle compensazioni, con eccezionale rapidità, il giorno stesso in cui la lettera di Ovidio era stata protocollata (24 giugno), si rivolse all'I.M.I. scrivendo testualmente, "è interesse dell'A .D. che la fornitura in argomento possa avere luogo nei termini previsti e pertanto verrà dato il massimo impulso alle azioni di competenza dell'Amministrazione, tendenti a far sì che il perfezionamento del contratto possa aver luogo sollecitamente, compatibilmente con le esigenze dell'iter di perfezionamento".

E a conferma della inconsueta sollecitudine di disbrigo della pratica si può menzionare la circostanza che la lettera fu consegnata lo stesso giorno brevi manu a Matthews per il recapito all'I.M.I.

Esaminato a tale riguardo, il teste Zattoni - firmatario della lettera - si è giustificato, assumendo che, atteso l'interesse prioritario che si era riconosciuto all'operazione da parte degli uffici del Segretario generale e dello S.M.A., aveva aderito alla richiesta in tal senso di Ovidio Lefebvre.

La trattativa tra l'I.M.I. e la Lockheed proseguì con l'intervento epistolare, in pari data del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Bisaglia, contenente analoghe considerazioni circa l'interesse italiano ad una favorevole soluzione della pratica.

In tale lettera si rende noto che la Presidenza del Consiglio ha seguito con attenzione la trattativa e si motiva tale attenzione sotto il profilo che i C.130, oltre a sopperire ad una inderogabile esigenza della difesa nazionale, aprono utili prospettive di collaborazione industriale tra le aziende specializzate italiane e l'organizzazione aereo-spaziale.

Per cui si confida che l'I.M.I., data l'importanza delle forniture, voglia nei limiti consentiti dar corso allo svolgimento della pratica con ogni possibile speditezza.

Esaminato al riguardo, il Bisaglia non ha fornito alcuna spiegazione se non quella per cui la lettera a sua firma, per considerazioni di stile, non può essere stata redatta dalla sua segreteria. Non ha saputo indicare chi possa averla predisposta ed Ovidio, al riguardo interrogato, non ha escluso l'intervento di Crociani.

72. A monte di questi atti ufficiali, vi sono, poi, i documenti Lockheed, che dimostrano il rilievo che questa vicenda del prefinanziamento, peraltro collaterale sul piano amministrativo alla trattativa dell'acquisto, aveva nell'ottica del piano corruttivo.

La lettera 21 maggio 1970 dello studio Lefebvre a Tezorefo (autentica o postdatata che sia non importa stabilire, attesa la sua realistica concordanza con gli avvenimenti che registra) ricorda infatti che il secondo terzo delle tangenti sarebbe stato corrisposto alla definizione dell'accordo I.M.I.-Eximbank sul prefinanziamento.

Ed il telex 2 giugno 1970, già citato a proposito del primo pagamento, di Kotchian a Brown e Cowden, raccomandando di precisare nella lettera di intenti che il finanziamento sarebbe dovuto avvenire prima della fabbricazione degli aerei, concludeva, anch'esso, ricordando che al momento del prefinanziamento sarebbe stata pagata la seconda rata del compenso speciale.

Di tanto, come vedremo, il Tanassi era al corrente, anche se non

del tutto d'accordo sul collegamento temporale tra pagamento e prefinanziamento.

Le successive fasi della negoziazione Lockheed- I.M.I.-Eximbank sul piano amministrativo non hanno rilievo fino al 21 dicembre 1970.

In questa data, una seconda lettera di Costarmaereo all'I.M.I. veniva recapitata da Ovidio a Cao di San Marco. In essa si comunicava, per la incidenza che poteva avere sulla pratica del prefinanziamento, la conclusione della negoziazione del contratto d'acquisto degli aerei e la sua futura approvazione da parte del Consiglio superiore delle FF.AA.

Il 15 gennaio 1971 Cowden, a sua volta, informava Ovidio che l'I.M.I. di Washington era in procinto di ottenere il prestito dall'Eximbank.

Il 25 successivo Ovidio assicurava Cowden che il Ministro aveva promesso di "mettere una parola con l'I.M.I.". E, presumibilmente proprio a seguito dell'intervento del Tanassi, il 2 febbraio 1971, Ovidio era in grado di riferire a Cowden che Cao di San Marco dava per risolti tutti i problemi, per cui prevedeva che l'accordo I.M.I. sarebbe stato firmato nel giro di due o tre settimane, aggiungendo "abbiamo assoluto bisogno di fondi questa settimana".

L'imminenza dell'accordo I.M.I. quale riferita nella corrispondenza succitata, trova riscontro nella documentazione agli atti.

Dalla quale risulta che il 26 gennaio 1971 l'I.M.I. aveva comunicato al Ministero del Commercio Estero che l'Eximbank era disposta all'operazione e chiedeva l'autorizzazione a contrarre il relativo prestito (autorizzazione effettivamente poi concessa il 22 febbraio 1971).

Questa situazione veniva però superata per effetto delle notizie, nel frattempo comunicate dall'I.M.I. di Washington, di un possibile dissesto della Lockheed travolta dal fallimento della società Rolls Royce.

Le prospettive del prefinanziamento divenivano così aleatorie e di conseguenza la richiesta di Ovidio, di invio immediato di fondi, trovava resistenza da parte della Lockheed.

Tant'è che Egan lo stesso 2 febbraio 1971 (doc. 46735) esprimeva a Cowden l'idea contraria al "pagamento prima dell'inizio del finanziamento" e questa decisione veniva, il successivo 3 febbraio 1971 (doc. 46732), teletrasmessa a Ovidio nei seguenti termini: "Comprendiamo vostra situazione, ma resta fermo che pagamento non può essere fatto prima della conclusione...".

Pochi giorni dopo, il 7 febbraio 1971 (doc. 46787), evidentemente perché pressato, Ovidio indirizzava a Cowden una lettera nella quale, dopo aver espresso il suo imbarazzo e la preoccupazione che "alcune persone potrebbero perdere la loro fiducia in noi e assumere un atteggiamento inattivo a loro volta", insisteva perché al momento della firma I.M.I. "fosse disponibile" la seconda rata di commissioni di dollari 575.000".

Il giorno successivo Cowden (doc. 46729) telegrafava ad Ovidio che la Compagnia, ed il suo tesoriere Brown, erano pronti a chiudere quando l'I.M.I. fosse pronto. E il 15 febbraio (doc. 746743) informava il Brown di aver mandato un telex ad Ovidio perché questi, come aveva richiesto, avesse qualcosa da mostrare al Ministro. Aggiungeva che, però, il proprio telex conteneva solo parole che non aiutavano certo a risolvere il problema e ad assicurare che il contratto si sviluppasse soddisfacentemente "nei meandri della burocrazia italiana". Per cui insisteva che si agisse per assicurare il perfezionamento delle trattative ed i pagamenti richiesti al più presto.

Erano questi i giorni in cui apparivano anche sulla stampa le notizie del grave dissesto della Lockheed, che innegabilmente esercitarono un'azione frenante, vuoi nella trattativa I.M.I. qui in

esame, vuoi, come si vedrà, nello svolgimento dell'iter procedurale del contratto.

A questo punto l'I.M.I. esige, infatti, garanzie per l'operazione prefinanziamento, ma la Lockheed non è in grado di darle (doc. 46737).

Ovidio è, perciò, sollecitato da Cowden di rivolgersi al Ministro per vedere se questi "può premere perché il prestito venga fatto direttamente senza garanzie" (v. doc. 1 marzo 1971-46724). Egli assolve tale incarico. E difatti, il 12 marzo, risponde a Cowden di avere "informato il Ministro, tramite il suo assistente principale, che apprezziamo il suo tentativo di assisterci nell'ottenere il prestito I.M.I. senza garanzie" (S.E.C. 4800).

Nel frattempo, Ovidio aveva preso anche contatto con Cao di San Marco, direttore centrale dell'I.M.I., avendone assicurazione che l'Istituto era disposto a rinunciare alla garanzia Eximbank purché il contratto fosse approvato dal Consiglio di Stato e del Ministro (SEC 46802 del 10 marzo 1971).

Dopo avere il 12 marzo edotto di ciò sia Tanassi che Paimiotti (S.E.C. 46801) Ovidio scrive a Morrow della Lockheed che il prestito potrà essere fatto anche senza garanzia dopo che il Ministro avrà firmato il decreto; che lo stesso Ministro sta esercitando fortissima pressione all'interno del proprio Ministero e negli altri Ministeri per essere in grado di firmare il decreto entro il 24 marzo, ma "non compirà nessuna azione definitiva prima di ricevere il secondo pagamento", donde la necessità "che questo avvenga prima che si riceva il ricavo del prestito" (S.E.C. 46794 del 17 marzo 1971).

Ribadirà, pochi giorni dopo, in un cablo diretto a Cowden, che la firma (del contratto di vendita) può avvenire con un preavviso di cinque giorni, ma resta comunque il fatto che "essi non cominceranno questa fase se non saranno assicurati della nostra 'prontezza'" (S.E.C. 44425 del 24 marzo 1971).

73. Così la trattativa I.M.I., che fino ai primi di marzo era rimasta subordinata all'ottenimento di una garanzia dell'Eximbank, si modifica nel senso che il suo favorevole esito dipende ora dall'approvazione del contratto da parte del Ministro.

Tanassi diviene in tal modo arbitro anche dell'evolversi di questa pratica, in quanto per ottenere il prefinanziamento I.M.I. era necessaria la firma del decreto di approvazione del contratto e, per questa firma, egli richiedeva il pagamento anticipato della seconda rata delle tangenti. (Memo a Ricke e Morrow marzo 1971).

Tale conclusione, desunta dai documenti citati, è stata integralmente confermata da Ovidio a dibattimento.

Ha ricordato che nel marzo 1971 lo stato di allarme per la vicenda della Rolls Royce fu tale che mise in forse la sopravvivenza della Gelac, società costruttrice del C.130. In quel periodo le difficoltà della Lockheed consigliavano di evitare "qualsiasi impegno, ancorché piccolo". La Lockheed intendeva pagare solo dopo aver ottenuto il finanziamento, ma proprio allora, si ricavò la netta sensazione dell'anno precedente, che cioè per ottenere il finanziamento bisognava presentare il contratto e il relativo decreto, ma per avere questi occorreva "il pagamento contestuale... anzi anticipato sia pure di un secondo...".

Dichiarazioni, queste, sostanzialmente coincidenti con le espressioni usate dallo stesso Ovidio nel suo memorandum 16 marzo 1976 "la situazione venne a mutare drasticamente... quando si apprese da canale inequivocabilmente derivante dal Ministero della Difesa che una lettera di intenti vincolante... come pure in un secondo tempo il decreto di approvazione del contratto, avrebbero avuto luogo soltanto se prima, però, fossero state versate le cifre che corrispondono ad una larghissima parte dello stanziamento previsto".

74. A fronte di queste risultanze il Palmiotti e il Tanassi si sono

trincerati su una linea di assoluta negazione.

Tanassi ha affermato di non essere stato informato, di non essere mai intervenuto nella trattativa I.M.I.- Lockheed, di non sapere nulla delle lettere del 24 giugno 1970 di Zattoni e di Bisaglia all'I.M.I. e delle lettere 10 e 12 marzo 1971 di Ovidio a Cao di San Marco e a Palmiotti. Analogamente Palmiotti ha negato di avere mai sentito parlare della pratica I.M.I. ed ha escluso di avere ricevuto da Ovidio la lettera 12 marzo 1971 in cui si parla di una telefonata fatta dal suo ufficio a Cao di San Marco.

Al che Ovidio ha però replicato confermando la verità di quanto contenuto nelle sue comunicazioni alla Lockheed.

In particolare, ha ribadito di aver spedito a Palmiotti la detta lettera 12 marzo 1971 e di aver fatto dal suo ufficio la telefonata (ricordata nella stessa lettera) a Cao di San Marco, pur non potendo precisare se Palmiotti fosse uscito mentre egli telefonava o se, presente, fosse distratto (v. confronto Ovidio- Palmiotti 6 febbraio 1978).

Quanto alla lettera 24 giugno 1970 indirizzata da Costarmaereo all'I.M.I. - e così per quella in pari data scritta da Bisaglia allo stesso Istituto - ha ammesso di essersi attivato per la loro emissione anche parlandone con il Crociani, il quale seguiva la pratica I.M.I. quotidianamente (v. interr. Ovidio 7 settembre 1978).

Ha anche dichiarato che Tanassi era un ministro dinamico che fece o fece intendere di aver operato un "pallido intervento" presso l'I.M.I. (v. confronto Ovidio-Tanassi 17 gennaio 1978).

Il teste Cao, a sua volta, dopo aver precisato che fu la notoria difficile situazione economica della Lockheed dell'epoca, a suggerire la misura precauzionale di subordinare il prefinanziamento I.M.I. alla stipula del contratto, ha ammesso di aver ricevuto la telefonata e la successiva lettera di Ovidio, pur escludendo interventi di Tanassi e di Palmiotti sull'I.M.I.

La convinzione che la Corte trae da siffatte posizioni processuali è che il Ministro ed il suo segretario, fossero perfettamente consapevoli ed interessati a questa vicenda, vuoi per i documenti che espressamente li coinvolgono, vuoi per gli stretti rapporti di amicizia che essi intrattenevano con Crociani, suggeritore, e guida in questa necessità di attivazione dell'I.M.I., vuoi, infine, perché all'esito della trattativa Lockheed- I.M.I.-Eximbank, era, come si detto, subordinata, in un primo momento, la riscossione della 2 rata delle contribuzioni politiche.

75. Terminato l'exkursus sul problema prefinanziamento, il discorso va adesso ripreso per esporre le vicende della trattativa Lockheed-Ministero Difesa, successive alla lettera di intento.

Dopo la nota del 28 agosto 1970, con la quale Costarmaereo chiedeva la sospensione della lettera di intento ed a cui il Ministro non aderì, lo S.M.A., sempre sul presupposto che le integrazioni di bilancio venissero concesse, in data 3 e 4 settembre del 1970, ribadiva l'intenzione di dare attuazione a tutti i programmi in corso per l'acquisto dei velivoli (e quindi anche dei C.130), manifestava il parere favorevole per la versione H del C.130 ed invitava ad esaminare la possibilità di impiego in questi aerei di sistemi elettronici di produzione o coproduzione nazionale (c.d. modifiche avioniche). A quest'ultima richiesta dello S.M.A., Costarmaereo dava seguito il successivo 23 settembre, chiedendo alla Lockheed le modifiche di cui trattasi (Martella IV/3).

Da parte della Ditta, intanto, in considerazione del fatto che le offerte del 25 aprile 1970 sarebbero scadute entro l'ottobre, si preannunciava verbalmente (Cowden a Nicolò 25 settembre 1970) che i prezzi sarebbero stati aumentati se, entro l'ottobre, il contratto non fosse stato concluso (S.E.C. 45648).

Ed, infatti, a seguito di un sondaggio di cui è traccia in un telex di Cowden a Crockett del 19 ottobre 1970 (S.E.C. 46775), sugli effetti di tale aumento, il 9 dicembre successivo la Lockheed domandava per ogni C.130 con le modifiche avioniche, - da prodursi in 14 esemplari con consegna tra il febbraio 1972 e il giugno 1973 - il prezzo di dollari 3.590.900.

Nell'atto di accusa, si muove all'imputato Tanassi anche l'addebito di aver consentito a questo aumento del prezzo, dietro corrispettivo della somma aggiuntiva di dollari 50.000.

Pur risultando certo che per effetto dell'aumento del prezzo sia aumentata anche la tangente della corruzione, la Corte esclude che l'ulteriore corresponsione di dollari 50.000 sia frutto di autonoma pattuizione corruttiva. Ritiene, infatti, che a seguito dell'aumento del prezzo degli aerei - e non in funzione di consentirlo - il compenso aggiuntivo suddetto sia dipeso dalla richiesta che la tangente, già fissata nell'accordo precedente in rapporto percentuale con il prezzo originario, venisse adeguata quantomeno in misura corrispondente al 3%.

E se pur risulta che la Lockheed era riluttante a siffatto adeguamento, tanto che offrì solo 50.000 dollari (in luogo della maggior somma pretesa, risultante dal detto calcolo percentuale), sta di fatto che la decisione della Compagnia di pagare non fu comunque in relazione causale con un atto dell'ufficio ricoperto dal Tanassi.

Il che si desume da una serie di convergenti elementi probatori.

Innanzitutto, la documentazione reperita negli archivi ministeriali evidenzia la circostanza (che ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi, italiani ed americani) che il calcolo del prezzo, fuori da ogni intervento del Ministro, venne operato da Costarmaereo e condusse ad un giudizio di congruità dell'offerta Lockheed.

Parallelamente, quanto alla documentazione americana - a parte un cavo di Ovidio a Cowden del 7 febbraio 1971 (S.E.C. 46787) che, con l'espressione "gratifica speciale sull'aumento del prezzo: minimo dollari 50.000", già sottintende una somma elastica - è chiarificativo il successivo memo Cowden a Ricke e Morrow (S.E.C. 46803 cit.) che testualmente ricorda: "originariamente tale compenso doveva ammontare a dollari 200.000, ma è stato raggiunto un accordo per un unico versamento di dollari 50.000".

Il che trova riscontro nella lettera 9 marzo 1971 (S.E.C. 40026) di Egan ad Ovidio (da questi controfirmata) in cui - con formale imputazione ad "ulteriori spese sostenute dallo Studio" (per evidenti ragioni di documentazione interna dell'esborso fuori dall'indicazione della causale corruttiva) - è detto appunto: "la Lockheed accetta di pagare la somma aggiuntiva di dollari 50.000".

Ed Ovidio Lefebvre ha confermato queste circostanze precisando che fu l'interlocutore estraneo al Ministero (l'Innominato) che, in base al valore definitivo del contratto di circa dollari 60.000.000, calcolò che una percentuale minima del 3 % avrebbe comportato un adeguamento della tangente di circa dollari 200.000 e cioè approssimativamente fino a dollari 1.800.000; e che la corrispondente richiesta trovò accoglimento da parte della Lockheed solo per il più limitato importo di dollari 50.000.

Ancora Ovidio - dopo aver escluso che Tanassi si fosse attivato per l'aumento del prezzo del contratto, che invece dipese da variabili su cui il Ministro non poteva influire - ha infine rammentato che, quando si recò da Palmiotti per stabilire l'ammontare del secondo pagamento, gli vennero richiesti 360.000.000 di lire equivalenti a dollari 600.000 e cioè proprio 50.000 dollari in più di quanto si era previsto di dover pagare, prima del detto adeguamento.

Restano le deposizioni di Cowden secondo cui la somma di dollari 50.000 si era resa necessaria, perché il Ministro non facesse obiezioni ad un aumento di prezzo e che Ovidio gli aveva riferito che

era il Ministro a volere un importo maggiore, che doveva appunto corrispondere a dollari 200.000. A ben vedere tali dichiarazioni non contrastano con quanto sin qui ritenuto, ove si intendano (e questo sembra alla Corte l'effettivo pensiero del Cowden) nel senso che il Tanassi - in occasione e in relazione, appunto, all'aumento del prezzo degli aerei - non facesse altro che sollecitare la Lockheed ad aderire a quella richiesta di adeguamento delle tangenti di cui si è detto.

76. Il problema proprio dell'Amministrazione militare era ancora e sempre quello di reperire i mezzi necessari per finanziare il contratto di acquisto, problema che, nelle speranze degli ambienti della Difesa, nonostante la intervenuta decurtazione del bilancio 1971, andava risolto con una assegnazione specifica per il C.130, evidentemente da operarsi con una legge speciale.

Tale, infatti, è il contenuto di un promemoria del Segretario generale dell'8 settembre 1970 diretto al Capo di S.M. Difesa (arch. Segredifesa, 109).

E il 16 settembre il Fanali si attiva per reperire fondi scrivendo una lettera al gen. Marchesi (arch. S.M.D., 563).

Ma questi, ora Capo di S.M.D., annotando il documento, rileva che "gli stanziamenti in bilancio sono inferiori alle esigenze di ciascuna arma". Lo stesso Marchesi, il 18 settembre (arch. S.M.D., 1002) a seguito di una missiva del giorno precedente del Capo di S.M.E., Mereu, che si opponeva alla sottrazione di fondi della sua Arma per far fronte a programmi dell'Amministrazione aeronautica, avviati senza che vi fosse idoneo finanziamento, giunge a scrivere al Segretario generale un duro messaggio. In questo, dopo aver ritenuto "difficile da comprendere come possano essere stati assunti così onerosi impegni" da parte dello S.M.A., ed additato le "cause dell'attuale crisi delle costruzioni aeronautiche in alcuni provvedimenti di carattere tecnico amministrativo (lettere di intento, impegni di ragioneria ecc.) con i quali si è dato l'avvio a programmi di ampio respiro senza avere la sicurezza della relativa copertura finanziaria, ma nella speranza di poter ottenere assegnazioni superiori a quelle che obiettivamente era possibile prevedere", ne deduceva che il problema doveva essere risolto a livello tecnico- amministrativo e che pertanto non ravvisava alcuna opportunità di riunire in proposito il Comitato dei Capi di S.M., "perché non vedo nella situazione precaria in cui si trovano attualmente le tre forze armate come si possa pervenire ad una redistribuzione delle disponibilità del 1971 radicalmente diversa da quella già concordata". Aggiungeva, infine, quanto all'assegnazione specifica di fondi per il programma C.130 destinato ad impegnare anche esercizi futuri, che, proprio "la grave situazione congiunturale del Paese fa ritenere per ora del tutto intempestiva, oltre che aleatoria, la richiesta di un aprioristico impegno del Governo".

Dinanzi a questo lucido quadro della situazione che prefigurava la difficile attuabilità di una redistribuzione tra le tre forze armate delle disponibilità per il 1971 e l'inconsistenza dell'aspettativa di ottenere fondi ulteriori per l'anno 1972, il Tanassi, seguendo la sua filosofia che, Ministro lui, i fondi si sarebbero trovati, opererà proprio nel senso deprecato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa: e ciò per il suo personale interesse alla sollecita soluzione del problema finanziario, cui era condizionata la possibilità di approvare il contratto e, quindi, di ottenere il pagamento della seconda rata delle tangenti.

L'intendimento del Tanassi, di dare ad ogni costo tempestiva attuazione alla fornitura del C.130, risulta indirettamente già da quanto riferisce Giraud ai Sottocapi di S.M. in una riunione del 22 ottobre: "il sig. Ministro ha espresso l'avviso che il deficit debba essere ripianato nell'ambito del bilancio della Difesa e che, a suo giudizio, non sarà possibile fare slittare o cancellare il programma

C.130 che è stato voluto dal Governo" (arch. S.M.D., 869).

Ed una conferma di tale atteggiamento del Tanassi è data dalla circostanza che il 27 novembre 1970, derogando ad una prassi consolidata nel Ministero della Difesa, egli intervenne personalmente alla riunione dei Capi di S.M., da lui voluta nonostante il contrario avviso del generale Marchesi, riunione in cui si decise (come risulta da lettera Segredifesa 15 dicembre 1970) di proporre variazioni dello stato di previsione della spesa per il 1970, in modo da potere utilizzare opportunamente i futuri residui di stanziamento nel corso del 1971. La restante somma sarebbe stata reperita sia mediante variazione amministrativa del bilancio 1971 (con trasferimento dalla quota esercito alla quota aeronautica di fondi del capitolo 2031), sia attraverso provvedimento legislativo. Ciò non senza resistenza da parte dei Capi di S.M. delle altre armi, che vedevano, attraverso lo storno delle rimanenze di bilancio, sacrificate le rispettive esigenze, e in particolare del gen. Mereu.

77. Oltre che in tali continue pressioni per la soluzione del problema finanziario, l'appoggio del Ministro alla Lockheed si manifesta anche in direzione del superamento delle tappe amministrative dell'approvazione del contratto da parte del Consiglio Superiore delle Forze Armate e del Consiglio di Stato.

Il che si riflette anche nella documentazione americana di quel periodo.

In una comunicazione del 12 gennaio 1971, Ovidio, dimostrando di sapere con un giorno di anticipo dell'invio del contratto al Consiglio Superiore delle FF.AA., ne informava la Lockheed, aggiungendo che l'approvazione di questo organo si prevedeva entro 7 giorni e che egli aveva parlato con il Ministro il quale avrebbe poi inviato il contratto al Consiglio di Stato "con una sua raccomandazione".

Ed il teste Zattoni ha appunto confermato che l'invio del contratto fu sollecitato "dalle pressioni enormi da parte degli enti superiori" oltretutto dal gen. Fanali (altro esempio questo, di consonanza tra l'attività del Ministro e del Capo di S.M.A.).

L'8 febbraio 1971 ancora Ovidio telegrafava alla Gelac, confermando che il 5 febbraio il Ministro aveva firmato una lettera con cui raccomandava il contratto al Consiglio di Stato e che lo stesso vi sarebbe stato inviato il 9 febbraio. Circostanza quest'ultima che trova rispondenza nella effettiva sequenza degli avvenimenti, in quanto lo schema di contratto fu trasmesso all'organo consultivo il 10 febbraio, con l'imprecisione di un solo giorno rispetto alla previsione di Ovidio.

78. L'attenzione del Ministro intanto continua ad essere rivolta al problema finanziario.

Ottenuto il 31 dicembre 1970 il decreto del Ministro del Tesoro, di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario per il 1970, Tanassi, il 25 febbraio 1971, in attuazione del piano di reperire gli altri fondi necessari per il 1971 attraverso un finanziamento ad hoc, chiedeva, sempre al Ministro del Tesoro, una legge speciale di variazione allo stato di previsione per l'anno 1971, domandando in particolare L.14.913.470.000, per provvedere mediante questa somma anche al pagamento della fornitura dei C.130.

Il Ministro del Tesoro oppose un netto rifiuto ad una variazione di bilancio per il solo Ministero della Difesa. E per reperire la somma necessaria per i pagamenti da effettuare nel 1971, si pervenne alla soluzione amministrativa, oltretutto di utilizzare i residui di stanziamento, di creare anche delle disponibilità attraverso lo slittamento o la riduzione di altri impegni, evidentemente ritenuti dal Tanassi secondari rispetto all'imprescindibile esigenza dell'acquisto dei C.130.

Non si tenne alcun conto in questa occasione di quanto, in epoca

non sospetta, il Fanali aveva avuto modo di rilevare proprio in ordine ai gravi danni che derivano all'erario dallo slittamento di impegni, allorché, nella lettera 22 luglio 1970 diretta al Gen. Marchesi, divenuto Capo dello S.M.D., precisava che lo slittamento dei pagamenti del programma F.104/S dagli anni 1968-69 agli anni 1971-73, aveva determinato, in connessione con gli aumenti dei costi industriali e con altre cause, una maggiorazione dell'onere totale del programma da 272 a 338,8 miliardi, pari ad un incremento percentuale del 25%.

Risulta così che il 15 maggio 1971 5.109.160.000 furono reperiti facendo slittare al 1972 un quarto dell'impegno assunto sul bilancio del 1971 per il programma Atlantic; che L. 3.060.000.000 si ottennero attraverso la riduzione degli impegni del 1971 relativi al programma F.104/S; lire 2.035.000.000 furono prelevati dal cap. 3202 "fondo a disposizione"; che, infine, L. 314.546.000 emersero dal capitolo 2031 costruzioni aeronautiche. Si raggiunse così la cifra di L. 10.518.706.500 relativa al pagamento da effettuare nel 1971.

Il piano di decurtazione fu approvato da Tanassi il 15 maggio 1971, e ne presero atto i Capi di S.M. nella riunione del successivo 18 maggio.

Dopo di che si ottenne dal Tesoro l'autorizzazione ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità generale dello Stato di assumere, sul capitolo corrispondente al 2031 del 1971 "costruzioni aeronautiche", impegni per gli esercizi di bilancio 1972 e 1973 per provvedere al pagamento della seconda e terza tranche ammontanti rispettivamente a L.13.694.194.000 e a L.14.036.941.000.

Il personale interesse dell'imputato a superare ogni ostacolo pur di addivenire alla conclusione del contratto, trova anche conferma in deposizioni testimoniali.

Zattoni ricorda come, convocato dal Ministro nell'ottobre del 1970 per informarlo sullo stato delle trattative, gli riferì che queste erano in via di conclusione, ma che, per la stipulazione definitiva, occorreva prima reperire la copertura finanziaria, come richiesto per legge. Al che Tanassi si mostrò molto seccato, troncò il discorso e lo congedò freddamente.

Marchesi, a sua volta commenta che, quando fu convocato dal Ministro per ricevere l'ordine di riunire il Comitato dei Capi di S.M., restò stupito nell'apprendere da Tanassi che questi intendeva presiederla.

La soluzione del problema finanziario - come si è visto - fu quindi raggiunta per aggiustamenti successivi e compromessi fra le varie esigenze. E non per originaria intuizione del Tanassi, che se ne attribuisce il merito: per altro - e vanamente - tentando di ingenerare una confusione di idee sui residui passivi, con l'accommunare nello stesso genus sia l'assestamento di bilancio del 27 novembre 1970, sia il differente fenomeno dello slittamento del maggio 1971.

79. Si è già visto nei paragrafi che precedono come per ragioni di personale interesse (riscossione della prima rata delle contribuzioni politiche) il Ministro Tanassi, non solo firmò la propria lettera d'intento, nonostante i rilievi di Costarmaereo sulla insufficienza ed incertezza delle compensazioni offerte dalla Lockheed, ma per di più non si avvalse della clausola che consentiva la sospensione o l'annullamento di tale lettera quando, subito dopo la sua firma, gli fu segnalato che l'accordo Allison-Alfa Romeo, rientrando nel programma delle compensazioni, era venuto meno.

Occorre ora accertare quale ulteriore sviluppo ebbe il problema delle compensazioni e quale soluzione fu raggiunta prima della firma del decreto di approvazione del contratto.

Caduto l'accordo Allison-Alfa, la Lockheed proseguiva nel frattempo le trattative avviate con la Fiat per affidarle ordini compensativi, aventi ad oggetto componenti dell'aereo L.1011, secondo il programma

contenuto nella sua offerta del 25 aprile 1970 richiamato nella lettera di intenti.

Anche questa trattativa si arenò poco dopo senza giungere a positiva conclusione.

Il 1 dicembre 1970 la Lockheed sottoscrisse allora un memorandum d'intesa con la Società per Azioni Costruzioni Aeronavali (SACA) di Brindisi, avente sempre ad oggetto la produzione di 327 serie di componenti strutturali dell'aereo L.1011, intesa che venne formalizzata il successivo 15 gennaio 1971 e nella quale gli ordinativi erano previsti in dollari 17.358.609.

Ma tale accordo - come poi ha chiarito il teste Zattoni - aveva il suo "punto debole" nella riserva apposta dalla Lockheed di subordinare il suo impegno al verificarsi in futuro di un pacchetto di ordinativi per 327 L. 1011.

Si trattava, infatti, di aerei il cui motore era costruito dalla Rolls-Royce, dimodoché la loro produzione veniva ad essere negativamente condizionata dalla crisi di questa società che - come già detto - si delinse nel febbraio 1971.

È, del resto, significativo che già sulla lettera della Lockheed a Costarmaereo (15 dicembre 1970) che comunicava l'intesa 1 dicembre con la SACA, il Gen. Nicolò avesse annotato "è una compensazione fasulla; sogni per ora; effettive e sicure solo 600.000 ore se vendono 200 L.1011" (arch. Costar. 902871).

Successivamente - dopo che, nel frattempo, era stato risolto il problema del finanziamento del contratto nei termini già visti al paragrafo precedente - approssimandosi la data della firma del decreto di approvazione dello stesso (la sua bozza era stata già approvata dal Consiglio di Stato che, peraltro, aveva espressamente richiesto di condizionare anche nel contratto l'acquisto dei C .130 a compensazioni industriali certe) Zattoni, il 3 giugno 1971, chiese alla Lockheed di far conoscere quali ordinativi fermi aveva conferito alla industria italiana (arch. Costar. 903559).

E, l'8 giugno, fece pervenire al Ministro un promemoria nel quale ribadiva vivacemente che la Lockheed non si era affatto impegnata per l'effettivo conferimento degli ordini compensativi alla SACA e che dei 17.000.000 di dollari degli ordinativi pattuiti, solo 10.000.000 potevano dirsi sicuri (arch. Costar. 903588). Che anche tale importo fosse approssimato per eccesso risulta da un'annotazione di Nicolò, in calce a detto promemoria (arch. Costar. 903637).

Senonché, tre giorni dopo, e cioè l'11 giugno, lo stesso Zattoni, in un secondo promemoria al Ministro, si discostava da tali conclusioni ritenendo che, in virtù dell'accordo aggiuntivo che la SACA aveva concluso il precedente 10 giugno con la Lockheed (e pervenuto lo stesso giorno a Costarmaereo), il prefissato obiettivo di forniture per un minimo di dollari 18.500.000 si potesse considerare raggiunto (arch. Costarmaereo 903639).

Aggiungeva, tuttavia, nel promemoria che "a maggior garanzia" aveva richiesto alla SACA di trasmettere una comunicazione attestante che la Lockheed avesse già piazzato o si fosse impegnata a piazzare in un immediato futuro ordinativi fermi ed irrevocabili per l'indicato complessivo importo.

In realtà l'accordo integrativo del 10 si limitava a dire che, ove la Lockheed non riuscisse a conferire ordinativi per dollari 18.500.000 concernenti la produzione dell'L.1011, essa avrebbe assicurato alla SACA altri ordinativi per lavori similari fino a raggiungere lo stesso ammontare.

E la stessa lettera SACA, datata 11 giugno (ma recapitata a Costarmaereo non con la stessa prontezza dell'accordo, sibbene solo il successivo 14) non forniva affatto l'assicurazione che Zattoni attendeva, limitandosi a indicare ordinativi fermi e irrevocabili per

un importo di dollari 9.500.000 (arch. Costarmaereo 903640).

Zattoni non dette alcun seguito a questa lettera che sostanzialmente svuotava di attendibilità il suo promemoria dell'11 e ciò in quanto, essendo intervenuta l'approvazione del contratto ed avendo egli d'altra parte ricevuto ordine di non frapporre ostacoli, era ormai superflua ogni sua ulteriore insistenza e presa di posizione.

La sequenza di questi documenti si chiarisce ancor meglio alla luce delle deposizioni testimoniali.

Il gen. Zattoni ha deposto che il capovolgimento di posizione tra i due promemoria fu dovuto alla raccomandazione di Girauo (che gli aveva trasmesso l'ordine del Ministro di firmare il contratto) di non frapporre difficoltà di alcun genere. Non solo, ma Girauo gli riferì l'ordine specifico di Tanassi di superare le difficoltà fatte presenti nel primo promemoria.

E a sua volta Girauo ha deposto che era stata presa dal Ministro la decisione di portare avanti l'affare qualunque fossero le possibilità in ordine alle compensazioni.

80. Risolto nel modo che si è visto, dopo il problema della copertura finanziaria, anche quello delle compensazioni industriali, il Ministro poteva ora approvare il contratto e così ottenere dalla Lockheed la seconda rata della pattuita erogazione corruttiva.

In realtà, già nel corso della trattativa I.M.I., quando questa si era modificata nel senso che l'esito veniva a dipenderne non più da una garanzia dell'Eximbank ma dall'approvazione del contratto da parte del Ministro e Tanassi aveva fatto sapere di essere in grado di firmare verso la fine di marzo subordinatamente alla effettuazione del secondo pagamento (v. la lettera a Morrow del 17 marzo 1971 già citata), la Compagnia si era affrettata a compiere i passi necessari perché fosse tempestivamente messa a disposizione di Cowden a Roma, la somma occorrente per il pagamento suddetto (v. comunicazione Lockheed a F.N. City Bank del 31 marzo 1971, S.E.C. 46877).

Ciò in quanto Ovidio aveva raccomandato che la Compagnia dimostrasse in ogni modo la sua prontezza ("readiness"), anche se egli personalmente dubitava che potesse procedersi in maniera così spedita (v. telex 24 marzo 1971, S.E.C. 44425). Ovidio prevedeva anzi che "la necessità di coordinare il problema I.M.I. avrebbe causato un ulteriore ritardo" (doc. 25 marzo 1971, S.E.C. 44422).

Ma di quest'ultimo aspetto della trattativa si occupava ora personalmente Antonio, il quale, dopo una riunione presso l'istituto, (ove era stato "chiamato a discutere parecchi punti") manifestava l'opinione che la firma fosse prossima (v. telex di Brown a Morrow del 16 aprile 1971, S.E.C. 46701).

Inopinatamente il 20 aprile c'era stata, però, una battuta d'arresto dacché - come si è visto - era andato a vuoto, per il rifiuto opposto dal Tesoro, il tentativo di Tanassi di ottenere una legge speciale di variazione dello stato di previsione per il 1971 (v. retro n. 78). Ed il carteggio Lockheed registra il disappunto della Compagnia (v. doc. 20 aprile 1971, S.E.C. 44544): "Una nuova richiesta è venuta alla superficie del programma italiano. La richiesta è che il Parlamento deve approvare il bilancio della Difesa in linea generale prima che si possa avere qualsiasi azione del Tesoro in merito al nostro contratto".

In seguito a questi avvenimenti era stata revocata la disponibilità dei fondi in Roma: doc. 27 aprile 1971 (Martella, VII/A, 59).

Le "fortissime pressioni" che il Tanassi, contrariamente al suo assunto, andava esercitando all'interno del proprio Ministero e degli altri dicasteri (v. telex 17 marzo 1971 cit., e dep. Zattoni a G.I.), consentirono di sbloccare la situazione.

Il 7 giugno la Lockheed poteva così autorizzare il ritrasferimento

a Roma, presso la First National City Bank, delle somme previste per il pagamento della seconda rata dei "compensi speciali".

81. La concatenazione serrata degli avvenimenti successivi si riflette contestualmente nella documentazione americana e in quella italiana (di provenienza militare e bancaria) che compone il quadro parallelo dell'evolversi della trattativa amministrativa per la fornitura e dell'adempimento dell'intesa corruttiva, risalente all'aprile-maggio 1970 e successivamente modificata in alcuni suoi termini.

L'11 giugno Kalember telegrafava a Brown che era stato dato avvio ad un rapporto favorevole al Ministro (evidentemente riferendosi al secondo promemoria Zattoni che valutava positivamente l'accordo aggiuntivo SACA-Lockheed sulle compensazioni, di cui già si è detto) ed aggiungeva: "Cowden si metterà in contatto con il Ministro domani nella speranza che firmi" (S.E.C. n. 45692).

Lo stesso 11 giugno Antonio Lefebvre seguendo uno schema d'azione già collaudato in occasione del precedente pagamento al Ministro, completava la provvista in lire per il secondo pagamento, monetizzando, tramite il suo collaboratore Baragatti, un assegno di lire 200.000.000 tratto dal suo c/c B.N.L. n. 1065 (sul che vedi amplius infra n. 94).

Il 12 giugno, sul citato promemoria Zattoni, Tanassi apponeva l'annotazione: "visto il documento allegato, il contratto può essere approvato". Ed in una lettera a Cowden del successivo 19 luglio (S.E.C. n. 47245) Ovidio commentava: "la fortuna ha voluto che Fusco fosse in Germania quando il Ministro ha firmato il 12 giugno".

Il 13 giugno, da Roma, Cowden telegrafava a Crockett (il telex, trasmesso via Parigi, perveniva a Marietta il 14): "Documenti firmati ieri. Visitato il Ministro, rivisti i documenti con il consulente e ricevuta promessa di continuo aiuto nella fase finale. Denaro trasmesso secondo accordi".

Con data del 12 giugno risultano rilasciate da Ovidio quietanza alla Lockheed per dollari 500.000, "in collegamento delle obbligazioni di questa Compagnia rispetto alla Tezorefo" (S.E.C. n. 45826) e l'altra ricevuta per dollari 50.000, per compensi speciali in relazione all'aumento del prezzo, di cui si è detto al n. 75.

Il 23 giugno, complessivi dollari 545.000 della rimessa Lockheed (formati da sei assegni all'ordine di William Cowden, richiesti alla First National City Bank) venivano quindi versati su un conto (B.N.L. n. 818923) della società Contrade, da cui poi venivano prelevati per conto di Antonio Lefebvre (v. infra n. 97) Come già l'anno precedente, anche il 12 giugno 1971 il Ministro era stato infatti pagato con liquidi predisposti dai fratelli Lefebvre, di modo che non risultasse alcun collegamento tra tale operazione ed i dollari della Lockheed. E di questi ultimi Antonio Lefebvre, che aveva sostenuto il peso principale della provvista, aveva di conseguenza disposto nel proprio interesse, così rimborsandosi delle anticipazioni fatte. (Per i dettagli v. n. 97).

82. Le circostanze e modalità della materiale consegna dell'importo corruttivo al Ministro - in questo caso ammontante a L.360.000.000 (comprendente oltre l'equivalente in lire della 2 rata delle contribuzioni, il compenso aggiuntivo dipendente dall'aumento del prezzo degli aerei) - risultano dai successivi puntuali chiarimenti forniti da Ovidio Lefebvre, materiale esecutore dell'operazione, che la Corte ritiene, sul punto, credibile per le ragioni già illustrate quando si è esclusa la tesi di una sua possibile millanteria in danno del Tanassi (v. n. 68).

Ricorda, dunque, Ovidio che il 12 giugno 1971 egli preparò la somma in questione, formata da biglietti da 100.000, inserendola in alcune buste che, a loro volta, ripose in una borsa di color marrone scuro "dai fianchi flosci e dilatabili, tipo 72 ore". Per la consegna

vi fu una previa intesa telefonica con Palmiotti che suggerì di vedersi questa volta fuori dal Ministero. Ovidio da parte sua scelse ed indicò il luogo ed il Palmiotti aderì.

Su questo luogo l'imputato, pur precisando trattarsi di un ufficio tra Via Veneto e Via Bissolati, messo a sua disposizione per la cortesia di un amico inconsapevole, ha mantenuto il riserbo, motivando appunto il suo silenzio con la necessità di non coinvolgere una persona estranea.

All'appuntamento giunse prima lui con Cowden e furono introdotti da un commesso. Arrivò poi Palmiotti al quale fu consegnata la borsa, senza verificarne il contenuto.

Poiché in precedenza il Palmiotti gli aveva fatto intendere "che non sarebbe stato insensibile ad un gesto di omaggio personale" Ovidio, corrispondendo a questo invito, gli consegnò una busta contenente 10.000.000 di lire.

Avvenuta la consegna della borsa, allontanatosi il Palmiotti, gli altri due, su suggerimento del segretario, si recarono al Ministero per ringraziare il Tanassi del decreto di approvazione. Quivi giunti, in prossimità della stanza del Ministro, scorsero il Palmiotti che ne usciva e introdotti dal Tanassi questi non fece cenno a quanto era prima avvenuto, ma li intrattenne per qualche minuto in convenevoli. Il Ministro mostrò loro il decreto che aveva sul tavolo "un foglio di carta leggermente pergamenato più grande di un foglio protocollo". Ovidio non ricorda con precisione se vi fosse apposta o meno la firma, ma propende per il sì.

Usciti che furono dalla stanza del Ministro, Cowden richiamò la sua attenzione sul fatto che la borsa di color marrone era posata sull'angolo sinistro vicino alla scrivania. Ovidio, che per memoria visiva riconobbe immediatamente l'esattezza della osservazione di Cowden, gli sussurrò "fammi il piacere stà zitto". Pochi giorni dopo, al Ministero, Palmiotti gli restituì la sola borsa, dicendogli: "Professore, ieri l'ha dimenticata".

83. Di fronte a tali convergenti risultanze probatorie l'imputato Tanassi si difende affermando che egli non firmò il 12 giugno 1971 il decreto di approvazione del contratto; che comunque egli nulla ricevette in quella data né in altra e che in ordine ai pretesi pagamenti in suo favore sussisterebbero contraddizioni tra le dichiarazioni di Ovidio e quelle rese da Cowden alla Commissione inquirente e alla S.E.C.; che, infine, il riscontro documentale consentirebbe di escludere che Ovidio disponesse della somma in lire italiane di 360 milioni, che assume di avergli corrisposto.

Mentre di quest'ultimo assunto ci si occuperà al paragrafo 94, conviene qui confutare gli altri argomenti difensivi.

In ordine alla data di approvazione del contratto, Tanassi avvalorava la sua affermazione sostenendo, da un lato, essere illogico ch'egli firmasse in pari data sia la decretazione sul promemoria Zattoni dell'11 giugno 1971 ("visto il documento allegato il contratto può essere approvato") sia il decreto vero e proprio; dall'altro, non essere sua abitudine tenere ferme le carte sulla scrivania per più di 48 ore, col risultato che, se avesse realmente firmato il 12, il decreto avrebbe recato al massimo la data del 15 o del 16, non mai quella del 18 che invece vi risulta apposta.

Ora, risulta anzitutto in maniera incontrovertibile dalle deposizioni di Zattoni e di Giraudò, che lo schema del decreto di approvazione fu inviato al Ministro fin dall'8 giugno 1971 insieme al contratto già firmato dallo stesso Zattoni; ed inoltre, più che dagli incerti ricordi dibattimentali di Ovidio, si evince dal citato telex di Cowden del 13 giugno 1971, che alla data del giorno precedente (12) i documenti (contratto e decreto), da lui rivisti insieme con Ovidio, erano già stati firmati. A ciò si aggiunga che, nella citata lettera

a Cowden del successivo 19 luglio, Ovidio scriveva che Fusco era in Germania quando il Ministro aveva firmato "il 12 giugno".

Tanto basterebbe sul punto; ma la Corte ritiene anche di aggiungere che non è affatto illogico, anzi ampiamente spiegabile, che la decretazione sul promemoria e la firma del decreto siano avvenute lo stesso giorno; infatti, mentre la firma del decreto conferiva formalmente efficacia al contratto, la decretazione serviva invece al Tanassi, non per informare gli uffici che in futuro egli avrebbe firmato un decreto che già era sul suo tavolo, ma per attestare che egli procedeva in quel momento alla firma, in quanto, sulla base degli atti (vedasi il riferimento nella decretazione "al documento allegato"), considerava risolto il problema delle compensazioni e superata, così, l'obiezione in proposito formulata da Costarmaereo nel promemoria dell'8 giugno.

Quanto poi all'argomento tratto dal tempo intercorso tra l'uscita del decreto dall'ufficio del Ministro e la sua datazione, esso pure è inconsistente, perché il Tanassi non poteva disporre dello zelo di colui che appose la data (Fusco), il quale, anzi, come sarà successivamente indicato, tendeva, su direttive di Zattoni, a ritardare per quanto possibile l'invio del decreto alla Corte dei Conti, in attesa che si chiarisse la nota crisi della Lockheed.

Relativamente poi al pagamento dell'importo corruttivo -mentre non è il caso di ripetere quanto già rilevato sulla insostenibilità di un intento millantatorio da parte di Ovidio -va qui aggiunto, quanto alle pretese contraddizioni tra le dichiarazioni di Ovidio e quelle di Cowden, che, in realtà, l'unico contrasto che la Corte riesca a percepire è quello relativo alle dichiarazioni rese dal Cowden l'11 giugno 1976 per cui il 20 pagamento sarebbe avvenuto nel dicembre 1970, in occasione dell'inoltro del contratto per la registrazione.

Ma lo stesso Cowden si è subito corretto, precisando poi che il periodo era quello del giugno 1971. E l'equivoco iniziale è ben spiegabile a sette anni di distanza dai fatti.

Ma, più che a questa pretesa contraddizione, occorre guardare alle concordanze, anche nei particolari più minuti, tra Cowden ed Ovidio, quali quelle che la somma del secondo pagamento fu maggiore della prima volta; che il consulente ottenne il denaro contante necessario con varie operazioni; che il versamento avvenne fuori del Ministero previo appuntamento col segretario del Ministro; che circa un'ora dopo visitarono il Ministro nel suo ufficio; che la borsa consegnata al segretario era in evidenza nell'ufficio del Ministro.

Aggiunse per di più Cowden alla S.E.C. una circostanza che Ovidio non ha ricordato e che Cowden non poteva conoscere altrimenti, se non dalla partecipazione diretta agli avvenimenti dell'epoca: "Io credetti" (che i fondi) "fossero destinati al partito politico del segretario del Ministro della Difesa, nella sua veste di tesoriere e suppongo che lo fosse. Mi era stato detto che lo era, in qualità di depositano di quei fondi".

Orbene la circostanza che il Palmiotti fosse il tesoriere della corrente tanassiana del P.S.D.I., è emersa appunto in seguito, nell'istruttoria condotta da questa Corte, per ammissione dello stesso imputato, quando gli sono state contestate le risultanze dei suoi conti bancari.

La difesa degli imputati Tanassi e Palmiotti ha tratto infine larghi motivi di inaffidabilità morale del Cowden e di Ovidio Lefebvre da una ulteriore frase contenuta in una nota di pugno del primo, in calce alla già ricordata ricevuta 12 giugno 1971 di dollari 50.000, in cui si precisa che il pagamento fu in realtà di circa dollari 15.000 in più aggiunti di propria tasca dal Lefebvre e che il Cowden assistette alla dazione di questa ulteriore somma. Circostanza quest'ultima poi smentita in sede di deposizione, ove il Cowden ha aggiunto che la nota

suddetta serviva a coprire il Lefebvre.

Ma Cowden equivocava ed è ben comprensibile, dato il numero vorticoso di assegni e di operazioni bancarie che fece su direttiva di Ovidio, in quel giugno 1971.

In realtà l'equivalente in lire dei 50.000 dollari rientrava - come si è detto - nel "crogiuolo" del pagamento politico ammontante a totali 360.000.000, mentre, quanto ai 15.000 dollari in più, la loro corrispondenza a 10.000.000 di lire, induce a credere che questa sia la somma versata a titolo di omaggio al Palmiotti. I 65.000 dollari (50.000 + 15.000) complessivi di cui alla ricevuta in questione si riconducono, dunque, al pagamento effettuato da Ovidio nel giugno 1971, cui il Cowden fu presente come sempre coerentemente ha sostenuto.

Fu, invece, la necessità della Lockheed di avere distinte pezze di appoggio contabili a frazionare l'operazione nei documenti, a fronte di un versamento nella realtà unico.

84. Gli avvenimenti successivi alla firma del decreto dimostrano come il Tanassi intendesse tener fede all'impegno assunto con la Compagnia corruttrice di appoggiarla fino alla definitiva conclusione dell'iter amministrativo della fornitura. Impegno riconfermato il 12 giugno 1971, come è dato desumere dal già citato telex del 13 giugno del Cowden: "ricevuta promessa (dal Ministro) di continuo aiuto fino alla fase finale".

Ed anche in questo periodo, fino alla registrazione del contratto, gli ostacoli da superare non mancarono.

La notizia che il Ministro aveva firmato il decreto di approvazione formò infatti oggetto di commenti critici nell'ambito di coloro che seguivano la trattativa dell'acquisto, traendone l'impressione "che vi fosse un interesse a mandare avanti l'operazione" (dep. Fusco), mentre da parte di tutti si avvertiva l'esigenza di non completare l'iter del contratto con un fornitore che rischiava di fallire (dep. Cava).

Le notizie sulla crisi della Rolls Royce e la grave situazione della Lockheed - che, come si è visto, avevano preoccupato l'I.M.I. al punto da indurlo a non perfezionare la pratica del prefinanziamento dell'operazione senza un'idonea garanzia - trovavano in quei giorni puntuale conferma.

Il 15 giugno, l'addetto aeronautico presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, generale Tommasi, ribadendo notizie precedentemente fornite per vie brevi dal suo assistente colonnello Martire, precisava che la situazione era talmente seria che si temeva il fallimento della Lockheed.

Ciò motivò la reazione del gen. Zattoni, alla notizia della avvenuta approvazione del contratto.

Egli diede, infatti, incarico al Fusco di ritirare gli atti dal Gabinetto del Ministro e gli ordinò verbalmente di tenere fermo l'ulteriore iter e di non consegnare alla ditta il secondo originale firmato: incombenze che il Fusco assolse facendo riporre i documenti nella cassaforte del suo ufficio, per timore (v. dep. Fusco) che qualcuno facesse fotocopia del decreto firmato. Precauzione evidentemente vana poiché - come risulta dal più volte citato telex di Cowden del 13 giugno 1971 - Ovidio e Cowden avevano già preso visione dei documenti firmati.

E la verità di questo blocco materiale del contratto nella cassaforte di Costarmaereo è stata ammessa in dibattimento anche dal Tanassi, il quale incautamente ha tentato però di attribuirsi il merito e l'iniziativa, dimenticando che in precedenza aveva sostenuto che di tale circostanza aveva saputo solo nel corso dell'istruttoria della Corte, a seguito della deposizione del teste Fusco.

La gravità della situazione economica della Lockheed non poteva, poi, non avere diretta influenza sul problema fidejussione in quel momento in esame a Costarmaereo. Il contratto di acquisto, infatti,

prevedeva il pagamento, entro 60 giorni dalla sua registrazione, di dollari 16.857.387, pari al 27% del prezzo pattuito, a titolo di anticipo: anticipo la cui restituzione in caso di risoluzione del contratto andava garantita a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Il 22 giugno 1971, Zattoni richiese formalmente al Segretario generale di rinviare la registrazione del contratto, finché non fosse acquisita una garanzia fidejussoria che coprisse non solo la somma capitale, ma anche gli interessi, per le ipotesi di mancata consegna nei termini degli aerei acquistati, di risoluzione totale o parziale del contratto e di insolvenza della Lockheed.

Da questa richiesta scaturì la riunione del giorno successivo, nell'ufficio del Segretario generale, alla quale presero parte Zattoni, De Mana e Fusco per discutere l'atteggiamento da assumere.

Come narrato dai testi citati, e come risulta anche da un appunto per gli atti che reca la data del 23 giugno 1971, tutti convennero sulla necessità di tener fermo l'ulteriore iter del contratto. A questo proposito, sospesa la riunione, Giraud, Zattoni e De Maria, andarono ad illustrare la questione al Ministro.

Ma Tanassi non fu d'accordo e dispose, invece, che fosse provveduto "al più presto possibile" ad acquisire una garanzia con validità legale negli USA.

85. La vicenda del dissesto Lockheed e la difficoltà nella acquisizione di un testo accettabile di fidejussione, idoneo a far superare le opposizioni di Costarmaereo, trovano corrispondente eco nei documenti americani del periodo.

In una fitta corrispondenza del giugno-luglio 1971, Ovidio sollecita la Lockheed a giungere ad un accordo sul problema della fidejussione e, se da un canto Hanson in una comunicazione di Cowden del 29 giugno 1971, annota che "il Governo Italiano sta raccogliendo pettegolezzi a Washington che dicono che la situazione della Lockheed è critica" (S.E.C. 45690), dall'altro Ovidio, rivolgendosi a Crockett, Vice Presidente della ditta, segnala "l'ondata di preoccupazione che sta invadendo il Ministero riguardo alla situazione della Lockheed", osservando che "meno dichiarazioni appariranno sulla stampa dai superiori quartieri, tanto meglio sarà".

Precisa poi Ovidio che la questione della garanzia degli interessi sulla somma che sarà anticipata alla Lockheed preoccupa il Ministero perché "si ritiene che la Corte dei Conti solleverà la questione e rimanderà indietro il contratto", preoccupazione questa confermata da "indagini private" presso un "giudice amico" (S.E.C. 45615-44416).

L'estrema delicatezza della situazione induce a questo punto Antonio ad attivarsi anch'egli in prima persona.

I due fratelli, uno al fianco dell'altro, nel superamento di quest'ultimo ostacolo, assicurano la Lockheed, con un telex del 30 giugno 1971: "non ci arrendiamo senza combattere e non concediamo nemmeno un punto alla controparte".

Il successivo 5 luglio, Antonio Lefebvre predispone per Crockett una dettagliata relazione sul promemoria fidejussorio, dando consiglio alla Società di chiudere la vicenda "anche in vista di una temuta possibile crisi politica che arresterebbe la vita amministrativa per parecchie settimane".

Ed Ovidio sensibilizza Cowden rammentandogli, il 19 luglio 1971, che Fusco aveva messo in guardia sulla necessità della soluzione del problema della fidejussione prima della registrazione del contratto e che "la questione fu se ciò avrebbe trattenuto la mano del Ministro o della Corte dei Conti... fortuna ha voluto che Fusco fosse in Germania quando il Ministro firmò il 12 giugno". Ora, però, il ritardo per l'invio del contratto per la registrazione può essere causa di un esame più accurato della Corte dei Conti. Una fidejussione inadeguata

potrebbe determinare un'accusa di cattiva amministrazione e "le notizie attuali sulla situazione della Lockheed richiedono che il Ministro abbia la prova di aver preso le necessarie precauzioni".

Sia Antonio che Ovidio avevano comunque manifestato il convincimento che l'intero quadro potesse mutare il 6 luglio con l'aiuto delle autorità americane (v. doc. 5 luglio 1971, cit.).

I Lefebvre traevano siffatti motivi di affidamento da una lettera dell'Ambasciatore Martin a Tanassi, che appunto pervenne il 7 successivo, con la quale si sollecitava l'invio del contratto alla Corte dei Conti per la registrazione, assicurandosi che, indipendentemente dalla sorte del dissesto della Lockheed, gli aerei C.130, ordinati dall'Italia, sarebbero stati senza meno consegnati.

Riguardo a questa lettera, il Tanassi ha sostenuto non ricordare di averla avuta tra le mani o se qualcuno gliene parlò. Essa, in ogni caso, rappresenterebbe una prova importante a suo favore dimostrando che nulla egli fece dopo averla ricevuta; che nessun rapporto di confidenza egli aveva con Ovidio, altrimenti questi non si sarebbe rivolto all'Ambasciatore per raccomandare il contratto; che peraltro, alla data della lettera (7 luglio 1971), egli non aveva potuto avere né pagamenti, né promessa di pagamenti.

Ma tale posizione difensiva appare insostenibile.

Lo stesso Tanassi, contraddicendosi, ha infatti ammesso di aver passato la lettera in questione al suo Gabinetto per una eventuale risposta, che non venne poi data, perché inutile.

E ciò risponde alla realtà dei fatti, dacché invero quella lettera costituiva, di per sé, una sufficiente copertura, contenendo un impegno del Governo USA.

La successiva spiegazione di Giraudò che "non conveniva più rispondere perché l'Ambasciatore conosce benissimo come si è svolto il caso" (nota 13 agosto 1971 per il Gabinetto del Ministro), sottintende la circostanza che un cospicuo prestito del Governo federale stava sbloccando la situazione. Tale lettera, d'altra parte, non rappresenta affatto una prova importante per l'imputato in ordine all'assenza di rapporti tra lui e Ovidio, ma al contrario è sintomo ed indizio di quella trattativa parallela e di quella collaborazione informale tra i due che si è riscontrata in ogni passo della vicenda. In altri termini Tanassi e Ovidio cercarono di ottenere una garanzia informale da parte del Governo USA, diretta non tanto a tranquillizzare il Ministro della Difesa, il quale si era già pronunciato nel senso di mandare avanti il contratto comunque, quanto a fornire allo stesso Ministro un mezzo per vincere, all'interno del Ministero e all'esterno di esso, eventuali possibili resistenze.

Ed è significativo, d'altra parte, sotto il profilo della convergenza di condotta dei vari imputati, che in questa vicenda si sia parallelamente attivato il Fanali, creando "una ondata favorevole con l'Addetto Aeronautico a Washington, Tommasi" (S.E.C. 45615), il quale, appunto per l'intervento del Capo di S.M.A., si sarebbe indotto a ricevere un rappresentante della Lockheed che doveva assicurarlo sulle sorti della Compagnia (interr. Ovidio).

86. Nel frattempo andava maturando la soluzione del problema della fidejussione, sempre sotto lo stretto controllo dei fratelli Lefebvre.

Sintomatico al riguardo è un telex del 7 settembre 1971, in cui Ovidio - riferendosi all'arrivo a Roma del legale americano, avv. Tesoro, al quale il Ministro della Difesa aveva chiesto un parere tecnico sulla questione - comunicava alla Lockheed: "avvocato di Washington... mercoledì vedrà le persone del Ministero e avrà un pranzo con Antonio e me stesso".

Il capitolo fidejussione si chiuse comunque in maniera che si potrebbe definire transattiva, perché questa non comprendeva la garanzia degli interessi sull'anticipo in caso di restituzione del

medesimo.

Dopo di ciò il contratto venne finalmente inviato alla Corte dei Conti per la registrazione il 25 settembre 1971.

L'assidua presenza dello staff Lockheed presso il Ministero - che è stata suggestivamente definita l'"assedio" - è attestata anche in quest'ultima fase dai documenti S.E.C. Così il 10 settembre 1971 Ovidio telegrafava di avere avuto l'assicurazione che "la nostra questione è sistemata"; il successivo 17 comunicava la soluzione del problema relativo ai capitoli dello stato di previsione del bilancio 1972 e aggiungeva "immediatamente il Capo S.M.A. ha dato luce verde"(riscontro puntuale è sul documento S.M.A. di pari data a firma Fanali). Il 24 settembre, con notazione RUSH-RUSH-RUSH, ("urgentissimo") Ovidio inviava un breve messaggio: "contratto spedito a C/C oggi".

E' chiaro da questo messaggio che Ovidio era stato informato in anticipo dell'invio del decreto del Ministro e del contratto di acquisto alla Corte dei Conti.

Ma la consuetudine di Ovidio col Ministro non doveva interrompersi a questo punto, se il 4 ottobre 1971, in attesa della registrazione del contratto che poi si verificherà il 10, l'imputato scriveva alla Lockheed "siamo assicurati dell'appoggio del Ministro e facciamo quello che possiamo per parte nostra per evitare conclusioni sfavorevoli".

87. L'8 novembre 1971 la F.N.C.B. di New York preannunciava una terza operazione nella filiale di Roma per dollari 600.000 all'ordine di W. Cowden.

A differenza delle altre due precedenti rimesse, in questo caso Ovidio non ha voluto specificare né i destinatari, né le modalità di pagamento di questa somma o di corrispondente valuta da lui anticipata. Si è limitato a dire che egli seguì le istruzioni bancarie dell'Innominato, senza approfondire a chi fosse intestato il conto che avrebbe beneficiato della somma ed ha aggiunto che l'accredito è avvenuto all'estero.

In questa sua determinazione di non scoprire i retroscena della vicenda sarebbe stato suffragato da Egan che, nell'autorizzare il pagamento, gli avrebbe appunto suggerito di astenersi da qualsiasi approfondimento.

La Corte non può dar credito all'imputato sia per l'intrinseca inverosimiglianza della storia, sia perché egli, avendo potuto e voluto escludere con sicurezza che beneficiari fossero Gui e Tanassi e per quest'ultimo, anche che fosse il P.S.D.I., deve conoscere il reale destinatario della somma, sia perché lo stesso Ovidio ha svelato le vere ragioni del suo silenzio, affermando che egli non vuole dire oltre quello che è stato detto dai suoi mandanti (società Lockheed).

La Corte, peraltro, ha svolto una approfondita istruttoria su questo punto, ricercando, in parte inutilmente, la sorte ultima della terza rimessa e dei movimenti collegati ad essa. Di ciò, in una con le risultanze bancarie relative alla prima e seconda tangente, si dirà nei paragrafi che seguono con i quali si conclude la ricostruzione del fatto.

88. Venendo appunto ai vari aspetti e fasi dei pagamenti corruttivi di cui si è sin qui rinviata la trattazione, la Corte si propone ora di esaminarli in prospettiva unitaria, ricostruendo - sulla base di una coordinata lettura della documentazione bancaria italiana e svizzera - la complessa dinamica di utilizzazione delle tre rimesse Lockheed, quali affluite sulla City Bank di Roma, rispettivamente il 1 giugno 1970 (dollari 653.000), il 29 marzo (con effettivo utilizzo il 9 giugno) 1971 (dollari 765.000) e l'8 novembre 1971 (dollari 600.000), per totali dollari 2.018.000.

Giova per il momento avere riguardo alle sole prime due tangenti, che presentano problemi comuni di ricostruzione.

Rileva la Corte che quanto si è già avuto modo di dimostrare - sulla realtà ed effettività di contribuzioni versate all'on. Tanassi e sulla necessità, che venne a determinarsi per Ovidio Lefebvre, di operare i relativi pagamenti anticipatamente ed indipendentemente dalla diretta utilizzazione dei dollari americani (v. retro n. 66) - orienta l'indagine in duplice direzione, relativamente agli aspetti paralleli, rispettivamente, della provvista delle somme in lire (materialmente consegnate al segretario del Ministro, Bruno Palmiotti) e della destinazione successivamente data ai dollari Lockheed.

Ineriscono al primo soprattutto di tali aspetti dell'indagine le eccezioni difensive degli imputati Palmiotti e Tanassi, tendenti in varia guisa e misura ad infirmare la prova della disponibilità da parte di Ovidio delle somme in lire che egli stesso ammette di aver utilizzato per la contribuzione politica; mentre ad entrambi i detti aspetti delle operazioni di pagamento, attiene il problema sollevato dalla difesa di Antonio Lefebvre, relativo alla denegata consapevolezza di questi, sia quanto alla effettiva destinazione ad erogazioni corruttive delle somme procurate al fratello Ovidio, sia quanto alla provenienza dalle rimesse Lockheed dei dollari impiegati nel finanziamento di operazioni commerciali dello stesso Antonio e/o del suo socio in affari Renato Cacciapuoti.

89. Ciò posto in via generale e passando in particolare ad occuparsi della prima rimessa, è da rilevare che l'imponente documentazione contabile acquisita permette di dare compiuta ed analitica dimostrazione - per quanto, in primo luogo attiene al punto della provvista - di ciò che precedentemente già si è affermato sul reperimento nei primi del giugno 1970, da parte di Ovidio Lefebvre con l'intervento del fratello Antonio, dei 200.000.000 di lire richiesti come prima rata della contribuzione politica; sulle tortuose operazioni di emissione di assegni circolari intestati a nominativi fittizi (e parziale riconversione in contanti) poste in atto a fini cautelativi, e sulla finale monetizzazione della intera cifra di fronte al rifiuto del segretario del Ministro di ricevere un pagamento (anche solo in parte) in assegni (v. retro n. 66).

I 200.000.000 per il pagamento politico risultano così reperiti:

1) 50.000.000 con prelievo dal c/c n. 90027 di Ovidio Lefebvre presso la Banca d'America e d'Italia, mediante emissione dell'assegno n. 915 del 1 giugno 1970 a firma di Ovidio Lefebvre e all'ordine di Paola Funaro, moglie del collaboratore dello "Studio Lefebvre", avv.to Ercole: assegno incassato lo stesso giorno tramite Egidio Baragatti, altro e più diretto collaboratore di Antonio;

2) 150.000.000 con prelievo dal c/c n. 1065 di Antonio Lefebvre presso la Banca Nazionale del Lavoro, mediante emissione dei seguenti tre titoli da L.50.000.000 ciascuno:

a) assegno n. 682 del 1 giugno 1970 a firma di Antonio Lefebvre e all'ordine di Baragatti, che lo incassò nella stessa data;

b) assegno n. 684 del 3 giugno 1970 a firma di Antonio e all'ordine di Ovidio Lefebvre, che - sempre tramite Baragatti - lo versò sul proprio conto B.A.I. dal quale prelevò contestualmente il corrispondente importo con assegno n. 916 all'ordine di se medesimo;

c) assegno n. 685 del 3 giugno 1970 a firma di Antonio all'ordine di Ovidio Lefebvre, incassato dal solito Baragatti.

La difesa del Palmiotti, nel tentativo di infirmare la puntualità e completezza della prova relativa alla detta provvista di 200.000.000, ha negato che a questa possa riferirsi l'assegno sub 2 a), il cui importo sarebbe stato, invece, diversamente utilizzato, come dimostrerebbero sia la stessa intestazione del titolo, non all'ordine di Ovidio come gli altri, sia il fatto che Antonio in un primo tempo (e cioè nella deposizione in sede istruttoria) aveva dichiarato di poter escludere che quella somma gli fosse stata richiesta dal fratello.

L'argomento è però del tutto privo di consistenza. Che il ricavato di tale ultimo assegno abbia avuto la stessa destinazione degli altri tre si desume infatti dalle circostanze oggettive, comuni a tutti, dell'incasso tramite Baragatti e del successivo collegamento (su cui si tornerà) all'emissione di assegni circolari all'ordine di nominativi di fantasia nello stesso turno di tempo; mentre l'originaria affermazione di Antonio Lefebvre rientrava nella sua linea difensiva (successivamente smentita dai riscontri obiettivi) volta a negare la sua partecipazione ai pagamenti corruttivi ed alle operazioni strumentali.

Reperiti in tal modo i 200.000.000 di lire, seguì - come si è detto - un complesso e tortuoso giro di operazioni, in quanto il contante ottenuto dalla monetizzazione dei quattro assegni su indicati venne, in parte, utilizzato per l'emissione di titoli circolari intestati a nominativi di comodo e parte di questi ultimi fu a sua volta pressoché contestualmente riconvertita in contanti. Il tutto allo scopo di dissimulare, come Ovidio stesso ha ammesso, ogni collegamento tra provenienza e destinazione della somma utilizzata, onde cautelarsi dall'eventualità che dall'una potesse in futuro risalirsi all'altra.

90. In dettaglio, relativamente a ciascuno dei quattro assegni iniziali di lire 50.000.000, tratti dai conti dei Lefebvre, queste furono le successive operazioni cautelative di copertura:

1) quanto all'assegno del 1 giugno 1970 tratto dal c/c B.A.I. di Ovidio, lo stesso Baragatti che lo aveva portato all'incasso richiese contestualmente sette assegni circolari da 5.000.000 ciascuno, all'ordine dei nominativi fittizi Rinaldo Peruzzi, Luigi Pergamo ed Alberto Contrucci: titoli che, sempre il 1 giugno 1970, vennero a loro volta incassati presso il Banco di Sicilia da un altro collaboratore dello studio Lefebvre, l'avv.to Sperati. In definitiva, dopo tali operazioni, Ovidio tornava ad essere in possesso di L.50.000.000 in contanti (v. anche depos. Funaro, Baragatti, Sperati);

2) quanto all'assegno del 1 giugno 1970 n. 682 tratto dal c/c B.N.L. cit. di Antonio, il ricavato dell'incasso venne verosimilmente utilizzato per richiedere, lo stesso 1 giugno 1970 alla B.N.L., titoli all'ordine di soggetti di comodo (la cui documentazione non è stata reperita per decorso termine di conservazione, ma che Ovidio ha esibito in fotocopia) e precisamente cinque assegni da L. 10.000.000, di cui due all'ordine di Ugo Cosseria e tre all'ordine di Carlo Roscoli;

3) quanto all'assegno del 3 giugno 1970 tratto dal c/c B.A.I. di Ovidio (dopo che su questo - come si è detto - era stato versato l'assegno n. 684 del c/c B.N.L. di Antonio) Ovidio stesso lo utilizzò per ottenere, sempre in data del 3 giugno 1970, 10.000.000 in contanti ed otto assegni circolari da 5.000.000 ciascuno, di cui tre all'ordine di Carlo Guzzoni e cinque all'ordine di Enzo Bettini (nominativi anche questi, com'è pacifico, di pura fantasia);

4) quanto all'assegno del 3 giugno 1970 n. 685 tratto dal c/c B.N.L. cit. di Antonio, Baragatti, che ne aveva effettuato l'incasso presso il Banco di Napoli, utilizzò la quota parte di 30.000.000 per richiedere tre titoli da 10.000.000 all'ordine del nominativo (di comodo) Antonio Tessore, consegnando il resto in contanti.

91. Dopo che l'importo della corruzione era stato predisposto nel modo suddetto, parte in titoli (L.120.000.000) e parte in liquido (L.80.000.000), si verificò un ulteriore non previsto elemento di complicazione, in tale di per sé già intricato giro di operazioni, quando, il 3 giugno 1970, Palmiotti pretese di ricevere soltanto denaro contante.

Ciò costrinse Ovidio a convertire in contanti anche la residua parte dei titoli da lui destinati ad essere consegnati come tali.

E fu per tale ragione, appunto, che, tra il 3 e il 4 giugno, lo

stesso Ovidio incassò i vari assegni all'ordine Bettini e Guzzoni, Tessore, Cosseria e Roscoli. Il che gli consentì di ritornare da Palmiotti con i 200.000.000 di lire interamente in contanti.

Su tali minuti riscontri non sarebbe stato neppure il caso di diffondersi, se la difesa del Palmiotti, per riproporre la tesi della millanteria, non avesse tratto spunto proprio da un errore compiuto da Ovidio Lefebvre nell'indicare in dibattimento, tra i titoli riconvertiti in contanti dopo il rifiuto del Palmiotti di riceverli, gli assegni all'ordine di Peruzzi, Pergamo e Contrucci, che, invece, erano stati già monetizzati il precedente 1 giugno.

Ma è evidente che proprio per la tortuosità del sistema seguito e in più per la fretta e la concitazione del momento (dovute alla pressante ed inaspettata richiesta di pagamento anticipato e alla successiva pretesa di esclusiva consegna di denaro contante) Ovidio Lefebvre a distanza di anni sia caduto in errore nel ricordare - con riferimento a quel tre giugno 1970 - quali titoli fossero ancora allo stato cartolare e quali già convertiti in contanti.

D'altra parte, ad ulteriore dimostrazione della inconsistenza della tesi della millanteria, va in via generale ribadito che, se Ovidio avesse voluto realmente ingannare la Lockheed, avrebbe seguito un sistema non così tortuoso ma il più rettilineo possibile per far risaltare con immediatezza ed evidenza la disponibilità di quella provvista che avrebbe dovuto servirgli a convalidare l'affermazione di aver pagato il Ministro con propri fondi.

92. Risolto in tal modo, con il ricorso a proventi personali e del fratello, il problema del pagamento anticipato della prima rata di contribuzione politica, Ovidio Lefebvre poteva quindi disporre dei 653.000 dollari rimessi dalla Lockheed per pagare alla Com.El. la rata di L.70.000.000 (corrispondenti a dollari 112.000) e, stando alle sue dichiarazioni, dare all'Innominato un compenso equivalente a circa 80.000 dollari. Egli rimaneva quindi libero di allocare su conti propri, del fratello o di società ad essi collegate la residua parte della rimessa, a titolo compensativo dei 200.000.000 di lire anticipati e per formazione di un fondo di manovra per le residue "spese speciali", tra cui rimanevano da definire (nell'ammontare e nel tempo della corresponsione) le spese Ikaria, richieste da Olivi nel marzo 1970.

Ed è ciò che avvenne, come risulta dalla documentazione relativa all'utilizzo della detta rimessa.

Questa, infatti, (ammontante, come si è detto, a 653.000 dollari), il 4 giugno 1970, su richiesta del tesoriere della Lockheed Mr. Johnston e dietro indicazione di Ovidio Lefebvre (che rilasciò quietanza per il relativo importo: v. doc. S.E.C. 40114), fu distribuita in tre assegni non trasferibili, di cui:

- un assegno di dollari 325.000 in favore (del conto 66.741.136 presso la Banca of America di New York) della Pan Caribbean, società panamense di cui sono risultati vicepresidenti i due Lefebvre: i quali può dirsi (stante l'approssimativa equivalenza, al cambio dell'epoca, di dollari 325.000 a L.200.000.000) che si siano così rimborsati della somma anticipata per il Ministro;

- un secondo assegno di dollari 78.000 a favore direttamente di Ovidio Lefebvre (sul conto in dollari n. 815212 presso la Banca Nazionale del Lavoro), imputabile ad accantonamento per i futuri pagamenti, tra cui quello di dollari 23.000 ad Ikaria nel successivo febbraio 1971 (v. retro n. 48);

- un terzo assegno di dollari 250.000 sul c/c 161/161 Star presso il Credit Swiss di Chiasso, di cui è risultata intestataria la "Contrade" società nel cui nome operava Antonio Lefebvre (del che è riprova il fatto che il conto suddetto fu aperto dal suo prestanome abituale, John Vassar House).

Quest'ultimo assegno (in corrispondenza del cui accredito si trova registrato in pari data sul conto Star un bonifico in uscita dello stesso importo di dollari 250.000) realizzò verosimilmente (tramite appunto il destinatario del detto bonifico in uscita dalla Contrade) una operazione di cambio - come, a contestazione, ammesso dallo stesso Ovidio - che gli procurò in lire italiane l'equivalente di dollari 250.000 e, cioè, (approssimativamente) 150.000.000.

Di questi è stata puntualmente trovata traccia documentale, che ne comprova la destinazione:

- quanto a 70.000.000, alla Com.El. (v. ricevuta dell'11 giugno 1970 a firma Maria Fava: doc. SEC. 46015), in pagamento appunto della prima rata delle sue spettanze;

- quanto ai residui 80.000.000 accreditati lo stesso 11 giugno 1970 sul c/c B.N.L. n. 1065 di Antonio Lefebvre.

La difesa del Palmiotti ha tentato, invero, di negare che questa operazione di transito sul conto 161/161 Star abbia avuto la funzione di cambio suddetto, rilevando che, se Ovidio avesse avuto questo scopo, egli "avrebbe utilizzato il sistema più elementare", chiedendo alla stessa City Bank di dargli (anziché dollari) valuta italiana. E da ciò ha preteso di inferire che i detti 70.000.000 a Com.El. più gli 80.000.000 versati sul conto corrente di Antonio Lefebvre l'11 giugno altro in realtà non sarebbero stati che i "medesimi 150.000.000 precedentemente usciti dallo stesso conto di Antonio i primi di giugno": i quali perciò non sarebbero stati mai consegnati al segretario del Ministro.

Ora, a parte la illogicità delle conclusioni così tratte, sta di fatto che la premessa da cui muovono resta superata dalla duplice considerazione che Ovidio, per i detti suoi scopi di cautela, non era - come si è visto - uomo da operazioni lineari e che, comunque, anche nel successivo novembre 1971, egli, per convertire dollari in lire, adottò lo stesso sistema via Svizzera spedendo (come appresso meglio si vedrà) dollari 255.000 sul conto di tale Alberto Lugli, il quale parallelamente gli procurò in Italia (tramite il fratello Arrigo) i corrispondenti 150.000.000.

Conclusivamente, sotto un profilo di imputazione contabile, questa è, dunque, in sintesi, la destinazione dei dollari 653.000 della prima rimessa:

- al Ministro (L.200.000.000 e cioè)	dollari 325.000
- alla Com.El. (L.70.000.000 e cioè)	dollari 112.000
- all'Ikaria.	dollari 23.000
- all'Innominato	dollari 80.000
- residuo in conto Fondo di manovra	dollari 113.000

dollari 653.000

93. Così ricostruite - relativamente alla prima rimessa Lockheed - la preventiva provvista della somma in lire per il pagamento politico e la parallela utilizzazione dei dollari americani, mette conto a questo punto replicare alla già accennata tesi difensiva di Antonio Lefebvre, secondo cui i suoi accertati interventi in dette operazioni non sarebbero stati compiuti con consapevolezza della finalità corruttiva, ma per diverse e lecite causali.

Ora, basterebbe riportarsi a quanto già dimostrato sul ruolo essenziale e decisivo svolto da Antonio Lefebvre sin dalla genesi della vicenda corruttiva, per dedurne, in via di logica consequenzialità, la piena consapevolezza dell'imputato in ordine agli sviluppi attuativi della corruzione, così restando superata ogni contraria asserzione difensiva. A parte tale considerazione, esiste, comunque, una serie imponente di elementi processuali, strettamente attinenti allo specifico aspetto delle operazioni di pagamento qui trattato, che danno riprova del totale e cosciente coinvolgimento in esse di Antonio

Lefebvre.

In particolare, che i 150.000.000 tratti il 1 e il 3 giugno dal c/c B.N.L. 1065 di Antonio Lefebvre fossero stati da lui procurati al fratello in piena consapevolezza della destinazione al pagamento del Ministro si desume:

- dal già sottolineato tentativo iniziale dell'imputato di dissimulare la effettiva entità dell'esborso, ammettendo di aver consegnato al fratello soltanto i due assegni che documentalmente risultavano tratti all'ordine del medesimo ed "escludendo" di avergli consegnato anche il denaro ottenuto con il terzo assegno emesso all'ordine di Baragatti (v. retro n. 89 sub 2 a);

- dalle poco plausibili spiegazioni fornite in ordine a tale consegna di denaro: imputata, quanto a L.100.000.000, ad una pretesa prima rata dovuta ad Ovidio per regolamento di rapporti di eredità, in realtà non risultante da alcuna prova documentale e a rapporti dipendenti dalla cessione di azioni della Soc. Linee Marittime, che è risultata, invece, avvenuta soltanto nel 1972; quanto agli altri 50.000.000 (quelli appunto ottenuti con l'assegno all'ordine di Baragatti) a un non meglio specificato "finanziamento" al fratello (v. interr. Antonio 25 maggio 1978);

- dal collegamento esistente tra la consegna delle dette somme ad Ovidio e la (pressoché) contestuale provvista del corrispondente importo da parte di Antonio (il cui c/c al momento era "passivo") a mezzo di accredito sul detto conto, alla data stessa del 1 giugno 1970, di assegno per lire 140 milioni ottenuto, secondo lo stesso imputato, ad estinzione di un suo vecchio credito nei confronti di Vittoria Michitto e congiunti: circostanza, questa, che lascia argomentare il carattere inopinato e urgente e non già preventivato (quale sarebbe stato, se vere fossero le giustificazioni offerte di precedenti già concordati regolamenti) rivestito dalla richiesta di Ovidio al fratello;

- dal collegamento esistente tra la detta anticipazione di L. 150.000.000 da parte di Antonio, in una con quelle di altre L.50.000.000 da parte di Ovidio, con la successiva anzidetta destinazione di dollari 325.000 della rimessa Lockheed (appunto equivalente a 200.000.000) in favore della società Pan Carribean, cui erano interessati entrambi i fratelli;

- dal verosimile intervento di Antonio nella suddescritta operazione di cambio di dollari 250.000, ottenuta tramite la "Contrade", sua società operativa;

- dal suo coinvolgimento anche nelle ricordate operazioni cautelative di apprestamento di titoli circolari a nominativi fittizi, il cui materiale espletamento fu affidato esclusivamente a collaboratori dello stesso Antonio, come gli avvocati Ercole e Sperati e soprattutto Baragatti.

D'altra parte proprio la consapevolezza di tali accorgimenti, posti in atto per eliminare ogni possibile traccia di collegamento, tra provenienza e destinazione della somma in lire anticipate, spiega poi la circostanza (dalla difesa di Antonio Lefebvre vanamente addotta a favore di lui) che egli non abbia esitato a rilasciare due assegni direttamente all'ordine di Ovidio. Ciò infatti non poteva certo comprometterlo, dato il tortuoso iter che il denaro avrebbe dovuto percorrere.

94. Passando, quindi, alla seconda rimessa (del giugno 1971) - che, come detto, ripropone una dinamica di utilizzo analoga alla prima - e venendo direttamente alle operazioni di provvista della seconda rata della contribuzione politica ammontante a complessivi 360.000.000 di lire (v. retro n. 82), osserva la Corte che resta, anche in questo caso, puntualmente dimostrata la acquisita disponibilità preventiva del relativo importo in lire da parte di Ovidio.

Il quale realizzò il detto importo nel modo seguente:

- 40.000.000, li prelevò direttamente dal suo c/c B.A.I., con assegno tratto all'ordine di sé medesimo il 7 giugno 1971, incassato tramite Baragatti;
- 100.000.000 in contanti, li ottenne dal fratello Antonio, che a sua volta li aveva ricevuti il 9 giugno dal suo debitore Argenton (v. ammissioni Antonio, ud. 25 maggio 1978 e deposizione Argenton, ud. 15 giugno 1978);
- 200.000.000, li ebbe parimenti da Antonio che se li procurò con la monetizzazione di un assegno di pari importo, tratto dal suo c/c B.N.L. n. 1065 in data 11 giugno 1971, all'ordine di Baragatti;
- 20.000.000, secondo quanto Ovidio stesso ha dichiarato, gli furono procurati da Cowden che, all'uopo, il 9 giugno negoziò presso la City Bank, dollari della rimessa Lockheed contro banconote in lire (v. infra n. 96).

I difensori del Tanassi e del Palmiotti obiettano che l'assegno di lire 200.000.000 di Antonio a Baragatti risulta (sulla scheda del conto corrente intestato ad Antonio Lefebvre) registrato in uscita il 15 giugno.

E da ciò inferiscono che il relativo importo non avrebbe potuto essere realizzato, e quindi posto a disposizione di Ovidio il precedente giorno 12, data in cui si dice avvenuto il pagamento al Ministro.

L'eccezione è frutto però di un equivoco nella lettura della scheda del c/c n. 1065 cit. A margine di questa - sotto la voce "impegni" ed in corrispondenza del detto assegno di 200.000.000 - risulta, infatti, annotata la data dell'11 giugno, in cui il titolo effettivamente fu pagato. E la registrazione in uscita in data del 15 si spiega in ragione del fatto che l'incasso dell'assegno fu operato presso la sede della B.N.L. di via Bissolati e non presso l'agenzia di Piazzale delle Medaglie d'Oro, ove il Lefebvre teneva il proprio conto e dove il titolo dovette, quindi, successivamente pervenire prima che ne potesse essere registrata l'emissione.

Né vale a ciò replicare che il conto del Lefebvre a quel momento superava lo scoperto contrattualmente consentito, per sostenere che l'11 giugno 1971 l'assegno suddetto non avrebbe potuto ottenere il "benestare fondi" e quindi essere negoziato.

A parte, infatti, la garanzia fornita ad Antonio presso la B.N.L. dalla "Contrade" e l'indiscusso credito e prestigio di cui, comunque, all'epoca egli godeva, sta di fatto che, se l'esistenza dello scoperto avesse rappresentato un ostacolo, ciò avrebbe impedito il pagamento anche nei giorni successivi, giacché la situazione del detto conto era rimasta immutata. E, invece, certo che il pagamento vi fu.

D'altra parte che il pagamento avvenne proprio il giorno 11, è stato confermato dallo stesso Antonio Lefebvre. Né può porsi in dubbio il valore probatorio della sua ammissione ove si consideri che egli aveva prima - come più volte detto - tentato in ogni modo di occultare le anticipazioni fatte ad Ovidio, ed in particolare aveva sostenuto che l'assegno di 200.000.000 di lire che trattasi era servito per finanziare l'operazione di acquisto di un quadro di Rembrandt, in società con Renato Cacciapuoti.

95. Raccolti in tal modo i 360.000.000 di lire occorrenti per il pagamento della 2 rata delle contribuzioni politiche, Ovidio si procurò poi, facendo ricorso a proprie disponibilità, altri 10.000.000 di lire che rappresentarono l'"omaggio" personale al segretario del Ministro, di cui si è già detto (v. retro n. 82).

Quest'ultima somma si ritrova appunto versata in data del 18 giugno sul conto (4633 B.N.A.) della moglie del Palmiotti, Giovannina De Nicola: senza che sia stata concretamente dimostrata dal Palmiotti (la De Nicola si è astenuta dal deporre) una causale diversa da quella

corruttiva.

Altri 20.000.000 di lire, Ovidio Lefebvre, secondo le sue stesse dichiarazioni, li corrispose infine all'Innominato.

96. La conseguente destinazione dei 765.000 dollari Lockheed, costituenti l'importo della 2 rimessa, segue anche in questo caso la logica della utilizzazione diretta da parte dei Lefebvre, che così si rimborsavano delle somme in lire anticipate.

Queste anticipazioni ammontavano infatti, a complessivi 370 milioni di lire, di cui 10 milioni dati al Palmiotti, 20 all'Innominato e 340 al Ministro (per quest'ultimo la somma convenuta, di 360 milioni, era stata infatti completata con altri 20 milioni procurati da Cowden attraverso operazioni di conversione in lire di dollari prelevati direttamente dalla rimessa Lockheed).

Tenendo conto che il cambio all'epoca si aggirava sulle L.624 per dollaro, ne discende che i Lefebvre, in corrispondenza della suddetta anticipazione - di 370 milioni di lire -, avevano diritto a rimborsarsi per dollari 595.000.

Ora, se dai dollari 765.000 della rimessa si detraggono i dollari 30.000 direttamente utilizzati da Cowden (per ottenere come detto i 20 milioni che completarono la somma occorrente per pagare Tanassi) ed i dollari 140.000 che rappresentano la prima rata di onorari dello studio Lefebvre (v. ricevuta 12 giugno 1971; S.E.C. 4003), residuano esattamente dollari 595.000.

E di questi appunto i Lefebvre si rimborsarono in proporzione delle rispettive anticipazioni.

Infatti, i residui dollari 595.000 della seconda rimessa vennero allocati:

quanto a dollari 50.000 sul conto (in dollari n. 815212 B.N.L.) di Ovidio Lefebvre;

quanto a dollari 545.000, sul conto appositamente acceso (B.N.L. n. 818923) intestato alla Contrade, società di manovra di Antonio.

97. Il collegamento operativo tra Antonio Lefebvre e la Contrade è stato vanamente contestato dalla difesa.

Esso risulta, infatti, confermato da una serie univoca e convergente di elementi processuali, quali:

- la deposizione di Petrassi ("Antonio era l'effettivo proprietario della Contrade");

- il carteggio del giudizio civile Petrassi - Antonio Lefebvre da cui risulta l'esercizio da parte di Antonio di una facoltà di riscatto contrattualmente spettante alla Contrade;

- l'esistenza dei conti "Contrade" con funzione di garanzia in favore di Antonio;

- l'abbinamento Antonio-Contrade nel contesto della Pan Caribbean (v. scheda in atti su Pan Caribbean);

- l'introduzione nella Contrade di Vassar House, proposta dallo stesso Antonio, come procuratore per agire su vari conti della società, tra cui il 161/161 Star;

- il recapito della Contrade presso lo Studio di via del Nuoto, risultante da ordini della stessa società (v. interr. Antonio 20 maggio 1978);

- la presenza della Contrade, in veste di accomandante, nelle società proprietarie delle ville (abitate da Antonio) sulla Cassia e sulla costa Amalfitana;

- la costante presenza della Contrade nelle principali operazioni finanziarie intraprese da Antonio negli ultimi anni (v. interr. Antonio 25 giugno 1978): costituzione della MetalferFias (v. deposizione Petrassi e Cacciapuoti), acquisto dell'immobile di via della Frezza (v. dep. Cacciapuoti), passaggio della partecipazione sociale della Intefi nella Ipim alla Golden River (v. dep. Argenton); etc.

D'altra parte, a prescindere dai rapporti in via generale esistenti

tra la Contrade ed Antonio Lefebvre, sta di fatto in particolare che la somma di dollari 545.000, con cui fu acceso il detto conto 818923, venne utilizzata esclusivamente e fino a totale esaurimento per operazioni economiche programmate proprio da Antonio ed attuate nella forma di finanziamenti al suo socio in affari Renato Cacciapuoti.

La prima operazione - come si è accertato - ebbe inizio il 15 luglio 1971, data in cui, con addebito sul detto c/c 818923 cit., venne emesso un bonifico di 320.000 dollari a favore di Margherita Chalkias, che provvide ad incassarlo il 19 luglio con firma di avallo di Renato Cacciapuoti.

Questa somma (pari a 200 milioni) servì appunto a finanziare il già ricordato acquisto di un quadro (del marchese Miccolis) attribuito al Rembrandt. Il Miccolis versò i 200 milioni al Banco di S. Spirito, liberando il quadro dato in pegno per tale cifra che consegnò quindi al Cacciapuoti. Antonio Lefebvre sperava di poter vendere all'estero il dipinto per 800 milioni dividendo l'utile dell'operazione con il suo socio. Sorsero, però, dei dubbi sulla autenticità del quadro, per cui l'affare andò a monte.

Prese così il via la seconda operazione, ricostruita solo dopo che il carteggio svizzero ha consentito di appurare che dietro il fantomatico conto corrente "Sagittario", che Antonio aveva escluso di poter identificare, si celava in realtà il solito Cacciapuoti. Queste in dettaglio le relative fasi:

a) il 3 agosto 1971, la somma accantonata sul c/c 818923 Contrade, di dollari 225.000 (risultanti da iniziali dollari 545.000 meno 320.000 di cui al bonifico a Chalkias) venne alimentata di altri dollari 50.000 dal 161/161 Star;

b) il 17 dicembre 1971 fu acceso - sempre tramite Cacciapuoti - il conto svizzero Sagittario, per farvi affluire un complessivo importo di dollari 350.000: composti dai dollari 275.000 di cui si è detto sub a) depositati sull'818923; da dollari 55.000 provenienti da altro conto Contrade e da dollari 20.000 momentaneamente anticipati da Ovidio con prelievo dalla seconda sua quota di onorari (v. sub 3 rimessa);

c) in base a disposizioni impartite lo stesso 21 dicembre 1971, il c/c Sagittario fu, a sua volta, addebitato dell'intero importo su di esso contestualmente accreditato per 2 bonifici, appunto di complessivi dollari 350.000, effettuati nel gennaio 1972, in favore della "Leman Corporation".

Lo stesso Antonio Lefebvre ha finito con l'ammettere che l'operazione come sopra descritta si svolse dietro sua richiesta (interr. 2 maggio 1978) nella forma di una "garanzia a breve termine", per partecipazione a gara pubblica, concessa al Cacciapuoti. Il quale, ricevuti i 350.000 sul conto Sagittario, li restituì poi alla "Leman" del gruppo Contrade.

E, però, pur di fronte a questa corrispondenza (assolutamente puntuale) tra anticipazione in lire e utilizzo di dollari Lockheed da parte di Antonio, la sua difesa non ha mancato di reiterare la tesi della inconsapevole partecipazione dell'imputato alle operazioni finalizzate al pagamento corruttivo, ipotizzando un diaframma tra la consegna dei 300 milioni ad Ovidio, giustificata con i consueti rapporti di regolamento ereditario e l'utilizzazione dei 545.000 dollari, a sua volta spiegata con un finanziamento concesso dalla Contrade, per conto di Antonio, del tutto indipendente dal precedente versamento (di pari importo) sullo stesso conto della società effettuato da Ovidio Lefebvre.

Già per quanto riguarda la procurata provvista del denaro liquido, l'iterazione ed il perfetto parallelismo della vicenda, rispetto alla precedente fase del giugno 1970, erodono ogni margine di credibilità alla tesi di questi regolamenti patrimoniali tra fratelli relativi ad una fantomatica eredità ed immancabilmente scadenti in concomitanza

con le date dei pagamenti politici.

A parte ciò, è soprattutto la pretesa autonomia tra il versamento fatto da Ovidio e le successive operazioni di Antonio sullo stesso conto (818923) Contrade, ad essere insostenibile.

Non è, invero, pensabile che possa verificarsi una simile sommatoria di "coincidenze".

- Per mera coincidenza, infatti, Antonio avrebbe deciso in concomitanza o quanto meno in prossimità dell'arrivo delle tangenti Lockheed di finanziare il programmato acquisto di un quadro in società con Cacciapuoti tramite la soc. Contrade;

- sempre per coincidenza, Ovidio, disponendo in proprio delle rimesse Lockheed, avrebbe deciso di fare un deposito proprio su Contrade ed acceso un apposito conto (B.N.L. 818923);

- ancora per pura coincidenza la Contrade avrebbe concesso il finanziamento a Cacciapuoti dopo aver ricevuto il deposito di Ovidio e con prelievo dal conto stesso su cui detto deposito era stato effettuato;

- per ulteriore coincidenza, la residua parte dei dollari Lockheed depositati sul c/c Contrade (che erano inizialmente 545.000 e divennero 225.000 dopo il finanziamento di 325.000 dollari a Cacciapuoti) sarebbe stata prelevata (il successivo dicembre 1971) per un altro "finanziamento" richiesto sempre da Antonio e destinato allo stesso Cacciapuoti.

Il vero è invece che fu proprio Antonio in previsione della anticipazione di lire che sapeva di dover fare per il pagamento politico a programmare l'utilizzazione (per lui restitutoria) dei dollari Lockheed, dando istruzioni ad Ovidio di depositarli sulla Contrade, che rappresentava - come detto - il suo principale strumento operativo.

98. Si perviene così alla terza rimessa di dollari 600.000, dell'8 novembre 1971.

In relazione alla quale il tema dell'indagine si articola (come già detto) in termini diversi, in dipendenza delle enunciate modalità del pagamento politico: direttamente in dollari, secondo le affermazioni di Ovidio, che trovano riscontro nella accertata inesistenza (in questo periodo) di movimenti bancari sui conti italiani dei due fratelli Lefebvre.

Ciò, appunto, implica che non si pone, in questo caso, un problema di controllo di una (previa) provvista in lire, dovendo piuttosto verificarsi se esista - nell'ambito della detta rimessa (una volta da essa prelevato l'importo per i saldi Com.El., Olivi e Studio Lefebvre) e dei precedenti accantonamenti - una effettiva capienza per la cifra di dollari 500.000, che lo stesso Ovidio ha indicato come misura della terza erogazione contributiva.

Occorre, quindi, muovere direttamente dalla utilizzazione dei 600 mila dollari accreditati dalla Lockheed sulla City Bank.

Dalla documentazione acquisita risulta che di questi venne disposto con i seguenti cinque assegni:

1) assegno di dollari 70.000 a favore di Ovidio Lefebvre per la 2 (ed ultima) rata di onorari, secondo gli accordi con lo studio Lefebvre (20.000 di questi dollari, il 21 dicembre furono - come già detto - poi accreditati sul c/c "Sagittario" nel contesto della seconda operazione Lefebvre Contrade-Cacciapuoti: v. retro n. 97);

2) assegno di dollari 10.000 in favore di H. Hussy, così richiesto da Luigi Olivi ed

3) assegno di dollari 45.000 in favore dello stesso Luigi Olivi (che ne disporrà in favore del fratello Giulio): i quali (uniti ai precedenti dollari 23.000 corrisposti nel febbraio 1971) rappresentano il saldo Ikaria, per il quale vi è ricevuta antidatata 21 giugno 1970 di complessivi 78.000 dollari (doc. S.E.C. 40025);

4) assegno di dollari 220.000 sullo Swiss Credit di Zurigo, di cui si è potuto da ultimo accertare la destinazione in favore di Bruno Pagliai, presidente della Pan Carribean. Questo accredito verosimilmente rappresenta l'adempimento di una obbligazione personale di Antonio Lefebvre, che nel 1968 coinvolse appunto il Pagliai nella operazione, risultata poi fallimentare, di costituzione della nuova società Metalfer-Fias, della quale il Pagliai avrebbe dovuto assumere la presidenza (v. deposizione Petrassi);

5) assegno di dollari 255.000 a favore di Alberto Lugli.

Ha una storia più complessa che, peraltro, si è potuto dettagliatamente ricostruire. Il 18 novembre William Cowden aveva messo questa somma a disposizione di Ovidio Lefebvre il quale il 29 novembre chiese alla City Bank il suo trasferimento telegrafico sul conto di Alberto Lugli presso la Corner Bank di Lugano. A questa rimessa fece seguito un'operazione di cambio in lire condotta a Roma da Arrigo Lugli, fratello di Alberto, attraverso la Banca Privata Finanziaria.

Per effetto di detta operazione, Arrigo Lugli consegnò ad Ovidio:

a) un assegno di L. 70.000.000 in data 30 novembre 1971, tratto dal suo c/c presso la Banca Privata Finanziaria, e

b) 17 assegni da 5.000.000 cadauno e un assegno da L. 2.080.000 (totale L. 87.080.000) all'ordine di Mario Rossi, assegni richiesti il 2 dicembre 1971 alla Banca Privata Finanziaria (che li emise in rappresentanza della COM.IT.).

Gli assegni sub a) e b) risultano, a loro volta, così utilizzati:

a) quanto a L.70.000.000, l'assegno 30 novembre 1971 di tale importo servì ad Ovidio per richiedere in pari data 14 assegni da 5 milioni ciascuno all'ordine della COM.EL., i quali il 1 dicembre 1971, vennero accreditati sul c/c I.B.I. di Camillo Crociani. Detto conto a partire dalla settimana successiva (e cioè dal 9 dicembre 1971) venne addebitato dell'importo dei vari assegni tratti all'ordine di nominativi fittizi (Sandri, Bianchi, Alberti e Rossi) che, progressivamente fino all'ammontare appunto di 70.000.000 - come già detto - vennero consegnati dal Crociani al Fanali.

b) quanto a L.87.080.000, gli assegni a Mario Rossi, per detto importo complessivo, vennero divisi tra Ovidio (L.47.080.000) ed Antonio Lefebvre (L.40.000.000), che li utilizzarono: il primo, versandoli su propri conti ed, il secondo, in operazioni con il Cacciapuoti.

Ricapitolando, con l'assegno (di dollari 70.000) sub 1) fu completato il pagamento degli onorari di "assistenza" come da accordo con lo studio Lefebvre, con gli assegni sub 2) e 3) saldata l'Ikaria e con l'assegno sub 5 a) (di 70 milioni equivalente di dollari 112.000) versata la 2 rata COM.EL., per l'intero poi pervenuta al generale Fanali.

99. Residua appunto, il (3) pagamento politico.

Ora, secondo il consueto accorgimento cautelativo (di prescindere, nei pagamenti, dalla diretta utilizzazione dei dollari Lockheed) già adottato dai Lefebvre nelle precedenti due fasi, il valore di detto "pagamento", quali che ne furono le modalità di corresponsione (verosimilmente con bonifico da conto estero della Pan Carribean o di una sua associata) dovette, comunque, corrispondere all'importo complessivo delle somme Lockheed di cui Ovidio ed Antonio disposero a titolo per così dire compensativo.

In questa fase, i dollari Lockheed pervenuti ai Lefebvre o da loro comunque utilizzati in proprio sono appunto: dollari 120.000 equivalenti agli 87.000.000 circa di lire (di cui sub 5 b)) che, come detto, finirono sui conti di Ovidio o in mano di Antonio ed i dollari 220.000 del bonifico a Bruno Pagliai, relativo a regolamento di rapporti interni tra questi ed i Lefebvre.

A questa cifra (dollari 120 + 220 = 340.000) vanno aggiunti i dollari 113.000 accantonati dalla prima rimessa (v. retro n. 92).

Sommata ancora, all'importo di 453.000 dollari (340 + 113) così raggiunto, la differenza di dollari 47.000 che Ovidio (per sua stessa ammissione) lucrò attraverso "cambi più favorevoli" nelle varie operazioni, si raggiunge, appunto, il tetto finale di dollari 500.000, cui effettivamente dovette ammontare il 3 pagamento politico.

100. Detta cifra, insieme con quelle già corrisposte nel giugno 1970 e 1971 al Ministro Tanassi ed al Palmiotti (complessive L. 570.000.000, equivalenti ad oltre 900.000 dollari) forma il coacervo del pagamento politico per cui vi è ricevuta globale rilasciata dalla Tezorefo per dollari 1.456.000 (S.E.C. 40011) ed è corrispondente a quell'85% delle "spese speciali" che si trova programmato per la contribuzione al partito nel già menzionato memorandum a Ricke e Morrow.

La Corte ritiene che tale "terza rata", diversamente dalle due precedenti, non sia stata corrisposta al Tanassi, poiché non esiste in atti alcun elemento di riscontro in tal senso e perché ciò 'e stato escluso anche da Ovidio. Il quale, dopo aver ammesso la destinazione al Ministro dei primi due pagamenti politici, altra ragione non poteva avere, nell'ammettere una diversa destinazione di quest'ultima erogazione, se non quella di rispecchiare l'effettiva realtà dei fatti.

Ed anche perché appare verosimile che la somma in questione sia stata invece corrisposta a quella parte politica, beneficiaria dell'intesa corruttiva conclusa dalla Lockheed nell'ottobre 1969, della quale si è già detto a proposito della rimessa di dollari 2.020.000 del dicembre 1969, e che, per l'appoggio già dato o comunque promesso, non è credibile che avesse rinunciato ad ogni vantaggio dell'operazione.

Ciò spiegherebbe la già ricordata annotazione sul memo di Cowden, che le spese politiche furono per "il partito del Ministro passato e presente"; rimanendo d'altra parte fuor di discussione l'estraneità dell'on. Gui a tale ultimo pagamento, stante la già ampiamente dimostrata sua ignoranza del patto corruttivo.

III

101. La Corte, a questo punto, può passare all'esame delle posizioni dei singoli imputati al fine di motivare le conclusioni di innocenza o colpevolezza alle quali è pervenuta.

Per i colpevoli saranno precisate le qualificazioni giuridiche dei reati commessi e determinate le relative sanzioni.

102. Quanto a Luigi Gui, ciò che si è ampiamente esposto ha indotto il Collegio a ritenere provato che egli rimase estraneo alla stipulazione del patto di contribuzione politica avvenuta tra persona legata al partito di lui e la Lockheed, prima del 22 dicembre 1969 (al quale avrebbe fatto da copertura l'accordo Tezorefo verosimilmente prossimo, o di poco posteriore, alla data del 18 ottobre 1969); né vi fu in altro modo coinvolto.

Manca, inoltre, del tutto la prova che egli, durante tutto il periodo in cui rimase in carica, sia divenuto consapevole che contribuzioni politiche sarebbero state pagate in connessione alle pressioni su di lui esercitate per determinarlo, con la firma della lettera di intento, ad una sollecita dimostrazione della buona volontà di collaborazione del Governo Italiano nel quadro dell'Alleanza Atlantica, al che il Ministro ben poté ritenere sufficiente l'emissione di una pur condizionata lettera d'intento.

Alla stregua di tali emergenze, il Gui va assolto dal reato di corruzione a lui contestato nell'atto di accusa per non aver commesso il fatto.

103. Luigi Olivi e Victor Max Melca, rispettivamente amministratore

e presidente della società Ikaria di Vaduz, che della ipotizzata corruzione nei riguardi del solo Ministro Gui sono chiamati a rispondere, conseguentemente alla accertata inesistenza di questa, vanno a loro volta assolti perché il fatto non sussiste.

104. Per altro, relativamente all'Olivì, gli emersi elementi (v. nn. 49 a 53) che inducono a ritenere possibile il coinvolgimento in attività corruttive - sempre per conto della Lockheed ma nei confronti di soggetti diversi dal Ministro Gui - motivano la decisione della Corte di rimettere gli atti relativi al giudice ordinario, per gli, ulteriori accertamenti del caso.

105. Va assolto anche Vittorio Antonelli dal reato di corruzione ascrittogli.

In fatto è risultato pacifico il ruolo svolto da questo imputato nella costituzione, per conto del Crociani, della società Com.El., in funzione esclusiva dell'accordo Com.El.-Lockheed (del 18 ottobre 69, modificato il 16 aprile 70) alla cui stesura lo stesso Antonelli collaborò con Ovidio Lefebvre, dietro istruzioni sempre del Crociani.

Ora è pur vero che ad un professionista esperto come l'Antonelli non poteva sfuggire che la strutturazione obiettiva di questo accordo (con la previsione di pagamento condizionato al risultato utile della vendita) ne contraddiceva il dichiarato contenuto di "assistenza".

Ma ciò - se induce, ad avviso della Corte, a ritenere che l'Antonelli dovesse essersi avveduto della rispondenza dell'accordo suddetto a scopi diversi da quelli in esso enunciati - non vale, però, anche a fondare la prova della sua consapevolezza - in ordine alla effettiva e specifica funzione di copertura di pagamenti corruttivi, che nei disegni del Crociani la Com.El. era chiamata ad assolvere.

Conduce a questa conclusione anche la considerazione della ampiezza e natura dei rapporti di collegamento dell'Antonelli con il Crociani.

L'Antonelli, infatti - al di là del naturale ambito della sua professione di procuratore legale, e non certo in conformità ai principi di deontologia che avrebbero dovuto ispirarne l'esercizio - curava, oltre la Com.El., una ben più numerosa serie (quasi una vera e propria rete) di società, che (anche con ricorso a prestanomi e a contabilità più o meno addomesticate) consentivano al Crociani di svolgere, dietro la facciata di uomo pubblico e dirigente di pubbliche imprese, una rilevante attività affaristica.

L'ampiezza e la natura di questi rapporti inducono appunto a presumere che l'Antonelli in genere non dovesse spingere la sua collaborazione con il Crociani oltre il limite dell'approntamento e tenuta di dette società e sino alla cognizione dei singoli affari od operazioni alla cui realizzazione queste erano strumentalmente preordinate.

E non vi sono elementi per ritenere che questo limite fosse stato superato nel caso particolare della Com.El.

Né vale in contrario considerare che l'Antonelli usò l'accorgimento di fissare la sede di quest'ultima società in un luogo diverso dal suo studio (presso l'abitazione di Maria Fava). Dacché tale accorgimento - adottato del resto non in questo solo caso - ben si spiega, fuori dell'ottica di una eventuale consapevolezza delle specifiche finalità perseguite tramite la Com.El., nel contesto invece di una linea di condotta abituale, in cui un uso spregiudicato e disinvolto della professione si riflette anche in questi espedienti volti a dissimulare i possibili collegamenti tra il professionista e l'attività effettivamente svolta, per i riflessi che ciò può avere sotto il profilo tributario.

Analogamente per quanto attiene alla ulteriore circostanza (emersa nell'istruttoria della Corte) relativa al personale intervento dell'Antonelli nella richiesta degli assegni circolari ad ordine Sandri per 30 milioni poi pervenuti al Fanali (v. sub 30), osserva la Corte

che non v'è prova che l'imputato sapesse della effettiva destinazione di questi e comunque della causale corruttiva.

Per queste ragioni - che si risolvono sul piano soggettivo in una mancanza di prova del dolo - Vittorio Antonelli va assolto dal reato contestatogli nell'atto di accusa perché il fatto non costituisce reato.

106. Le medesime considerazioni appena svolte per l'Antonelli valgono - a maggior ragione - a motivare l'assoluzione, dallo stesso reato di corruzione e con identica formula, di Maria Fava.

L'apporto di questa imputata alle vicende della società Com.El. (di cui assunse l'amministrazione, firmò gli accordi con la Lockheed, ricevendo poi i relativi pagamenti, che passò al Crociani), esauritosi su un piano di collaborazione esterna e formale, agevolmente si spiega in funzione dei suoi rapporti di cooperazione con lo studio Antonelli, di cui il Crociani era il cliente di maggiore riguardo.

Né, d'altra parte, la prova di una eventuale conoscenza da parte della Fava della sottostante vicenda corruttiva può desumersi dal suo allontanamento precipitoso da Roma allo scoppiare dello scandalo.

Poiché questo comportamento - anche se effettivamente fu determinato dall'intenzione di sottrarsi alle investigazioni dell'Autorità giudiziaria (come inducono a ritenere le sue stesse modalità e parallelamente le vistose contraddizioni e reticenze che costellano la contraria tesi difensiva di un viaggio-vacanza) - resta sempre spiegabile con motivi di preoccupazione e timore che l'imputata potesse avere di essere coinvolta nello scandalo emergente proprio in conseguenza della prestata collaborazione a società di Crociani.

107. Il quadro delle assoluzioni si completa, infine, con quella dei fratelli Antonio ed Ovidio Lefebvre, limitatamente al reato di truffa loro ascritto al capo B) dell'atto di accusa, per non avere commesso il fatto.

La decisione della Corte è in questo caso motivata dalle risultanze documentali che provano come siano stati direttamente funzionari della società americana - e non i Lefebvre - trattando con Costarmaereo, a presentare e discutere le varie offerte di vendita, con riguardo alle quali andrebbe ora valutato se vi fu specificazione degli elementi del prezzo maliziosamente dissimulativa della inclusione, in esso, della tangente corruttiva. Nel che appunto risiederebbe, secondo l'accusa, l'artificio del reato in esame.

Tale considerazione, interrompendo ogni possibile collegamento tra la truffa ipotizzata e la condotta degli attuali imputati, evidentemente assorbe ogni altro profilo di indagine, circa la sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie criminosa.

108. Va invece dichiarato colpevole Mario Tanassi del reato di corruzione ascrittogli nell'atto di accusa della Commissione inquirente, essendo risultate in fatto pienamente provate le contestazioni mossegli, con esclusione - come si è visto - del solo addebito relativo all'aver consentito un ulteriore aumento di prezzo per ricevere la somma aggiuntiva di dollari 50.000 (v. retro n. 75).

Per il resto, procedendo per sintesi, è anzitutto da ricordare che il Tanassi: accettò nell'aprile-maggio 1970, a seguito di contatti personali e diretti con i rappresentanti della Lockheed, la promessa di ingenti contribuzioni politiche per far conseguire alla Compagnia la vendita all'Italia di 14 C.130, sia con la propria attività di carattere decisionale, sia per mezzo di pressioni che egli avrebbe potuto esercitare, nella sua qualità di ministro, sugli altri organi competenti;

ricevette nei primi giorni del giugno 1970 da Ovidio Lefebvre la somma di duecento milioni di lire, quale prima rata dei detti contributi politici in anticipo sulla rimessa della Lockheed;

firmò la lettera di intento per l'acquisto dei quattordici C.130, non tenendo affatto conto né delle difficoltà relative al finanziamento del futuro contratto, né della incertezza che si potessero conseguire le compensazioni industriali offerte.

Una volta firmata la lettera di intento, si rifiutò di sospendere o condizionarne gli effetti di fronte a rappresentati e ben fondati motivi di carenza di mezzi finanziari ed insufficienza delle compensazioni. Anzi - dopo aver fatto ricorso ad un sistema di finanziamento che importava il sacrificio di esigenze della Aeronautica e delle altre Armi - addivenne il 12 giugno 1971 alla firma del decreto di approvazione del contratto di acquisto degli aerei, in un momento in cui era già noto il pericolo di crisi economica della Compagnia venditrice.

Tutto il comportamento suddetto del Tanassi non fu dettato da una valutazione comparativa degli interessi da considerare per l'esercizio del suo potere discrezionale di Ministro, bensì dal fatto che egli aveva condizionato la sua firma del decreto di approvazione al pagamento della seconda rata delle tangenti pattuite, la quale gli venne appunto corrisposta il detto giorno 12 giugno 1971 per l'importo di circa lire trecentosessantamila.

Parallelamente a queste attività il personale interesse dell'imputato è stato rilevato nella pratica del prefinanziamento I.M.I., negli ordini e nelle pressioni ad organi interni all'Amministrazione militare e nelle raccomandazioni presso organi esterni all'Amministrazione medesima.

Anche successivamente alla firma del decreto di approvazione del contratto, il Tanassi non mancò di esercitare analoghe pressioni e raccomandazioni al fine della sollecita registrazione del decreto, col che, assolvendosi l'impegno assunto con gli originari patti corruttivi con la Lockheed, questa avrebbe provveduto alla corresponsione della restante parte delle tangenti pattuite. E una parte di queste - come si è visto - era destinata, e fu effettivamente corrisposta, tramite la Com.El., al Fanali, che, appunto a tal fine, si è visto operare anche in quest'ultima fase della vicenda in concorso col Tanassi.

In conclusione va ripetuto che il comportamento complessivo dell'imputato dimostra che, a fronte della promessa di contributi politici, egli sin dal maggio 1970 aveva promesso di rimuovere e superare ogni ostacolo che si frapponeva o si sarebbe nel futuro eventualmente frapposto all'acquisto dei 14 aerei C.130. Con ciò egli evidentemente rinunciava preventivamente alla valutazione comparativa degli interessi contrapposti cui era nella specie deputato quale capo del Dicastero della Difesa.

Indipendentemente dalla consapevolezza che il Ministro doveva avere circa la inclusione dell'ammontare delle tangenti nel prezzo della fornitura, e da tutti gli altri rilievi sopra indicati, ciò basta a ravvisare un assorbente profilo di contrasto con i doveri di ufficio, onde consegue la qualificazione del reato come corruzione propria.

109. Passando alla posizione dell'imputato Duilio Fanali, da tutto ciò che si è esposto nella prima parte di questa motivazione risulta provato che egli, in dipendenza di ampi studi dello S.M.A. risalenti ad epoca anteriore all'inizio della campagna promozionale della Lockheed per la vendita dei C.130 in Italia, era già convinto della effettiva esigenza che la Difesa disponesse anche di un congruo numero di aerei logistici e che, tra questi, il C.130 fosse preferibile al Transall, sia sotto il profilo operativo che sotto quello economico e delle compensazioni industriali. E ciò in conformità dello stesso giudizio di Costarmaereo, che manifestava soltanto delle perplessità in merito alla adeguatezza delle compensazioni ed alla realizzabilità del prestito da parte del Governo U.S.A.

Tuttavia la Lockheed, preoccupata che la soluzione dell'acquisto

potesse incontrare resistenze specialmente per carenza di mezzi finanziari e che tali resistenze potessero indurre in sede interforze o a livello decisionale, a procrastinare l'acquisto predetto, cercò di assicurarsi l'incondizionato appoggio del Fanali mediante intesa corruttiva, che fu raggiunta con lui tra la fine di luglio e i primi dell'agosto 1969, per tramite di Ovidio Lefebvre, efficacemente pilotato dal Crociani, soggetto che per la sua diretta e antica esperienza nel campo delle forniture militari aveva larghe conoscenze nell'ambiente della Difesa.

Di fronte all'offerta di un corrispettivo commisurato al numero degli aerei il Fanali, mentre era in carica il Ministro Gui, svolse parte dell'impegno assunto (cioè di far comunque conseguire alla Lockheed la vendita dei C.130 all'Italia superando qualsiasi ostacolo o resistenza si frapponesse) col predisporre, mediante invio di promemoria al Ministro, l'animo di questi in favore dell'acquisto; col contribuire efficacemente in seno al Comitato dei Capi di Stato Maggiore alle indicazioni che furono riassunte nella relazione poi comunicata al Ministro medesimo; e successivamente col cercare di indurre quest'ultimo alla sollecita emanazione di una lettera di intento impegnativa.

Poiché il Ministro Gui emise invece una lettera di intento condizionata, il Fanali - dopo l'insediamento del Tanassi al Ministero della Difesa - svolse una molteplice attività, la quale dà prova del ritenuto concorso di lui col Tanassi nel reato di corruzione; concorso che inequivocabilmente si riflette nella sintonia, altrimenti inspiegabile, dei loro comportamenti nei momenti più delicati della vicenda. Come si constata, tra l'altro, nella ripresa delle trattative nell'aprile-maggio 1970, nell'azione parallela di entrambi gli imputati per la soluzione dei problemi del finanziamento e delle compensazioni, e nella attività - sempre parallela - diretta a sdrammatizzare presso l'amministrazione Difesa la situazione di dissesto della Lockheed e a premere presso uffici interni od esterni fino alla registrazione del decreto di approvazione del contratto di acquisto dei C.130. Col che (come si è già detto nell'esame della posizione del Tanassi) la Lockheed avrebbe provveduto alla corresponsione della ultima parte delle tangenti pattuite.

Entrambi gli imputati ripetesì ancora una volta - agiscono in perfetta consapevole consonanza nel comune intento di assolvere gli impegni da loro originariamente e rispettivamente assunti verso la Lockheed, e non perché la loro azione fosse, volta per volta, dettata dalla libera disinteressata valutazione degli interessi contrapposti dell'Amministrazione della Difesa e della Lockheed. Essi appaiono quindi stretti, per effetto del concorso, in unico reato di corruzione propria.

A tale conclusione non osta il fatto che la corruzione del Fanali rimontasse ad epoca (agosto 1969) anteriore rispetto a quella del Tanassi (aprile-maggio 1970).

Né d'altra parte tale diversità temporale comporta che nella primavera del 1970 si fosse realizzato col Fanali un secondo patto corruttivo autonomo rispetto a quello originario del 1969, giacché l'opera spiegata dal detto imputato in concorso col Tanassi costituisce l'ulteriore dispiegamento, con diverse modalità, di quello stesso iniziale impegno da lui assunto verso la Lockheed.

In altri termini, l'azione del Fanali di continuo appoggio alla Lockheed nel periodo Gui era stata promessa e fu realizzata sotto forma di pressioni nei riguardi del Ministro della Difesa del tempo; e si esplicò poi diversamente durante la gestione del nuovo Ministro, Tanassi, in ragione della comune adesione al patto corruttivo, con una attività di sostegno mediante la quale il Fanali, con la sua autorità di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, controbilanciava le

osservazioni, le perplessità e le riserve da parte di Costarmaereo in modo che l'operato del Ministro potesse apparire nel complesso in sintonia con quello degli uffici militari.

110. Quanto a Bruno Palmiotti, tesoriere della corrente del Tanassi del quale era segretario particolare, la ricostruzione dei fatti dimostra come, in piena consapevolezza, egli abbia partecipato alla attività criminosa del Tanassi, riscuotendo per conto del Ministro le due tangenti del giugno 1970 e del giugno 1971.

Tale consapevolezza emerge anzitutto dalla narrazione di Ovidio che attribuisce al Palmiotti la frase: "io so che devo ricevere prima 200.000.000 e poi vi sarà consegnata la lettera di intento", dalle deposizioni di Cowden e inoltre dal contenuto delle lettere 10 e 12 marzo 1971 sul prefinanziamento I.M.I., e del cablo 17 marzo 1971 di Cowden a Morrow (incontro di Ovidio con Tanassi ed il suo "assistente"). Complesso probatorio, questo, che mostra oltre ad una generica informazione dell'imputato anche la sua diretta partecipazione in alcuni punti nodali della vicenda.

È anzi da credere ad Ovidio quando afferma che col Ministro non si parlò concretamente delle tangenti, ma si riservò tale compito al più modesto segretario particolare, il quale, peraltro, come già si è detto, trasse l'utile personale di 10 milioni, corrispostogli perché si era apprezzata la cortesia dimostrata.

Il comprovato dolo di partecipazione, oltre che di adesione per quegli aspetti tecnici della vicenda che trascendevano dai suoi compiti, porta a ritenere fondato l'addebito di concorso in corruzione propria, mossogli nell'atto di accusa, trovando qui applicazione il principio espresso dall'art. 110 del cod. pen., con riferimento al tema di concorso di persone nel reato proprio.

111. In ordine al lato attivo della corruzione, i tre imputati Antonio ed Ovidio Lefebvre e Camillo Crociani, con ruoli distinti ma complementari, risultano - come si è visto - tutti parimenti coinvolti per l'intero arco temporale della vicenda.

In primo luogo, Antonio Lefebvre.

E certo in considerazione della sua persona che si determinò la scelta del "consulente locale" per l'intermediazione corruttiva al fine della promozione della vendita del C.130 al Governo italiano, dacché proprio Antonio, con le sue diffuse relazioni anche ad elevati livelli politici e, con l'organizzazione e l'esperienza che gli derivavano dall'essere titolare in Roma di uno dei più avviati studi professionali, era in grado di rispondere alle reali aspettative della Lockheed Antonio affiancò a sé Ovidio, che già aveva introdotto nel precedente rapporto con la Lockheed California relativo alla vendita del P.3, designandolo, quindi, come parte formale nel successivo accordo con la Lockheed Georgia, in cui Antonio non intendeva apparire per motivi di opportunità e cautela intorno alla persona propria e delle autorità da lui avvicinabili.

Fu comunque Ovidio a sostenere poi il peso preponderante dell'attività volta a concretizzare il proposito corruttivo della Compagnia, attraverso sondaggi e contatti dai quali con precisione trasse l'ammontare delle tangenti da corrispondere. Tale ammontare (salvo le modeste variazioni connesse all'aumento del prezzo) è risultato poi in fatto rimesso dalla Lockheed ed effettivamente pagato, a coronamento del piano di corruzione, iniziato nel 1969.

Emerge con tutta evidenza che nel corso delle trattative, mentre durante la gestione del Ministro Gui Ovidio Lefebvre mantenne rapporti personali e diretti col Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, nella seconda fase della vicenda egli agì anche a livello politico in contatti personali col Ministro Tanassi.

Il ruolo di protagonista palese della trattativa, in tal modo assolto da Ovidio, consentì al fratello Antonio di rimanere - come

intendeva - in posizione più discreta e defilata.

Il suo apporto non mancò comunque di manifestarsi ulteriormente e sino alla conclusione della vicenda, realizzandosi con interventi di carattere legale in occasione della formulazione della lettera di intenti del Tanassi, della pratica relativa al finanziamento ponte I.M.I.-Eximbank, della definizione della clausola di fidejussione; e, soprattutto, col mettere a disposizione del fratello Ovidio le somme in contanti occorrenti per il pagamento anticipato del Ministro, sia nel giugno 1970 che nel giugno 1971, cui fa riscontro la diretta utilizzazione dei dollari in tali date rimessi in Italia dalla Lockheed; e predisponendo una formale copertura delle erogazioni contributive per cui utilizzò la società Tezorefo da lui di fatto gestita.

Camillo Crociani - uomo "molto introdotto" negli ambienti sia politici che militari, secondo i suoi stessi difensori "potente al punto che poteva influenzare anche designazioni ad incarichi ministeriali" - si affiancò, a sua volta, ai Lefebvre, svolgendo un ruolo chiave per la definizione dell'intesa corruttiva a livello militare nei confronti del generale Fanali.

Egli curò poi personalmente di corrispondere al Fanali le somme a questo destinate dalla Lockheed, e a ciò provvide, predisponendone la copertura, con formale imputazione alla società Com.El. a lui appartenente e consegnando in varie soluzioni al Fanali assegni circolari intestati a persone di pura fantasia.

Analogo ruolo il Crociani svolse anche per la definizione della contestuale e parallela intesa a livello politico, verosimilmente sin dalla sua fase iniziale, come inducono a ritenere i suoi stretti legami con esponenti della parte politica cui era destinata gran parte della rimessa Lockheed del dicembre 1969; la circostanza, riferita dal Cowden, che la stessa Com.El. sembrava inizialmente dovere assicurare la copertura anche della erogazione politica (per questa solo in un secondo tempo essendosi deciso di far ricorso alla copertura tramite la società Tezorefo di Antonio Lefebvre); la constatazione infine che certamente il Crociani una volta subentrato Tanassi al Dicastero della Difesa, avvalendosi delle sue relazioni con il segretario particolare Palmiotti e dei suoi collegamenti anche con ambienti del partito socialdemocratico italiano, consentì ad Ovidio di porsi in contatto con il Ministro coinvolgendolo nel patto corruttivo.

Il Crociani, come si è visto, operò ancora, in veste di suggeritore di Ovidio, in direzione del superamento dell'ostacolo finanziario e nella trattativa collaterale del prestito I.M.I.

Resta così dimostrato che i tre imputati agirono in concorso tra loro, nella reciproca consapevolezza dei rispettivi apporti dall'inizio alla fine della vicenda.

Al reato da loro commesso va riconosciuta la qualificazione di corruzione attiva propria, giacché - prescindendo da ogni altro rilievo - essi, ottenendo dal Fanali e dal Tanassi la promessa di superare comunque gli ostacoli presenti e futuri che impedissero l'acquisto dei C.130, erano ben consapevoli che i corrotti si impegnavano preventivamente, contro i doveri del loro ufficio, a non esercitare quel potere di libero apprezzamento dei contrapposti interessi che era inerente alle loro funzioni.

112. A tutti gli imputati è stata contestata nell'atto di accusa l'aggravante di cui al n. 1 cpv. dell'art. 319 cod. pen. A quelli presenti in aula sono state contestate anche le aggravanti di cui all'art. 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (eccezionale gravità del reato) e all'art. 61 n. 7 del codice penale per avere cagionato un danno di rilevante gravità alla Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. è stata, infine, contestata al Tanassi, al Fanali, al Palmiotti, a Ovidio e ad Antonio Lefebvre la

continuazione in ordine alla corruzione.

Per ciò che attiene alla circostanza aggravante speciale prevista al n. 1 del capoverso dell'art. 319 cod. pen., appare evidente che la stessa sussiste pienamente. Si è in precedenza ricordato come l'oggetto stesso della controprestazione cui gli imputati Tanassi e Fanali si erano impegnati fosse proprio quello della conclusione del contratto di acquisto di aerei C.130 H della Società Lockheed. Acquirente di 14 C.130 fu in effetti l'Amministrazione della Difesa, e risulta anche concretato il requisito di legge della appartenenza degli imputati Tanassi e Fanali alla amministrazione contraente.

Quanto al Palmiotti, è, poi, appena il caso di ricordare come sia stato chiarito che lo stesso deve essere ritenuto concorrente nel reato attribuito al Tanassi, di talché la ricordata aggravante è applicabile anche nei suoi confronti per tale attività di concorso.

Ritiene invece la Corte di dover escludere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 del codice penale. E ciò in considerazione del fatto che il prezzo pagato dall'Amministrazione, pur comprensivo dell'ammontare delle tangenti, fu, comunque, valutato equo da Costarmaereo. Elemento questo che osta ad una configurazione del danno in termini di rilevante gravità.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che attiene alla aggravante di cui all'art. 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953, pure contestata in udienza agli imputati presenti. Per vero, la legge, nel riferirsi a circostanze che rivelino "l'eccezionale gravità" del fatto, immediatamente rende chiaro che il reato ministeriale, di qualunque tipo esso sia, non è di per sé eccezionalmente grave, ma che nell'ambito del tipo di reato che si esamina occorre svolgere un giudizio di comparazione tra la fattispecie concreta in giudizio ed altre possibili fattispecie, con riguardo alla natura, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo dell'azione, alla gravità del danno o al pericolo cagionato.

Sotto il profilo soggettivo, poi, la norma si pone con tutta evidenza il proposito di adeguare la pena ai reati i cui effetti, per le cariche pubbliche che alcuni tra gli autori ricoprivano, non possono dirsi adeguatamente sanzionati mediante l'applicazione delle pene previste nelle leggi che i detti reati prevedono e puniscono.

Le conclusioni cui la Corte è pervenuta circa la qualità tecnica degli aerei acquistati e la loro rispondenza ad effettiva esigenza dell'Aeronautica italiana, la esclusione della rilevante gravità del danno patrimoniale, consentono di negare che nella specie vi sia stata una così rilevante lesione del pubblico interesse (quale invece si sarebbe avuto in caso - ad esempio - di comprovato indebolimento della capacità difensiva della Nazione, derivato dal delitto) da giustificare l'applicazione dell'aggravante di che trattasi, tra l'altro neppure evidenziata, nella contestazione, con la precisione di riferimenti obiettivi che la necessaria genericità delle norme avrebbe richiesto.

Quanto, infine, alla continuazione, la sopra illustrata (vedi nn. 108 e 109) saldatura logica tra i comportamenti del Tanassi e del Fanali agenti in concorso tra loro, l'esclusione per il primo della imputazione relativa al compenso speciale di dollari 50.000, la identità delle promesse fatte da entrambi alla Lockheed, l'unicità del risultato che si proponevano di raggiungere (acquisto degli aerei), dimostrano che non di più corruzioni si tratta, ma, rispettivamente dal lato attivo e passivo, di un unico fatto corruttivo con modalità articolate. Ciò porta ad escludere l'applicabilità dell'art. 81 cpv. del codice penale.

113. Quanto ai criteri, di cui all'art. 133 codice penale, per la determinazione della misura della pena da irrogare a ciascuno degli imputati riconosciuti colpevoli, la Corte ha ben presente la gravità

del delitto di corruzione propria, tanto più evidente quando a commettere i fatti di reato sono stati anche soggetti che hanno agito nell'esercizio delle funzioni l'uno di Ministro del Governo della Repubblica, l'altro di Capo di Stato Maggiore di una delle sue forze armate. Il comportamento di costoro non solo ha offeso i beni giuridici oggetto della specifica tutela penale, ma ha anche attentato alla credibilità delle istituzioni democratiche.

Nello stesso tempo, la Corte non ignora che l'episodio portato alla propria cognizione si è verificato anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1974, n. 195: in una situazione, cioè, nella quale la pratica diffusa delle contribuzioni, non sempre illecite, a partiti politici, può aver indebolito la sensibilità giuridica e morale di taluno dei colpevoli.

E ritiene, infine, la Corte che la propria sentenza tragga il suo valore più che dalla misura della pena dal reciso giudizio di condanna dei comportamenti incriminati, dal fermo monito, in essa contenuto, al rispetto del dovere di fedeltà alla Repubblica che compete ai pubblici ufficiali, specie se investiti delle più elevate funzioni.

114. La Corte stima di applicare al Tanassi le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione della sua condizione di incensurato.

Tali attenuanti possono essere considerate equivalenti all'aggravante contestata.

La Corte ritiene quindi equa, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e di lire 400.000 di multa. Segue per legge, ai sensi dell'art. 31 cod. pen., la condanna all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che deve essere inflitta per il periodo di anni due, mesi sei e giorni venti, così determinato tenendo anche conto della pena pecuniaria (art. 37 cod. pen.).

In applicazione dell'art. 15 della legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953, la Corte irroga infine al Tanassi la decadenza dall'ufficio di Deputato.

Quanto al Fanali, considerazioni in ordine al suo valoroso passato militare, ad una trascorsa tragica esperienza familiare e al suo convincimento circa la bontà dell'acquisto da lui propugnato, in direzione del quale si era orientato prima ed indipendentemente dalle sollecitazioni corruttive, inducono la Corte a riconoscergli le attenuanti di cui all'art. 62 bis ed a considerarle prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 319 cpv. n. 1 cod. pen. E pertanto, partendo dalla pena base di anni due di reclusione e 250.000 lire di multa (così determinata ai sensi dell'art. 133 cod. pen.), si ritiene irrogare la pena di anni uno e mesi nove di reclusione e di lire 200.000 di multa.

Presumendosi che il Fanali si asterrà nel futuro dal commettere altri reati, la Corte ordina che l'esecuzione della pena come sopra inflitta resti sospesa per anni cinque alle condizioni di legge.

Consegue la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per il periodo di anni uno, mesi dieci e giorni dieci, così commisurato tenendo anche conto della pena pecuniaria.

Quanto al Palmiotti, la sua minima partecipazione al fatto, per la scarsa rilevanza del ruolo esecutivo da lui svolto, insieme al suo stato di incensurato nonché alla sua posizione personale, che gli avrebbe reso difficile non ottemperare a un ordine, induce la Corte a riconoscergli le attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 bis del cod. pen., da considerarsi prevalenti sulla aggravante di cui al n. 1 dell'art. 319 cpv. cod. pen. Pertanto, partendo dalla pena base di anni due di reclusione e lire 180.000 di multa, ritenuta equa ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la Corte stima di irrogare la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L.120.000 di multa. Nella previsione che il

Palmiotti si asterrà in futuro dal commettere altri reati, la Corte ritiene che possa disporsi la sospensione condizionale della pena come sopra inflitta.

Anche al Palmiotti va irrogata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, che consegue alla affermazione di responsabilità penale relativamente al delitto di cui all'art. 319 cod. pen. Tale pena accessoria va determinata, tenendo anche conto della pena pecuniaria, nel periodo di anni uno, mesi sei e giorni ventiquattro.

Quanto a Ovidio e Antonio Lefebvre e a Camillo Crociani, è appena il caso di notare che le pronunciate assoluzioni dell'Antonelli, della Fava, dell'Olivi e del Max Melca comportano l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen.

Per Ovidio Lefebvre ritiene la Corte di riconoscere le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in ragione e della incensuratezza e della avanzata età da stimarsi equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all'art. 319 cpv. n. 1 cod. pen. Ciò posto, si considera equa, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e L.400.000 di multa.

In ragione della incensuratezza e degli acquisiti meriti sul piano scientifico, la Corte ritiene di concedere pure all'imputato Antonio Lefebvre le attenuanti generiche che, atteso il suo coinvolgimento relativamente più limitato nella fase dei diretti contatti corruttivi, si stimano di intensità tale da prevalere sull'aggravante di cui all'art. 319 n. 1 cod. pen. Per cui appare in definitiva equa, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena di anni due e mesi due di reclusione e L.300.000 di multa.

Per il Crociani infine - esclusa la concessione delle attenuanti generiche, in considerazione di vari negativi aspetti della sua personalità, come lo svolgimento di attività affaristiche parallelamente e in contrasto con la sua qualità di imprenditore pubblico, il possesso di ingenti redditi di non spiegabile provenienza, la scarsa correttezza che già nel 1951 gli aveva valso l'inibizione all'ingresso al Ministero della Difesa - si ritiene equa, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per il reato di corruzione aggravata ascrittogli al capo di imputazione, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di multa.

115. E stata inoltre richiesta, nei confronti degli imputati per i quali il Collegio dei commissari di accusa ha sollecitato l'affermazione della penale responsabilità, la confisca dei beni, in applicazione dell'art. 15 legge costituzionale il marzo 1953 n. 1, secondo il quale "la Corte può infliggere altresì le sanzioni... amministrative adeguate al fatto".

Peraltro l'art. 15 menzionato, riferendosi a misure giuridiche di particolare natura e di diversa disciplina, enuncia pur sempre, attraverso la qualificazione di "sanzione", la loro funzione repressiva come conseguenza del reato e mezzo integrativo della pena, con la tipica caratteristica dell'irrevocabilità. La confisca è invece nel nostro sistema normativo una misura di sicurezza, come tale autonoma di fronte alla pena e al reato che non ne sono nemmeno un presupposto costante, ancorché il più delle volte ne rappresentino l'occasione: non ha quindi una finalità repressiva come la "sanzione" ma è dettata dalla previsione della probabilità di un impiego socialmente nocivo di cose e di beni che non vi sono sottoposti per il solo fatto dell'appartenenza al soggetto ma per divieti o limitazioni di fabbricazione, d'uso, di detenzione o di alienazione, o per particolari rapporti col reato commesso (v. ad es. artt. 240 cod. pen., 301 e 334 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 9 legge 22 maggio 1975, n. 152, 3 legge 8 agosto 1977, n. 533, ecc.); e può essere modificata o revocata, fino a che non sia integralmente eseguita.

Si deve allora osservare che le misure di sicurezza, e le "sanzioni" alle quali fa riferimento il citato art. 15, hanno in comune unicamente la natura amministrativa e la garanzia giurisdizionale della loro applicazione, ma offrono caratteristiche differenti e rispondono a presupposti e a scopi diversi.

Ne consegue che la richiesta confisca, non applicabile sotto il profilo penale nemmeno su quella parte dei beni che si potrebbero sospettare, peraltro senza prova, come prodotto o profitto del reato affermato, non può d'altro canto essere accordata e conseguentemente inflitta come sanzione amministrativa per il palese contrasto con i richiamati principi dell'ordinamento giuridico.

Per gli esposti motivi la richiesta va quindi respinta.

Appendice fotografica



Figura 1: Udienza del processo penale




Figura 2: Progetto per la Sala.